

Rapporto del Consiglio federale

del 9 marzo 2007

Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2006

Rapporto del Consiglio federale

del 9 marzo 2007

Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2006

Editore: Cancelleria federale svizzera
ISSN: 1423-0801
Distribuzione: UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
Art. n. 101.13.i
In Internet: www.admin.ch

Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2006

Rapporto del Consiglio federale del 9 marzo 2007

Onorevoli presidenti e consiglieri,

il presente rapporto offre una panoramica generale sul destino di tutte le mozioni e i postulati trasmessi dal Parlamento (stato: 31 dicembre 2006). Degli interventi parlamentari, anche di quelli riportati per la prima volta, viene elencato soltanto il titolo. I testi completi (in italiano dalla sessione invernale 2005) sono contenuti nella banca dati Curia Vista.

Il capitolo I contiene tutti gli interventi parlamentari dei quali il Consiglio federale propone lo stralcio. Giusta l'articolo 122 capoverso 3 e l'articolo 124 capoverso 5 della legge sul Parlamento questa parte del Rapporto è destinata all'Assemblea federale e conformemente alle vigenti prescrizioni sulla pubblicazione viene pertanto pubblicata anche nel Foglio federale, nella stessa versione. Questo rende il presente documento più leggibile; esso dà una panoramica completa sul destino riservato agli interventi.

Il capitolo II contiene tutti gli interventi parlamentari non ancora adempiuti dal Consiglio federale oltre due anni dopo la loro trasmissione da parte delle Camere federali. Giusta l'articolo 122 capoverso 1 e l'articolo 124 capoverso 4 della legge sul Parlamento, a partire da questo momento il Consiglio federale è tenuto a riferire annualmente su quanto ha intrapreso per l'adempimento del mandato e su come intenda adempierlo. Questa parte del Rapporto è destinata, conformemente alla legge, alle commissioni competenti.

L'Allegato 1 elenca tutte le mozioni e i postulati stralciati nel 2006:

- proposte di stralcio nel Rapporto Mozioni e postulati 2005;
- proposte di stralcio in messaggi.

L'Allegato 2 offre una panoramica completa delle mozioni e dei postulati pendenti alla fine del 2006, ossia quelli trasmessi dal Parlamento e non ancora attuati nel frattempo dal Consiglio federale o non ancora tolti di ruolo dal Parlamento.

9 marzo 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Sommario

Capitolo I:	All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati.....	1
Capitolo II:	Alle commissioni competenti: Rapporto sullo stato d'adempimento delle mozioni e dei postulati non ancora attuati dopo due anni.....	30
Allegato 1:	Mozioni e postulati stralciati nel 2006.....	77
Allegato 2:	Mozioni e postulati trasmessi alle Camere federali e ancora pendenti alla fine del 2006	83

Capitolo I All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati

Il presente capitolo è pubblicato anche nel Foglio federale (FF 2007 n. 13, del 27 marzo 2007).

Cancelleria federale

2000 P 00.3194	E-Switzerland. Lo Stato come utente modello (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)
2000 P 00.3208	E-Switzerland (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)
2000 M 00.3190	Impiego delle tecnologie dell'informazione a favore della democrazia diretta (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)
2000 M 00.3208	E-Switzerland (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00), punto 1
2000 P 00.3298	E-Switzerland. Modifiche legislative, scadenziario e mezzi (N 6.10.00, Gruppo radicale-democratico)
2000 P 00.3208	E-Switzerland (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)
2000 P 00.3347	E-Switzerland. Modifiche legislative, scadenziario e mezzi (S 18.9.00 Leumann)

Il 18 febbraio 2006 il Consiglio federale ha adottato la nuova strategia per una società dell'informazione in Svizzera e incaricato il Dipartimento federale delle finanze di elaborare, in collaborazione con i Cantoni e gli uffici federali competenti, una strategia nazionale per il Governo elettronico. Il Comitato interdipartimentale per la società dell'informazione (CI SI) coordina dal 1998 l'attuazione della strategia, presenta ogni anno un rapporto al Consiglio federale e indica l'eventuale necessità d'azione. I rapporti possono essere consultati all'indirizzo <http://www.infosociety.ch/site/default.asp> e ottenuti sotto forma cartacea presso l'UFCOM. Qui di seguito i singoli campi d'attività in dettaglio:

La Confederazione come utente modello del traffico elettronico dei dati: la Confederazione dispone di un ricco portafoglio di progetti di Governo elettronico. In quanto strumento di sostegno per l'adempimento di compiti statali esistenti, i progetti di Governo elettronico coprono i settori più diversi, tra i quali si possono citare i seguenti: CaF: voto elettronico; DFAE: APIS (Sistema informativo di politica estera); DFI: Armonizzazione dei registri ufficiali delle persone, Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA), IZBUND, Sitemapping.ch, ARELDA; DFGP: eGRIS (sistema elettronico d'informazioni fondiari), Infostar, GovLink, eSchKG (presentazione per via elettronica di una domanda d'esecuzione); DDPS: e-geo.ch; DFF: simap.ch, IT Tax Suisse, gestione degli atti GEVER, infrastruttura di base IT Governo elettronico; DFE: numero di identificazione per le imprese, PMLinfo.ch, FUSC-online; DATEC: e-ofcom.

Per il traffico commerciale elettronico i mezzi tecnici sono già disponibili (ad eccezione dell'archiviazione) e le prime implementazioni a livello dipartimentale sono già state avviate. Un esempio: attualmente sono già informatizzati gli affari del Consiglio federale.

Sensibilizzazione: dal 2001 l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e l'Ufficio federale della cultura (UFC) organizzano il concorso «Cavalieri della comunicazione», che premia i progetti che forniscono un contributo all'accesso di tutti alla società dell'informazione.

Identità digitale – carta d'identità elettronica: dopo aver deciso nel 2004, per motivi istituzionali, di rinunciare a mettere a punto un'identità elettronica statale, il Consiglio federale ha messo in vigore il 1° gennaio 2005 la legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (FiEle) e lasciato all'economia privata un lasso di tempo ragionevole per sviluppare corrispondenti offerte. È disposto a riesaminare la situazione qualora l'approvvigionamento dovesse risultare insufficiente.

www.ch.ch: la Cancelleria federale ha concluso con i Cantoni una nuova convenzione di diritto pubblico per la gestione del portale svizzero www.ch.ch per gli anni 2007–2010. Pubblicata nel Foglio federale del 19 dicembre 2006, la Convenzione ha potuto entrare in vigore come previsto il 1° gennaio 2007. 25 Cantoni hanno firmato la Convenzione; Appenzello Interno non ha voluto legarsi per quattro anni, fornirà però il suo contributo finanziario nel 2007. I costi d'esercizio di 1,2 milioni di franchi al massimo sono ripartiti, conformemente alla Convenzione, per metà tra i Cantoni e la Confederazione. L'ulteriore sviluppo avverrà in accordo con la prevista strategia svizzera in materia di Governo elettronico e verrà disciplinato, se necessario, in convenzioni speciali.

Voto elettronico: adottando il 31 maggio 2006 il rapporto sui progetti pilota di voto elettronico il Consiglio federale ha concluso l'esame delle possibilità e dei rischi nonché della fattibilità del voto elettronico in Svizzera, come richiesto da diversi interventi parlamentari. Nel 2004 e nel 2005 la Cancelleria federale aveva organizzato, in collaborazione con i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel e Zurigo, cinque prove pilota nell'ambito di votazioni federali, conclusesi tutte con successo. Il 26 novembre 2006 il voto elettronico è stato sperimentato con successo in occasione della votazione federale nei Cantoni di Neuchâtel e Zurigo; il 15 dicembre 2006 il Consiglio federale ha inoltre autorizzato la quarta prova pilota nel Cantone di Neuchâtel per la votazione federale dell'11 marzo 2007. Nel suo rapporto di valutazione il Consiglio federale propone al Parlamento l'introduzione graduale del voto elettronico. Oltre ai tre Cantoni pilota altri Cantoni devono avere la possibilità di partecipare ai test, per cui è necessario mettere a disposizione di tutti i Cantoni le esperienze fatte. Un sostegno finanziario da parte della Confederazione non è previsto. Il Parlamento deciderà nel 2007 in merito ai risultati della valutazione e al seguito dei lavori in questo ambito.

Scuole nella rete: nel 2002 l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ha lanciato, in collaborazione con i Cantoni e l'economia privata, l'iniziativa «Partenariato pubblico-privato – La scuola in rete», che si prefigge di garantire la formazione e il perfezionamento del maggior numero possibile di insegnanti di tutte le scuole primarie e secondarie per quanto concerne l'impiego pedagogico e didattico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), di dotare tutte le scuole di ogni grado di infrastrutture TIC moderne e di allacciarle a Internet. «La scuola in rete» intende permettere al corpo insegnante e agli allievi di integrare le TIC nell'insegnamento facilitando al contempo il loro impiego e aumentando il loro grado di accettazione da parte delle autorità, del corpo insegnante e dei genitori.

La legge federale che promuove l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole, la cui durata di validità è limitata al 2007, e la relativa ordinanza sono entrate in vigore il 1° agosto 2002. Il credito d'impegno di 100 milioni stanziato originariamente per l'iniziativa è stato ridotto a soli 35 milioni in seguito all'intervento dell'Amministrazione e del Parlamento. Questi fondi sono impegnati fino al termine dell'iniziativa, previsto per il luglio del 2007. Grazie a questi mezzi la Confederazione potrà sostenere 54 progetti intercantionali destinati alla formazione e al perfezionamento degli insegnanti.

Il progetto prevede inoltre la creazione di 7 guide («educaguides») destinate ad aiutare il corpo insegnante a risolvere i problemi quotidiani connessi all'impiego delle TIC nell'insegnamento scolastico. Questi manuali, che affrontano temi quali «TIC ed etica», «Diritto» o «Infrastruttura» saranno a libera disposizione di tutti gli insegnanti a partire dalla prossima primavera. Saranno inoltre attuati 60 progetti «Good Practice» nei quali vengono sviluppati applicazioni e prodotti in vista dell'impiego delle TIC nell'insegnamento quotidiano in funzione del grado e della materia.

Campus virtuale: il programma «Campus Virtuale Svizzera» intende sostenere le scuole superiori a introdurre l'apprendimento elettronico e la formazione online e ad applicarli in modo mirato. Nell'ambito della quarta e ultima serie di progetti vengono sostenuti altri 10 progetti di scuole universitarie professionali per un totale di ca. 1 milione di franchi nel periodo 2006–2007.

Portale PMI: dall'aprile del 2006 figurano sul sito www.pmi.admin.ch tutti i portali delle PMI contenenti informazioni destinate agli imprenditori e a chi vuole costituire una nuova impresa nonché un'offerta di prestazioni completa.

Le mozioni e i postulati sono adempiuti; il Consiglio federale propone pertanto di toglierli di ruolo.

2000 P 00.3595 Alleviamenti amministrativi per le imprese a livello di procedure federali (S 14.12.00, Commissione dell'economia e dei tributi CS), punti 1, 2 e 5

Punto 1: il rapporto del 2 febbraio 2005 relativo all'evoluzione del numero delle procedure federali d'autorizzazione negli anni 1998–2004 incarica l'Amministrazione di sopprimere il 20 per cento delle procedure di autorizzazione. Nel rapporto del 18 gennaio 2006 «Semplificare la vita delle imprese» (pubblicato come n. 13 nella serie di studi della SECO «Grundlagen der Wirtschaftspolitik»), il Consiglio federale fa il punto su quest'analisi e ordina una serie di revisioni di leggi che ha dato luogo al messaggio dell'8 dicembre 2006 concernente la legge sulla soppressione e la semplificazione delle procedure di autorizzazione («Semplificare la vita delle imprese»; FF 2007 309). Sette anni dopo il primo inventario e come richiesto dal postulato è pertanto stata effettuata una seconda verifica delle procedure d'autorizzazione.

Punto 2: a causa della mancanza di risorse non è stato possibile stabilire in quale misura gli uffici che rilasciano numerose autorizzazioni tengono già una siffatta statistica interna. L'esempio delle autorizzazioni CITES rilasciate dall'UFV mostra tuttavia che sono state trovate alcune buone soluzioni (cfr. il messaggio concernente la legge sulla soppressione e la semplificazione delle procedure di autorizzazione [«Semplificare la vita delle imprese»], FF 2007 309, pag. 325 segg. e 328 seg.).

Punto 5: a complemento delle spiegazioni fornite nell'ultimo rapporto di gestione (basi legali per i servizi di certificazione nel campo della firma elettronica) occorre rilevare che una misura prevista nel rapporto «Semplificare la vita delle imprese» è volta a creare procedure di ricerca che consentano di trovare automaticamente formulari in Internet. Dopo le basi legali sono state pertanto create anche le condizioni che consentiranno di inoltrare per via elettronica i formulari di richiesta e dichiarazione (comprese le dichiarazioni d'imposta).

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo i punti 1, 2 e 5 del postulato.

2004 P 04.3159 Anglicismi. E perché allora non chiamare il Consiglio federale «Federal Executive Committee»? (N 18.6.04, Berberat)

Nell'ambito del progetto «Identità visiva uniforme dell'Amministrazione federale» il gruppo di lavoro «Terminologia» ha passato in rassegna le designazioni delle diverse unità dell'Amministrazione federale e messo a punto diverse proposte di modifica, che concernevano tra l'altro gli anglicismi contestati. A tal fine si è fondato sulle «Raccomandazioni per la denominazione delle unità organizzative dell'Amministrazione federale», di cui il Consiglio federale ha preso atto con la sua decisione del 6 aprile 2005. Con questa decisione autorizzava le unità organizzative a modificare denominazioni esistenti. Le denominazioni abbreviate inglesi come «Swissmint» o «Swissmedic» sono state mantenute, poiché la modifica o la sostituzione di questi marchi, nel frattempo ampiamente diffusi, avrebbe generato costi finanziari importanti e causato una perdita d'immagine non trascurabile. Tuttavia, nei testi ufficiali queste denominazioni abbreviate devono essere accompagnate, nella relativa lingua ufficiale, dalla denominazione completa (risp. «Zecca federale» e «Istituto svizzero per gli agenti terapeutici»). Molte proposte del gruppo di lavoro concernenti miglioramenti di natura linguistica e volte ad avere una classificazione più uniforme sono state attuate.

Conformemente alla citata decisione del Consiglio federale le nuove denominazioni di unità organizzative dovranno essere conformi alle raccomandazioni del gruppo di lavoro «Terminologia», per cui è dato seguito alle richieste contenute nel postulato. Tuttavia, le imprese controllate dalla Confederazione quali la Posta, Swisscom o le FFS non sono direttamente interessate da questo progetto, poiché il loro statuto giuridico conferisce loro una certa autonomia che si traduce in particolare nella grande libertà concessa loro per quanto concerne la strategia di comunicazione. Le raccomandazioni si oppongono alla creazione di nuovi anglicismi, segnatamente di nuovi nomi abbreviati derivati dall'inglese e validi per tutte le lingue. A questo proposito vanno segnalati due principi formulati nelle raccomandazioni:

- una denominazione è linguisticamente corretta se rispetta le regole generali applicabili a ciascuna delle lingue ufficiali;
- nella scelta di un nome abbreviato, si darà la priorità alle lingue ufficiali.

Un altro gruppo di lavoro composto di linguisti, redattori e responsabili dell'informazione dell'Amministrazione federale ha esaminato con attenzione i problemi connessi all'uso di parole prese a prestito dall'inglese e da altre lingue. Ha messo a punto le «Raccomandazioni relative all'uso di parole straniere nei testi amministrativi», che gli sono sembrate uno strumento più adeguato che non semplici prescrizioni difficilmente applicabili. In esse presenta i problemi connessi all'uso degli anglicismi e mostra come e a quali condizioni è nondimeno possibile usarli. Il principio essenziale è che i testi destinati a un vasto pubblico devono essere formulati in una lingua comprensibile e accessibile a tutti. Inoltre il gruppo di lavoro ha allestito un elenco di parole equivalenti che propongono, nelle lingue tedesca, francese e italiana, un'alternativa agli anglicismi. L'elenco è consultabile sui siti Internet e Intranet dell'Amministrazione federale ed è completato costantemente in funzione dei bisogni degli utenti.

Tutte queste misure contribuiscono a una sensibilizzazione crescente dell'Amministrazione federale verso un impiego più cosciente e moderato degli anglicismi.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato in quanto adempiuto.

2004 P 04.3462 Consenso in materia di ortografia. Prassi e scuola non devono divergere (N 17.12.04, Riklin)

Il postulato incarica il Consiglio federale di impegnarsi affinché le nuove regole dell'ortografia tedesca vengano riviste in modo tale da poter trovare un consenso. Si tratta segnatamente di rivedere le regole relative alla grafia delle parole composte.

Alla fine del 2004 è stato istituito il consiglio dell'ortografia tedesca («Rat für deutsche Rechtschreibung»), composto di rappresentanti di tutte le cerchie interessate (scuole, editori, media, amministrazioni pubbliche) dei Paesi di lingua tedesca, compresi gli organismi che hanno messo a punto la riforma e i suoi detrattori. Il consiglio, incaricato di trovare soluzioni di compromesso per gli elementi più controversi della riforma (grafia delle parole composte, maiuscole e minuscole, virgole, sillabazione), ha passato in rassegna le nuove regole con il sostegno energico del rappresentante dell'Amministrazione federale svizzera e ne ha presentato una nuova versione nella primavera del 2006. Quest'ultima è stata in seguito esaminata e approvata nei Paesi interessati dagli organi competenti in materia di formazione. Il 1° agosto 2006 le nuove regole sono entrate in vigore nelle scuole. Nel dicembre del 2006 anche le agenzie di stampa hanno aderito alla riforma, così come gli organi di stampa che fino allora avevano rifiutato di conformarsi alle nuove regole. Queste permettono varianti in alcuni ambiti, al fine di non ostacolare l'evoluzione «naturale» dell'ortografia con un'eccessiva rigidità o una direzione sbagliata (segnatamente per quanto concerne la grafia delle parole composte). Ne consegue che gli editori, i media e le scuole – al fine di garantire l'uniformità dei loro testi o di proporre regole chiare – hanno sviluppato ortografie proprie che seguono ampiamente linee le regole ma che divergono fra di loro su alcuni punti. La versione riveduta delle nuove regole permetterà pertanto di garantire in maniera generale l'uniformità dell'ortografia tedesca; non si rischia più che importanti gruppi si oppongano categoricamente alla riforma né che la scuola insegni un'ortografia che non corrisponde a quella in uso al di fuori di essa. Un consenso è stato raggiunto per quanto concerne l'ortografia tedesca; è impossibile raggiungere l'unanimità per tutti i dettagli.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato in quanto adempiuto.

Dipartimento degli affari esteri

2000 P 00.3414 Rapporto periodico sulla politica della Svizzera in materia di diritti umani (N 3.10.00, Commissione della politica estera CN)

Il Consiglio federale è stato incaricato di sottoporre al Parlamento una volta per ogni legislatura un rapporto che descriva le misure adottate, avviate o progettate per promuovere una politica svizzera in materia di diritti umani efficace e coerente. Il Consiglio federale ha presentato un primo rapporto il 16 febbraio 2000. Per la legislatura 2003–2007 il Consiglio federale ha adempiuto il postulato adottando il rapporto del 31 maggio 2006 sulla politica estera svizzera dei diritti dell'uomo. Un terzo rapporto è previsto per la legislatura 2007–2011. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2000 P 00.3527 Protocollo facoltativo alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. Firma e ratifica da parte della Svizzera (N 15.12.00, Maury Pasquier)

Il Protocollo facoltativo alla CEDAW, entrato in vigore il 22 dicembre 2000, contiene essenzialmente due elementi: da un lato consente alle donne che ritengono che uno Stato firmatario abbia violato i diritti garantiti dalla Convenzione di far pervenire una comunicazione al Comitato sull'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW). Dall'altro il Protocollo dà al Comitato la possibilità di condurre inchieste in caso di presenza di indizi fondati di violazioni gravi o sistematiche da parte di uno Stato parte dei diritti garantiti dalla Convenzione.

Il 25 gennaio 2006 il Consiglio federale ha deciso, sulla base della proposta presentata dal DFAE il 18 gennaio 2006, di dare avvio alla procedura di consultazione, apertasi quindi il 7 febbraio e conclusasi il 30 aprile. Al DFAE sono pervenuti complessivamente 57 pareri. La ratifica del Protocollo facoltativo è stata approvata da tutti i partecipanti alla consultazione tranne due. Una grande maggioranza degli interpellati concorda con il Consiglio federale nel ritenere che il Protocollo concorrerà in misura significativa a promuovere nel mondo il rispetto dei diritti fondamentali delle donne e che la ratifica costituirà una tappa importante verso un'effettiva uguaglianza fra donna e uomo. Alla luce dei risultati della consultazione, il DFAE ha elaborato il messaggio e il decreto federale che approva il Protocollo facoltativo, sottoponendoli al Consiglio federale il 16 novembre 2006. Il 29 novembre 2006 il Consiglio federale ha approvato i risultati della consultazione e ha proposto all'Assemblea federale di ratificare il Protocollo facoltativo.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2002 M 00.3277 Parità di trattamento tra pensionati belgi e svizzeri (N 6.3.02, Neiryneck; S 4.10.01)

2002 M 01.3334 Parità di trattamento tra pensionati belgi e svizzeri (S 4.10.01, Paupe; N 6.3.02)

Le due mozioni chiedono alla Confederazione di sostituirsi al Belgio nel pagamento della parte delle pensioni di beneficiari svizzeri non versata da tale Paese. Il 25 giugno 2003 il Consiglio federale ha adottato un rapporto che chiedeva al Parlamento di togliere di ruolo le due mozioni poiché il Belgio, in seguito all'entrata in vigore dell'Accordo tra la Svizzera e l'Unione europea sulla libera circolazione delle persone, versa dal 1° giugno 2002 pensioni indicizzate ai cittadini svizzeri che hanno versato contributi ai sistemi coloniali di sicurezza sociale del Congo belga e del Ruanda-Urundi. Dal 1° agosto 2004 gli ultimi 16 Svizzeri residenti al di fuori della Svizzera e dell'Unione europea ricevono parimenti rendite indicizzate grazie alla revisione della legislazione belga in materia di assicurazioni sociali.

Inoltre la Confederazione si era già dichiarata disposta a fare un gesto eccezionale e unico accordando un credito d'impegno di 25 milioni di franchi. Tra il 1990 e il 1997 ha versato a 285 pensionati (su un totale di circa 350) una somma di 20,6 milioni di franchi. Tutte le persone che adempivano le condizioni stabilite nei due decreti federali del 1990 e del 1995 – ossia periodo di contribuzione di almeno tre anni nelle colonie belghe, età avanzata e indigenza – sono state indennizzate.

Non è possibile utilizzare i 4,4 milioni di franchi che non sono stati spesi nell'ambito del credito d'impegno di 25 milioni. I relativi decreti federali del 1990 e del 1995 non sono più in vigore dal 1° gennaio 1998. Di conseguenza i 4,4 milioni di franchi rimanenti sono stati reintegrati nel bilancio generale della Confederazione e non sono dunque più disponibili. Adempiere le mozioni non sarebbe possibile senza creare una nuova base legale. Inoltre questo comporterebbe spese notevoli per la Confederazione. Secondo le stime effettuate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali la somma necessaria a un'indicizzazione integrale e retroattiva delle rendite potrebbe raggiungere i 100 milioni di franchi.

Il 16 dicembre 2003 il Consiglio nazionale ha respinto la proposta del Consiglio federale (120 voti contro 47). Il Consiglio degli Stati l'ha accettata il 18 marzo 2004 (31 voti contro 7). Dopo che nel Rapporto «Mozioni e postulati 2004» il Consiglio federale aveva mantenuto la sua raccomandazione di togliere di ruolo le due mozioni, il Parlamento le ha riesaminate. In occasione del nuovo esame la competente commissione del Consiglio nazionale ha seguito la raccomandazione del Consiglio federale di togliere di ruolo le mozioni. Tuttavia, il 7 giugno 2005 il plenum ha accolto con 60 voti contro 28 una proposta di minoranza in favore del mantenimento delle mozioni. Il 9 giugno 2005 il Consiglio degli Stati ha confermato, senza opposizione, il suo atteggiamento del 2004 in favore dello stralcio. Nel 2006 le Camere hanno assunto nuovamente posizioni divergenti.

Il Consiglio federale mantiene la sua proposta di togliere definitivamente di ruolo le due mozioni per i motivi che seguono:

- le due mozioni sono adempite nella sostanza: attualmente e in futuro tutti gli Svizzeri che hanno versato contributi ai sistemi coloniali di sicurezza sociale dell'ex Congo belga e del Ruanda-Urundi ricevono e riceveranno una rendita indicizzata indipendentemente dal loro luogo di residenza;
- inoltre sulla scorta dei decreti federali del 1990 e del 1995 adottati dal Parlamento circa i tre quarti dei beneficiari di rendite hanno ricevuto dalla Svizzera un indennizzo in capitale corrispondente a una rendita vitalizia indicizzata;

- un nuovo indennizzo avrebbe pertanto un effetto essenzialmente retroattivo. Sarebbe tuttavia in contraddizione con la volontà del Parlamento di fare un gesto unico, motivato da ragioni sociali. A prescindere dal fatto che non sarebbe possibile senza una nuova base legale e mezzi finanziari supplementari, un nuovo versamento allo stesso gruppo di persone privilegierebbe questo gruppo rispetto agli Svizzeri all'estero che a causa di un'espropriazione subita all'estero hanno perduto non soltanto la loro rendita, bensì anche tutti i loro beni, senza essere indennizzati o soltanto in minima parte.

2002 P 01.3306 Nuovi negoziati bilaterali con l'UE. Esami paralleli delle ripercussioni di un'eventuale adesione (N 6.3.02, Commissione della politica estera CN)

2003 P 02.3730 Adesione della Svizzera all'UE. Rapporto (N 21.3.03, Rennwald)

Nel Rapporto sulla politica estera 2000 il Consiglio federale ha annunciato che avrebbe esaminato le ripercussioni di un'eventuale adesione all'Unione europea su aspetti fondamentali del nostro sistema politico. Nel Programma di legislatura 2003–2007 ha poi precisato che nella seconda metà della legislatura avrebbe presentato un rapporto sulle conseguenze di un'eventuale adesione. In occasione della sua seduta di riflessione del 26 ottobre 2005 sulla politica europea, il Consiglio federale ha confermato e precisato il mandato affidato all'Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE di preparare un rapporto con il sostegno dei diversi uffici interessati dell'Amministrazione federale. Tale rapporto non doveva limitarsi a valutare le conseguenze di un'adesione all'UE ma doveva esaminare anche le opzioni di cui avrebbe potuto disporre la Svizzera nell'ambito delle relazioni con l'UE.

Il 28 giugno 2006 il Consiglio federale ha adottato il Rapporto Europa 2006, che è stato poi pubblicato nel Foglio federale il 5 settembre 2006. Le 160 pagine del rapporto presentano dapprima i principi della politica estera ed europea della Svizzera, esaminando e descrivendo quindi gli strumenti di cui dispone la Svizzera nell'ambito delle relazioni con l'UE, vale a dire l'adeguamento autonomo al diritto comunitario, la gestione e l'aggiornamento degli accordi esistenti, nuovi negoziati bilaterali, l'unione doganale, il miglioramento del quadro istituzionale, l'adesione allo SEE o all'UE, con e senza eccezioni. Tali strumenti vanno considerati strumenti politici di un processo in costante evoluzione che deve permettere di trovare di volta in volta la soluzione più consona agli interessi della Svizzera. Il rapporto stila quindi un bilancio per quanto riguarda le relazioni tra Svizzera e UE, descrivendone le caratteristiche principali. Segue poi un'analisi degli effetti dei principali strumenti (la cooperazione bilaterale e quella multilaterale – p. es. lo SEE – nonché l'adesione) su una ventina di temi chiave caratteristici del modello svizzero, quali la democrazia diretta, il federalismo, il mercato del lavoro, le finanze pubbliche, la fiscalità, l'agricoltura, la neutralità e la sicurezza interna. Il rapporto procede infine a una valutazione generale, da cui risulta che la via bilaterale costituisce attualmente lo strumento più idoneo a tutelare gli interessi svizzeri, purché siano soddisfatte tre condizioni: 1) nell'ambito degli accordi bilaterali con l'UE, la Svizzera dispone di un grado sufficiente di codecisione e di un sufficiente margine di manovra per l'attuazione delle proprie politiche; 2) per quanto riguarda la politica nei confronti dei Paesi terzi, l'UE è disposta a elaborare congiuntamente alla Svizzera soluzioni nell'ambito di accordi bilaterali settoriali; 3) le condizioni quadro economiche non mutano a sfavore della Svizzera. Poiché la situazione si evolve rapidamente, il Consiglio federale ritiene sia indispensabile esaminarla periodicamente e adeguare di conseguenza gli strumenti della politica europea del nostro Paese.

Il Rapporto Europa 2006 ha analizzato nel dettaglio le conseguenze di un'eventuale adesione per i settori chiave del nostro sistema politico. Poiché ritiene di aver risposto alle domande dei due postulati, il Consiglio federale propone di toglierli di ruolo, conformemente a quanto deciso il 28 giugno 2006.

2004 P 02.3529 Cooperazione allo sviluppo con i popoli indigeni delle foreste tropicali (N 9.3.04, Eggly)

Il postulato, depositato sotto forma di mozione il 2 ottobre 2002, è stato trasmesso dal Consiglio degli Stati sotto forma di postulato il 9 marzo 2004. Esso incarica il Consiglio federale di tenere conto, negli obiettivi riguardanti la politica di sviluppo, anche della popolazione nelle foreste tropicali, specialmente degli indigeni. Il Consiglio federale è incaricato di realizzare progetti appropriati in collaborazione con le popolazioni interessate.

La cooperazione svizzera allo sviluppo adempie in ampia misura le richieste contenute nel postulato:

- la Svizzera si è impegnata in favore della creazione di istituzioni e dell'elaborazione di dichiarazioni dell'ONU relative alla protezione dei popoli indigeni. Ai fini della loro attuazione impiega tutti gli strumenti della sua politica estera: a) rappresentazione di interessi in seno ai corrispondenti organi dell'ONU, alle istituzioni finanziarie internazionali e all'Organizzazione internazionale del lavoro (Convenzione 169 dell'OIT sui popoli indigeni e tribali); b) cooperazione multilaterale e bilaterale allo sviluppo; c) aiuto umanitario;
- la cooperazione svizzera allo sviluppo si impegna in favore di una migliore politica nazionale e internazionale di sfruttamento delle foreste nell'interesse della popolazione indigena. Nell'ambito dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali (ITTO) e del Forum dell'ONU sulle foreste (UNFF) nonché di centri internazionali di ricerca sulle foreste e di iniziative bilaterali la Svizzera si impegna ai fini del rafforzamento delle condizioni quadro per uno sfruttamento parsimonioso e sostenibile delle risorse delle foreste in quanto spazi per vivere e della stabilizzazione dei cambiamenti climatici. Il contributo della Svizzera al Fondo globale dell'ambiente (*Global Environment Facility*, GEF) è determinante per l'attuazione delle Convenzioni di Rio sull'ambiente, che prevedono anche progetti forestali destinati a sostenere la popolazione autoctona;
- il DFAE ha definito già nel gennaio del 1998, nel suo documento di base «L'action de la Suisse pour les peuples autochtones», i principi e le linee strategiche in materia di protezione dei popoli indigeni, della loro cultura e delle loro preziose conoscenze nell'ambito dell'impiego sostenibile delle risorse naturali. La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del DFAE ha confermato nel 2006, nell'ambito del suo riorientamento geografico e tematico, la sua volontà di accordare maggiore attenzione a settori quali lo Stato di diritto, la democrazia, i diritti dell'uomo e la good governance. Riserva un'attenzione particolare ai diritti dei popoli indigeni;

- in seguito all'adeguamento delle sue priorità geografiche e tematiche, la cooperazione svizzera allo sviluppo concentra ora la sua azione sul sostegno alle popolazioni e alle minoranze povere e spesso marginalizzate, categorie che in molti Paesi coincidono con le popolazioni autoctone. Paesi quali il Brasile, la Repubblica Centrafricana, il Congo, l'Indonesia o la Malaysia, ricoperti di vaste superfici di foreste tropicali, non rientrano nei Paesi prioritari della DSC; attraverso l'ITTO sono tuttavia sostenuti dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) del Dipartimento federale dell'economia. Quest'ultimo promuove in modo generale lo sfruttamento sostenibile delle foreste tropicali;
- la preservazione delle risorse naturali e quindi l'azione in favore di una politica ambientale internazionale sostenibile sono uno dei cinque obiettivi di politica estera della Svizzera. Quest'ultima orienta di conseguenza i suoi programmi verso i bisogni della popolazione locale tenendo conto delle questioni relative all'accesso e al diritto alle risorse. Quale esempio si possono citare i progetti bilaterali della cooperazione allo sviluppo nei Paesi andini, che si prefiggono di migliorare lo statuto giuridico della popolazione indigena e di preservare in quanto spazi per vivere le regioni forestali ricche sotto il profilo della diversità biologica.

Nel quarto trimestre del 2005 la DSC ha proceduto all'esame del suo portafoglio tematico e geografico. Oggetto di quest'esame concluso alla fine del 2006 sono state tra l'altro le priorità richieste dal postulato per quanto concerne l'attività della DSC in favore dei popoli indigeni nelle regioni forestali tropicali. I risultati dell'analisi, che sottolineano la necessità di concentrare la politica di sviluppo sui Paesi più poveri, non sono conciliabili con la richiesta di promuovere i diritti delle popolazioni indigene oltre le attività citate e in particolare di riorientare geograficamente dette attività verso le zone principali in cui vivono le popolazioni indigene delle regioni tropicali umide. Nei limiti delle sue possibilità la Svizzera continuerà tuttavia anche in futuro a impegnarsi in favore delle popolazioni indigene, sviluppando i suoi programmi in questo senso.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2004 P 02.3093 Candidatura della Svizzera alla Commissione dei diritti dell'uomo (N 21.6.02, Gysin Remo; S 18.3.04)

Il Consiglio federale si era detto disposto ad accogliere la mozione Gysin, presentata il 20 marzo 2002. Nel frattempo le situazione è tuttavia mutata, in particolare dopo che la Svizzera è entrata a far parte del Consiglio dei diritti dell'uomo. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

La proposta della Svizzera di dare vita a un Consiglio dei diritti dell'uomo che godesse di uno statuto istituzionale più elevato di quello dell'omonima Commissione era stata ripresa dall'allora segretario generale dell'ONU Kofi Annan nel rapporto «In una libertà più grande» del 24 marzo 2005. Gli Stati membri dell'ONU hanno aderito alla proposta, e in occasione del vertice del Millennio+5 hanno deciso di rimpiazzare la Commissione dei diritti dell'uomo con l'istituendo Consiglio dei diritti dell'uomo. Dopo intensi negoziati, il 15 marzo 2006 l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato la risoluzione A/60/251, che istituisce il Consiglio dei diritti dell'uomo e ne stabilisce la sede a Ginevra.

Il 9 maggio 2006, con 140 voti la Svizzera è stata eletta per tre anni (2006–2009) al Consiglio dei diritti dell'uomo, la cui prima seduta si è tenuta il 19 giugno 2006.

Come ha fatto del resto nel corso dei negoziati che hanno portato all'istituzione del Consiglio, anche in veste di membro la Svizzera si prodigherà per consolidare l'assetto istituzionale del Consiglio e per fare in modo che il nuovo organo operi in modo efficace e non selettivo nonché in uno spirito di dialogo.

2004 P 04.3424 Fondo di coesione nel quadro dei Bilaterali II (N 17.12.04, Walker Felix)

Il postulato invita il Consiglio federale a presentare un programma di attuazione del contributo a favore dell'UE allargata che definisca gli aspetti seguenti:

- le modalità di finanziamento del contributo all'allargamento e le eventuali ripercussioni sui crediti quadro dell'aiuto ai Paesi dell'Est e della cooperazione allo sviluppo;
- le modalità di attuazione istituzionale e la ripartizione delle responsabilità, tenendo conto in modo ottimale delle sinergie possibili con gli strumenti esistenti;
- il coordinamento con l'UE e con altri Paesi donatori, nonché il ruolo che il settore privato potrà e dovrà esercitare nell'ambito dell'attuazione.

Nel frattempo il Consiglio federale, il Parlamento e il popolo hanno preso decisioni che nel loro complesso precisano il piano di attuazione del contributo all'allargamento.

Il contributo all'allargamento si fonda sulla legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est, adottata il 24 marzo 2006 dall'Assemblea federale e approvata dal popolo il 26 novembre 2006. Nell'opuscolo sulle votazioni il Consiglio federale ha informato i cittadini anche in merito al finanziamento del contributo. Le modalità di erogazione del contributo all'allargamento sono state concordate in un Memorandum d'intesa (Memorandum of Understanding) firmato da Svizzera e UE il 27 febbraio 2006. Gli obiettivi, i principi e le condizioni quadro della cooperazione con i nuovi Stati membri dell'UE sono illustrati nel messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata. I dettagli dei singoli programmi di cooperazione saranno invece disciplinati dagli accordi quadro bilaterali che la Svizzera concluderà con ciascun nuovo Stato membro dell'UE. Poiché i relativi negoziati sono tuttora in corso, tali accordi saranno presentati al Parlamento, una volta approvati, nell'ambito del rapporto annuale del Consiglio federale sugli accordi internazionali.

Tali elementi permettono di rispondere come segue alle domande del postulato.

Il finanziamento del contributo all'allargamento è neutrale dal profilo del bilancio: 60 milioni di franchi saranno compensati mediante risparmi nell'ambito della tradizionale cooperazione con i Paesi dell'Est. Verrà in particolare sospeso il sostegno alla Romania, alla Bulgaria e alla Russia. I rimanenti 40 milioni di franchi saranno finanziati dalla cassa generale della Confederazione. Gli accordi bilaterali con l'UE tuttavia comportano anche entrate supplementari per la cassa federale, in particolare quelle provenienti dall'imposizione del risparmio dei contribuenti dell'UE (accordo bilaterale con l'UE sulla fiscalità del risparmio); attualmente, queste entrate sono superiori alle spese supplementari.

La responsabilità operativa dell'attuazione del contributo all'allargamento è affidata alla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), cui compete anche l'aiuto alla transizione a favore degli Stati dell'Europa dell'Est che non fanno parte dell'UE. È in tal modo garantito lo sfruttamento ottimale delle sinergie con le strutture e gli strumenti esistenti.

Il contributo all'allargamento è attuato in modo autonomo dalla Svizzera, vale a dire indipendentemente dalla politica di coesione dell'UE, sotto forma di programmi e progetti concreti a favore dei nuovi Stati membri dell'UE. È garantito un efficace coordinamento tra la Svizzera, l'UE e altri donatori. Il Memorandum of Understanding prevede infatti che il Consiglio federale e la Commissione europea si informino periodicamente sull'attuazione del contributo svizzero; in particolare, la Commissione informa il Consiglio federale in merito alla valutazione della compatibilità dei progetti e dei programmi proposti con gli obiettivi comunitari, che saranno debitamente presi in considerazione. Essi si coordinano anche con le altre istituzioni e con gli altri donatori che finanziano i medesimi progetti e programmi. Se del caso, i progetti e i programmi possono essere realizzati in cooperazione con altri Stati membri dell'UE. Tali progetti e programmi possono essere cofinanziati con gli strumenti comunitari.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2004 P 04.3621 Valutazione degli accordi bilaterali con l'UE (N 9.12.04, Commissione della politica estera CN 04.063)

Il postulato della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale invita il Consiglio federale a valutare periodicamente l'attuazione e l'evoluzione degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione europea e di presentare un corrispondente rapporto al Parlamento.

Nel Rapporto Europa 2006, adottato il 28 giugno 2006, il Consiglio federale ha analizzato e valutato, nell'ambito dell'esame delle ripercussioni della cooperazione bilaterale con l'UE sui settori chiave del sistema politico svizzero, la maggior parte degli accordi bilaterali. Tale rapporto è stato presentato al Parlamento.

Il Consiglio federale informa inoltre periodicamente le Commissioni della politica estera delle due Camere in merito ai più recenti sviluppi nelle relazioni con l'UE e su altri eventuali temi inerenti alla politica europea la cui discussione sia richiesta dalle suddette commissioni nell'ambito dell'esame dei «temi attuali della politica europea». In tale contesto i consiglieri federali responsabili del dossier europeo in questione informano le Commissioni sul processo di ratifica degli accordi bilaterali conclusi con l'UE, sulla loro entrata in vigore, sulla loro attuazione e gli eventuali problemi che ne derivano, nonché sulla loro evoluzione (ad esempio gli sviluppi più recenti discussi nell'ambito dei vari comitati misti). Vengono inoltre trattati gli eventuali nuovi colloqui esplorativi o i negoziati in corso.

Il Consiglio federale tiene al corrente anche le altre commissioni delle Camere, nella misura in cui un aspetto delle relazioni con l'UE sia di loro competenza. Le Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni sono ad esempio informate sugli sviluppi relativi agli accordi bilaterali sui trasporti terrestri o sul trasporto aereo. Il Consiglio federale intende continuare a informare periodicamente le commissioni riguardo a questo tema.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2005 P 04.3796 Regole internazionali applicabili alle imprese militari e alle imprese private di sicurezza (N 17.6.05, Wyss; S 15.12.05)

La mozione incarica il Consiglio federale di provvedere affinché la Svizzera si adoperi in ambito internazionale a favore dell'adozione di normative vincolanti che disciplinino le responsabilità delle imprese militari e delle forze di sicurezza private in materia di rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti dell'uomo. Il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione. In risposta al postulato Stähelin 04.3267, il 2 dicembre 2005 ha inoltre adottato un rapporto sulle società di sicurezza e le società militari private, incaricando nel contempo il DFAE di avviare un processo a livello internazionale, preferibilmente in collaborazione con il CICR, per contribuire alla creazione di un dialogo interstatale volto a potenziare e precisare gli impegni di diritto internazionale degli Stati e di altri attori e a studiare modelli di disciplinamento a livello nazionale, regionale e internazionale. In collaborazione con il CICR, il DFAE ha quindi lanciato un'iniziativa internazionale con la quale ci si propone di 1) contribuire alla discussione intergovernativa sulle questioni derivanti dall'impiego di compagnie private militari e di sicurezza; 2) riaffermare e precisare gli obblighi esistenti degli Stati e degli altri attori alla luce del diritto internazionale e, in particolare, del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani; 3) esaminare ed elaborare opzioni e modelli di regolamentazione nonché altre misure appropriate a livello nazionale e, nei limiti del possibile, a livello regionale o internazionale; 4) elaborare, in base agli obblighi esistenti, raccomandazioni e linee guida rivolte agli Stati per assisterli nel loro compito di imporre il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, ivi compreso nella legislazione nazionale.

Come primo passo, la Svizzera, in collaborazione con il CICR, ha organizzato il 16 e 17 gennaio 2006 a Küsnacht (ZH) un seminario in cui esperti governativi e rappresentanti dell'industria hanno potuto dialogare in via informale. I partecipanti hanno esortato la Svizzera a portare avanti l'iniziativa, intensificando ulteriormente lo scambio intergovernativo su questa tematica. Il 13 e 14 novembre 2006 si è tenuto a Montreux un secondo incontro cui hanno preso parte esperti governativi di 16 Paesi. I partecipanti sono stati concordi nell'affermare che gli Stati non possono sottrarsi ai loro obblighi giuridici ricorrendo a società private specializzate e che il diritto internazionale va rispettato. Vi è inoltre stato un consenso generale sul fatto che l'elaborazione di raccomandazioni e direttive favorisce il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani nel caso in cui si faccia capo a tali compagnie. Di pari passo con l'elaborazione delle raccomandazioni e delle direttive, le consultazioni tra Governi interessati, altri attori ed esperti proseguiranno e verranno approfondite. I risultati dei lavori dovrebbero essere presentati nel novembre del 2007 a Ginevra, in occasione della 30ª Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2005 P 05.3657 Trattato sul commercio di armi (S 15.12.05, Gentil)

Il postulato presentato nell'ottobre del 2005 dal consigliere agli Stati Gentil invita il Consiglio federale a esaminare l'opportunità di impegnarsi a favore dell'istituzione di uno strumento internazionale di controllo del commercio di armi (Arms Trade Treaty).

In adempimento del postulato, la Svizzera ha appoggiato la risoluzione «Towards an arms trade treaty: establishing common international standards for the import, export and transfer of conventional arms», presentata dalla Gran Bretagna e da altri Paesi dinanzi alla Prima Commissione dell'Assemblea generale dell'ONU. La risoluzione mira a istituire uno strumento giuridicamente vincolante che stabilisca regole e criteri uniformi per il commercio di armi convenzionali.

La risoluzione è stata approvata dalla Prima Commissione con 139 voti contro 1 e 24 astensioni. Il 6 dicembre è poi giunto il sì dell'Assemblea generale dell'ONU, con 153 voti contro 1 e 24 astensioni.

La risoluzione prevede che il segretario generale dell'ONU consulti gli Stati membri per appurare se quella del trattato sul commercio di armi sia un'opzione percorribile, e presenti un relativo rapporto all'Assemblea generale nell'autunno del 2007. Nel 2008 sarà poi istituito un collegio peritale che, alla luce del rapporto, esaminerà in modo approfondito la fattibilità, il campo d'applicazione e il contenuto di un eventuale trattato. Il rapporto peritale sarà presentato all'Assemblea generale nel 2008.

La Svizzera cercherà di entrare a far parte del collegio peritale, che verosimilmente si comporrà di 20–25 rappresentanti.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

Dipartimento dell'interno

Ufficio federale della cultura

2003 P 03.3426 Eliminazione le discriminazioni nei confronti dei nomadi in Svizzera (N 3.10.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)

Con il postulato la CSSS-N chiede al Consiglio federale la stesura di un rapporto che informi sulla discriminazione dei nomadi e sulle possibili misure da prendere per eliminarle. Quando la CSSS-N ha presentato il suo postulato, la SECO stava già elaborando un rapporto sui nomadi in Svizzera in relazione alla questione di un'eventuale ratifica della Convenzione 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui popoli indigeni e tribali (C 169). Il Consiglio federale ha quindi deciso di redigere un rapporto sui nomadi che comprende due rapporti parziali (1^a parte: C 169; 2^a parte: possibili misure a favore dei nomadi). Il 18 ottobre 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulla situazione dei nomadi in Svizzera. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2005 P 04.3643 Promozione libraria ed editoriale (N 18.3.05, Müller-Hemmi)

In adempimento al postulato il 28 giugno 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Promozione libraria ed editoriale». Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale della sanità pubblica

2000 P 99.3621 Coltivazione della canapa (N 30.11.00, Simoneschi)

Il Consiglio federale propone lo stralcio del postulato. Il 3 febbraio 2005 la CSSS-N ha accolto un'iniziativa commissionale che chiede di elaborare, in un primo tempo, un progetto di revisione con i punti non contestati del disegno di revisione della legge sugli stupefacenti (LStup) del 2001 e, in un secondo tempo, una proposta di soluzione relativa alla problematica della canapa. Nel corso della sessione invernale del Consiglio nazionale 2006 è stata discussa e approvata la revisione parziale della LStup elaborata nel quadro dell'iniziativa parlamentare 05.470.

Le discussioni in merito alla problematica della canapa devono essere integrate dal Parlamento nel contesto dell'iniziativa popolare «Per una politica della canapa che sia ragionevole e che protegga efficacemente i giovani». Nel suo messaggio del 15 dicembre 2006, il Consiglio federale ha proposto al Parlamento di sottoporre al voto di Popolo e Cantoni l'iniziativa popolare con la raccomandazione di respingerla. Nell'iniziativa si chiede la depenalizzazione del consumo di canapa e degli atti preparatori legati ad esso e l'emanazione da parte della Confederazione di prescrizioni sulla coltivazione, la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione nonché il commercio di canapa. Nel suo messaggio, il Consiglio federale ha rilevato che dopo il rifiuto del suo disegno nel 2001, permane come prima la necessità di intervenire sulla questione della canapa. Esprime perciò la speranza che il Parlamento possa trovare un consenso su una proposta di soluzione. Pertanto spetta ora al Parlamento occuparsi della questione – che concerne anche il controllo della coltivazione della canapa chiesto dalla consigliera nazionale Simoneschi – e di conseguenza, secondo il Consiglio federale, il postulato può essere tolto di ruolo.

2002 P 00.3565 Radiazioni non ionizzanti. Valori limite (N 16.4.02, Sommaruga)

In adempimento al postulato il 24 maggio 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Radiazioni non ionizzanti e protezione della salute in Svizzera». Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 02.3379 Protezione dal fumo passivo (N 25.9.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.020)

In adempimento al postulato il 10 marzo 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Protezione dal fumo passivo». Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2004 P 04.3205 Doppioni e assicurazione militare (N 18.6.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN) – in precedenza UFAM

In adempimento al postulato il 16 giugno 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Doppioni e assicurazione militare». Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2005 M 04.3611 Sospensione dell'obbligo d'assicurazione durante la scuola reclute (N 18.3.05, Berberat; S 14.6.05)

La mozione incarica il Consiglio federale di modificare l'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal, RS 832.102) in modo tale che gli assicurati che prestano servizio per un lungo periodo non debbano più pagare i premi a partire dall'inizio del servizio. Il Consiglio federale ha modificato tale ordinanza nel senso della mozione e posto in vigore la nuova versione il 1^o maggio 2006. La mozione è pertanto adempiuta e può essere tolta di ruolo.

2005 P 05.3625 Per una migliore informazione degli assicurati (N 16.12.05, Robbiani)

In adempimento al postulato il 22 settembre 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Determinazione e approvazione dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie». Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2006 P 06.3414 Prassi di Swissmedic in materia di omologazione dei medicinali (N 6.10.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)

In adempimento al postulato il 21 dicembre 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Prassi di Swissmedic in materia di omologazione dei medicinali». Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale di statistica

2002 P 02.3491 Creazione di un barometro delle disuguaglianze e della povertà (N 13.12.02, Rennwald)
– in precedenza DFE/SECO

La prima pubblicazione di risultati nazionali sull'aiuto sociale nel 2006 ha segnato una pietra miliare nella creazione di un sistema di monitoraggio permanente sulla povertà. Da ora in poi, questa statistica fornirà annualmente dati chiave rappresentativi concernenti i beneficiari dell'aiuto sociale e le prestazioni fornite. Vi si aggiungono analisi approfondite su problematiche scelte. Attualmente si stanno esaminando le tipologie di rischio dei giovani adulti dipendenti dall'aiuto sociale. I risultati saranno pubblicati nel 2007. Nel corso dell'anno, la statistica dei working poor, svolta dal 2001, è stata adeguata alle linee direttive della COSAS. A partire dal 2007, la serie revisionata sarà realizzata a cadenza annuale. Sempre nel 2007 saranno pubblicati i primi rapporti analitici sulla (dis)uguaglianza della distribuzione dei redditi nel quadro del monitoraggio continuo della situazione finanziaria delle economie domestiche. Gli aspetti non monetari costituiscono invece il perno di uno studio apparso verso la metà del 2006 e concernente l'entità e i fattori d'influenza dell'isolamento sociale. Il set di indicatori «qualità di vita e povertà», aggiornato verso la fine del 2006, offre un quadro sintetico sulla portata centrale della disparità. Nell'ambito del nuovo progetto «indicatori delle disparità regionali» sono stati elaborati 15 indicatori chiave pubblicati nel Portale statistico alla fine del 2006. Nell'anno in rassegna appena conclusosi sono stati definiti inoltre i parametri dell'indagine SILC (Statistics on Income and Living Conditions, Statistica dei redditi e delle condizioni di vita), la quale sarà realizzata annualmente a partire dal 2007 e fornirà, tra l'altro, dati sulla povertà e sull'esclusione sociale (i cosiddetti indicatori di Laeken) comparabili a livello internazionale.

Per motivi contenutistici e metodologici non è invece possibile realizzare un indice globale della disparità. Per il resto, per quanto concerne i dati, la situazione è nettamente migliorata rispetto al 2002 e andrà migliorandosi ulteriormente. Il monitoraggio delle disuguaglianze e della povertà è stato così posto su basi durevoli. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto quanto richiesto nel postulato e ne propone lo stralcio.

2003 P 03.3534 Rapporto sulla parità salariale (N 19.12.03, Teuscher)

Nel rapporto di valutazione dell'Ufficio federale di giustizia sull'efficacia della legge sulla parità dei sessi del 15 febbraio 2006 sono stati presentati risultati comparativi dei salari di uomini e donne elaborati a partire dalle rilevazioni della struttura dei salari degli anni 1998, 2000 e 2002. Nel 2006, lo studio congiunto dell'Ufficio di studi di politica del lavoro e politica sociale (BASS AG; Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien) e dell'Istituto di economia pubblica dell'Università di Berna, alla base della problematica salariale del rapporto di valutazione, è stato aggiornato con dati della rilevazione della struttura dei salari del 2004. Lo studio risale al 24 agosto 2006 ma per ragioni finanziarie non è ancora stato pubblicato. I risultati salienti saranno divulgati all'inizio del 2007. Tale rapporto analizza le differenze salariali in funzione dell'attività economica, della grandezza delle imprese e delle differenze regionali nel settore privato.

Gli studi hanno dimostrato che le disparità in ambito salariale mutano soltanto lentamente. Per tale motivo risulta ragionevole aggiornare i suddetti studi a intervalli regolari. Il prossimo rapporto apparirà prevedibilmente nel 2008 e si baserà sui dati della rilevazione sulla struttura dei salari del 2006. È inoltre prevista una serie di studi concernenti i salari degli stranieri. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

2000 P 00.3200 Modelli a garanzia del futuro della sicurezza sociale (S 16.6.00, Commissione speciale CS 00.016)

Dando seguito al postulato 00.3743, il 17 marzo 2006 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sull'evoluzione delle assicurazioni sociali e la stabilizzazione del tasso degli oneri sociali. Fondandosi su diversi scenari, il rapporto presenta un'analisi critica della condizione posta dal postulato 00.3200 di mantenere costante la quota degli oneri sociali. L'altra questione menzionata nel postulato, ossia quella relativa a modelli che permettono di ridurre i costi del lavoro, è già stata trattata nel 2003, nel rapporto concernente il reddito minimo vitale, in risposta al postulato 00.3224. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2001 P 01.3172 Prestazioni complementari AVS/AI. Valutazione (N 22.6.01, Rossini)

Cfr. P 03.3008

2002 P 00.3743 Visione d'insieme sulle assicurazioni sociali (N 17.4.02, Baumann J. Alexander)

Dando seguito al postulato, il 17 marzo 2006 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sull'evoluzione delle assicurazioni sociali e la stabilizzazione del tasso degli oneri sociali. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 02.3006 LPP. Necessità di regolamentare le prestazioni d'invalità (N 16.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027)

Per poter valutare la necessità di regolamentazione delle prestazioni d'invalità nella previdenza professionale è indispensabile analizzarne dettagliatamente l'evoluzione. Sulla base di dati generali si è potuto constatare un aumento del numero e dell'importo delle prestazioni d'invalità, ma non è stato possibile trarre conclusioni differenziate sulle prestazioni obbligatorie e sovraobbligatorie né su altri sviluppi specifici. Si sono quindi incaricati esperti esterni di raccogliere e analizzare i dati necessari a definire le tendenze in atto in questo contesto. Fondandosi sulla prima parte di un rapporto, l'UFAS ha dovuto constatare che non era possibile dare risposte sufficienti. Una parte dei dati era disponibile in quantità insufficiente o solo da poco tempo (ad esempio soltanto dal 2005) di modo che non si poteva trarre nessuna conclusione pertinente. Nonostante ripetuti sforzi e proroghe dei termini, non si è potuto cambiare la situazione. Nel primo semestre del 2006 si è dovuto constatare che il mandato non poteva essere adempiuto.

Il problema del passaggio dal primato dei contributi a quello delle prestazioni durante la fase attiva e dopo il pensionamento è tale in relazione a una diffusa regolamentazione delle prestazioni d'invalidità superiori al minimo legale in merito alla quale era stata emanata una giurisprudenza assai controversa (DTF 127 V 259). Il legislatore ha in seguito chiarito la questione in contraddizione alla citata giurisprudenza permettendo esplicitamente la limitazione temporale delle prestazioni sovraobbligatorie (art. 49 cpv. 1 secondo periodo LPP, in vigore dal 1° gennaio 2005; cfr. inoltre la modifica della giurisprudenza in DTF 130 V 369).

Le prestazioni d'invalidità del 2° pilastro dipendono strettamente da quelle del 1°. L'inversione di tendenza recentemente registrata nell'evoluzione numerica delle nuove rendite AI influenzerà quasi certamente anche le prestazioni del 2° pilastro modificandone la situazione.

Considerata l'impossibilità di elaborare dati attendibili per un'analisi approfondita e visti i mutamenti intervenuti nel frattempo, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 02.3208 LPP. Promovimento dell'impiego di persone di età superiore ai 55 anni (N 21.6.02, Polla)

Il 13 settembre 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto in risposta ai postulati Polla (02.3208) e Gruppo popolare-democratico (05.3651), che evidenzia le ripercussioni finanziarie delle diverse varianti di graduazione degli accrediti di vecchiaia. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 02.3172 Maggiore fabbisogno delle assicurazioni sociali. Quadro generale aggiornato (S 18.6.02, Beerli)

Dando seguito al postulato 00.3743, il 17 marzo 2006 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sull'evoluzione delle assicurazioni sociali e la stabilizzazione del tasso degli oneri sociali. Il rapporto risponde anche al postulato 02.3172. Il Consiglio federale propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2002 P 02.3457 Fondazioni collettive rese autonome quali organi di gestione del patrimonio (N 3.10.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)

Dopo l'inoltro di questo intervento il Parlamento ha deciso diverse nuove disposizioni in questo ambito, in particolare per le fondazioni collettive gestite da compagnie di assicurazione. Per il settore della previdenza professionale le compagnie di assicurazione devono costituire uno speciale patrimonio vincolato e tenere un conto d'esercizio annuale separato. Dopo una nuova discussione in Parlamento questa regolamentazione è stata ripresa nell'articolo 37 della nuova legge sulla sorveglianza degli assicuratori, entrata in vigore all'inizio del 2006. Il Parlamento ha così la possibilità di gestire anche in futuro l'aver di vecchiaia della previdenza professionale mediante contratti di assicurazione. Inoltre, per quanto riguarda gli istituti di previdenza, già nell'aprile 2004 sono entrate in vigore nuove prescrizioni in materia di trasparenza, che comprendono anche disposizioni particolari concernenti la ripartizione dei fondi tra le casse affiliate ad una fondazione collettiva. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 03.3269 Migliorare le norme sul premio rischio nella previdenza professionale (N 3.10.03, Robbiani)

La questione dei premi di rischio è stata inclusa nell'analisi della necessità di regolamentare le prestazioni d'invalidità della previdenza professionale (cfr. P 02.3006). Per poter valutare la necessità di regolamentazione è indispensabile un'analisi dettagliata dell'evoluzione dell'invalidità nella previdenza professionale. Sulla base di dati generali si è potuto constatare un aumento del numero e dell'importo delle prestazioni d'invalidità, ma non è stato possibile trarre conclusioni differenziate sulle prestazioni obbligatorie e sovraobbligatorie né su altri sviluppi specifici, per esempio in relazione a singoli settori. Si sono quindi incaricati esperti esterni di raccogliere e analizzare i dati necessari a definire le tendenze in atto in questo contesto. Fondandosi sulla prima parte di un rapporto, l'UFAS ha dovuto constatare che non era possibile dare risposte sufficienti. Una parte dei dati era disponibile in quantità insufficiente o solo da poco tempo (ad esempio soltanto dal 2005) di modo che non si poteva trarre nessuna conclusione pertinente. Nonostante ripetuti sforzi e proroghe dei termini, non si è potuto cambiare la situazione. Nel primo semestre del 2006 si è dovuto constatare che il mandato non poteva essere adempiuto.

Uno dei temi centrali del postulato è il disciplinamento dei premi di rischio per l'invalidità nei contratti d'assicurazione in materia di previdenza professionale. In questo contesto la 1ª revisione LPP ha notevolmente aumentato la trasparenza. Le assicurazioni devono documentare le entrate e i costi relativi ai rischi di decesso e invalidità separatamente dal processo di risparmio (vecchiaia) (cfr. in particolare l'art. 144 dell'ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private, OS). In questo modo si impedisce la temuta compensazione delle perdite accusate sugli investimenti tramite un aumento dei premi d'invalidità (cfr. anche il rapporto dell'UFAP sul rilevamento dei dati e sulla presentazione dei conti d'esercizio 2005 della previdenza professionale delle imprese svizzere di assicurazione sulla vita, <http://www.bpv.admin.ch/>).

Considerata l'impossibilità di elaborare dati attendibili per un'analisi approfondita e visto il forte miglioramento della trasparenza, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 02.3167 Panoramica generale aggiornata dei nuovi bisogni finanziari delle assicurazioni sociali (N 8.12.03, Gruppo radicale-democratico)

Dando seguito al postulato 00.3743, il 17 marzo 2006 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sull'evoluzione delle assicurazioni sociali e la stabilizzazione del tasso degli oneri sociali. Il rapporto risponde anche al postulato 02.3167. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 03.3009 Rapporto concernente l'obbligo d'informare gli aventi diritto a prestazioni complementari (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.428)

Cfr. P 03.3008

2004 M 03.3314 Snellimento della burocrazia nei rapporti con le assicurazioni sociali (N 3.10.03, Gruppo popolare-democratico; S 17.3.04)

La proposta, inoltrata nel 2004, di togliere di ruolo la mozione è stata respinta dal Consiglio nazionale il 7 giugno 2005. Si è infatti ritenuto che la mozione debba essere tolta di ruolo solo ad avvenuta attuazione delle semplificazioni e non prima che i provvedimenti si siano dimostrati validi anche nella prassi. La mozione è stata stralciata dal Consiglio degli Stati il 9 giugno 2005.

Il 12 ottobre 2006 la SECO ha pubblicato il rapporto concernente i pareri dei responsabili di PMI sull'onere amministrativo in Svizzera. Le PMI che hanno partecipato all'inchiesta risentono come particolarmente onerose le questioni edilizie, fiscali (IVA), d'importazione e d'esportazione e di sicurezza sul lavoro nonché le informazioni statistiche. Le più sopportabili sono le attività riguardanti il registro di commercio, l'assicurazione contro gli infortuni (INSAI), la contabilità, il bilancio d'esercizio e l'AVS/AI/IPG. Si può concludere che i diversi miglioramenti apportati dalle casse di compensazione AVS negli ultimi due o tre anni hanno prodotto i loro effetti presso le PMI. Tra i miglioramenti vi sono la possibilità di compilare le dichiarazioni dei salari annui in forma elettronica e, per le aziende, quella di annunciare i nuovi collaboratori allo sportello elettronico della loro cassa di compensazione AVS. Entrambe le procedure introdotte riducono notevolmente l'onere amministrativo. Ne risulta anche una maggiore efficienza in quanto l'annuncio elettronico elimina i ritardi dovuti al cambiamento di media e permette di collegare varie fasi di lavoro. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2004 P 03.3008 Informazione nel quadro della LPC (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.428; S 2.6.04)

Per dare seguito ai postulati 01.3172 e 03.3009 il Controllo federale delle finanze ha valutato la politica d'informazione e l'esame delle richieste. Il 5 luglio 2006 il Consiglio federale ha preso atto del relativo rapporto. Dalla valutazione risulta che gli organi d'esecuzione delle prestazioni complementari adempiono all'obbligo legale d'informare che incombe loro. Il livello d'informazione della popolazione è ottimo. Le differenze cantonali relative alle quote delle prestazioni complementari non sono imputabili alla politica d'informazione, ma dipendono da fattori strutturali. Considerando le affermazioni positive concernenti la politica d'informazione, il Consiglio federale ritiene che non sia necessario armonizzare ulteriormente i sistemi d'informazione e propone di togliere di ruolo il postulato.

2006 P 05.3651 Modifica del calcolo degli accrediti di vecchiaia LPP in modo da non sfavorire i salariati più anziani (N 24.3.06, Gruppo popolare-democratico)

Il 13 settembre 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto in risposta ai postulati Polla (02.3208) e Gruppo popolare-democratico (05.3651), che evidenzia le ripercussioni finanziarie delle diverse varianti di graduazione degli accrediti di vecchiaia. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

2002 P 01.3731 Competenze scolastiche di base. Valutazione sistematica (N 22.3.02, Widmer) – in precedenza UFES

Il postulato chiede che le competenze di base degli allievi svizzeri siano valutate sistematicamente. Confederazione e Cantoni hanno deciso di partecipare anche nei prossimi anni al progetto internazionale di valutazione delle competenze PISA (conoscenze acquisite dagli allievi al termine della scuola obbligatoria). Questo progetto condotto periodicamente fornisce dati e analisi come richiesto dal postulato. Inoltre la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione sta sviluppando nell'ambito del nuovo concordato scolastico HarmoS standard di formazione per il 2°, 6° e 9° anno scolastico vincolanti a livello nazionale. Dapprima sono state scelte quattro aree disciplinari: lingua materna, lingue seconde (seconda lingua nazionale e inglese), matematica e scienze naturali. Gli standard formativi descrivono le competenze in maniera indipendentemente dai piani di studio e sono misurabili e verificabili. In questo modo è possibile monitorare costantemente o perlomeno periodicamente le competenze scolastiche di base nelle aree disciplinari menzionate e quindi di rispondere alle richieste formulate nel postulato. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 03.3282 Rapporto sulla ricerca nella formazione (N 3.10.03, Simoneschi-Cortesi) – in precedenza UFES

Nel 2006 la Svizzera ha sottoposto la sua ricerca in materia di educazione a un esame dell'OCSE. A tal scopo, come consuetudine in questi casi, la Svizzera ha dovuto elaborare un rapporto nazionale circostanziato da sottoporre all'OCSE. Per ragioni di efficienza e di risparmio, la Confederazione e la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) hanno previsto con il Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa (CSRE) di elaborare un rapporto nazionale che rispondesse sia ai requisiti dell'OCSE sia a quanto richiesto dal postulato. Nel frattempo, gli esperti internazionali dell'OCSE hanno reso nota la loro valutazione sulla ricerca in materia di educazione in Svizzera. Il rapporto nazionale dovrebbe essere tradotto unitamente al rapporto degli esperti internazionali dell'OCSE e messo a disposizione pubblicamente per essere impiegato in Svizzera. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2004 P 04.3024 Rivoluzione delle TIC e piazza imprenditoriale e del sapere svizzera (N 18.6.04, Widmer) – in precedenza UFES

Il postulato chiede di assegnare un peso maggiore alle materie TIC nella formazione liceale sia nell'ambito della valutazione della maturità in corso che nella definizione delle materie di maturità. Entrambe le riforme sono state avviate. In particolare l'informatica dovrebbe essere designata in futuro materia di maturità, una misura che raccoglie il consenso di ampie cerchie. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

Dipartimento di giustizia e polizia

Ufficio federale di giustizia

2001 P 01.3038 Riforma della giustizia. Sgravo dei tribunali federali e cantonali (S 12.6.01, Commissione degli affari giuridici CS 00.301)

Nell'allegato alla legge sul Tribunale amministrativo federale, il 17 giugno 2005 le Camere federali hanno adottato una modifica della legge federale sulla procedura amministrativa (PA) che tiene conto della richiesta del postulato. Il nuovo articolo 33b PA («Composizione amichevole e mediazione») permette all'autorità competente di sospendere la procedura, con l'accordo delle parti, al fine di consentire a queste ultime di trovare un accordo in merito al contenuto della decisione, nonché di designare come mediatore una persona neutrale e sperimentata.

Anche i disegni di Codice di procedura civile e di Codice di procedura penale approvati dal Consiglio federale contengono disposizioni simili, che permettono di sospendere la procedura per trovare una mediazione tra le parti. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato, in quanto adempiuto.

2002 P 01.3660 Legislazione sui viaggi. Necessarie modifiche (N 22.3.01, Sommaruga)

In seguito al fallimento di Swissair, la consigliera nazionale Sommaruga ha rilevato diverse lacune nella legge federale del 18 giugno 1993 concernente i viaggi «tutto compreso» (RS 944.3). In particolare, ha segnalato l'insufficiente protezione dei consumatori che hanno delegato all'organizzatore l'allestimento del viaggio sulla base di un pacchetto modulare. Il Consiglio federale ha ritenuto che la legge concernente i viaggi «tutto compreso» si applicasse anche in tal caso e ha contestato le lacune rilevate. Non esisteva tuttavia una giurisprudenza in materia per suffragare l'una o l'altra posizione. Il Consiglio federale si è pertanto dichiarato disposto a trasformare la mozione in postulato al fine di seguire l'evoluzione della relativa giurisprudenza.

Nel frattempo sono trascorsi cinque anni, durante i quali i tribunali sono stati chiamati molto raramente a pronunciarsi sulla legge concernente i viaggi «tutto compreso». Questo vale segnatamente per il Tribunale federale, che ha dovuto esprimersi in appena due casi. Nella DTF 130 III 182 segg., esso ammette che le norme sulla responsabilità della legge concernente i viaggi «tutto compreso» (art. 13 segg.) non escludono l'applicazione delle regole del Codice delle obbligazioni che prevedono la possibilità di ridurre o negare il risarcimento se la vittima ha contribuito a cagionare il danno (art. 44). Nel caso in questione, la consumatrice aveva dovuto assumersi una parte del danno poiché aveva omesso di segnalare alla parte contraente il valore eccezionalmente elevato di un bagaglio che essa aveva con sé e che era stato rubato con i gioielli e i vestiti contenuti. Nella DTF 4C.125/2004 del 29 giugno 2004 (non pubblicata), il Tribunale federale ha deciso che il punto di vista del consumatore è determinante quando si deve giudicare se, in un viaggio «tutto compreso», una persona è un intermediario o un organizzatore (consid. 2.1: in un viaggio «tutto compreso» un intermediario viene distinto da un organizzatore sulla base del principio della fiducia; è pertanto determinante sapere come il consumatore, viste le circostanze, poteva o doveva considerare la parte contraente).

Seguendo tale logica, il consumatore può ritenere che la legge concernente i viaggi «tutto compreso» si applichi anche alle prestazioni offerte nei pacchetti modulari. Tale decisione conferma anche l'opinione del Consiglio federale, secondo cui la giurisprudenza darà un'interpretazione adeguata della legge concernente i viaggi «tutto compreso». Esso non reputa pertanto necessaria una revisione della legge.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 02.3142 Nessun licenziamento di ritorsione contro donne che si difendono (N 21.6.02, Hubmann)

Alla fine di dicembre 2003 l'Ufficio federale di giustizia ha incaricato un ufficio di esperti di valutare la legge sulla parità dei sessi. Il mandato verte sulla legge nel suo insieme e non si limita alla protezione dal licenziamento. Gli esperti hanno presentato le loro conclusioni nella primavera del 2005. Su tale base, il 15 febbraio 2006 il Consiglio federale ha sottoposto alle Camere federali un rapporto concernente la valutazione dell'efficacia della legge sulla parità dei sessi, in cui propone diverse misure (FF 2006 2941). Tale valutazione ha realizzato il mandato d'esame fondato sul postulato, che può dunque essere stralciato.

2002 P 02.3239 Situazione dell'affiliazione in Svizzera (N 4.10.02, Fehr Jacqueline)

Il postulato invita il Consiglio federale a illustrare quali potrebbero essere le modalità per professionalizzare l'affiliazione in Svizzera. Nel 2004 è stato commissionato uno studio a un'esperta esterna. Terminato nell'estate del 2005, lo studio contiene molte raccomandazioni, tra cui segnatamente quella di rivedere completamente l'ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin; RS 211.222.338) e di istituire a tal fine una commissione peritale.

Il 23 agosto 2006 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto e si è pronunciato in merito alle raccomandazioni. Come l'autrice del rapporto, sottolinea che il collocamento di un minore al di fuori della famiglia d'origine è una decisione grave, che deve essere presa con attenzione, in particolare per quanto concerne la scelta del posto di collocamento e l'assistenza offerta dalla famiglia di accoglienza. Il Consiglio federale ritiene che l'assetto federalistico in materia di collocamento di minori si sia di principio dimostrato valido in Svizzera. A suo avviso, una modifica dell'ordinanza sull'affiliazione entra in linea di conto soltanto se i Cantoni interessati lo domandano. Per questo motivo, ha incaricato il DFGP di sottoporre il rapporto peritale ai Cantoni chiedendo loro di pronunciarsi in merito alla necessità di una revisione dell'ordinanza.

D'altronde, nell'ambito del parere il Consiglio federale ammette che esistono lacune nelle basi statistiche relative all'affiliazione. Esaminerà questo problema una volta che la revisione del diritto tutorio (in futuro: diritto di protezione degli adulti) sarà conclusa. Per contro, non ritiene necessario procedere a un'analisi storica dell'affiliazione. In linea con le decisioni già prese dal Parlamento, reputa che questo non sia un compito statale.

Il rapporto peritale (http://www.ejpd.admin.ch/etc/medialib/data/pressemitteilung/2006/pm_2006_08_23.Par.0001.File.tmp/-ber_pflegekinder-d.pdf, non disponibile in italiano) e quello del Consiglio federale (http://www.ejpd.admin.ch/etc/medialib/data/-pressemitteilung/2006/pm_2006_08_23.Par.0005.File.tmp/20060823-ber-br-pflegekinderwesen-i.pdf) sono stati pubblicati e possono essere consultati in Internet (Pagina iniziale DFGP > Pagina iniziale UFG > Documentazione o Pagina iniziale DFGP > Documentazione > Comunicati per i media 2006 > L'assetto federalistico dell'affiliazione si è dimostrato valido).

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 03.3266 Revisione del Codice penale. Repressione del vandalismo (N 19.12.03, Eggly)

La mozione Eggly del 5 giugno 2003 chiede di aggiungere gli atti preparatori del vandalismo ai sensi dell'articolo 144 CP all'elenco degli atti preparatori punibili (art. 260^{bis} CP). L'intervento è stato trasmesso il 19 dicembre 2003 sotto forma di postulato. Il 30 agosto 2006 il Consiglio federale ha approvato un rapporto in adempimento del postulato e ha deciso di proporre lo stralcio del postulato nel presente rapporto di gestione.

2004 P 02.3194 Protezione dei fanciulli. Soppressione delle riserve (N 10.3.04, Teuscher)

Il 10 marzo 2004 il Consiglio nazionale ha trasmesso sotto forma di postulato la mozione presentata il 17 aprile 2002. Nel suo parere dell'11 settembre 2002 il Consiglio federale ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori legislativi necessari in vista del ritiro delle riserve ancora esistenti. Oggigiorno la situazione si presenta come segue.

- Tenuto conto dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale, l'Amministrazione federale sta attualmente preparando il ritiro delle riserve relative all'articolo 7 (diritto ad acquisire una cittadinanza) e all'articolo 40 della Convenzione sui diritti del fanciullo (ricorso a un'autorità giudiziaria superiore).
- La riserva in merito all'articolo 10 (ricongiungimento familiare) potrà essere esaminata al momento della messa in vigore della riveduta legge sugli stranieri.
- Il 1° gennaio 2007 è entrato in vigore anche il nuovo diritto penale minorile, il che si ripercuote sull'esistenza della riserva in merito all'articolo 37 lettera c (separazione dei minori dagli adulti in caso di privazione della libertà). Per quanto concerne la separazione dei minori dagli adulti nell'esecuzione della pena, il nuovo diritto prevede tuttavia un termine transitorio di dieci anni, ragion per cui la riserva potrà essere ritirata soltanto quando i Cantoni avranno allestito gli stabilimenti necessari.
- Infine, il messaggio concernente il diritto penale minorile ha rilevato che un eventuale ritiro della (seconda) riserva in merito all'articolo 40 della Convenzione sui diritti del fanciullo (riguardante la difesa d'ufficio) potrebbe entrare in linea di conto nella misura in cui la riserva si riferisca all'assistenza giuridica, ma che la disposizione convenzionale in questione continua a essere interpretata come obbligo di designare un difensore d'ufficio unicamente nei casi in cui la difesa è necessaria. Attualmente l'Amministrazione federale sta esaminando se la riserva potrebbe essere sostituita da una dichiarazione interpretativa.

Complessivamente, nell'ambito del diritto federale sono state prese le misure legislative necessarie al ritiro delle riserve, ragion per cui il postulato può essere tolto di ruolo.

2004 P 04.3367 Protezione efficace dei fanciulli in caso di rapimento da parte di un genitore (N 17.12.04, Vermot-Mangold)

Il 17 dicembre 2004, in seguito all'adozione del postulato Vermot-Mangold, il Consiglio nazionale ha incaricato il Consiglio federale di presentare un rapporto sui rapimenti internazionali di minori redatto da esperti esterni. Con decisione del 10 marzo 2005, il DFGP ha istituito una commissione peritale incaricata di rispondere, all'attenzione del capo del DFGP, alle questioni poste dal postulato e di formulare proposte volte a migliorare sul piano legislativo e pratico il trattamento dei casi di rapimento internazionale di minori. Alla fine del 2005 la commissione peritale ha consegnato il suo rapporto del 6 dicembre 2005 al capo del DFGP. Il Consiglio federale ne ha preso atto il 22 febbraio 2006 e l'ha sottoposto al Parlamento.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale di polizia

2000 P 00.3206 Criminalità di ampie proporzioni – Criminalità elettronica (N 8.6.00, Commissione speciale CN 00.016)

Accogliendo il postulato, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a presentare al Parlamento un rapporto intermedio sui risultati ottenuti nella lotta contro la criminalità organizzata e la criminalità economica. Il Consiglio federale è stato inoltre invitato a sottoporre alle Camere federali un rapporto sulla criminalità elettronica e le misure atte a combatterla.

Nel dicembre 1999 il Parlamento federale ha adottato il «progetto efficienza» (misure tese al miglioramento dell'efficienza e della legalità nell'ambito del perseguimento penale [EffVor]). Alla Confederazione sono state conferite nuove competenze nella lotta contro la criminalità organizzata e la criminalità economica.

Nel febbraio 2006 il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha istituito un gruppo di progetto, presieduto dal consigliere di Stato Hanspeter Uster (Zugo), incaricato di analizzare la situazione nell'ambito del «progetto efficienza» (EffVor). Il rapporto («rapporto Uster») è stato approvato dal gruppo di progetto il 31 agosto 2006 ed è stato pubblicato il 29 settembre.

Il rapporto Sicurezza interna della Svizzera (BISS), pubblicato annualmente, fa anch'esso il punto sulla lotta contro la criminalità organizzata e la criminalità economica. D'altronde, l'Ufficio federale di polizia analizza costantemente determinati settori della criminalità organizzata e della criminalità economica.

Già nel 2000 il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e i Cantoni hanno istituito un gruppo di lavoro incaricato di combattere l'abuso nel settore delle tecniche d'informazione e di comunicazione (BEMIK). Questo gruppo di lavoro ha presentato un catalogo di misure nel suo rapporto del 2001. Una delle misure principali era la creazione di un organo, finanziato da Confederazione e Cantoni, cui spettasse il coordinamento della lotta contro la criminalità su Internet. Tale servizio di coordinamento ha iniziato le sue attività il 1° gennaio 2003. Nel 2001 il SAP ha pubblicato inoltre un rapporto di analisi strategica intitolato

«Cybercrime – Die dunkle Seite der Informationsrevolution», soddisfacendo in tal modo un'altra richiesta formulata nel postulato.

Infine, la valutazione della situazione in materia di sicurezza dell'informazione in Svizzera è stata consolidata con la creazione della Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione (MELANI). Dal 2005 questa centrale redige, in collaborazione con il Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI), rapporti semestrali sulla sicurezza dell'informazione e sulla criminalità su Internet.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 03.3222 Collaborazione tra le forze di polizia cantonali in occasione del G8 (N 3.10.03, Guisan)

2003 P 03.3444 Sicurezza interna, coerenza e solidarietà in occasione di impieghi di polizia (N 19.12.03, Eggly)

Ambedue gli interventi parlamentari incaricano il Consiglio federale di esaminare la creazione di condizioni quadro, in particolare di una legge quadro, al fine di permettere un migliore coordinamento delle forze di polizia tra i vari Cantoni in occasioni di particolare importanza quali il vertice del G8 o il Forum economico mondiale di Davos. La mozione Eggly è stata trasmessa dal Parlamento sotto forma di postulato.

Come già affermato nella risposta alla mozione Eggly, il Consiglio federale ribadisce che in primo luogo è necessario esaminare il disciplinamento a livello cantonale, affinché la sovranità cantonale in materia di polizia rimanga intatta. La Confederazione è rappresentata dall'Ufficio federale di polizia (fedpol) in diversi gruppi di lavoro e commissioni che si occupano delle questioni relative al coordinamento intercantonale delle forze di polizia. In seguito al vertice del G8 di Evian nel 2003, la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CPCS) ha creato il gruppo permanente Operazioni. Anche fedpol è rappresentata in questo gruppo, che offre consulenza alle forze di polizia cantonali in caso di eventi particolari, sottopone proposte e si occupa anche del coordinamento. La Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CPCS) ha istituito nel novembre 2003 il gruppo di lavoro GIP (Collaborazione intercantonale di polizia in caso di avvenimenti maggiori). Questi gruppi di lavoro esaminano permanentemente proposte per migliorare il coordinamento e adottare una dottrina d'impiego unificata in occasioni di interventi particolari.

In vista dello scambio d'informazioni, il Consiglio federale ha incaricato il Servizio di analisi e prevenzione (SAP) dell'Ufficio federale di polizia di dirigere la rete dei servizi d'informazione che garantisce lo scambio d'informazioni tra le autorità federali competenti e i Cantoni. Dopo il vertice del G8 di Evian sono stati allestiti rapporti ed effettuate analisi della situazione; lo scambio d'informazioni è stato intensificato e grazie all'illustrazione della situazione mediante mezzi elettronici è possibile effettuare analisi costanti. I membri avevano a loro disposizione un diario che potevano consultare online ad ogni momento. La rete informativa si è rivelata un mezzo adeguato per il coordinamento di impieghi di polizia in occasione di eventi importanti.

A tali misure occorre aggiungere quelle prese nell'estate 2005 dai responsabili del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP). Allora è stato deciso di creare una piattaforma di discussione incaricata di chiarire, nel rispetto delle basi giuridiche e delle competenze stabilite, le questioni di coordinamento nelle interfacce più importanti tra la polizia e l'esercito. Il risultato più importante dei lavori condotti finora è stato conseguito formulando principi di base comuni sulla ripartizione dei compiti per la sicurezza interna. L'elemento essenziale che ha permesso di formulare tali principi è il dialogo tra la polizia e l'esercito, il quale costituisce il presupposto per una collaborazione adeguata alla situazione attuale di minaccia. In base a tale constatazione il Consiglio federale ritiene che le misure richieste tramite questi due interventi siano realizzate e ne propone pertanto lo stralcio.

Ufficio federale della migrazione

2001 P 00.3659 Donna e asilo (N 23.3.01, Menétrey-Savary) – in precedenza UFR

Il postulato della consigliera nazionale Anne-Catherine Menétrey-Savary, accolto il 14 febbraio 2001, invita il Consiglio federale a presentare un rapporto sulla situazione della donna nella politica d'asilo svizzera. Redatto dai servizi competenti, il rapporto è stato approvato dal Consiglio federale nella seduta del 26 ottobre 2005 ed è quindi stato sottoposto all'Assemblea federale. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato 00.3659 in quanto adempiuto.

2003 P 03.3276 Conseguenze dell'allargamento ai nuovi membri dell'UE dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Rapporto (N 3.10.03, Heberlein) – in precedenza IMES

2003 P 03.3327 Ripercussioni dell'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri dell'UE. Rapporto (N 3.10.03, Gruppo socialista) – in precedenza IMES

I postulati invitano il Consiglio federale a far redigere uno studio scientifico relativo alle ripercussioni dell'allargamento dell'UE sull'economia e sul mercato del lavoro in Svizzera. L'UFM ha conferito questo incarico al prof. Yves Flückiger (Ginevra). Nel frattempo è disponibile il rapporto finale, che il 1° marzo 2006 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo i postulati in quanto adempiuti.

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

2006 P 06.3056 Protezione del marchio Svizzera (N 23.6.06, Hutter Jasmin)

2006 P 06.3174 Tutela del marchio Made in Switzerland (S 9.6.06, Fetz)

Il 15 novembre 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Protezione della designazione «Svizzera» e della croce svizzera». Propone pertanto di togliere di ruolo i postulati, in quanto adempiuti.

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Difesa

2000 P 00.3354 Esercito XXI. Sistema efficace di pianificazione del budget (N 6.10.00, Marti Werner)

In una prima fase, la gestione delle finanze, la presentazione dei conti, la pianificazione finanziaria e l'allestimento del bilancio sono stati trasferiti a partire dal 1° gennaio 2004 in seno al settore dipartimentale Difesa (ufficio 525). Sulla base di tale raggruppamento, le strutture di gestione finanziaria del settore Difesa sono state elaborate e costantemente adeguate alle nuove circostanze a partire dal 2005.

La nuova contabilità analitica «Difesa/Esercito», fondata sulle direttive del «Nuovo modello contabile della Confederazione» (NMC) e in fase di allestimento, sarà gradualmente implementata a partire dal 1° gennaio 2007 e costantemente ottimizzata negli anni successivi. Gli attuali sette gruppi contabili sono stati raggruppati in un unico gruppo contabile «Difesa». L'insieme di sistemi SAP è stato ridotto da 7 a 4 sistemi a partire dal 1° gennaio 2007. Attorno agli anni 2008–2009 è previsto il passaggio a un unico sistema SAP. Tale ulteriore riduzione dei sistemi costituisce un presupposto essenziale in vista della realizzazione di una contabilità analitica comune per tutto il settore dipartimentale.

Parallelamente alla contabilità analitica, il master plan concernente l'evoluzione aziendale e l'evoluzione delle forze armate fornisce le basi per l'allestimento di piani di bilancio. Il master plan descrive le necessità d'intervento risultanti dal confronto tra le capacità previste e le capacità effettive – sulla base dei mandati di prestazione dell'esercito – per i prossimi otto anni. Le necessità di intervento saranno ripartite nei settori di misure (e sottoprocessi) «dottrina», «organizzazione», «istruzione», «materiale/infrastruttura/informatica» e «personale». I settori di misure sopraccitati forniscono inoltre le basi per la pianificazione a medio e lungo termine degli investimenti e dei costi d'esercizio.

Con la contabilità analitica e il master plan concernente l'evoluzione aziendale e l'evoluzione delle forze armate saranno a disposizione del settore dipartimentale «Difesa» strumenti economico-aziendali atti a sostenere e garantire il raggiungimento degli obiettivi finanziari predefiniti. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato, in quanto adempiuto.

2001 P 00.3702 Partecipazione della Confederazione ai costi di risanamento del suolo inquinato degli impianti di tiro (N 23.3.01, Heim)

Con la mozione Heim, trasformata il 23 maggio 2001 in postulato dal Consiglio nazionale, il Consiglio federale era stato incaricato di elaborare una proposta di ripartizione dei costi causati dal risanamento del suolo inquinato dagli impianti di tiro. La Confederazione – secondo l'autore della mozione – deve partecipare in misura adeguata al risanamento, fornendo inoltre consulenza ai Cantoni nelle questioni complesse sulla base del proprio know how in materia.

Dopo lunghi dibattiti, il Parlamento stesso ha deciso, limitatamente al settore in questione, una modifica della legge sulla protezione dell'ambiente. La modifica è entrata in vigore il 1° novembre 2006. In virtù di quest'ultima, la Confederazione assumerà, in generale, il 40 per cento dei costi per l'esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati negli impianti di tiro nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo due anni dall'entrata in vigore della modifica della legge. Gli appositi sistemi per parapalle artificiali, atti a limitare le emissioni, sono comunemente noti e già oggi di uso frequente. Beneficiando di una partecipazione ai costi da parte della Confederazione, i Cantoni, i Comuni e le società di tiro potranno pertanto accertare l'inquinamento verificatosi negli impianti di tiro, procedere al risanamento ed evitare futuri inquinamenti. Poiché le società di tiro – all'origine dell'inquinamento ai sensi della legge – di regola non dispongono di riserve finanziarie, i costi risultanti dovranno in linea di principio essere assunti, conformemente alla chiave di ripartizione summenzionata, da un lato dalla Confederazione e, dall'altro, dai Cantoni o (se previsto dal corrispondente diritto cantonale) dai Comuni. In caso di coùso degli impianti di tiro da parte di truppe, la Confederazione si assume in via supplementare anche una corrispondente quota di partecipazione ai costi. In virtù della sovranità dei Cantoni, spetta unicamente a quest'ultimi decidere in merito alle necessità di risanamento di impianti di tiro.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato, in quanto adempiuto.

2003 P 02.3395 Coordinamento del Servizio informazioni (N 23.9.03, Commissione della politica di sicurezza CN 02.403)

Il postulato della Commissione della politica di sicurezza incarica il Consiglio federale di rafforzare la posizione del coordinatore della raccolta di informazioni, al fine di consentire il conseguimento di un generale miglioramento del processo di condotta in materia di politica di sicurezza.

A prescindere dalla presentazione del postulato, negli scorsi anni il Consiglio federale si è ripetutamente e attentamente occupato delle possibili ottimizzazioni del processo di condotta in materia di politica di sicurezza. Ad esempio in occasione della riunione del 22 giugno 2005, durante la quale esso ha deciso, sulla base di indagini di largo respiro, l'adozione di un pacchetto di misure coordinate di riforma. In tale occasione è stato tra l'altro deciso, su richiesta dei membri della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (GSic), di rinunciare alla funzione di coordinamento – esercitata dal coordinatore della raccolta di informazioni – tra il Servizio di analisi e prevenzione (DFGP) e il Servizio informazioni strategico (DDPS). Ragione della decisione è che la funzione di coordinatore della raccolta di informazioni, istituita nel 1999, non ha dato nella prassi i risultati auspicati. Tale misura non ha avuto ripercussioni sulle funzioni dell'Ufficio per l'analisi della situazione e l'individuazione tempestiva, confluito nel nuovo Stato maggiore della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza. Quest'ultimo, che ha carattere permanente, è stato istituito all'inizio del 2006 dal Consiglio federale per ottimizzare la cooperazione nazionale in materia di sicurezza e rafforzare la condotta nel settore della politica di sicurezza, in qualità di stato maggiore supremo per l'individuazione tempestiva, la sorveglianza della situazione e la gestione di eventi e crisi in relazione con la politica di sicurezza. Lo stato maggiore è direttamente subordinato al presidente della GSic.

Tutte le misure del Consiglio federale volte al miglioramento del processo di condotta in materia di politica di sicurezza sono già state esaurientemente illustrate a pertinenti commissioni parlamentari (CPS; DCG).

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

Dipartimento delle finanze

Amministrazione federale delle finanze

2004 P 02.3443 Rispettare il freno all'indebitamento; ridurre la quota delle uscite della Confederazione (N 9.6.04, Gruppo radicale-democratico)

Tre interventi dello stesso tenore incaricano il Consiglio federale di rispettare la disposizione costituzionale relativa al freno all'indebitamento e di limitare l'incremento delle uscite nel piano finanziario 2004–2006 in modo che queste ultime non aumentino in misura maggiore dell'attesa crescita economica. Inoltre il Governo è invitato a indicare le ripercussioni dei diversi scenari di crescita economica sull'efficacia del freno all'indebitamento nonché sul piano finanziario.

I risultati del piano finanziario 2004–2006 sono superati. Attualmente è già in allestimento il programma di legislatura 2009–2011. Dall'introduzione del freno all'indebitamento nel 2003, il Consiglio federale e l'Amministrazione adempiono il compito costituzionale relativo al freno all'indebitamento. Tenendo conto del tetto massimo delle uscite, che è stato innalzato con il piano di abbattimento, le prescrizioni del freno all'indebitamento sono completamente soddisfatte. I deficit strutturali sono stati abbattuti e grazie ai Programmi di sgravio 2003 e 2004 (compreso il Piano di rinuncia a determinati compiti), che contemplano un miglioramento della situazione di 5 miliardi, i tassi di crescita delle uscite sono stati corretti chiaramente verso il basso. Di conseguenza l'aumento delle uscite degli anni 2004–2006, con tassi di crescita compresi tra lo 0,6 e il 2,2 per cento, è risultato inferiore al tasso di crescita medio del PIL. Se si escludono le maggiorazioni imputabili al NMC e le partite transitorie e tenuto conto degli obiettivi di riduzione della verifica dei compiti, anche nel periodo di pianificazione 2006–2010 la crescita delle uscite (2,2% all'anno) è inferiore alla crescita economica nominale stimata al 3,0 per cento. Considerata la citata restrizione, la quota delle uscite diminuirà progressivamente conformemente all'obiettivo stabilito nelle linee direttive delle finanze federali del Consiglio federale.

Per quanto concerne le ripercussioni dei diversi scenari di crescita economica sul freno all'indebitamento, il Consiglio federale ha fornito informazioni nel messaggio concernente il budget 2003 nonché nel rapporto tecnico all'attenzione delle commissioni delle finanze. Nel dettaglio si è illustrato in che modo le entrate e il fattore congiunturale reagiscono ai cambiamenti degli scenari di crescita economica ipotizzati. Modificando il metodo di calcolo del fattore-k, è stata raddoppiata la sensitività nei confronti delle variazioni congiunturali e si è tenuto conto delle critiche isolate.

I postulati possono essere tolti di ruolo in quanto adempiuti.

2004 P 02.3444 Rispettare il freno all'indebitamento; ridurre la quota delle uscite della Confederazione (N 9.6.04, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

Cfr. P 02.3443

2004 P 02.3442 Rispettare il freno all'indebitamento; ridurre la quota delle uscite della Confederazione (N 9.6.04, Gruppo radicale-democratico)

Cfr. P 02.3443

2004 P 02.3560 Freno alle spese (N 9.6.04, Gruppo radicale-democratico)

Il postulato chiede che il freno all'indebitamento entri in vigore senza ulteriori esitazioni e che il piano finanziario 2004–2006 sia predisposto in modo che la regola del freno all'indebitamento sia rispettata durante tutto il periodo di durata del piano. La necessaria riduzione delle uscite deve limitarsi alle spese di consumo della Confederazione. Non devono essere operati tagli agli investimenti economicamente efficaci.

I risultati del piano finanziario 2004–2006 sono superati. Attualmente è già in allestimento il programma di legislatura 2009–2011. Dall'introduzione del freno all'indebitamento nel 2003, il Consiglio federale e l'Amministrazione adempiono il compito costituzionale relativo al freno all'indebitamento. Tenendo conto del tetto massimo delle uscite, che è stato innalzato con il piano di abbattimento, le prescrizioni del freno all'indebitamento sono completamente soddisfatte. I deficit strutturali sono stati abbattuti e grazie ai Programmi di sgravio 2003 e 2004 (compreso il Piano di rinuncia a determinati compiti), che contemplano un miglioramento della situazione di 5 miliardi, i tassi di crescita delle uscite sono stati corretti chiaramente verso il basso. Nel periodo di pianificazione 2002–2006, il tasso di crescita delle uscite ammontava in media al 4,4 per cento annuo, negli anni 2003–2007 al 2,8 per cento, negli anni 2004–2008 al 2,2 per cento e negli anni 2005–2009, dedotto il supplemento IVA a favore dell'AI, al 2,3 per cento. Se si escludono le maggiorazioni imputabili al NMC e le partite transitorie e tenuto conto degli obiettivi di riduzione della verifica dei compiti, nel periodo di pianificazione 2006–2010 la crescita delle uscite ammonta al 2,2 per cento all'anno.

Per quanto concerne i tagli alle uscite necessari per il conseguimento dei principi del freno all'indebitamento, il Consiglio federale ha tenuto adeguatamente conto della congiuntura e dell'occupazione. Esso ha stabilito i Programmi di sgravio 2003 e 2004 in modo tale da escludere, per quanto possibile, completamente o in parte dalle misure di risparmio gli investimenti volti a favorire la crescita economica e a sostenere l'economia. Tuttavia il concetto di investimento è interpretato diversamente a seconda del punto di vista e della problematica. Secondo una perizia demandata dal DFF, con il cumulo dei Programmi di sgravio 2003 e 2004 il prodotto interno lordo reale del 2010 sarà dello 0,5 per cento inferiore rispetto a quello senza Programmi di sgravio. Ciò corrisponde pressappoco a una riduzione media del tasso di crescita annuo di 0,8 punti percentuali. Nel complesso le ripercussioni dei Programmi di sgravio sulla crescita e sull'occupazione sono minime. Altri elementi come ad esempio il contesto dell'economia globale rivestono un ruolo molto più importante. Il postulato può essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

2004 P 04.3584 Attivi e debiti dello Stato. Allestimento di un bilancio (N 17.12.04, Gruppo socialista)

Gli autori del postulato incaricano il Consiglio federale di redigere un rapporto in cui si spieghino le cause dell'aumento dei debiti dello Stato dal 1990 e si quantifichi quale parte dell'aumento del debito è da ricondurre a deficit budgetari reali e quale parte è invece legata ad altre cause fra cui finanziamenti dello scoperto, riversamenti e operazioni per rendere più «trasparenti» i conti. Il Consiglio federale è altresì invitato ad allestire un bilancio degli attivi, in cui oltre alla sostanza finanziaria devono essere contrapposti al debito lordo altri valori patrimoniali quali gli immobili, le opere d'infrastruttura, le partecipazioni o gli investimenti in capitale umano.

Dal rapporto del Consiglio federale emerge che quasi il 40 per cento dell'aumento del debito della Confederazione è riconducibile ai deficit del conto finanziario. Anche altre ragioni hanno però provocato l'aumento dell'indebitamento, come le ristrutturazioni e i risanamenti delle imprese pubbliche, il finanziamento delle casse pensioni o i mutui all'Assicurazione contro la disoccupazione. Questi problemi hanno interessato principalmente la Confederazione e i Cantoni e hanno perciò contribuito a far crescere più velocemente il loro indebitamento. I Comuni non hanno dovuto affrontare situazioni onerose, come quelle di ex Aziende in regia, ma in via eccezionale hanno effettuato versamenti suppletivi per il risanamento di aziende comunali.

In una perizia dell'Istituto di scienza finanziaria e diritto finanziario dell'Università di San Gallo (IFF) è stata vagliata la possibilità di elaborare un bilancio patrimoniale economico. Si giunge alla conclusione che non è possibile effettuare un computo integrale dei diversi tipi di beni, ragion per cui l'allestimento di simili bilanci non sarebbe attendibile. Alla luce delle numerose riserve che vanno espresse sull'analisi del debito netto, la quota dell'indebitamento lordo rimane un valido indicatore della sostenibilità della politica finanziaria.

Il rapporto del Consiglio federale sull'evoluzione del debito delle amministrazioni pubbliche è stato approvato dal Consiglio federale il 23 agosto 2006 ed è stato pubblicato (<http://www.efd.admin.ch/aktuell/medieninformation/00462/index.html?lang=it&msg-id=6790>).

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2004 P 04.3542 Trasparenza dei debiti (N 17.12.04, Zuppiger)

Il Consiglio federale è incaricato di presentare in un rapporto una panoramica dell'evoluzione, in passato e in futuro, dell'indebitamento lordo consolidato degli enti pubblici (Confederazione, Cantoni, Comuni e assicurazioni sociali). Come già nel postulato 04.3584, bisogna tenere conto di tutte le operazioni rilevanti per i debiti non contemplate dal conto finanziario ordinario. Si devono inoltre illustrare le ripercussioni economiche dell'evoluzione dell'indebitamento come pure le possibili misure e strategie volte a garantire una politica finanziaria sostenibile.

Data l'analogia delle questioni sollevate nei due postulati (cfr. 04.3584 e 04.3573), si è risposto a entrambi in un unico rapporto, che contiene osservazioni sui diversi aspetti dell'indebitamento e un'illustrazione dettagliata dell'evoluzione quantitativa dell'indebitamento (dal 1950 al 2025) nei diversi settori e nelle assicurazioni sociali. Il rapporto si conclude con considerazioni su strategie di politica finanziaria del Consiglio federale e dei Governi cantonali.

Il rapporto del Consiglio federale sull'evoluzione del debito delle amministrazioni pubbliche è stato approvato dal Consiglio federale il 23 agosto 2006 ed è stato pubblicato (<http://www.efd.admin.ch/aktuell/medieninformation/00462/index.html?lang=it&msg-id=6790>).

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2005 P 04.3573 Trasparenza dei debiti (S 14.03.05, Lauri)

Cfr. P 04.3542

2005 P 05.3175 Attuazione delle raccomandazioni del GAFI in altri Paesi. Valutazione (S 14.6.05, Stähelin)

Nei due postulati, Stähelin invita il Consiglio federale a presentare le modalità secondo le quali i singoli Stati membri dell'UE e le piazze finanziarie più importanti al di fuori dell'Europa attuano le raccomandazioni del GAFI. Il Consiglio federale è inoltre incaricato di illustrare quali costi e benefici comporta per i destinatari della norma, l'Amministrazione e l'economia l'attuazione in Svizzera delle raccomandazioni del GAFI.

Il 29 settembre 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto redatto in risposta a questi interventi e l'ha trasmesso al Parlamento. Alle domande poste da Stähelin si è risposto in maniera esaustiva; il Consiglio federale propone dunque di togliere di ruolo i postulati.

2005 P 05.3456 Costi, benefici e successi delle raccomandazioni del GAFI (S 28.9.05 Stähelin)

Cfr. P 05.3175

2006 M 04.3202 Attuazione giuridica delle raccomandazioni di Basilea sui requisiti patrimoniali (Basilea I e Basilea II) favorevole alla crescita e alle PMI (N 17.3.05, Commissione dell'economia e dei tributi CN)

La mozione chiede al Consiglio federale di attuare sul piano giuridico le raccomandazioni di Basilea concernenti i requisiti patrimoniali in modo da tener conto degli interessi delle PMI.

Il Comitato di Basilea per la vigilanza sulle banche ha approvato Basilea II nel mese di giugno del 2004. In Svizzera tutti gli elementi essenziali dell'attuazione si sono potuti disciplinare a livello di ordinanza. Sotto la coordinazione della Commissione federale delle banche, un gruppo di lavoro, composto di tutte le cerchie direttamente interessate dalla nuova regolamentazione, ha elaborato il progetto dell'ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri, OFP). Il 29 settembre 2006 il Consiglio federale ha approvato questa nuova ordinanza e l'ha posta in vigore con effetto al 1° gennaio 2007 (cfr. RU 2006 4307).

Basilea II introduce una scelta differenziata di diversi approcci per il calcolo delle esigenze in materia di fondi in funzione dei rischi. Ciò rispecchia le diverse esigenze delle banche, senza tuttavia intervenire nella concorrenza tra di esse.

Il passaggio a Basilea II non provoca dunque ripercussioni negative sulla politica di assegnazione dei crediti da parte delle banche, in particolare nemmeno sulle operazioni *retail* e sui crediti nell'ambito dell'attività bancaria al dettaglio per le ditte. Nel quadro della nuova ordinanza sui fondi propri viene tenuto sufficientemente conto delle esigenze di finanziamento differenziato in base al rischio delle PMI da parte delle banche. Il Consiglio federale propone quindi di togliere di ruolo la mozione.

Ufficio federale del personale

2000 P 00.3147 Nuova regolamentazione delle pensioni (N 6.10.00, Mathys)

Il postulato chiede che non siano versate pensioni ai magistrati se essi lasciano la loro carica per dedicarsi a un'altra attività lucrativa.

Nel frattempo anche determinate cerchie parlamentari hanno tentato di modificare il vigente ordinamento delle pensioni dei magistrati, in particolare di aumentare i requisiti per il diritto alla prestazione e introdurre un sistema di previdenza regolare.

Anche l'iniziativa parlamentare sull'aumento delle condizioni per il diritto alla prestazione lanciata il 9 settembre 2005 dalla CIP-N nell'ambito di una petizione (petizione Fritz Hammer 04.2020) è stata respinta dalla CIP-S il 27 ottobre 2005. Nel quadro della revisione in corso della legge sulla CPC, la stessa Commissione ha inoltre rifiutato di procedere alla revisione della legge e dell'ordinanza concernenti la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121 e 172.121.1) finalizzata all'introduzione di una previdenza per i membri del Tribunale federale conforme alla LPP.

Il 6 ottobre 2005 il Consigliere nazionale Mathys ha presentato un'altra mozione (05.3607) nella quale chiede l'aumento dei requisiti per il diritto alla pensione e l'adeguamento verso il basso dell'importo delle pensioni. Nella situazione attuale non si rende necessario nessun intervento di politica finanziaria o di politica statale per modificare l'ordinamento delle pensioni dei magistrati. Per queste ragioni il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2001 P 01.3143 Commissioni extraparlamentari. Trasparenza delle indennità (N 22.6.01, Bühlmann)

Nel suo rapporto del maggio 2004 relativo al postulato Bühlmann del 22 marzo 2001, il Consiglio federale ha deciso che, su mandato della Delegazione delle finanze, il DFF può fornire informazioni relative alle indennità versate ai membri delle commissioni extraparlamentari, indicando in una tabella, per ogni commissione, i presidenti e i membri nonché gli eventuali importi forfettari. Questo modo di procedere non è in contrasto con la legge sulla protezione dei dati, bensì crea la trasparenza necessaria nei confronti della Delegazione delle finanze e tiene conto della sfera privata delle persone interessate.

Il rapporto è stato trasmesso alla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) affinché quest'ultima si occupasse dell'affare in via definitiva. Il 4 novembre 2004, la CIP-N ha chiesto al capo del DFF che le fossero presentate liste contenenti le informazioni sulle indennità giornaliere e le indennità dei presidenti. Quest'ultimo ha presentato le liste alla CIP-N il 10 gennaio 2005. Il 28 gennaio 2005 la CIP-N ha sentito in merito rappresentanti dell'UFPER. Spetta alla Commissione delle istituzioni politiche trarre le debite conclusioni.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 02.3388 Attività lucrativa accessoria dei membri del Corpo diplomatico (N 21.3.03, Commissione della politica estera CN)

Il 27 agosto 2002 la Commissione della politica estera del Consiglio nazionale (CPE-N) ha presentato la mozione 02.3388: «Attività lucrativa accessoria dei membri del Corpo diplomatico». Su proposta del Consiglio federale, il Consiglio nazionale ha trasmesso la mozione sotto forma di postulato. Nella risposta del 9 dicembre 2002 il Governo si è dichiarato disposto ad attuare la richiesta della mozione e a rivedere l'ordinanza in modo da assoggettare all'obbligo di annuncio e di autorizzazione le attività lucrative accessorie dei collaboratori del Corpo diplomatico. Il Dipartimento federale delle finanze ha sottoposto al Consiglio federale una nuova regolamentazione quale parte di un vasto pacchetto di revisione che comprende anche altri temi.

Parallelamente alla Commissione della politica estera, una sottocommissione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) si è occupata delle attività accessorie di tutti gli impiegati della Confederazione. La CdG-N ha preso spunto dalla risposta del Consiglio federale del 28 aprile 2004 e in data 14 dicembre 2004 ha invitato il Governo a operare una valutazione della prassi e ad esaminare prescrizioni minime per l'autorizzazione di attività accessorie sulla base dei risultati della valutazione. Il 12 aprile 2006 il Consiglio federale ha risposto alla CdG-N ed ha preso conoscenza delle direttive dell'Ufficio federale del personale del 27 marzo 2006 su attività accessorie e uffici pubblici.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2004 P 03.3241 Limitazione della cerchia dei beneficiari di indennità e riduzione delle indennità accordate ai quadri in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (N 8.3.04, Commissione delle finanze N; S 4.6.04)

Nella risposta del 10 settembre 2003, il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione. Il 4 giugno 2004 la mozione è stata trasmessa dalle Camere al Consiglio federale sotto forma di postulato. Nella seduta del 22 dicembre 2004 il Consiglio federale ha approvato la modifica degli articoli 78 e 79 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers). Le nuove disposizioni dell'OPers, entrate in vigore il 1° gennaio 2005, prevedono una riduzione generale dell'importo dell'indennità di partenza (al massimo un anno di stipendio invece di due anni) e la riduzione dell'importo delle indennità versate ai quadri superiori (capi Ufficio, segretari di Stato e vicecancellieri) il cui rapporto di lavoro è disdetto secondo l'articolo 26 capoverso 1 OPers (al massimo due anni di stipendio invece di tre anni).

Con questa modifica dell'OPers, il Consiglio federale ha dato seguito alla domanda contenuta nel postulato. Esso ritiene adempiuto il postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

Amministrazione federale delle contribuzioni

1999 P 98.3352 Penalizzazione della sottrazione d'imposta (N 16.12.99, Grobet)

L'intervento inoltrato sotto forma di mozione e trasmesso sotto forma di postulato dal Consiglio nazionale invita il Consiglio federale a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea federale un progetto di complemento al Codice penale svizzero che istituisca il reato di sottrazione d'imposta, qualora questa concerna un reddito o un utile non dichiarato superiore a 10 000 franchi.

Attualmente, la sottrazione d'imposta è una contravvenzione punita con la multa. Quindi già oggi la sottrazione d'imposta è considerata un reato. La mozione persegue lo scopo di garantire un'imposizione più completa del reddito e dell'utile grazie all'applicazione di disposizioni penali più severe. Ciò significherebbe che una sottrazione di questo importo potrebbe venir punita con una detenzione fino a tre anni (art. 36 CP).

Sulla base di questa situazione di partenza, già il rapporto pubblicato nel luglio 1998 dalla Commissione peritale per l'esame del sistema delle imposte dirette riguardo alle lacune (Commissione peritale Behnisch) raccomandava di esaminare se non fosse il caso di introdurre alcune misure coercitive di ordine penale anche per perseguire la sottrazione d'imposta nel settore delle imposte dirette.

Nell'autunno del 2003 il capo del DFF ha incaricato una Commissione di esperti (ESA) di analizzare le basi giuridiche attuali e le prassi nei settori del diritto penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale riguardo alla loro pertinenza e alla loro legittimità. La Commissione di esperti ha pubblicato il suo rapporto alla fine del mese di gennaio del 2005. Dalla valutazione politica del rapporto da parte del capo del DFF è emerso che la sottrazione d'imposta deve continuare a essere punita come contravvenzione. Per queste ragioni si propone di togliere di ruolo il postulato in quanto adempiuto.

2000 P 99.3499 Garanzie dello Stato di diritto nella procedura relativa alle inchieste fiscali speciali (IFS)
(N 4.10.00, Steiner)

L'intervento parlamentare chiede misure volte a migliorare il rispetto dei principi dello Stato di diritto nell'applicazione di «provvedimenti speciali d'inchiesta» da parte della Divisione inchieste fiscali speciali (Divisione IFS) e la precisazione di diversi concetti riguardanti le infrazioni fiscali nella legge sull'imposta federale diretta. Inoltre dovrebbe essere migliorata la posizione dell'«imputato» e di altri implicati nella procedura relativa alle IFS. Infine, l'intervento chiede anche la «garanzia integrale del segreto bancario».

Con l'entrata in vigore della LIFD il 1° gennaio 1995 il legislatore ha esplicitamente esteso il campo d'applicazione del diritto penale amministrativo alle inchieste svolte dalla Divisione IFS (Messaggio del 25 maggio 1983 sull'armonizzazione fiscale). Ciò ha comportato un sensibile miglioramento della posizione procedurale delle persone coinvolte in un'inchiesta. Sono regolamentati in modo vincolante, fra l'altro, anche la designazione di un difensore nella procedura, il domicilio di recapito e la consultazione degli atti. Il Consiglio federale rileva che in questa procedura si è tenuto debitamente conto anche delle possibilità di presentare ricorso contro i provvedimenti coattivi e altre operazioni d'inchiesta. Il diritto penale amministrativo applicabile, che è peraltro da considerare una legge procedurale moderna, adempie pertanto i requisiti dello Stato di diritto posti a una procedura d'inchiesta (penale). Ciò è stato rilevato anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza «Camenzind» citata nella mozione.

Il 21 dicembre 2005 il Consiglio federale ha approvato un messaggio concernente un'unificazione della procedura penale. In base alla situazione attuale non vi è alcuna necessità immediata di intervenire nell'ambito del diritto penale amministrativo. Pertanto il progetto di riforma non toccherà probabilmente il diritto penale amministrativo.

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dall'autore della mozione di salvaguardare integralmente il segreto bancario nella procedura delle IFS, il Consiglio federale rimanda alla legislazione vigente (art. 47 n. 4 della legge sulle banche; RS 952.0) e alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 104 IV 131 consid. 3b). Secondo tale decisione il segreto bancario non attribuisce il diritto assoluto di opporsi a produrre atti nei confronti delle autorità inquirenti. Dovendo il segreto bancario essere salvaguardato fuori dai procedimenti penali, la perquisizione presso una banca è consentita soltanto ove sia giustificata da sospetti precisi e obiettivamente fondati, ove sia rispettato il principio della proporzionalità e ove l'oggetto della misura sia descritto in modo sufficientemente preciso. Nella procedura delle IFS si tiene conto in misura sufficiente di tali requisiti. Per quanto concerne la problematica dell'assistenza amministrativa e giudiziaria si rimanda all'esauritiva risposta del 1° settembre 2004 del Consiglio federale all'interpellanza David (04.3012). Per queste ragioni si propone di togliere di ruolo il postulato in quanto adempiuto.

2002 P 02.3264 Tassa di negoziazione per le casse pensioni ed evoluzione della legislazione europea (S 19.9.02, Saudan)

Nell'intervento si sostiene che l'assoggettamento alla tassa di bollo degli istituti di previdenza e delle fondazioni d'investimento comporta il rischio di considerare questi come istituti bancari o società di assicurazione. Nel rapporto sulle ripercussioni della proposta di direttiva COM (2000) 507, l'Ufficio delle assicurazioni sociali (UFAS) conclude che sarebbe oltremodo auspicabile esentarli dalla tassa di bollo. Tenendo conto dell'importanza delle casse pensioni nel nostro sistema di previdenza professionale, della loro decisa opposizione a un tale assoggettamento e delle possibilità di cui esse dispongono, il Consiglio federale è invitato a elaborare altre soluzioni, a tenere conto dei rischi menzionati nel rapporto dell'UFAS e a valutare le misure necessarie per evitarli.

Il Consiglio federale ritiene che la proposta di direttiva COM (2000) 507 non avrebbe conseguenze per la legislazione fiscale svizzera, poiché non contiene disposizioni fiscali. In quest'ottica, il rischio che l'UE annoveri le casse pensioni svizzere fra le assicurazioni sulla vita o le banche piuttosto che fra gli istituti di previdenza, a causa del loro obbligo di pagamento della tassa di negoziazione, dovrebbe essere minimo. Per questi motivi si propone di togliere di ruolo il postulato in quanto adempiuto.

2003 P 02.3650 Imposta federale diretta. Deduzione totale dei premi dell'assicurazione malattie (N 20.6.03, Mörgeli)

L'intervento, inizialmente presentato sotto forma di mozione, chiede al Consiglio federale di modificare l'articolo 33 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) affinché oltre alla deduzione per i premi assicurativi, anche i premi e i contributi per l'assicurazione malattie obbligatoria e privata siano interamente deducibili. La realizzazione delle richieste della mozione nell'ambito dell'imposta federale diretta provocherebbe una perdita di entrate di circa 500 milioni all'anno, di cui 350 a carico della Confederazione e 150 a carico dei Cantoni (quote cantonali).

Nel quadro del suo messaggio del 28 febbraio 2001 concernente il pacchetto fiscale 2001 (FF 2001 2655), il Consiglio federale aveva proposto di rinunciare alla vigente deduzione forfettaria fiscale per premi assicurativi e interessi dei capitali a risparmio e di ammettere interamente in deduzione i premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ossia in ragione di un importo globale. Questo dev'essere calcolato separatamente per ogni Cantone in funzione della media cantonale dei premi. Il pacchetto fiscale approvato dal Parlamento il 20 giugno 2003 è stato bocciato in votazione popolare il 16 maggio 2004.

Recentemente, due mozioni di uguale tenore (la mozione Dupraz 05.3490 e la mozione Saudan 05.3507) hanno incaricato il Consiglio federale di presentare al Parlamento un progetto di modifica dell'articolo 215 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) per tenere meglio conto dell'aumento dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Gli importi deducibili in franchi dovrebbero essere adattati non solo in funzione della progressione dell'indice svizzero dei prezzi al consumo, ma ogni anno in funzione della progressione media dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Il Consiglio federale ha proposto di respingere entrambe le mozioni, sottolineando che escludere una singola deduzione dal ritmo generale della compensazione del rincaro complicherebbe ulteriormente il diritto fiscale e sarebbe quindi contrario agli sforzi volti a rendere più semplice e meno burocratico il sistema. Il Consiglio federale dovrebbe fissare ogni anno mediante ordinanza la deduzione per i premi di assicurazione, cui verrebbe riservato un trattamento privilegiato rispetto alle altre deduzioni. Una deroga al sistema non è giustificata anche per il fatto che la deduzione per i premi di assicurazione non comprende soltanto i premi delle casse malattia bensì anche i premi, i contributi e i versamenti per assicurazioni sulla vita e assicurazioni non obbligatorie contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio. Nel dibattito parlamentare finale i due interventi non hanno ottenuto la maggioranza. Infatti la mozione Saudan è stata respinta con 29 voti contro 4 l'8 dicembre 2005 e il consigliere nazionale Dupraz ha ritirato la propria mozione il 9 maggio 2006.

Poiché i due interventi, che perseguono lo stesso obiettivo (misure di sgravio per quanto concerne l'aumento dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie), non hanno ottenuto la maggioranza parlamentare, il postulato può essere tolto di ruolo.

2004 P 03.3565 Trattamento fiscale delle spese di perfezionamento (S 10.3.04, David)

In questo intervento, presentato sotto forma di mozione e trasmesso dal Consiglio degli Stati sotto forma di postulato, si chiede al Consiglio federale di presentare un adeguamento della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) affinché le spese per la formazione professionale continua, ai sensi dell'articolo 30 della legge federale sulla formazione professionale, possano essere dedotte dalle imposte in qualità di spese di perfezionamento.

L'11 maggio 2005 il Consiglio federale ha licenziato il rapporto «Deduzione per le spese di perfezionamento». Nel rapporto, basato in parte sullo studio di un gruppo di lavoro misto, il Consiglio federale presentava tre modelli diversi, con i relativi vantaggi e svantaggi, ma rinunciava a dichiararsi favorevole a un modello in particolare. Poiché in Parlamento sono stati presentati altri interventi sullo stesso tema, il DFF intende dapprima affinare le basi decisionali analizzando gli effetti dei vari modelli sulle scelte dei contribuenti in materia di formazione e stimando in maniera più precisa il minore gettito fiscale.

Poiché la mozione è stata trasmessa sotto forma di postulato, si è trattato di un mandato d'esame al quale il Consiglio federale ha dato seguito l'11 maggio 2005 pubblicando il rapporto summenzionato. Quello stesso giorno esso ha deciso di proporre lo stralcio dell'intervento in quanto adempiuto.

2004 P 03.3433 Aumento del numero degli ispettori fiscali (N 8.3.04, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.308 [minoranza Berberat])

Il Consiglio federale è invitato a esaminare la possibilità di aumentare il numero degli ispettori fiscali presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni per combattere in modo più efficace la sottrazione d'imposta.

L'esperienza ci insegna che non sempre è possibile aumentare il numero di ispettori fiscali. L'attuale mercato del lavoro difficilmente lo consentirebbe. D'altro canto questo non sarebbe nemmeno l'unico mezzo per combattere in modo più efficace la sottrazione d'imposta. Oltre alle misure volte ad accrescere il numero di posti di lavoro, bisogna innanzitutto perseguire l'ottimizzazione delle strutture, dei processi e della tecnica.

Nel progetto INSIEME elaborato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e lanciato già alla fine del 2001, le misure seguenti sono state o stanno per essere adottate:

- più controlli a domicilio da parte di esperti,
- migliori analisi dei rischi,
- migliori informazioni e prestazioni ai contribuenti,
- investimenti considerevoli nel campo dell'informatica.

Nel 2005, il controllo della redditività presso la Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto effettuato dal Controllo federale delle finanze (CDF) ha constatato una notevole redditività dei controlli IVA effettuati dall'AFC. Il relativo rapporto «Controllo dell'imposta sul valore aggiunto: valutazione della strategia, dell'attuazione e dei risultati dei controlli presso i contribuenti» evidenzia che l'AFC attribuisce una grande importanza al controllo esterno.

Con l'ausilio delle misure già attuate o perlomeno avviate, l'obiettivo di combattere in modo più efficace la sottrazione d'imposta è già ampiamente realizzato. Poiché tale scopo può essere raggiunto senza aumentare considerevolmente il numero degli ispettori fiscali, si propone di togliere di ruolo il postulato in quanto adempiuto.

2005 P 04.3430 Prossimi passi nell'imposizione della coppia e della famiglia (S 14.3.05, Commissione dell'economia e dei tributi CS 03.314)

Il 4 dicembre 2004 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulla possibilità di introdurre l'imposizione individuale e l'ha presentato alle Camere.

Il 23 settembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il «Rapporto concernente le misure pendenti nell'ambito della politica familiare e le loro ripercussioni finanziarie», coordinato dall'Amministrazione federale delle finanze (AFC). Nel compendio si legge che già oggi la Confederazione partecipa in misura considerevole al finanziamento di prestazioni per le famiglie. Inoltre, la disponibilità di mezzi finanziari della Confederazione per nuove misure di politica familiare deve essere valutata nell'ottica dei principi del freno all'indebitamento sanciti dalla Costituzione e delle prospettive finanziarie del budget. Secondo il rapporto, a livello federale non esiste nessun margine di manovra per finanziare nuove misure di politica della famiglia. Bisognerà piuttosto partire dal presupposto che gli attuali limiti di spesa di tutti i settori di compiti dovranno tendenzialmente registrare ulteriori riduzioni.

Con la pubblicazione dei due rapporti il Consiglio federale ha dato seguito alla richiesta dell'autore del postulato. Le condizioni di cui all'articolo 124 capoversi 3 e 5 della legge sul Parlamento sono pertanto soddisfatte e il postulato può essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

Amministrazione federale delle dogane

2004 P 04.3435 Cambiamento del sistema concernente il computo dei dazi (N 29.9.04, Commissione dell'economia e dei tributi CN 03.078)

Nell'ambito dei dibattiti parlamentari sulla nuova legge federale sulle dogane, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha chiesto che fosse redatto un rapporto sul computo dei dazi considerando i vantaggi e gli svantaggi dell'attuale sistema ponderale (art. 2 LTD) e del sistema *ad valorem* nella forma in cui è diffuso negli Stati membri dell'Unione europea e in quasi tutti i Paesi industrializzati.

Il Consiglio federale ha approvato il rapporto in occasione della seduta dell'8 dicembre 2006 e l'ha trasmesso alla CET-N per conoscenza. Per questo motivo propone di toglierlo di ruolo in quanto adempiuto.

Ufficio federale delle assicurazioni private

2004 P 03.3437 Ritornare sulla decisione del modello «Winterthur» (N 8.3.04, Postulato Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)

Il postulato invita il Consiglio federale a rivedere l'approvazione del modello «Winterthur».

Il modello «Winterthur» opera una distinzione tra rapporto assicurativo e previdenziale nelle relazioni tra la fondazione collettiva e l'assicuratore. Il contratto d'assicurazione collettiva sulla vita non assicura più una copertura identica di tutti i rischi assunti dalla fondazione collettiva nei confronti dei suoi assicurati in virtù della legislazione sulla previdenza professionale. Il modello prevede inoltre che le compagnie di assicurazione sulla vita non debbano più garantire l'interesse minimo alla loro fondazione collettiva. Tuttavia, finora la Winterthur Vita non ha mai usufruito di questa possibilità e ha sempre fornito alla sua fondazione collettiva almeno le prestazioni minime secondo la LPP.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha esaminato la legalità del modello «Winterthur» e l'ha giudicato conforme alla legge dal punto di vista della previdenza (regolamento, convenzione d'adesione).

Inoltre, la revisione totale della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) ha tenuto conto della richiesta del postulato introducendo una disposizione sulle prestazioni minime nella previdenza professionale obbligatoria.

Conformemente all'articolo 39 LSA, le imprese di assicurazione cui è stata trasferita la proprietà dei beni degli istituti di previdenza da esse costituiti e dipendenti da esse sotto il profilo economico o organizzativo devono fornire almeno le prestazioni previste dalla previdenza professionale obbligatoria.

Emanando l'articolo 39 LSA è stata accolta la richiesta del postulato; il Consiglio federale propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2004 P 04.3051 Lavoratori frontalieri e indennità giornaliera (N 18.6.04, Robbiani)

L'autore del postulato esige che i lavoratori frontalieri, indipendentemente dal loro domicilio, possano rivolgersi al foro del luogo di lavoro in caso di controversie riguardanti l'assicurazione d'indennità giornaliera. In tal caso, un lavoratore frontaliero avrebbe la possibilità di rivolgersi al foro del proprio domicilio oltre che al foro del luogo dove ha sede l'assicuratore.

L'articolo 158 dell'ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza OS; RS 961.011) entrata in vigore il 1° gennaio 2006 tiene conto dell'obiettivo del postulato in quanto prevede un foro competente per l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia. Conformemente all'articolo, nella conclusione di contratti per l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia con datori di lavoro, le imprese di assicurazione devono prevedere, oltre al foro speciale, anche un foro nel luogo di lavoro dei loro dipendenti. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato in quanto adempiuto.

Dipartimento dell'economia

Segreteria di Stato dell'economia

1997 P 97.3070 Forme di lavoro atipiche (N 20.6.97, Rennwald)

Il rapporto «Evoluzione delle forme di lavoro atipiche in Svizzera», in adempimento del postulato Rennwald, è stato approvato dal Consiglio federale il 1° novembre 2006. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

1997 M 96.3618 Effetti di leggi e ordinanze nuove o esistenti sulle piccole e medie imprese (PMI)
(S 30.4.97, Forster; N 19.12.97)

La mozione non è stata stralciata in occasione del dibattito del 4 giugno 2003 poiché il rapporto di gestione del 2002 non dava informazioni in merito all'attuazione dei provvedimenti di sgravio amministrativo annunciati nel 1999 in favore delle PMI. Nel frattempo il Consiglio federale ha preso atto, il 2 febbraio 2005, del «Rapporto sulle procedure federali d'autorizzazione per le attività economiche: stato attuale ed evoluzione dal 1998 al 2004». Il rapporto, pubblicato nel n. 11, parte I, della serie «Grundlagen der Wirtschaftspolitik» della SECO, descrive in modo dettagliato lo stato dell'attuazione dei provvedimenti che erano stati decisi mediante DCF del 20 ottobre 1998 (cfr. a tale proposito il rapporto del Consiglio federale del 3 novembre 1999, FF 2000 888). Dopo aver preso atto di questo rapporto, il Consiglio federale ha inoltre conferito il mandato di ridurre ulteriormente il numero delle procedure d'autorizzazione. Il rapporto del Consiglio federale del 18 gennaio 2006 «Semplificare la vita delle imprese» riferisce in merito ai lavori effettuati in tal senso. L'8 dicembre 2006 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il relativo messaggio. Di conseguenza è stato dato seguito ai punti 2 e 3 della mozione, che occorre ancora disciplinare parzialmente. Diverse informazioni relative ai risultati dell'attuazione del primo punto della mozione (cfr. anche il rapporto del 18 gennaio 2006 per una valutazione degli strumenti istituiti nel 2000 in risposta al punto 1 della mozione) sono già contenute in alcuni rapporti di gestione precedenti. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

1999 P 99.3547 Regioni di frontiera minacciate dalla libera circolazione delle persone. Sostegno (N 22.12.99, Lachat)

Il 6 ottobre 2006 l'Assemblea federale ha approvato il messaggio del 16 novembre 2005 concernente la Nuova politica regionale. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2000 P 99.3433 Convenzione n. 169 dell'OIL concernente i popoli indigeni e tribali (N 24.3.00, Gysin Remo)

Il 18 ottobre 2006 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione relativa all'avamprogetto del rapporto «La situazione dei nomadi in Svizzera» e ha approvato la versione definitiva del rapporto. Nel contempo esso ha proposto di togliere di ruolo il postulato.

2000 P 00.3442 Compensazione per le regioni periferiche (N 15.12.00, Robbiani)

Il 6 ottobre 2006 l'Assemblea federale ha approvato il messaggio del 16 novembre 2005 concernente la Nuova politica regionale. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2001 P 00.3343 Sostegno alle regioni di frontiera (N 5.6.01, Robbiani)

Il 6 ottobre 2006 l'Assemblea federale ha approvato il messaggio del 16 novembre 2005 concernente la Nuova politica regionale. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2001 P 01.3069 Servizi pubblici polivalenti nelle zone discoste (N 22.6.01, Robbiani)

Il 6 ottobre 2006 l'Assemblea federale ha approvato il messaggio del 16 novembre 2005 concernente la Nuova politica regionale. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2003 M 01.3089 Sette misure per una politica di crescita (N 5.6.02, Gruppo radicale-democratico; S 18.6.03)

Dopo aver stralciato il punto 1 della mozione rinviando al rapporto del DFE sulla crescita del 2002, il secondo Consiglio aveva trasmesso i punti 2 e 4 sotto forma di postulato e i punti 3, 5, 6 e 7 sotto forma di mozione. La strategia di attuazione richiesta al punto 2 è stata approvata dal Consiglio federale, nel febbraio del 2004, sotto forma di un pacchetto di misure in favore della crescita. Le 17 misure previste in tale pacchetto sono state messe in agenda e quindi annunciate negli obiettivi annuali del Consiglio federale (punto 4). Un gruppo di lavoro interdipartimentale ha stilato ogni anno un rapporto all'attenzione del Consiglio federale sullo stato di attuazione di queste misure (punto 5). Nel suo ultimo rapporto, di cui il Consiglio federale ha preso atto il 21 dicembre 2006, il gruppo di lavoro ha constatato che anche lo stralcio del punto 3 della mozione poteva essere proposto, poiché quasi tutti i messaggi inerenti alle misure annunciate erano già pervenuti al Parlamento. Il punto di controllo 3 dello schema di valutazione che, secondo il DCF del 15 settembre 1999, deve servire quale base per redigere il capitolo «Conseguenze economiche» dei messaggi al Parlamento, esige una valutazione approssimativa delle conseguenze per l'economia nel suo complesso, e in particolare – conformemente al manuale relativo all'analisi d'impatto della regolamentazione – di quelle inerenti alla crescita e all'innovazione. In definitiva la politica della Confederazione nei confronti delle PMI non è una politica di seconda classe che intende conservare determinate strutture a livello di dimensioni aziendali: essa mira piuttosto a favorire la modernizzazione delle imprese in generale, in modo da sviluppare un potenziale di crescita per il futuro. Parallelamente all'applicazione dei principi di procedura previsti dalla mozione, il Consiglio federale intende proseguire la sua politica di crescita durante la prossima legislatura. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2003 P 03.3153 Sostegno alle imprenditrici (N 3.10.03, Fetz)

Il Consiglio federale ha approvato il 21 dicembre 2006 il rapporto «Sostegno alle imprenditrici in Svizzera». Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2004 P 04.3199 Coordinamento della promozione turistica nazionale (S 9.6.04, Commissione dell'economia e dei tributi CS 04.019)

Con il presente postulato e con il postulato 04.3434, le due Camere incaricano il Consiglio federale di presentare, sotto forma di rapporto, un nuovo programma per un migliore coordinamento della promozione turistica nazionale. In particolare questi postulati chiedono che il Consiglio federale esamini la possibilità di semplificare l'organizzazione delle istituzioni di promozione della Confederazione attive all'estero realizzando una chiara struttura di gestione operativa nonché affidandone la vigilanza a un unico dipartimento.

Il 9 dicembre 2005 il Consiglio federale ha approvato un rapporto sul coordinamento della promozione turistica della Svizzera che contiene le proposte inerenti al programma auspicato dal Parlamento.

Inoltre il rapporto presenta quattro modelli di soluzioni organizzative, di cui soprattutto le due varianti che propongono un'integrazione possibilmente completa delle istituzioni potrebbero rafforzare notevolmente il coordinamento della promozione turistica nazionale.

I quattro modelli di soluzioni proposti nel rapporto corrispondono più o meno alle richieste delle Camere federali. Le richieste formulate dal Consiglio degli Stati corrispondono soprattutto alla variante «Integrazione del settore chiave», mentre quelle espresse dal Consiglio nazionale possono essere soddisfatte essenzialmente con la variante «Integrazione del settore esteso».

Il Consiglio nazionale ha preso atto di questo rapporto l'11 maggio 2006, il Consiglio degli Stati il 19 giugno 2006. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2004 P 04.3390 Principio «Cassis de Dijon» (N 8.10.04, Leuthard)

Il 23 settembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il rapporto inerente alla tematica del «Cassis de Dijon» in adempimento del postulato 04.3390 Leuthard. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2004 P 04.3434 Programma per una promozione turistica coordinata della Svizzera (N 29.9.04, Commissione dell'economia e dei tributi CN 04.019)

Con il presente postulato e con il postulato 04.3199, le due Camere incaricano il Consiglio federale di presentare, sotto forma di rapporto, un nuovo programma per un migliore coordinamento della promozione turistica nazionale. In particolare questi postulati chiedono che il Consiglio federale esamini la possibilità di semplificare l'organizzazione delle istituzioni di promozione della Confederazione attive all'estero realizzando una chiara struttura di gestione operativa nonché affidandone la vigilanza a un unico dipartimento.

Il 9 dicembre 2005 il Consiglio federale ha approvato un rapporto sul coordinamento della promozione turistica della Svizzera che contiene le proposte inerenti al programma auspicato dal Parlamento.

Inoltre il rapporto presenta quattro modelli di soluzioni organizzative, di cui soprattutto le due varianti che propongono un'integrazione possibilmente completa delle istituzioni potrebbero rafforzare notevolmente il coordinamento della promozione turistica nazionale.

I quattro modelli di soluzioni proposti nel rapporto corrispondono più o meno alle richieste delle Camere federali. Le richieste formulate dal Consiglio degli Stati corrispondono soprattutto alla variante «Integrazione del settore chiave», mentre quelle espresse dal Consiglio nazionale possono essere soddisfatte essenzialmente con la variante «Integrazione del settore esteso».

Il Consiglio nazionale ha preso atto di questo rapporto l'11 maggio 2006, il Consiglio degli Stati il 19 giugno 2006. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2004 P 04.3647 Legge sui lavoratori distaccati. Efficacia delle sanzioni (N 13.12.04, Commissione speciale «Libera circolazione delle persone» CN 04.067)

Il 5 luglio 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sull'efficacia delle sanzioni per quanto riguarda la legge sui lavoratori distaccati, in adempimento del postulato 04.3647. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2004 P 04.3648 Abusi nel settore della fornitura di personale a prestito (N 13.12.04, Commissione speciale «Libera circolazione delle persone, CN 04.067)

Il rapporto del Consiglio federale sulla situazione esistente nel settore della fornitura di personale a prestito, in adempimento del postulato 04.3648, è stato approvato dal Consiglio federale il 9 giugno 2006. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2005 M 04.3712 Legge sul collocamento. Impedire l'aggiornamento delle misure d'accompagnamento (N 18.3.05, Gysin Hans Rudolf; S 27.9.05)

La mozione chiede l'abrogazione dell'articolo 30 dell'ordinanza sul collocamento e il personale a prestito. Il Consiglio federale ha abrogato questo articolo il 1° luglio 2006. Di conseguenza la mozione è adempiuta e può essere tolta di ruolo.

Ufficio federale dell'agricoltura

2006 P 05.3883 Conseguenze della vendita all'asta di contingenti d'importazione di carne. Rapporto (N 24.3.06, Walter Hansjörg)

Il 28 giugno 2006 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il rapporto «Conseguenze della vendita all'asta di contingenti d'importazione di carne» in adempimento del postulato Walter del 16 dicembre 2005. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

2005 M 04.3552 Accreditamento delle scuole private (N 17.12.04, Freysinger; S 6.6.05)

Il 21 dicembre 200, il Consiglio federale ha approvato il rapporto sull'accREDITamento di scuole private in Svizzera in adempimento della mozione 04.3552.

Le scuole private svolgono un ruolo importante per l'economia e la formazione in generale e, grazie ai circa 25'000 studenti stranieri che accolgono, contribuiscono anche a diffondere l'immagine della Svizzera all'estero. Il Consiglio federale intende adottare una serie di provvedimenti destinati a rafforzare il settore privato della formazione e a prevenire eventuali abusi: il coordinamento e lo scambio di esperienze tra le autorità cantonali incaricate della sorveglianza delle scuole private dovranno essere migliorati grazie all'istituzione di una piattaforma informativa. Inoltre le autorità di migrazione e le rappresentanze svizzere all'estero dovranno essere in grado di dare informazioni ancora più affidabili in merito all'offerta di formazione.

Secondo il Consiglio federale, il registro delle scuole private, promosso recentemente dall'economia e dalle associazioni del ramo, è uno strumento adeguato per migliorare l'attendibilità nei confronti delle scuole private. In tale registro vengono inserite unicamente le scuole in grado di comprovare una gestione seria e il rispetto degli standard di qualità (si veda www.swissprivateschoolregister.com).

Il Consiglio federale ritiene inoltre che non esista alcuna necessità di una regolamentazione speciale per il riconoscimento e l'accREDITamento di scuole private. Il sistema svizzero di formazione offre già attualmente percorsi differenziati per il riconoscimento statale di offerte formative private nel settore terziario: fra questi vi è il riconoscimento come scuola specializzata superiore e l'accREDITamento come scuola universitaria professionale. Inoltre le offerte formative non compatibili con il sistema svizzero di formazione hanno la possibilità di farsi accREDITare presso un'agenzia all'estero.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2005 P 03.3621 Rapporto e piano di misure per migliorare la situazione dei posti di tirocinio (N 17.6.05, Galladé)

L'8 dicembre 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Situazione sul mercato dei posti di tirocinio» in adempimento del postulato 03.3621.

Dal rapporto – richiesto dal postulato 03.3621 – risulta che la situazione sul mercato dei posti di tirocinio resta tesa. Infatti, nonostante il numero complessivo di posti disponibili sia aumentato negli ultimi due anni, l'evoluzione demografica ha indotto anche un aumento costante della domanda. Inoltre i segni positivi rilevati dall'ultimo Barometro dei posti di tirocinio dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) devono essere valutati con cautela. Nel 2006, ad esempio, il 5 per cento dei posti di tirocinio è rimasto vacante, mentre nel 2005 la quota dei posti ancora disponibili ammontava all'8 per cento. Per chi è immigrato in Svizzera solo recentemente e per i giovani provenienti dai curricula formativi meno quotati (scuole medie facilitate, classi speciali di scuole d'impostazione pratica) continua a essere difficile trovare un posto di tirocinio. Il rapporto rammenta inoltre che la situazione evolve in modo diverso secondo le regioni e i settori professionali. Essa è particolarmente difficile nei centri urbani di Basilea, Berna, Ginevra, Losanna e Zurigo.

Il numero complessivo dei giovani che giungono al livello secondario II dovrebbe diminuire progressivamente, mentre dovrebbe aumentare il fabbisogno di manodopera qualificata. Di conseguenza le imprese saranno in competizione per attirare a sé i migliori giovani che hanno terminato la scuola obbligatoria. Nel contempo sarà necessario adottare misure che permettano ai giovani meno favoriti socialmente, o che hanno difficoltà scolastiche, di rispondere alle esigenze crescenti e di integrarsi in modo ottimale nella società e nel mercato del lavoro. A tale scopo verranno sviluppate ulteriormente le offerte d'accompagnamento già esistenti (Case Management), destinate sia ai giovani che alle imprese, e sarà migliorato il loro coordinamento.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Ufficio federale dei trasporti

2000 P 00.3551 Partecipazione finanziaria da parte della Confederazione agli investimenti destinati all'infrastruttura per i trasporti pubblici negli agglomerati (S 30.11.00, Béguelin)

Il 23 giugno 2004, dopo il fallimento del controprogetto all'iniziativa AVANTI, il Consiglio federale ha deciso l'elaborazione di un nuovo progetto definendo, il 27 ottobre 2004, il futuro modo di procedere. Nel 1° trimestre del 2005 si è svolta una procedura di consultazione. Il 2 dicembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il progetto, concernente un fondo infrastrutturale per il finanziamento dei progetti riguardanti il traffico d'agglomerato su strada e su ferrovia e per gli investimenti per le strade nazionali (cui si affiancano mezzi supplementari provenienti dal fondo per le strade principali a favore delle regioni periferiche e di montagna). Con decisione del 6 ottobre 2006 l'Assemblea federale ha approvato la legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche. La legge stabilisce che il fondo è alimentato da un lato, quale versamento iniziale, mediante il trasferimento di 2,6 miliardi di franchi dagli accantonamenti per il finanziamento speciale del traffico stradale e, dall'altro, mediante il versamento annuale di una parte dei ricavi a destinazione vincolata provenienti dall'imposta sugli oli minerali e dalla vendita del contrassegno autostradale (circa un miliardo di franchi).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il mandato assegnato nel presente postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2001 P 01.3192 Migliori collegamenti ferroviari tra il Ticino e la Svizzera occidentale (N 22.6.01, Simoneschi)

Il 2 dicembre 2005 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente il fondo infrastrutturale all'intenzione del Parlamento. Il fondo permetterà di far fronte anche in futuro alla crescente mobilità e ai relativi problemi posti dal traffico negli agglomerati e sulle strade nazionali. Con decisione del 6 ottobre 2006 il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno approvato la legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche. Nella lista dei progetti urgenti figura anche il progetto Mendrisio – Varese (FMV). Il collegamento transfrontaliero Ticino – Varese è un elemento chiave nell'ambito del «nuovo sistema ferroviario regionale Ticino-Lombardia (TILO)»: esso comprende anche il collegamento Lugano – Aeroporto di Malpensa e raccorda il Ticino alla Svizzera occidentale/Berna via Sempione/Lötschberg.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il mandato assegnato nel presente postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2001 P 01.3205 Migliori collegamenti ferroviari tra il Ticino e la Svizzera occidentale (S 14.6.01, Béguelin)

Cfr. P 01.3192

2001 M 01.3010 Collegamento ferroviario Ginevra – Annemasse (S 15.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.317; N 17.9.01)

Il progetto di collegamento Ginevra – Annemasse è d'importanza fondamentale per il traffico d'agglomerato del Cantone di Ginevra. L'importanza del progetto di ferrovia celere è incontestata e il suo significato per la politica del traffico è riconosciuto da tutte le parti interessate. Il progetto permetterà di ridurre in modo efficace il traffico sulle strade. Il previsto finanziamento tramite la convenzione sulle prestazioni Confederazione – FFS 2003–2006 è stato stralciato nell'ambito del programma di sgravio 2003. Visto che neanche il piano finanziario prevedeva fondi a tale scopo, si è stabilito di realizzare questo progetto necessario, urgente e pronto per la realizzazione nell'ambito del progetto concernente il fondo infrastrutturale. Il progetto di collegamento ferroviario Ginevra – Annemasse figura nell'elenco dei progetti urgenti.

Con decisione del 6 ottobre 2006 il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno approvato la legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il mandato assegnato nel presente postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2001 P 01.3176 Ridurre al minimo i rischi di trasporti pericolosi (N 14.12.01, Teuscher)

Il trasporto di merci pericolose comprende l'imballaggio, il carico, il trasporto vero e proprio e lo scarico della merce. I rischi sono ridotti al minimo mediante un approccio complessivo. Le misure adottate, di conseguenza, sono molteplici:

L'ordinanza sugli addetti alla sicurezza (OSAS) consente una migliore osservanza delle disposizioni di sicurezza da parte di coloro che partecipano alle operazioni di trasporto. Nell'ambito dei lavori di aggiornamento del diritto concernente le merci pericolose il DATEC è continuamente e attivamente impegnato, in seno agli organi internazionali competenti, a migliorare le prescrizioni pertinenti. In questo modo si garantiscono il mantenimento e il miglioramento degli elevati standard di sicurezza svizzeri, anche nel contesto di un traffico merci ferroviario liberalizzato. Si è così ottenuto tra l'altro un inasprimento dei requisiti di sicurezza internazionali per quanto concerne il trasporto in carri-cisterna di merci particolarmente pericolose come p. es. il cloro. I provvedimenti adottati permettono di ridurre in misura determinante i rischi su tutta la rete.

Inoltre, in base all'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR), i gestori di infrastrutture ferroviarie utilizzate per il trasporto di merci pericolose sono tenuti ad analizzare continuamente i relativi rischi secondo una metodologia prescritta e ad adottare le misure necessarie a ridurre tali rischi. Nell'ambito dell'esecuzione dell'OPIR il 27 giugno 2002 le parti coinvolte principalmente nella catena dei trasporti hanno sottoscritto una «Dichiarazione congiunta» in base alla quale si propongono di ridurre sotto la soglia critica i rischi non sostenibili sulle tratte aperte della rete ferroviaria svizzera. La dichiarazione prevede un pacchetto di misure di tipo tecnico e organizzativo con efficacia su tutta la rete. Alcune di queste misure sono già state completamente realizzate, mentre l'adozione delle altre sarà conclusa nei prossimi anni. Nel 2006 si è dato inizio all'introduzione di carri-cisterna per il trasporto di cloro che risultano migliori dal punto di vista della tecnica della sicurezza. L'obiettivo è di fare in modo che entro la fine del 2007 le importazioni di cloro, che rappresentano la parte principale dei trasporti di cloro in Svizzera, siano effettuati per mezzo di questi moderni carri-cisterna. L'attuazione delle misure è sorvegliata mediante l'uso di strumenti di controlling. Nel 2006 si è provveduto ad aggiornare i dati relativi ai rischi per le persone derivanti dal trasporto di merci pericolose.

se sull'intera rete. Da questi dati risulta che attualmente sulla rete ferroviaria svizzera non vi è alcuna tratta in cui tali rischi superano il limite sostenibile.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il mandato assegnato nel presente postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo. È tuttavia chiaro che tutti i soggetti che partecipano alle operazioni di trasporto hanno il compito di impegnarsi costantemente per ridurre al minimo tali rischi. Occorre perciò studiare e attuare continuamente le misure del caso.

Ufficio federale dell'aviazione civile

2002 P 02.3469 Rinvio alle normative comunitarie della legge sulla navigazione aerea (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)

Quale parte integrante dell'Accordo sul traffico aereo tra la Svizzera e l'Unione europea, anche il regolamento CE 2407/92 trova immediata applicazione in Svizzera e non deve pertanto essere trasposto nel diritto interno (FF 1999 5217 segg.). Allo scopo di rendere più trasparente nel diritto aeronautico la normativa ripresa con l'Accordo bilaterale, si mirava inizialmente a una soluzione a carattere dichiarativo nel diritto nazionale.

Oggi, tuttavia, ciò non è più necessario, poiché l'Accordo sul trasporto aereo pubblicato nella raccolta sistematica (RS 0.748.127.192.68) contempla la versione attuale del diritto comunitario applicabile; grazie all'odierna pubblicazione in tempi brevi nella Raccolta ufficiale del diritto federale (RU), questo elenco è sempre aggiornato. Pubblicare un elenco a carattere puramente dichiarativo nell'allegato all'ordinanza sulla navigazione aerea non condurrebbe dunque ad alcun vantaggio supplementare. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale dell'energia

2000 P 00.3477 Posizione dell'energia idroelettrica indigena in un mercato dell'elettricità liberalizzato (S 4.12.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 99.055)

Il 3 dicembre 2004 il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo alla legge sull'approvvigionamento elettrico. Nel corso dei dibattiti parlamentari, è stato ridefinito il ruolo dell'energia idroelettrica nel quadro della legge sull'energia. Da una parte si è deciso che, entro il 2030, la produzione annua media delle centrali idroelettriche dovrà aumentare di almeno il 5 per cento, o di 2000 GWh (divergenza tra CN e CS) rispetto al 2000. Inoltre, per la definizione delle nuove energie rinnovabili per piccoli impianti idroelettrici è stato fissato un nuovo limite superiore per la potenza pari a 10 MW. Nel caso delle nuove energie rinnovabili, i gestori di rete devono accettare e remunerare adeguatamente l'energia elettrica prodotta dai nuovi impianti. La somma degli aumenti non deve superare 0,6 centesimi o 0,5 centesimi/kWh (divergenza tra CN e CS). Queste disposizioni si basano sui lavori relativi alle Prospettive energetiche. Le questioni relative all'energia idroelettrica sono dunque state trattate in modo esaustivo nel quadro dei lavori relativi alla legge sull'approvvigionamento elettrico. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 03.3414 Basi legali per la sicurezza delle centrali nucleari (N 3.10.03, Teuscher)

Il 1° febbraio 2005 il Consiglio federale ha posto in vigore l'ordinanza sull'energia nucleare (OENu) unitamente all'omonima legge. Dopo l'adozione dell'OENu, nell'estate 2005 sono entrate in vigore quattro ulteriori ordinanze del Consiglio federale, tutte a carattere piuttosto tecnico (requisiti per il personale, esami di sicurezza delle persone, personale di vigilanza sull'esercizio, recipienti sotto pressione e condotte). Sono inoltre in preparazione tre ordinanze dipartimentali basate sull'OENu, che con ogni probabilità entreranno in vigore nel 2007. Tra queste si annovera un'ordinanza sui criteri per la temporanea messa fuori servizio delle centrali. Le autorità di vigilanza stanno attualmente rivedendo il diritto applicabile in questo settore. In data 18 ottobre 2006, il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo alla legge federale sull'Ispettorato federale di sicurezza in materia nucleare, con la quale la Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari (DSN) diverrà giuridicamente autonoma.

Poiché nei suoi punti principali il postulato è adempiuto, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2003 P 03.3279 Depositi finali per scorie nucleari: effetti in superficie (N 19.12.03, Fehr Hans-Jürg)

In adempimento del postulato Fehr Hans-Jürg (03.3279) del 13 giugno 2003, in data 16 giugno 2006 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulle ricadute socioeconomiche dei progetti di smaltimento, incaricando il DATEC di pubblicarlo e trasmettendolo nel contempo per conoscenza alle Camere federali. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 03.3532 Modifiche della legge e dell'ordinanza sull'energia (N 19.12.03, Rechsteiner-Basel)

La caratterizzazione dell'energia elettrica (art. 5^{bis} della legge sull'energia, RS 730.0) e il finanziamento dei costi supplementari (art. 7 cpv. 7 della legge sull'energia) sono entrati in vigore il 1° gennaio 2005 unitamente alle relative disposizioni esecutive (artt. 1a-1c, 5a-5c dell'ordinanza sull'energia, RS 730.01). L'attuazione della caratterizzazione dell'energia elettrica è stata preparata accuratamente con gli addetti ai lavori; a complemento dell'ordinanza è stata pubblicata una linea guida dettagliata (cfr. www.stromkennzeichnung.ch). Nel 2006, per la prima volta i gestori di rete hanno dichiarato il proprio mix elettrico in modo trasparente per i consumatori finali. Per quanto riguarda il finanziamento dei costi supplementari, l'anno 2005 è servito da base per il rilevamento dati e la creazione di una piattaforma Internet per l'attuazione del provvedimento (www.mkfa.ch). Nel 2006, sono stati rilevati il volume totale dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili reimmessa in rete nel 2005 dai produttori indipendenti e i relativi costi supplementari (ca. 23 mio. di fr.). All'inizio del 2007, tali costi supplementari verranno rimborsati ai gestori di rete in funzione delle loro quote di energia elettrica ripresa dai produttori indipendenti. In futuro, i costi supplementari accumulatisi in un anno verranno rimborsati ai gestori di rete nell'anno successivo.

Nel quadro degli attuali dibattiti parlamentari relativi alla legge sull'approvvigionamento elettrico (04.083), è in discussione anche un'ampia revisione della legge sull'energia, in particolare per quanto attiene alla promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili. Il caposaldo di tale revisione è la remunerazione dell'immissione in rete secondo il principio della copertura dei costi (art. 7a della legge sull'energia): i gestori di rete sarebbero tenuti, all'interno della propria rete, a riprendere e remunerare in forma appropriata per la rete tutta l'energia elettrica prodotta da impianti nuovi sfruttando l'energia solare, la geotermia, l'energia eolica, l'energia idroelettrica fino a 10 MW, nonché la biomassa e i rifiuti da biomassa. La remunerazione si calcola in base ai costi di produzione degli impianti di riferimento che corrispondono alla tecnologia più efficiente. Per coprire i costi supplementari a carico dei gestori di rete, risultanti da questa misura, annualmente saranno a disposizione al massimo 270–320 milioni di franchi, finanziati attraverso un supplemento sui costi di trasmissione delle reti ad alta tensione. Diversamente dalla remunerazione dell'immissione in rete attualmente in vigore in virtù dell'articolo 7 della legge sull'energia («regola dei 15 centesimi»), applicabile esclusivamente ai «produttori indipendenti», la remunerazione dell'immissione in rete secondo il principio della copertura dei costi (art. 7a della legge sull'energia) non prevede più limitazioni di sorta. Di questa misura possono approfittare in linea di massima tutti i produttori, a condizione di produrre energia elettrica in impianti nuovi, sfruttando le citate fonti di energia primaria. Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio, ampliati notevolmente o rinnovati dopo il 1° gennaio 2006 e che, nel sito scelto, si rivelano adeguati. In un mercato liberalizzato non vi sono più aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico in energia e, pertanto, nemmeno produttori indipendenti.

Poiché il postulato è adempiuto in tutti i suoi punti, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

Ufficio federale delle comunicazioni

2003 P 02.3488 Trasmissioni radiofoniche e televisive adattate alle esigenze delle persone audiolese (N 21.3.03, Joder)

L'art. 7 cpv. 3 della nuova legge sulla radiotelevisione (LRTV) sancisce che le emittenti televisive che propongono programmi nazionali o destinati alle regioni linguistiche devono adeguare una parte appropriata delle loro trasmissioni alle esigenze degli audiolesi e degli ipovedenti. Conformemente all'art. 24 cpv. 3, il Consiglio federale è tenuto a disporre i principi in base ai quali la SRG SSR deve tener conto delle esigenze dei disabili sensoriali.

La nuova ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) contiene disposizioni dettagliate sull'adattamento dei programmi televisivi alle esigenze specifiche dei disabili sia da parte della SSR sia da parte di altre emittenti televisive. Le disposizioni valide per la SSR contengono, tra l'altro, l'obbligo di sottotitolare fino a un terzo delle trasmissioni e a trasmettere quotidianamente una trasmissione informativa accompagnata dal linguaggio dei segni; inoltre, la SSR è tenuta a concordare i dettagli delle prestazioni rivolte ai disabili con le associazioni competenti. Durante l'elaborazione delle disposizioni dell'ordinanza sono state consultate le associazioni di disabili interessate.

Poiché il postulato è adempiuto, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2004 M 03.3492 Operatori telefonici che spillano denaro ai loro clienti (N 19.12.03, Vollmer; S 15.6.04)

Con questa mozione il Consiglio federale è incaricato di adottare immediatamente le misure necessarie e, all'occorrenza, di sottoporre al Parlamento le relative modifiche di legge affinché vengano prontamente bloccati questi abusi.

Con la revisione dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi, entrata in vigore il 1° giugno 2004, il Consiglio federale ha iniziato ad inasprire in modo significativo l'obbligo di dichiarazione per i fornitori di servizi a valore aggiunto. Ora, pertanto, prima che possano essere fatturate, vanno annunciate sia le tasse di base sia quelle al minuto che superano i 2 franchi. Per le tasse di base che superano i 10 franchi e quelle al minuto superiori a 5 franchi, l'utente che chiama deve confermare di voler stabilire il collegamento mediante un apposito segnale. Lo stesso vale, per analogia, sia per i servizi a valore aggiunto offerti via Internet o mediante comunicazione di dati, sia in campo pubblicitario. Per i servizi a valore aggiunto che richiedono la preventiva accettazione del consumatore e possono implicare la trasmissione di diverse singole informazioni (cosiddetti servizi push: ad es. abbonamento per suonerie, chat SMS), i consumatori devono essere informati gratuitamente e chiaramente prima di attivare il servizio sulla tassa di base, sul prezzo da pagare per unità d'informazione e sulla procedura per disattivare il servizio.

Inoltre, con una modifica dell'ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni, entrata in vigore il 1° febbraio 2005, è stato vietato l'utilizzo di numeri di servizi a valore aggiunto da parte dei cosiddetti PC dialer per la fatturazione di prestazioni offerte via Internet.

Nell'ambito della revisione della legge sulle telecomunicazioni, il Parlamento ha adottato ulteriori importanti misure per la protezione dei consumatori. Queste obbligano il Consiglio federale a fissare prezzi massimi per i servizi a valore aggiunto, ad emanare prescrizioni sull'indicazione dei prezzi e, tenendo conto degli obblighi internazionali, a sancire l'obbligo di avere una sede o stabile organizzazione in Svizzera. Inoltre, il Collegio ha fissato un limite a partire dal quale le tasse per i servizi a valore aggiunto possono essere riscosse solo previo consenso esplicito da parte degli utenti, e deve emanare prescrizioni secondo cui i servizi a valore aggiunto sono riconoscibili come tali in base al loro numero. Infine l'Ufficio federale delle comunicazioni deve istituire un organo di conciliazione, incaricato di decidere in modo rapido ed economico in caso di controversia tra clienti e fornitori di servizi di telecomunicazione.

Poiché la mozione è adempiuta, il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

2004 P 04.3302 Obbligo di servizio universale per l'ADSL (N 8.10.04, Rey)

Il postulato invita in Consiglio federale ad esaminare, in occasione della prossima messa a concorso del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, la possibilità di includervi l'obbligo di offrire servizi a banda larga, soprattutto ADSL, in tutte le regioni del Paese.

In vista del rilascio della prossima concessione per il servizio universale, valida dal 1° gennaio 2008, il Consiglio federale ne ha esaminato il contenuto e modificato l'ordinanza sui servizi di telecomunicazione il 13 settembre 2006. Oltre ai collegamenti che il concessionario del servizio universale deve già offrire, questa modifica aggiunge un nuovo tipo di collegamento: i collegamenti a Internet che permettano una capacità di trasmissione di almeno 600/100 kbit/s. Per questo servizio è stato fissato un prezzo massimo di 69 franchi IVA esclusa; questo prezzo comprende oltre al collegamento a banda larga anche la messa a disposizione di un canale vocale, l'attribuzione di un numero telefonico e un'iscrizione nell'elenco pubblico. Con questa modifica il concessionario del servizio universale dovrà offrire in tutte le regioni del Paese l'accesso a banda larga ai servizi Internet, il che corrisponde ai servizi ADSL menzionati nel postulato.

Poiché il postulato è adempiuto, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

Ufficio federale dell'ambiente

2004 P 04.3115 Antenne di telefonia mobile. Conseguenze (N 17.12.04, Humbel Näf)

Le diverse proposte del postulato sono state attuate:

- la replica in Svizzera dello studio TNO FEL-03-C149 realizzato in Olanda nel 2003 è stata eseguita. I risultati sono stati pubblicati il 6 giugno 2006;
- il Programma di ricerca nazionale 57 (radiazioni non ionizzanti, ambiente e salute) viene avviato a inizio 2007;
- su mandato dell'UFAM, l'Istituto di medicina sociale e preventiva dell'Università di Basilea raccoglie e valuta in permanenza i dati relativi ai nuovi risultati che emergono, a livello mondiale, dalle ricerche concernenti gli effetti sulla salute delle radiazioni non ionizzanti. La pubblicazione, da parte dell'UFAM, di un rapporto di sintesi aggiornato con i risultati più recenti (posteriori al 2003) è prevista per metà 2007;
- l'UFAM aggiorna e precisa periodicamente le raccomandazioni relative alle misurazioni e all'esecuzione previste dall'ORNI in materia di telefonia mobile, tenendo conto delle esperienze pratiche e dei nuovi sviluppi tecnologici. Tale politica rimarrà immutata. La prossima tappa nell'ambito del processo di revisione è prevista per il 2007;
- l'indagine del Politecnico federale sulla svalutazione dei beni immobili causata dai vicini impianti di telefonia mobile è stata conclusa. Il rapporto finale potrà essere pubblicato nel 2007.

Capitolo II

Alle commissioni competenti: Rapporto sullo stato d'adempimento delle mozioni e dei postulati non ancora attuati dopo due anni

Cancelleria federale

Nessuno.

Dipartimento degli affari esteri

2000 P 98.3396 Protocollo addizionale del 1952 alla CEDU. Ratifica da parte della Svizzera
(N 18.12.98, Baumberger; S 9.3.00)

In occasione della trattazione della mozione Baumberger (trasmessa in seguito sotto forma di postulato dei due Consigli), il Consiglio federale ha dichiarato che proporrà al Parlamento di approvare il primo Protocollo addizionale alla CEDU (qui di seguito PA I) soltanto dopo aver consultato le cerchie interessate e a condizione che i Cantoni vi siano favorevoli. In questa prospettiva un rapporto sulla compatibilità del diritto svizzero con gli obblighi risultanti dalla Convenzione è stato sottoposto nel 2000–2001 a una consultazione preliminare degli uffici. Siccome la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha esteso sempre più la garanzia della proprietà di cui all'articolo PA I alle prestazioni sociali, si è reso necessario confrontare il PA I con le disposizioni della Carta sociale europea. Per far avanzare i lavori relativi agli articoli 2 e 3 (diritto all'istruzione e diritto a elezioni libere con scrutinio segreto), un rapporto intermedio concernente la compatibilità del nostro ordinamento giuridico con le esigenze risultanti da queste disposizioni è stato sottoposto alla consultazione dei Cantoni alla fine del 2002. Negli ultimi due anni è stato elaborato un rapporto globale che contiene i risultati della consultazione dei Cantoni in merito agli articoli 2 e 3 e un'analisi dettagliata della questione della conformità del diritto svizzero con l'articolo 1, tenuto conto degli importanti sviluppi della giurisprudenza europea in questo ambito e dell'evoluzione del diritto svizzero. Nella primavera del 2005 detto rapporto è stato sottoposto agli uffici per consultazione. Il rapporto conclude che la Svizzera potrebbe ratificare il PA I soltanto con una serie di riserve. Tenuto conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte europea in questo settore, quest'anno il rapporto è stato nuovamente rimaneggiato per poter contare su una base decisionale quanto possibile ampia. Nel corso del 2007 si procederà inoltre a una consultazione tecnica dei Cantoni.

2002 P 02.3394 Istituzione di una Commissione federale dei diritti dell'uomo (S 3.10.02, Commissione della politica
estera CS 01.463)

Il postulato incarica il Consiglio federale di fare rapporto sulla possibilità e sull'opportunità di istituire una Commissione federale dei diritti dell'uomo. I risultati della perizia richiesta dal DFAE, in cui sono presentate le diverse possibilità di istituzione di un organismo nazionale di tutela dei diritti dell'uomo, sono stati sottoposti a un'ampia consultazione e sono ora disponibili. Nel 2005 tre opzioni sono state oggetto di un esame approfondito e sono state discusse all'interno e all'esterno dell'Amministrazione federale. Nel corso di un convegno organizzazioni non governative hanno inoltre presentato un modello di organo specializzato. Nel 2006 ha avuto luogo una procedura di consultazione sulle varie opzioni disponibili; il rapporto richiesto sarà dunque presentato nel 2007, una volta preso atto dei risultati della consultazione.

2002 P 02.3591 Condizionalità (N 13.12.02, Leuthard)

Nell'ultimo rapporto mozioni e postulati, il Consiglio federale aveva affermato che non era in grado di presentare un rapporto sulle esperienze fatte dall'Amministrazione federale con la nuova prassi relativa alla condizionalità politica nell'ambito della negoziazione di accordi internazionali, poiché dalla consultazione degli uffici era scaturito un numero limitato di informazioni. Sotto questo profilo la situazione non è mutata, dato che sono stati negoziati pochi trattati con Paesi per i quali si sarebbe reso necessario prevedere una clausola di condizionalità. Di conseguenza, il Consiglio federale non dispone tuttora delle informazioni necessarie per poter presentare un rapporto.

2002 P 02.3625 Rapporto sui beni pubblici globali (N 13.12.02, Gadiant)

È stata elaborata una prima bozza di rapporto, ma è stato necessario adeguarla per tenere conto del rapporto della task force internazionale «Global Public Goods», pubblicato all'inizio di novembre del 2006. Si prevede che il rapporto richiesto dal postulato Gadiant potrà essere presentato nel secondo semestre del 2007.

2003 P 03.3178 Promozione della pace e gestione dei conflitti (N 30.9.03, Commissione della politica di sicurezza
CS 02.076)

Il postulato incarica il Consiglio federale di strutturare in maniera interdipartimentale la condotta politica e il coordinamento della promozione civile della pace e della gestione dei conflitti a livello della Confederazione. Negli anni scorsi il DFAE ha messo a punto, d'intesa con gli enti federali interessati, efficaci meccanismi di coordinamento. Nell'ambito del messaggio concernente il nuovo credito quadro per misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo, che sarà trasmesso al Parlamento nel corso del 2007, il Consiglio federale intende presentare nel dettaglio le attività svolte in tale campo e i meccanismi di direzione e coordinamento messi a punto.

2004 M 02.3786 Ratifica immediata della Convenzione internazionale del diritto del mare (N 9.3.04, Wyss; S 15.12.04)

La Convenzione dell'ONU sul diritto del mare non ha potuto essere sottoposta al Parlamento poiché vi erano altre priorità nel campo del diritto marittimo (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro marittimo; Protocolli addizionali alla Convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale per la repressione degli atti terroristici contro la sicurezza marittima). Una prima bozza di messaggio relativo alla ratifica della Convenzione sul diritto del mare è pronta, ma occorre ancora compiere accertamenti sul contributo finanziario che la Svizzera dovrà erogare all'Autorità internazionale dei fondi marini e al Tribunale internazionale per il diritto del mare.

2004 P 04.3571 La Quinta Svizzera come legame per il mondo (S 15.12.04, Lombardi)

Il postulato incarica il Consiglio federale di definire in un rapporto d'insieme l'importanza della Quinta Svizzera e il ruolo che la Confederazione le attribuisce nelle sue relazioni con l'estero, nonché di affidare il mandato di uno studio scientifico sugli utili economici che la Svizzera trae dalla presenza e dall'attività di cittadini svizzeri nel mondo intero e sui legami che essi mantengono con il loro Paese. Sulla scorta del rapporto e dello studio precitati il Consiglio federale doveva poi esaminare i miglioramenti che potrebbero essere apportati al sostegno finanziario che la Svizzera garantisce a questa presenza all'estero.

Dopo aver compiuto accertamenti preliminari in seno all'Amministrazione federale, all'inizio del 2006 lo studio scientifico richiesto dal postulato è stato commissionato all'Istituto di ricerca gfs.bern. Nell'ambito dell'indagine, nella primavera del 2006 è stato effettuato un sondaggio presso tutte le rappresentanze svizzere all'estero. Il relativo rapporto finale sarà presentato nell'estate del 2006. Sulla base di tale rapporto verrà poi elaborato il rapporto d'insieme chiesto dal postulato sull'importanza della Quinta Svizzera e il ruolo attribuitole dalla Svizzera nelle relazioni con l'estero. Sulla base di quest'ultimo rapporto, verranno poi esaminati i miglioramenti che potrebbero essere apportati al sostegno finanziario che la Svizzera garantisce ai cittadini svizzeri all'estero. I lavori dovrebbero concludersi nella prima metà del 2007, così da poter presentare al Consiglio federale il relativo rapporto entro la fine dell'anno in questione.

Dipartimento dell'interno

Ufficio federale della cultura

2000 P 99.3507 La promozione della musica da parte della Confederazione (N 24.3.00, Gysin Remo)

Il postulato chiede di esaminare le misure della Confederazione volte a promuovere la musica. Il rapporto «La formazione musicale in Svizzera» è stato approvato dal Consiglio federale il 10 giugno 2005. Il Collegio governativo ha pertanto proposto nel rapporto «Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2005» di togliere di ruolo il postulato. Su proposta della CSEC-N, il 23 giugno 2006 il Consiglio nazionale ha tuttavia deciso di attendere con lo stralcio del postulato fino alla sua attuazione nell'ambito della legge sulla promozione della cultura. Nel primo semestre del 2007 si prevede di sottoporre alle Camere federali il messaggio concernente la legge sulla promozione della cultura della Confederazione. Nel messaggio saranno incluse informazioni dettagliate in merito all'attuazione delle misure elencate nel rapporto «La formazione musicale in Svizzera».

2000 P 00.3094 Sostegno della Confederazione al Salone del libro di Ginevra (N 23.6.00, Neirynek)

Attualmente l'UFC non dispone né delle basi legali né dei mezzi finanziari per sostenere regolarmente il Salone del libro di Ginevra. Il suo sostegno al settore dell'editoria e del libro si limita a un sussidio annuo destinato alla partecipazione ai saloni e alle fiere del libro all'estero. D'altra parte il Salone del libro di Ginevra è stato sostenuto a più riprese dal 1998 con sussidi provenienti dall'utile di coniazione per un importo complessivo di 0,8 milioni di franchi. Nel quadro dei lavori relativi all'attuazione dell'articolo 69 Cost. (emanazione di una legge sulla promozione della cultura) viene presa in esame la possibilità di un sostegno.

2000 M 00.3193 Misure volte a migliorare la comprensione a livello federale (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00; proposta di stralcio FF 2006 8229)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel rapporto della CSEC-N del 15 settembre 2006 sull'iniziativa parlamentare Levrat (04.429 Legge federale sulle lingue nazionali).

2000 P 00.3466 Analfabetismo funzionale. Rapporto (N 15.12.00, Widmer)

Il postulato invita il Consiglio federale a redigere un rapporto sull'illetteratismo e a prendere misure per lottare contro di esso. Il primo punto è stato realizzato con la pubblicazione del rapporto di tendenza nel 2002. Nel 2004 l'UFC ha inoltre messo a punto con i partner più importanti – altri uffici federali, Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, organizzazioni non governative – una rete di prevenzione e di lotta contro l'illetteratismo che opera in due sensi: da un lato favorisce gli scambi tra i servizi e le organizzazioni che si occupano di questo tema (a tal scopo è stato lanciato alla fine del 2004 il portale internet comune www.lesenlireleggere.ch e sono stati organizzati tre colloqui interdisciplinari: uno si è già tenuto nel giugno 2005 e un altro nel 2006; un ulteriore colloquio avrà luogo nel 2007), dall'altro ha preso le misure necessarie per migliorare gradualmente la qualità dell'offerta formativa nell'ambito della lotta contro l'illetteratismo (formazione degli educatori). L'UFC stilerà nel 2007 un bilancio sui diversi progetti.

2001 M 00.3034 Sostegno ai Cantoni plurilingui (N 13.6.00, Jutzet; S 20.3.01; proposta di stralcio FF 2006 8229)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel rapporto della CSEC-N del 15 settembre 2006 sull'iniziativa parlamentare Levrat (04.429 Legge federale sulle lingue nazionali).

2001 P 01.3385 Accordo sui prezzi dei libri (N 5.10.01, Widmer)

In virtù dell'articolo 8 della legge sui cartelli, il Consiglio federale può autorizzare a titolo eccezionale accordi sui prezzi, se sono in gioco interessi pubblici preponderanti. Nel postulato il Consiglio federale è invitato a fare uso di tale diritto. Nel 2001 la Commissione di ricorso in materia di concorrenza ha stabilito che i prezzi imposti dei libri in lingua tedesca sono in contraddizione con la legge sui cartelli, confermando così la decisione della Commissione della concorrenza del 1999. In seguito al ricorso di diritto amministrativo presentato dall'Associazione svizzera degli editori e dei librai, nel 2002 il Tribunale federale ha rinviato la pratica alla Commissione della concorrenza per riesame. L'Associazione svizzera degli editori e dei librai ha fatto ricorso contro le decisioni negative del marzo 2005 della Commissione della concorrenza, rispettivamente del luglio 2005 della Commissione di ricorso. La situazione giuridica resta da chiarire, considerato che nel settembre del 2005 il Tribunale federale ha accordato ai ricorsi un effetto sospensivo. Come richiesto dall'iniziativa parlamentare Maitre (04.430) la CET-N è incaricata di elaborare un progetto di legge sulla regolamentazione del prezzo dei libri. A tal fine, con decisione del 20 dicembre 2006, il Consiglio nazionale ha prorogato di due anni il termine per l'elaborazione del progetto di legge.

2001 P 01.3482 Gioventù e musica (N 14.12.01, Meier-Schatz)

Cfr. P 99.3507

2001 P 01.3431 Sostegno della Confederazione al Salone del libro di Ginevra (N 14.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)

Cfr. P 00.3094

2002 P 00.3321 Riforma di Pro Helvetia (N 18.3.02, Zbinden)

Il postulato chiede la revisione totale della legge federale del 17 dicembre 1965 concernente la Fondazione Pro Helvetia nonché la riforma della sua struttura e organizzazione. Nel 2000, nel loro apprezzamento della situazione, il DFI e il Consiglio federale sono giunti alla conclusione che un'impostazione radicalmente diversa avrebbe richiesto troppo tempo e che si doveva piuttosto puntare su miglioramenti attuabili rapidamente. Pro Helvetia è stata pertanto invitata in un primo momento a realizzare una soluzione all'interno del quadro legale esistente. Alla fine del 2001 questa prima fase si è conclusa con l'approvazione di un nuovo regolamento interno e di una nuova ordinanza sui sussidi. Il 10 giugno 2005 il Consiglio federale ha aperto la procedura di consultazione sulla revisione totale della legge federale concernente la Fondazione Pro Helvetia, che è durata fino alla fine di ottobre del 2005. Si prevede di trasmettere alle Camere federali il messaggio concernente la revisione totale della legge nel primo semestre del 2007.

2002 P 00.3497 Introduzione del prezzo unico dei libri (N 18.3.02, Zisyadis)

Cfr. P 01.3385

2002 P 02.3276 Garantire l'esistenza e il mandato del Museo alpino svizzero (S 19.9.02, Maissen)

Il postulato chiede di esaminare la possibilità di mantenere operativo e di sostenere il Museo alpino svizzero, quale istituto di importanza nazionale, nel quadro dei lavori di attuazione dell'articolo 69 Cost. La Confederazione avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di garantirne l'esistenza duratura. Quale soluzione transitoria e sotto riserva di ulteriori tagli che potrebbero interessare l'Ufficio, l'UFAM ha prospettato al Museo alpino svizzero l'erogazione dei sussidi versati finora anche per gli anni 2005–2007. Nel quadro dei lavori in corso nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 69 Cost. (emanazione di una legge sulla promozione della cultura) e di una legge federale sui musei e sulle collezioni della Confederazione si sta attualmente esaminando quali musei debbano essere sostenuti in futuro dalla Confederazione.

2003 P 02.3068 Museo nazionale svizzero. Mandato di prestazioni al Museo svizzero dei trasporti (N 5.6.03, Widmer; S 16.12.03)

Il postulato chiede essenzialmente di esaminare l'opportunità di integrare il Museo svizzero dei trasporti (MST) nel Gruppo MUSEE SUISSE. Nel messaggio del 29 novembre 2002 relativo alla legge federale concernente la Fondazione Museo nazionale svizzero il Consiglio federale ha proposto di rinunciare a un'integrazione del MST nel Gruppo MUSEE SUISSE. Nella sessione invernale del 2005 il Consiglio degli Stati ha deciso di rinviare il messaggio, chiedendo di riesaminare quali istituzioni devono far parte del Gruppo MUSEE SUISSE. Nel 2007 il Consiglio federale sottoporrà alle Camere federali il messaggio concernente una legge federale sui musei e sulle collezioni della Confederazione.

2004 P 04.3343 Legge sulla promozione della cultura (S 21.9.04, Bieri)

Il postulato chiede al Consiglio federale di esaminare accuratamente, nel quadro dell'elaborazione del messaggio concernente la legge sulla promozione della cultura, i seguenti argomenti e di integrarne gli esiti nella nuova legge: valutazione delle misure attuate finora da parte della Confederazione a favore della promozione della cultura; collaborazione tra Confederazione, Cantoni e Comuni; elaborazione di priorità contenutistiche in base a una gestione finanziaria quadriennale; maggiore efficacia nell'ambito della promozione della cultura mediante riorganizzazioni istituzionali e la riconsiderazione di strutture esistenti; promozione della formazione musicale. Si prevede di sottoporre alle Camere federali il messaggio concernente la legge sulla promozione della cultura nel primo semestre del 2007. Gli argomenti contenuti nel postulato sono trattati nel messaggio.

Ufficio federale della sanità pubblica

1998 P 98.3025 Commissione d'inchiesta in caso di gravi incidenti nell'ambito medico (N 9.10.98, Günter)

Nella primavera del 2002 numerosi partner del settore sanitario si sono dichiarati disposti a contribuire, in collaborazione con la Confederazione (UFAS e UFSP), all'istituzione di una Fondazione per la sicurezza dei pazienti. Gli scopi della Fondazione sono lo sviluppo e il promovimento della sicurezza dei pazienti, l'assistenza a pazienti danneggiati dalle cure mediche e il sostegno al personale. Questa Fondazione deve permettere di creare le strutture destinate a integrare i partner interessati nella realizzazione delle prossime tappe e a costituire la necessaria base finanziaria. La Fondazione è stata costituita nel dicembre 2003. Nel 2005 il finanziamento ha potuto essere garantito grazie al coinvolgimento della metà dei Cantoni. Nell'ambito del sottoprogramma «Notificazione e analisi di incidenti critici» previsto dal business plan è stata sviluppata una metodologia per l'analisi sistematica di incidenti gravi.

2000 M 98.3543 Creazione di una legge federale concernente la ricerca medica sull'essere umano (S 16.3.99, Plattner; N 21.3.00)

La procedura di consultazione relativa all'avamprogetto dell'articolo costituzionale e alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano si è svolta dal febbraio al maggio del 2006. Il Consiglio federale approverà il rapporto concernente i risultati della consultazione all'inizio del 2007. Nello stesso periodo verrà inoltre decisa l'ulteriore procedura da seguire.

2000 P 00.3342 Finanziamento delle cure palliative (N 6.10.00, Rossini) – in precedenza UFAS

Le cure palliative costituiscono un elemento essenziale nell'assistenza di base ai malati gravi e terminali. Le prestazioni delle cure medico-sanitarie in questo campo sono a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Il tema del finanziamento delle cure è stato affrontato durante le consultazioni parlamentari sulla seconda revisione LAMal. Le Camere federali erano concordi nel conferire un carattere d'urgenza al tema e hanno pertanto approvato una mozione in merito della commissione incaricata dell'esame preliminare (03.3597). Nel suo messaggio concernente la legge federale sul nuovo ordinamento del finanziamento delle cure (05.025) il Consiglio federale ha toccato il tema delle cure palliative nel contesto della ridefinizione delle prestazioni di cura. Il Consiglio degli Stati, in quanto Camera prioritaria, ha adottato il relativo progetto il 19 settembre 2006. In base alla proposta del Consiglio degli Stati, il Consiglio federale definirà le prestazioni di cura e fisserà i contributi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo le attuali disposizioni. Tale principio si riferisce alle prestazioni di cura in generale, incluse le cure palliative. Solo dopo che le Camere federali avranno adottato il progetto si potrà stabilire quali punti dell'intervento parlamentare restino da attuare.

2000 P 00.3435 Divieto della pubblicità in favore del tabacco (N 15.12.00, Tillmanns)

Nel quadro del programma nazionale per la prevenzione del tabagismo 2001–2005, approvato dal Consiglio federale il 5 giugno 2001 e prolungato fino alla fine del 2007 con decisione del 22 giugno 2005, è già prevista una verifica della limitazione della pubblicità in favore del tabacco. Nella sua decisione del 28 marzo 2002 il Tribunale federale ha confermato che il divieto imposto dal Cantone Ginevra nei confronti della pubblicità in favore del tabacco su suolo pubblico e anche privato – se la pubblicità è visibile da un'area pubblica – non viola né il diritto federale né la libertà economica. Molti Cantoni hanno introdotto limitazioni per la pubblicità in favore del tabacco, che è stata invece vietata nei Cantoni BL e SO in seguito al chiaro risultato emerso da due votazioni popolari cantonali.

I 191 Stati membri dell'OMS hanno approvato, il 21 maggio 2003, una convenzione quadro sul controllo del tabacco che prevede limitazioni per quanto concerne la promozione, la sponsorizzazione e la pubblicità in favore dei prodotti derivati dal tabacco. La Svizzera ha sottoscritto la Convenzione quadro sul controllo del tabacco il 25 giugno 2004. Nell'UE, la pubblicità televisiva in favore del tabacco è vietata già dal 1989. Inoltre, il 26 maggio 2003 l'UE ha approvato una direttiva in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco (Direttiva 2003/33/CE). Dal 1° agosto 2005 sono vietate la pubblicità nella stampa e alla radio nonché la sponsorizzazione di manifestazioni con effetti transfrontalieri. Il Consiglio federale sta lavorando alla ratifica della Convenzione quadro.

2001 M 00.3615 Protezione dei titoli delle professioni legate alla psicologia (N 26.11.01, Triponez; S 19.3.01)

La consultazione relativa all'avamprogetto di legge sulle professioni della psicologia si è conclusa ed è ora disponibile il relativo rapporto. I risultati della consultazione sono tuttavia controversi e non forniscono il contributo sperato per il chiarimento delle questioni ancora aperte. Da un lato, la maggioranza dei partecipanti ha accolto favorevolmente l'elaborazione di una legge federale concernente la protezione dei titoli delle professioni legate alla psicologia, la garanzia della qualità del perfezionamento in settori specifici della psicologia (in particolare nella psicoterapia psicologica) e il disciplinamento uniforme dell'esercizio della professione a livello nazionale. Dall'altro, si riscontrano posizioni assai divergenti in merito allo scopo, al campo d'applicazione e alla densità normativa della legge. In particolare, risulta chiaro che la protezione dei titoli può limitare la libertà economica e condurre di fatto a divieti di esercizio della professione. Nella prima metà del 2007 il Consiglio federale deciderà in merito all'ulteriore procedura da seguire.

2001 M 00.3646 Protezione dei titoli per le professioni legate alla psicologia (S 19.3.01, Wicki; N 26.11.01)

Cfr. M 00.3615

2001 P 01.3604 Introduzione di un finanziamento monistico degli ospedali. Rapporto (N 14.12.01, Zäch; proposta di stralcio FF 2004 4903) – in precedenza UFAS

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (finanziamento ospedaliero, 04.061).

2002 P 01.3397 Impatto delle politiche pubbliche sullo stato di salute della popolazione (N 17.4.02, Rossini)

L'elaborazione delle linee direttive sulla politica della sanità multisettoriale («Leitbild multisektoraler Gesundheitspolitik») si è conclusa nel 2005. Nel 2006 sono stati condotti studi di casi per definire le modalità di attuazione di tali linee direttive mediante lo strumento della valutazione sanitaria. I risultati ottenuti hanno dimostrato l'efficacia di questo tipo di valutazione. Prima di intraprendere la strada di una normativa autonoma che disciplini la valutazione sanitaria, nel 2007 sarà esaminata l'eventuale integrazione di detto strumento nella prevista valutazione della sostenibilità (sotto la responsabilità dell'ARE). Tale integrazione avrebbe come vantaggio il fatto di non dover più impiegare, per singoli progetti, una grande quantità di strumenti di valutazione indipendenti l'uno dall'altro.

2002 P 00.3368 Lavoratori indipendenti. Possibilità di assicurarsi al di fuori dell'INSAI (N 6.6.02, Borer)
– in precedenza UFAS

Nel quadro della revisione in corso della LAINF si sta valutando se i lavoratori indipendenti e i loro familiari appartenenti a un settore gestito dall'INSAI potranno assicurarsi in modo facoltativo presso un altro assicuratore di loro scelta, così come previsto dall'articolo 68 LAINF.

2002 P 00.3544 Assicurazione contro gli infortuni. Soppressione del monopolio dell'INSAI (N 6.6.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro) – in precedenza UFAS

L'abrogazione dell'obbligo, vigente in numerosi settori, di affidarsi all'INSAI per quanto attiene all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è oggetto di verifica nel quadro della revisione in corso della LAINF.

2002 P 02.3177 Esame degli effetti di TARMED (S 18.6.02, Commissione della gestione CS) – in precedenza UFAS

Nel dicembre del 2003 l'Istituto di scienze politiche dell'Università di Zurigo è stato incaricato di elaborare uno studio volto a preparare una valutazione dell'introduzione e degli effetti di TARMED. Il rapporto dell'Istituto è stato pubblicato nel 2005 nel quadro del programma di ricerca sulla LAMal. Oltre a presentare un piano di valutazione, il rapporto fa un primo bilancio dell'introduzione di TARMED.

Nel bilancio provvisorio gli autori constatano che dall'introduzione di TARMED il volume e i costi delle prestazioni mediche fornite sono aumentati in modo significativo (per quanto si possa giudicare finora). Grazie alle rettifiche dei valori del punto finora apportate dall'Ufficio per la neutralità dei costi c'è però da attendersi una diminuzione dei costi. Le cause della menzionata crescita del volume delle prestazioni potranno essere analizzate solo quando sarà passato un certo tempo e si disporrà di dati consolidati.

Sin dall'inizio, la valutazione vera e propria, che costituisce la seconda fase, è stata prevista per il 2006 o eventualmente per il 2007, poiché solo in quel momento si avranno a disposizione dati sufficienti sull'introduzione di TARMED. Qualora siano disponibili le necessarie risorse umane e finanziarie, il progetto potrebbe essere avviato nel 2007. I risultati non saranno disponibili prima della fine dell'anno.

2002 P 00.3536 Fondo per i pazienti (N 30.9.02, Gross Jost) – in precedenza UFAS

La creazione di un fondo per pazienti da parte dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori non ha ancora avuto seguito. Il progetto di revisione del diritto della responsabilità civile è stato posto in consultazione negli anni 2000/2001. Le proposte volte a inasprire la responsabilità del personale ausiliario e a facilitare la prova sono state contestate. Il Consiglio federale ha pertanto deciso di non includere la revisione del diritto della responsabilità civile nel programma di legislatura 2003–2007. Non vi saranno quindi, in tempi brevi, nuove proposte concernenti la responsabilità dei medici e degli ospedali. La Fondazione per la sicurezza dei pazienti, istituita recentemente, valuta positivamente gli sforzi intrapresi per facilitare l'accesso a una compensazione

nell'interesse dei pazienti coinvolti e per migliorare la gestione degli errori medici; è tuttavia presumibile che all'inizio essa non potrà occuparsi di tale questione assumendo un ruolo guida.

2002 P 01.3049 Medicina di punta. Riduzione della sovracapacità mediante l'assegnazione di licenze (N 30.9.02, Zäch; proposta di stralcio FF 2004 4903) – in precedenza UFAS

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (finanziamento ospedaliero, 04.061).

2002 P 02.3135 Informazione, educazione e formazione in materia di alimentazione (N 30.9.02, Gutzwiller)

Ad oggi, le riduzioni di budget nell'ambito della prevenzione non hanno permesso di finanziare misure supplementari rispetto a quelle finora adottate (come ad esempio il programma Suisse Balance, attualmente in corso, teso a incentivare il raggiungimento di un peso equilibrato del corpo). L'UFSP sta attualmente elaborando una strategia nazionale in materia di alimentazione, attività fisica e salute per gli anni 2008–2012 («Nationale Strategie Ernährung, Bewegung und Gesundheit 2008–2012»), nella quale saranno in parte ripresi i punti 1 e 2 del postulato. Il Consiglio federale adotterà la strategia nel 2007.

2002 P 02.3446 Limitazione del numero di medici. Accompagnamento scientifico (N 13.12.02, Gruppo radicale-democratico; proposta di stralcio FF 2004 3837) – in precedenza UFAS

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (libertà di contrarre, 04.032).

2002 P 02.3383 Assistenza speciale post-partum alle puerpere (N 13.12.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.2009 [minoranza Goll]) – in precedenza UFAS

Il rapporto non è ancora stato iniziato per mancanza di risorse. Tuttavia, nel quadro dell'elaborazione di una strategia nazionale in materia di alimentazione, attività fisica e salute per gli anni 2008–2012 («Nationale Strategie Ernährung, Bewegung und Gesundheit 2008–2012»), i neonati, i bambini e i loro genitori vengono definiti come importanti gruppi target. Si prevede di sottoporre la strategia nazionale al Consiglio federale nel 2007 affinché possa adottarla. Occorrerà poi fissare, attraverso una ricerca concomitante e un apposito monitoraggio, le priorità nel settore dell'alimentazione e dell'attività fisica nonché le misure per i relativi gruppi target.

2003 P 02.3674 Rapporto sulle implicazioni di un finanziamento ospedaliero monistico (N 21.3.03, Zisyadis; proposta di stralcio FF 2004 4903) – in precedenza UFAS

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (finanziamento ospedaliero, 04.061).

2003 P 02.3750 Modelli per la pianificazione ospedaliera (N 21.3.03, Rossini; proposta di stralcio FF 2004 4903) – in precedenza UFAS

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (finanziamento ospedaliero, 04.061).

2003 P 02.3626 Trasparenza e coerenza tra le diverse prestazioni delle assicurazioni sociali e della LAMal (N 20.6.03, Loepfe; proposta di stralcio FF 2005 1839) – in precedenza UFAS

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la legge federale sul nuovo ordinamento del finanziamento delle cure (05.025).

2003 P 03.3042 Creazione di regioni di copertura nell'ambito delle cure ospedaliere ai sensi della LAMal. Esame del Consiglio federale (N 20.6.03, Wirz-von Planta; proposta di stralcio FF 2004 4903) – in precedenza UFAS

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (finanziamento ospedaliero, 04.061).

2003 P 03.3046 Ridurre i costi armonizzando l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni (N 20.6.03, Zäch) – in precedenza UFAS

La richiesta è esaminata nel quadro della revisione in corso della LAINF.

2003 P 03.3236 Studio previsionale sulla demografia medica (N 18.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) – in precedenza UFAS

Su incarico dell'UFSP e dei Cantoni, l'Osservatorio svizzero della salute ha avviato nella primavera del 2005 un progetto per l'elaborazione di uno studio concernente la demografia medica. Il progetto è articolato nei moduli «offerta» e «domanda». In ogni modulo sono analizzati in più tappe differenti interrogativi. L'obiettivo ultimo è di fare previsioni, sulla base delle analisi, riguardo all'offerta e alla domanda di fornitori di prestazioni nei differenti settori della medicina.

Sono terminati i lavori relativi a una prima fase del progetto, durante la quale sono state rilevate e sottoposte a un'analisi approfondita l'offerta di medici con uno studio privato e la domanda di assistenza medica ambulatoriale. I risultati saranno pubblicati nella primavera del 2007. Nello stesso periodo si deciderà inoltre in merito alla prosecuzione del progetto.

2003 M 03.3007 Ricerca sull'essere umano. Base costituzionale (S 12.3.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 02.083; N 18.9.03)

Cfr. anche M 98.3543. La consultazione si è svolta dal febbraio al maggio del 2006. Il Consiglio federale approverà il rapporto concernente i risultati della consultazione all'inizio del 2007.

2003 P 03.3302 Celiachia. Una lacuna da colmare (N 3.10.03, Robbiani) – in precedenza UFAS

Nella sua risposta a questo intervento parlamentare, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a esaminare la questione delle lacune di copertura al momento del passaggio dall'assicurazione invalidità all'assicurazione malattie dopo il compimento del 20° anno d'età. L'UFSP ha ricevuto una delegazione della Comunità d'interessi celiachia (Schweizerische Interessengemeinschaft für Zöliakie) guidata dal consigliere nazionale Favre, alla quale ha spiegato le diverse possibilità per colmare dette lacune di copertura (assicurazione invalidità, assicurazione malattie, sgravi fiscali). Poiché, in base all'attuale quadro giuridico, non sono possibili soluzioni in tal senso nel settore dell'assicurazione malattie, la Comunità d'interessi celiachia ha annunciato la sua intenzione di esaminare in modo approfondito soprattutto le possibilità esistenti nell'ambito dell'assicurazione invalidità.

2003 P 02.3087 Farmaci. Confezioni più piccole (N 8.12.03, Joder) – in precedenza UFAS

Il 12 settembre 2005 l'UFSP e diverse associazioni farmaceutiche hanno concordato un pacchetto di misure che permetterà una riduzione di circa 250 milioni di franchi dei costi dei medicamenti. In questo contesto è stata pure decisa una maggiore collaborazione tra l'UFSP e l'industria farmaceutica per quanto riguarda determinati aspetti quali la proporzione delle confezioni e delle dosi. Il Consiglio federale è dell'opinione che questo gruppo di lavoro dovrebbe esaminare anche la questione dell'adeguamento delle dimensioni delle confezioni alla terapia. Sulla base del rapporto finale del gruppo di lavoro, il Consiglio federale valuterà se sia opportuno adeguare le condizioni d'ammissione nelle corrispondenti ordinanze. Nella prassi, comunque, già oggi viene prestata particolare attenzione all'offerta di confezioni adeguate al momento dell'ammissione di nuovi preparati.

2003 P 02.3643 Compensazione dei rischi. Fondo per i costi elevati (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) – in precedenza UFAS

Il postulato della CSSS-N (04.3440, Varianti concernenti la compensazione dei rischi), incarica il Consiglio federale di studiare, entro il periodo di validità della compensazione dei rischi di durata limitata prevista dall'articolo 105 LAMal, nuove varianti per tale compensazione. Nel 2005, in occasione dell'esame del progetto 04.061 (finanziamento ospedaliero) da parte della CSSS-S, su richiesta della consigliera agli Stati Forster è stata ripresa la discussione in merito all'allargamento dei criteri per la compensazione dei rischi e all'adozione di una soluzione definitiva in quest'ambito. Un progetto contenente due nuovi criteri relativi allo stato di salute è stato posto in consultazione dalla Commissione il 2 settembre 2005. Sulla base dei risultati della consultazione, il 1° ottobre 2005 la Commissione ha deciso di rielaborare il progetto, che è stato adottato nella seduta del 23 gennaio 2006 (con un solo nuovo criterio, anche se si prevede di affidare al Consiglio federale la competenza di introdurre un ulteriore criterio riguardante lo stato di salute). L'8 marzo 2006, il Consiglio degli Stati ha approvato tale innovazione. In occasione della sua seduta del 4 maggio 2006, la CSSS-N ha condotto un'audizione sul tema della compensazione dei rischi. I relativi dibattiti si svolgeranno nel 2007. Alla luce di tale situazione, non ha senso che il Consiglio federale prenda in esame una riforma della compensazione dei rischi al di fuori dei dibattiti parlamentari.

2003 P 02.3644 Rapporto sulla libertà di contrarre (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; proposta di stralcio FF 2004 3837) – in precedenza UFAS

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (Libertà di contrarre, 04.032).

2003 P 02.3645 Rapporto su un modello duale (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; proposta di stralcio FF 2005 1839) – in precedenza UFAS

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la legge federale sul nuovo ordinamento del finanziamento delle cure (05.025).

2003 P 03.3424 Copertura delle infermità congenite da parte dell'assicurazione invalidità (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307) – in precedenza UFAS

La questione della partecipazione ai costi è stata nuovamente affrontata nel quadro del messaggio parziale sulla revisione della LAMal (Partecipazione ai costi, 04.034). Oltre all'aumento dell'aliquota percentuale al 20 per cento dei costi eccedenti la franchigia (per gli adulti), con contemporaneo mantenimento dell'importo massimo annuo di 700 franchi, questo progetto prevede di dare al Consiglio federale la possibilità di aumentare o ridurre la partecipazione ai costi per determinate prestazioni. Il Consiglio degli Stati ha approvato questo progetto, mentre la CSSS-N ha deciso di rinviare i dibattiti fino a quando non sarà trattato il Managed Care (04.062). Quest'ultimo verrà trattato dalla Commissione del Consiglio nazionale nel 2007.

2003 P 03.3425 Partecipazione ai costi in caso d'infermità congenita e malattie gravi o croniche (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307 [minoranza Gross Jost]) – in precedenza UFAS

Cfr. P 03.3424

2003 P 03.3520 Legge sull'assicurazione contro gli infortuni. Modifica (N 19.12.03, Bortoluzzi) – in precedenza UFAS

La richiesta è esaminata nel quadro della revisione in corso della LAINF.

2004 M 02.3170 Pianificazione della medicina di punta (S 19.9.02, Frick; N 1.3.04; proposta di stralcio FF 2004 4903)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (finanziamento ospedaliero, 04.061).

2004 P 04.3000 Lacune e incoerenze della LAMal in materia d'indennità giornaliera (N 17.3.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.301)

In seguito a una diversa definizione delle priorità nel settore della legislazione relativa all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, questa tematica non è ancora stata trattata.

2004 P 02.3122 Riesame del catalogo delle prestazioni (S 19.9.02, Stähelin; N 1.3.04)

Le prestazioni a carico dell'assicurazione malattie obbligatoria (catalogo delle prestazioni) sono riesaminate periodicamente ai sensi dell'articolo 32 LAMal. Nel 2006 sono state esaminate e riviste le condizioni per la presa a carico dei costi delle psicoterapie effettuate da medici.

2004 M 03.3597 Riforma del sistema di finanziamento delle cure medico-sanitarie (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079, S 3.6.04; proposta di stralcio FF 2005 1839)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio concernente la legge federale sul nuovo ordinamento del finanziamento delle cure (05.025).

2004 P 02.3641 Persone sole ai sensi dell'art. 104 OAMal (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; S 3.6.04)

Il 6 giugno 2006 il Consiglio degli Stati aveva accolto la proposta del Consiglio federale di togliere di ruolo il postulato. Il Consiglio nazionale ha tuttavia respinto tale proposta il 23 giugno 2006.

Nel postulato si incarica il Consiglio federale di modificare l'ordinanza sull'assicurazione malattie affinché le persone sole non siano più penalizzate per quanto riguarda la partecipazione ai costi di degenza ospedaliera. La LAMal stabilisce tuttavia che gli assicurati devono pagare un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari. Pertanto, è pressoché impossibile soddisfare in maniera appropriata la richiesta formulata nel postulato intervenendo sull'ordinanza.

Il Parlamento sta attualmente trattando un messaggio concernente la modifica della LAMal per quanto riguarda la partecipazione ai costi (04.034) e, in tale ambito, può anche procedere a un nuovo disciplinamento della partecipazione ai costi di degenza ospedaliera. Finché il progetto sarà pendente in Parlamento, il Consiglio federale non intende ridisciplinare tale questione nell'ordinanza, bensì aspetterà la decisione del Parlamento in merito alla relativa modifica della LAMal.

2004 P 02.3378 Servizio indipendente per la sicurezza delle derrate alimentari (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 01.452; S 3.6.04)

La questione dell'organizzazione della sicurezza delle derrate alimentari a livello federale viene discussa a intervalli regolari tra i servizi federali interessati. Nel quadro dell'adempimento della mozione 05.3228 della Commissione speciale CN 04.080, è stato redatto un rapporto in cui si valutano tre varianti di riorganizzazione. A questo proposito, il Consiglio federale ha deciso di valutare ulteriormente, nell'ambito della riforma dell'Amministrazione in atto, la variante che prevede la fusione tra Ufficio federale di veterinaria e protezione dei consumatori (rispettive parti dell'UFSP e dell'UFAG). A tal fine, ha incaricato il DFE e il DFI di istituire un gruppo di progetto composto da rappresentanti delle unità amministrative interessate, il quale dovrà curare la pianificazione ed eventualmente la realizzazione della variante di riorganizzazione. Nel quadro di detti lavori saranno considerate anche le richieste formulate dalla CSSS-N concernente l'intensificazione degli sforzi finalizzati alla protezione della salute.

2004 P 04.3436 Attuazione dell'integrazione dell'assicurazione militare nell'INSAI (S 21.9.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.025) – in precedenza UFAM

Con il presente intervento parlamentare, la CSSS-S chiede se gli obiettivi dell'integrazione sono stati raggiunti. L'integrazione dell'assicurazione militare nell'INSAI è diventata effettiva soltanto il 1° luglio 2005, ovvero più tardi del previsto. Inoltre, nel quadro dell'accordo tra la Confederazione e l'INSAI, è stato stabilito un periodo transitorio di 3 anni. Il rapporto sul raggiungimento di tali obiettivi potrà tuttavia essere redatto solo dopo la fine del periodo transitorio.

2004 P 04.3440 Varianti concernenti la compensazione dei rischi (N 6.10.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.031)

Cfr. P 02.3643

2004 P 04.3509 Premi dell'assicurazione infortuni non professionali (N 17.12.04, Rime)

La richiesta viene esaminata nel quadro dell'attuale revisione della LAINF.

2004 M 03.3239 Razionalizzazione della procedura ricorsuale concernente la LAMal (S 17.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 10.3.04) – in precedenza DFGP/UFG

Nel quadro dei dibattiti sul progetto di revisione della LAMal nell'ambito del finanziamento ospedaliero (messaggio 04.061 del 15 settembre 2004, FF 2004 4903), l'8 marzo 2006 il Consiglio degli Stati ha approvato, su proposta della sua commissione incaricata dell'esame preliminare, un nuovo disciplinamento dell'articolo 53 LAMal che tiene conto dell'oggetto della mozione in materia di razionalizzazione della procedura. Il dibattito sul progetto alle Camere non è ancora terminato, per cui non è ancora possibile fissare una data concreta per l'entrata in vigore dell'articolo modificato.

Ufficio federale di statistica

2000 P 98.3286 Dati epidemiologici sulla morbilità per cancro (N 21.3.00, Cavalli)

Nel rapporto sul futuro della ricerca epidemiologica sul cancro del 2002 è stata avanzata la proposta di affidare all'UST la banca dati centralizzata dei registri dei tumori come anche le elaborazioni standardizzate. Ad oggi mancano tuttavia ancora i mezzi finanziari necessari allo scopo. Attualmente si stanno esaminando altre possibilità di reperire i mezzi finanziari per la preparazione e l'elaborazione epidemiologica di dati dei registri dei tumori da parte dell'UST.

2000 P 97.3393 Statistica delle persone invalide (N 4.3.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 95.418; S 15.3.00)

L'UST ha presentato un rapporto sulle possibilità di realizzare una statistica delle persone invalide, inviato in consultazione agli uffici federali e alle organizzazioni interessate a fine ottobre 2006. La consultazione consentirà di precisare le priorità in vista della realizzazione di una statistica periodica sulla situazione delle persone invalide. Sono tra l'altro già in corso idonei provvedimenti volti a migliorare le attuali banche dati. Da un lato, nell'indagine annuale SILC (Statistics on Income and Living Conditions) e nelle rilevazioni del panel svizzero delle economie domestiche è stato ripreso il set di dati minimo sulla salute messo a punto da Eurostat (MEHM; Minimum European Health Module). Dall'altro, le esigenze per questa statistica sono state iscritte nei dibattiti sulla revisione delle banche dati interne dell'UST (armonizzazione delle indagini presso le persone e le economie domestiche e nuovo censimento della popolazione).

2000 P 00.3546 Studio sull'invalidità e la mortalità nel mondo del lavoro (N 15.12.00, Teuscher)

Le proposte figuranti in un rapporto di esperti del 2003, concernenti il completamento di rilevazioni esistenti e previste, sono state realizzate nella misura in cui il set di dati minimo sulla salute messo a punto da Eurostat (MEHM; Minimum European Health Module) è stato inserito nella nuova rilevazione annuale SILC (Statistics on Income and Living Conditions) e nelle rilevazioni del panel svizzero delle economie domestiche. Queste indagini rilevano alcune informazioni riguardanti la situazione lavorativa. A partire dal 2007 la nuova indagine SILC sarà effettuata a cadenza annuale. Inoltre, il Settore lavoro e salute della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha partecipato alla «European Survey on Working Conditions (ESWC)», realizzata ogni cinque anni dalla Dublin Foundation. Nel 2005, l'Osservatorio svizzero della salute ha pubblicato un rapporto – finanziato dalla SECO e dalla Politica nazionale svizzera della sanità – dal titolo «Arbeit und Gesundheit in der Schweiz. Surveybasiertes Monitoring der Arbeitsbedingungen und des Gesundheitszustandes der Schweizer Erwerbsbevölkerung». Sulla base delle proposte avanzate in tale studio sono state introdotte domande supplementari concernenti il lavoro e la salute nell'indagine sulla salute in Svizzera. Questo accorgimento ha consentito di migliorare ulteriormente la base di dati per il rispettivo monitoraggio.

2002 P 01.3733 Statistica sui posti d'accoglienza per bambini al di fuori del quadro familiare (N 22.3.02, Fehr Jacqueline)

A causa della varietà dell'offerta delle strutture d'accoglienza per bambini e dei relativi enti, non è possibile costruire un quadro illustrativo del numero e della forma dei rapporti di custodia complementare alla famiglia fondato su un'unica statistica. Inoltre, la maggioranza delle competenze in tale ambito spetta ai Cantoni e ai Comuni.

Per quanto riguarda l'offerta di posti d'accoglienza, si dispone di dati provenienti dall'UST sul numero degli asili nido e dei giardini d'infanzia ripartiti per Cantoni nonché sugli addetti, tratti dal censimento delle aziende. La statistica scolastica fornisce informazioni a livello prescolastico sul piano nazionale e cantonale. L'UFAS ha presentato una prima valutazione nel quadro del programma d'incentivazione volto a promuovere la creazione di posti supplementari per la custodia di bambini, dal titolo «Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung: Bilanz nach drei Jahren» / «Aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants: bilan après trois années», UFAS 2006.

Dati sul ricorso alle prestazioni di custodia extrafamiliare sono rilevati annualmente nell'ambito della Rilevazione sulla forze di lavoro in Svizzera. Nel 2005, alle domande centrali è stato aggiunto un modulo tematico sulla conciliabilità tra lavoro e famiglia, volto a fornire informazioni sul tipo di lacune esistenti in tale contesto. A partire dal 2007, la nuova rilevazione SILC (Statistics on Income and Living Conditions) potrà fornire informazioni più differenziate in funzione dell'età dei bambini combinata con la durata e la struttura d'accoglienza (risultati disponibili a partire dal 2008). Per quanto riguarda i costi legati alla custodia extrafamiliare dei bambini, i dati di cui si dispone sono tratti dall'indagine sul reddito e sul consumo; a partire dal 2006 si avranno anche informazioni su eventuali riduzioni (risultati a partire dal 2008).

L'UST esaminerà nel quadro del nuovo sistema di rilevazioni presso le persone e le economie domestiche se eventuali lacune informative rimanenti potranno essere colmate a costi ragionevoli.

I dati disponibili inerenti alla custodia extrafamiliare di bambini sono elaborati dall'UST nel quadro dell'aggiornamento della parte statistica del rapporto sulla famiglia del 2004 e pubblicati nel 2008. Predisposti i risultati statistici (2008), l'UST provvederà a redigere un rapporto di valutazione sulla fattibilità di una statistica dettagliata dei rapporti di custodia complementare alla famiglia.

2002 P 01.3788 Legislatura. «Rapporto sociale» (N 22.3.02, Rossini)

L'UST ha avviato i primi lavori concettuali preliminari relativi al progetto «Rapporto sul sistema della sicurezza sociale» nel quadro del programma pluriennale 2003–2007. Attualmente si concentra sull'approntamento dei dati di base per la stesura di un rapporto. Al centro di tali lavori vi è la rilevazione SILC (Statistics on Income and Living Conditions), per la quale sarà effettuata una prima campagna d'indagine nel 2007. Nel 2009 è prevista l'integrazione del modulo tematico sulla previdenza per la vecchiaia e le prestazioni familiari. Altre fonti di dati sono costituite dalla statistica dei nuovi beneficiari di rendite (a partire dal 2008/2009) e dalle statistiche, già esistenti, dell'aiuto sociale e delle casse pensioni. Una base importante è costituita inoltre dal settore dell'analisi dei redditi, attualmente in fase di elaborazione. È stato invece già realizzato il modulo tematico sulla sicurezza sociale, parte integrante della rilevazione sulle forze di lavoro del 2002 e del 2005. Esso fornisce una base importante per il settore della previdenza per la vecchiaia e dei working poor. È stato inoltre pubblicato il rapporto di valutazione sul modulo del 2002. Analisi sul modulo del 2005, comprendenti anche un raffronto con i dati del 2002, sono in corso. Il rapporto sarà pubblicato nel 2007 e conterrà una raccolta d'indicatori relativi all'assicurazione vecchiaia e analisi approfondite di tematiche rilevanti. Gli indicatori concernenti i working poor sono pubblicati annualmente. Per quanto riguarda l'aiuto sociale, si sta lavorando a un rapporto nazionale sulla base della nuova statistica dell'aiuto sociale. Nel 2006 sono stati presentati i primi risultati nazionali, che verranno aggiornati annualmente. Il rapporto d'analisi sulle prestazioni legate al bisogno dei Cantoni sulla base dell'inventario esistente è stato pubblicato nel 2006. Il loro aggiornamento sarà realizzato nel 2007. Grazie ai conti globali della sicurezza sociale, dal 2001 si dispone di un quadro generale sulle prestazioni, sulle spese e sui finanziamenti del sistema della sicurezza sociale. Sulla base delle informazioni e delle analisi statistiche succitate è prevista la realizzazione di un rapporto sociale di legislatura in collaborazione con l'UFAS e la SECO.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

2000 P 97.3068 Promozione della proprietà di abitazioni per gli invalidi (N 4.3.99, Borel; S 15.3.00)

Essenzialmente finalizzata al consolidamento del 2° pilastro, la 1ª revisione LPP non ha preso in considerazione la richiesta di questo postulato, che avrebbe dovuto essere trattata nel contesto dei problemi specifici all'invalidità nella previdenza professionale (cfr. P 02.3006). Essendo stati interrotti i lavori sul tema, la questione della promozione della proprietà d'abitazioni per gli invalidi sarà studiata separatamente.

2000 P 98.3076 Casse pensioni. Controllo degli attivi (N 21.3.00, [Hochreutener]-Widrig)

Nel suo rapporto dell'aprile 2004, la commissione peritale «Ottimizzazione della vigilanza» aveva formulato, tra le altre, raccomandazioni concernenti la sicurezza degli investimenti e la relativa verifica da parte degli istituti di previdenza. Preso atto del rapporto, il Consiglio federale aveva incaricato il DFI di dare vita ad una nuova commissione. La nuova commissione «Riforma strutturale nella previdenza professionale», istituita all'inizio del 2005, aveva tra l'altro il compito di verificare la necessità di uno specialista d'investimenti istituzionale. Sulla base del rapporto presentato, il Consiglio federale ha inviato in consultazione un avamprogetto che contemplava anche il controllo degli investimenti. La consultazione si è conclusa alla fine di ottobre 2006. L'Esecutivo intende ora elaborare un messaggio sulla riforma strutturale e sottoporlo all'approvazione del Parlamento entro la metà del 2007.

2000 P 00.3291 Età pensionabile per chi svolge lavori fisicamente molto pesanti (N 6.10.00, Gruppo dell'Unione democratica di centro; proposta di stralcio FF 2006 1823)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente l'11ª revisione AVS (05.093).

2001 P 00.3400 Migliorare la partecipazione dei giovani alla vita politica (N 26.11.01, Wyss) – in precedenza UFC

In considerazione di quanto previsto nell'articolo 41 capoverso 1 lettera g e nell'articolo 11 capoverso 2 Cost., il postulato chiede l'attuazione di varie misure volte a promuovere la partecipazione politica di bambini e giovani. La richiesta sarà esaminata nel quadro della risposta al postulato Janiak (00.3469) Legge quadro per una politica svizzera dell'infanzia e dei giovani. Il relativo rapporto, che sarà presumibilmente approvato alla fine del 2007, dedicherà un capitolo a parte alla partecipazione dei bambini e dei giovani.

2001 P 01.3450 Casse di compensazione per gli assegni familiari e assegni familiari. Rapporto (N 14.12.01, Meier-Schatz)

Il postulato chiede un rapporto statistico sulle casse di compensazione per gli assegni familiari che dia informazioni dettagliate sul numero dei beneficiari e degli esclusi, sulle modalità di finanziamento, sul numero delle imprese esentate, sulle differenze tra i tassi contributivi applicati e sull'ammontare dei costi amministrativi e sulla situazione patrimoniale delle casse stesse. La legge federale sugli assegni familiari (LAFam), accolta nella votazione referendaria del 26 novembre 2006, conferisce al Consiglio federale la competenza di prevedere statistiche uniformi quale strumento per l'esercizio della propria funzione di vigilanza. La definizione del tipo e dell'estensione delle statistiche è oggetto delle disposizioni esecutive che saranno emanate nel 2007. Dopo l'entrata in vigore della LAFam saranno disponibili statistiche annuali sugli assegni familiari che conterranno anche dati sulle competenti casse di compensazione.

2002 P 00.3499 Pensionamento flessibile per il ceto medio (N 17.4.02, Wandfluh; proposta di stralcio FF 2006 1823)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente l'11ª revisione AVS (05.093).

2002 P 00.3231 Migliorare lo statuto delle famiglie con figli (N 17.4.02, Commissione speciale CN 00.016 [minoranza Leutenegger Oberholzer])

Il sostegno e lo sgravio delle famiglie con figli è un compito sempre attuale. I risultati finora ottenuti nei settori menzionati nell'intervento sono i seguenti:

Imposizione delle famiglie: le misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi sono state approvate dal Parlamento nel 2006, l'entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2008. Il Governo intende avviare una consultazione sulla scelta del sistema per l'imposizione dei coniugi.

Sgravi sui premi dell'assicurazione malattie obbligatoria: grazie ai primi miglioramenti introdotti dalla prima revisione parziale della LAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2001, si è registrato un maggiore sgravio delle famiglie con figli. Nel 2005 il Parlamento ha deciso di stanziare ulteriori fondi per la riduzione dei premi di bambini e giovani adulti in formazione appartenenti a famiglie a basso e medio reddito. La relativa revisione di legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2006. I Cantoni avevano tempo fino al 1° gennaio 2007 per mettere in atto la modifica.

Assegni familiari: il Popolo ha accolto la legge federale sugli assegni familiari nella votazione referendaria del 26 novembre 2006.

Protezione della maternità: l'indennità per perdita di guadagno in caso di maternità nell'ambito delle IPG è in vigore dal 1° luglio 2005.

Custodia di bambini complementare alla famiglia: in virtù della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, dal 1° febbraio 2003 sono versati sussidi a nuove strutture di custodia di bambini. Nella sessione autunnale del 2006 il Parlamento ha approvato un nuovo credito d'impegno per un secondo quadriennio (dal 1° febbraio 2007 al 31 gennaio 2011).

2002 P 02.3160 Aliquota di conversione. Statistica speciale per il calcolo (N 21.6.02, Egerszegi-Obrist; proposta di stralcio FF 2006 8683)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Adeguamento dell'aliquota minima di conversione, 06.092).

2002 P 00.3469 Legge quadro per una politica svizzera dell'infanzia e dei giovani (N 26.11.01, Janiak; S 18.6.02) – in precedenza UFC

Il postulato chiede una legge quadro sulla politica svizzera dell'infanzia e della gioventù, che dovrebbe fornire le basi di una politica svizzera dell'infanzia e dei giovani e incaricare i Cantoni di mettere a punto una politica di promozione giovanile di ampia portata. A livello federale le condizioni necessarie alla trattazione coordinata dei problemi dell'infanzia e della gioventù sono state create con l'istituzione all'UFAS del nuovo Settore Questioni dell'infanzia, della gioventù e della vecchiaia. All'elaborazione del rapporto sul postulato, attualmente in corso, partecipano le organizzazioni mantello attive nel campo dell'infanzia e della gioventù, le conferenze cantonali interessate (CDPE, CDOS, CdC) e i competenti organi federali. L'approvazione da parte del Consiglio federale è prevista per la fine del 2007.

2002 P 01.3350 Diritto di proposta per la Sessione federale dei giovani (N 30.9.02, Wyss) – in precedenza UFC

Il postulato chiede un diritto di proposta generale per la Sessione federale dei giovani. Alla richiesta è dedicato un esame delle possibilità di partecipazione vincolante dei giovani nel contesto del rapporto sul postulato Janiak (00.3469) Legge quadro per una politica svizzera dell'infanzia e dei giovani.

2002 P 02.3405 Alta vigilanza della Confederazione sulla previdenza professionale (N 3.10.02, Hess Walter)

Successivamente ai lavori della commissione peritale «Ottimizzazione della vigilanza», all'inizio del 2005 il Consiglio federale aveva istituito la nuova commissione «Riforma strutturale nella previdenza professionale», che aveva a sua volta presentato un rapporto alla fine dello stesso anno. Sulla base di questo rapporto il Consiglio federale ha fatto elaborare un avamprogetto ed ha quindi aperto una consultazione, che si è conclusa alla fine di ottobre 2006. L'Esecutivo intende ora elaborare un messaggio sulla riforma strutturale e sottoporlo all'approvazione del Parlamento entro la metà del 2007.

2002 P 02.3420 LPP. Esame delle prescrizioni in materia d'investimenti (N 3.10.02, Gruppo socialista)

Considerate la complessità del tema e la necessità di ulteriori accertamenti, si è rinunciato a definire un eventuale adeguamento delle prescrizioni in materia d'investimenti nell'avamprogetto sulla riforma strutturale nella previdenza professionale inviato in consultazione. La questione è stata invece sottoposta al comitato per gli investimenti della Commissione federale LPP (di cui fanno parte membri della Commissione stessa e specialisti di investimenti), che già in passato si era occupato di restrizioni agli investimenti. Il comitato si è finora riunito due volte e continuerà il suo lavoro nel 2007.

2002 P 02.3429 Secondo pilastro. Instaurare un controllo e creare trasparenza (N 3.10.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

Lo studio di un organo di vigilanza appropriato per gli istituti collettivi è stato svolto nel contesto dei lavori generali per l'ottimizzazione della vigilanza nella previdenza professionale ed è divenuto quindi parte di un rapporto elaborato per la fine del 2005 dalla commissione peritale «Riforma strutturale nella previdenza professionale». Sulla base di questo rapporto il Consiglio federale ha fatto elaborare un avamprogetto ed ha quindi aperto una consultazione, che si è conclusa alla fine di ottobre 2006. L'Esecutivo intende ora elaborare un messaggio sulla riforma strutturale e sottoporlo all'approvazione del Parlamento entro la metà del 2007.

2002 M 02.3007 Fondazioni collettive. Nuova regolamentazione (N 16.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027; S 28.11.02)

Nell'agenda stabilita dal Consiglio federale nell'agosto 2004 per lo sviluppo della previdenza professionale l'esame della proposta di introdurre una forma giuridica specifica agli istituti previdenziali era stata rinviata fino alla conclusione di tutti gli altri lavori in programma in relazione alla riforma strutturale nella previdenza professionale (soprattutto l'ottimizzazione della vigilanza – e dell'alta vigilanza – materiale e strutturale) e al finanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico. All'epoca il Consiglio federale si era riservato per il 2007 una decisione definitiva circa la necessità di ulteriori accertamenti in merito alla forma giuridica degli istituti di previdenza. Nella prima metà del 2007 deciderà quindi se e in che misura debbano essere riprese le proposte in merito.

2002 P 02.3453 Vigilanza integrale sugli istituti di previdenza professionale (N 3.10.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 28.11.02) – in precedenza DFF/AFF

Con il messaggio concernente la sorveglianza dei mercati finanziari, il Consiglio federale ha deciso di non integrare la previdenza professionale nell'Autorità di sorveglianza dei mercati finanziari, cui sono sottoposte sia la sorveglianza sulle banche che la sorveglianza sulle assicurazioni. La vigilanza nella previdenza professionale è stata invece studiata dalla commissione peritale «Riforma strutturale nella previdenza professionale», che ha presentato il suo rapporto alla fine del 2005. Sulla base di questo rapporto il Consiglio federale ha fatto elaborare un avamprogetto ed ha quindi aperto una consultazione, che si è conclusa alla fine dell'ottobre 2006. L'Esecutivo intende ora elaborare un messaggio sulla riforma strutturale e sottoporlo all'approvazione del Parlamento entro la metà del 2007.

2003 M 02.3401 Sicurezza e fiducia nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia (N 3.10.02, Gruppo radicale-democratico; S 4.6.03)

Quest'intervento è stato trasmesso come mozione soltanto in relazione al punto 2 (organo di vigilanza indipendente per gli istituti assicurativi attivi nel settore del 2° pilastro). I restanti punti sono stati stralciati. La commissione peritale «Riforma strutturale nella previdenza professionale» ha elaborato un rapporto in merito prima della fine del 2005. Sulla base di questo rapporto il Consiglio federale ha fatto elaborare un avamprogetto ed ha quindi aperto una consultazione, che si è conclusa alla fine dell'ottobre 2006. L'Esecutivo intende ora elaborare un messaggio sulla riforma strutturale e sottoporlo all'approvazione del Parlamento entro la metà del 2007.

2003 M 02.3418 Vigilanza sulle assicurazioni (N 3.10.02, Gruppo socialista; S 4.6.03)

La revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori ha chiaramente definito la distinzione tra la sorveglianza sugli assicuratori e la vigilanza sulla previdenza. L'ottimizzazione della vigilanza nella previdenza professionale è stata studiata dalla commissione peritale «Riforma strutturale nella previdenza professionale», sulla base del cui rapporto il Consiglio federale ha fatto elaborare un avamprogetto ed ha quindi aperto una consultazione, che si è conclusa alla fine di ottobre 2006. L'Esecutivo intende ora elaborare un messaggio sulla riforma strutturale e sottoporlo all'approvazione del Parlamento entro la metà del 2007. Nel messaggio saranno inoltre riesaminate anche questioni inerenti alla gestione e al controllo delle casse pensioni.

2003 P 03.3298 Violenza giovanile (N 3.10.03, Leuthard) – in precedenza UFC

Il postulato chiede un piano di misure concrete contro violenza, criminalità e suicidio giovanili. Il rapporto sarà elaborato sulla base di diversi studi pubblicati nel 2006. I lavori saranno avviati nella seconda metà del 2007.

2003 P 03.3541 Politica a favore degli anziani. Sviluppo di una strategia (N 19.12.03, Leutenegger Oberholzer)

Nel 2005 l'UFAS ha costituito un gruppo di lavoro interdipartimentale incaricandolo di avviare i lavori relativi alla strategia richiesta dal postulato. Il rapporto sullo sviluppo di una politica nazionale degli anziani sarà sottoposto alla consultazione degli uffici nella primavera del 2007 e al Consiglio federale nel giugno dello stesso anno.

2003 P 03.3470 Flessibilizzazione delle rendite AVS (N 19.12.03, Studer Heiner; proposta di stralcio FF 2006 1823)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente l'11ª revisione AVS (05.093).

2003 P 03.3434 Indicizzazione delle rendite AVS (N 2.10.03, Commissione speciale CN 03.047; S 2.12.03)

L'indicizzazione delle rendite costituirà uno dei temi centrali della 12ª revisione AVS, che sarà molto dettagliata. Il relativo disegno dovrebbe essere pronto nel 2008/2009.

2003 P 03.3430 Previdenza professionale. Vigilanza unitaria della Confederazione su tutti gli istituti (S 18.12.03, Commissione dell'economia e dei tributi CS 03.035) – in precedenza DFF/UFAP

Con la 1ª revisione LPP la vigilanza sugli istituti del pilastro 3a è stata espressamente conferita alle autorità di vigilanza della previdenza professionale. La revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori ha chiaramente definito la distinzione tra la sorveglianza sugli assicuratori e la vigilanza sulla previdenza. L'ottimizzazione della vigilanza nella previdenza professionale è stata studiata dalla commissione peritale «Riforma strutturale nella previdenza professionale», sulla base del cui rapporto il Consiglio federale ha fatto elaborare un avamprogetto ed ha quindi aperto una consultazione, che si è conclusa alla fine di ottobre 2006. L'Esecutivo intende ora elaborare un messaggio sulla riforma strutturale e sottoporlo all'approvazione del Parlamento entro la metà del 2007.

2004 M 03.3578 Misure di risanamento per le casse pensioni pubbliche (S 4.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 03.060; N 1.3.04)

Nel contesto dell'agenda per lo sviluppo della previdenza professionale, lo scorso anno una commissione peritale istituita dal DFI ha studiato la definizione di future condizioni quadro per il finanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico. La commissione peritale era stata incaricata di elaborare un avamprogetto entro la fine del 2006. I lavori della commissione peritale sono stati coordinati con quelli della sottocommissione LPP della CSSS-N, che si occupa di temi analoghi in relazione al finanziamento integrale di tutti gli istituti di diritto pubblico nel contesto dell'iniziativa parlamentare Beck. La commissione peritale ha concluso entro i termini previsti i suoi lavori e sottoporrà al Consiglio federale un disegno di avamprogetto nel primo trimestre del 2007. Da parte sua la sottocommissione LPP della CSSS-N ha preso atto dei due rapporti dell'UFAS e deciso di proseguire i suoi lavori all'inizio del 2007 sulla base di complementi richiesti all'UFAS e del rapporto finale della commissione peritale.

2004 P 04.3234 Flessibilizzazione dell'età pensionabile (N 8.10.04, Meyer Thérèse; proposta di stralcio FF 2006 1823)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente l'11ª revisione AVS (05.093).

2004 M 03.3438 Rafforzare la fiducia nella previdenza professionale (S 1.10.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 6.12.04; proposta di stralcio FF 2006 8683)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio concernente la modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Adeguamento dell'aliquota minima di conversione, 06.092).

Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

2000 P 99.3528 Incoraggiamento della formazione musicale (N 24.3.00, Bangerter) – in precedenza UFES

Con il rapporto «La formazione musicale in Svizzera», elaborato in adempimento a diversi interventi parlamentari (P 99.3502, P 99.3528, P 99.3507, P 01.3482) sotto la responsabilità dell'UFC e approvato dal Consiglio federale il 10 giugno 2005, il mandato d'esame è stata effettivamente adempiuto. Il Consiglio federale ha pertanto proposto nel rapporto «Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2005» di togliere di ruolo il postulato. Su proposta della CSEC-N, il 23 giugno 2006 il Consiglio nazionale ha tuttavia deciso di attendere con lo stralcio del postulato fino alla sua attuazione nell'ambito della legge sulla promozione della cultura.

2000 P 99.3510 Apprendimento d'una delle lingue ufficiali della Svizzera come prima lingua straniera (N 13.6.00, Zwygart; proposta di stralcio FF 2006 8229) – in precedenza UFES

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel rapporto della CSEC-N del 15 settembre 2006 sull'iniziativa parlamentare Levrat (04.429 Legge federale sulle lingue nazionali).

2000 P 00.3283 Tasse universitarie (N 6.10.00, Zbinden) – in precedenza UFES

La questione dell'eventuale aumento delle tasse d'iscrizione e le sue conseguenze saranno affrontate nell'ambito della regolamentazione del finanziamento e del pilotaggio del sistema universitario. Le richieste del postulato saranno esaminate nell'ambito del progetto di riforma «Panorama universitario svizzero». La procedura di consultazione concernente la legge sulle scuole universitarie, che considererà anche quanto richiesto dal postulato, è prevista per il secondo semestre 2007.

2001 P 00.3755 Valutazione dei centri di ricerca dei PF (N 23.3.01, Haering) – in precedenza ASR

Il Consiglio dei PF ha esaminato nel quadro del suo progetto «Futuro degli istituti di ricerca» gli incarichi e le condizioni quadro strutturali dei suoi istituti di ricerca. Il relativo rapporto all'indirizzo del capodipartimento costituisce la base per le ulteriori discussioni. I risultati saranno presentati nell'ambito del messaggio sull'educazione, la ricerca e l'innovazione 2008–2011 e del mandato di prestazioni del Consiglio federale al settore dei PF.

2001 P 00.3697 Attrattive mancanti degli studi scientifici (N 22.6.01, Riklin) – in precedenza UFES

Per dar seguito a questo postulato sono stati condotti i seguenti studi:

- studio del Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa (CSRE): Keine Lust auf Mathe, Physik, Technik? Zugang zu Mathematik, Naturwissenschaften und Technik attraktiver und geschlechtergerecht gestalten (CSRE, Aarau, Trendbericht Nr. 6, 2003);
- studio dell'Università della Svizzera italiana: Le choix des études universitaires en Suisse: Tendances et facteurs d'influence (2003, non pubblicato);
- valutazione a livello nazionale della riforma della maturità (progetto EVAMAR): la prima fase di questa valutazione a tutto campo, che considera anche l'offerta di materie di studio nelle scuole e le scelte operate dagli studenti, è stata conclusa nell'autunno 2004. I risultati sono stati pubblicati congiuntamente dalla Confederazione e della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione.

Questi studi contengono indicazioni sulle modalità di scelta di un curriculum nelle scienze naturali e alcune proposte per migliorare la situazione.

La Confederazione e la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione hanno inoltre deciso di effettuare una revisione parziale del regolamento per il riconoscimento della maturità a livello nazionale. Questa revisione, che dovrebbe concludersi nel primo semestre 2007, pone l'accento soprattutto sul miglioramento della posizione delle materie delle scienze naturali nella formazione liceale. L'attrattiva degli studi scientifici ne dovrebbe risultare rafforzata.

2001 P 01.3490 Autonomia del sistema universitario svizzero (N 14.12.01, Kofmel) – in precedenza ASR

La Confederazione elabora con i Cantoni il progetto di riforma «Panorama universitario svizzero». I lavori, ancora in corso, sfoceranno in una nuova legge sulle scuole universitarie. La procedura di consultazione concernente la legge sulle scuole universitarie, che considererà anche quanto richiesto dal postulato, è prevista per il secondo semestre 2007.

2001 P 01.3532 Svizzera: ricerca di punta (N 14.12.01, Randegger) – in precedenza ASR

Per quanto riguarda i criteri di qualità nella ricerca pubblica richiesti nel postulato, la Confederazione ha introdotto degli standard, anche se il controllo della qualità spetta agli uffici federali interessati. La sorveglianza è coordinata da un comitato guidato dal segretario di Stato per l'educazione e la ricerca e dalla direttrice dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia. Le richieste dell'intervento saranno considerate anche nell'ambito del controlling ERT in vista del messaggio sull'educazione, la ricerca e l'innovazione 2008–2011.

2001 P 01.3534 Rapporto sull'efficacia delle misure di regolazione nel campo della formazione e della ricerca (N 14.12.01, Fetz) – in precedenza ASR

Il Consiglio federale ha deciso di prendere in considerazione quanto richiesto dal postulato nell'ambito dei lavori del progetto «Panorama universitario svizzero». Un esperto esterno è stato incaricato di elaborare un rapporto che illustri tra l'altro pregi e difetti degli strumenti di finanziamento utilizzati in altri Paesi (Germania, Paesi Bassi, Gran Bretagna). Dal confronto tra gli strumenti finanziari si dovrebbero ricavare indicazioni per orientare la nostra politica in materia di promovimento delle scuole universitarie e della ricerca. Un rapporto elaborato in comune da DFI e DFE sarà presentato al Parlamento a inizio 2007.

2001 P 01.3546 La Svizzera: una società del sapere (N 14.12.01, Gruppo radicale-democratico) – in precedenza ASR

L'adeguamento delle condizioni quadro nella formazione universitaria e nella ricerca avverrà nell'ambito del progetto «Panorama universitario svizzero». Il disegno di una nuova legge sulle scuole universitarie dovrebbe essere messo in procedura di consultazione nel 2007. Le richieste del postulato potranno essere prese in considerazione nell'ambito della nuova legge sulle scuole universitarie e di eventuali revisioni di altre leggi (legge sulla ricerca, legge sui PF).

2001 P 01.3568 La Svizzera: una società del sapere (S 29.11.01, Langenberger) – in precedenza ASR

Cfr. P 01.3546

2002 P 00.3276 Consiglio d'amministrazione del Consiglio dei PF (N 18.3.02, Neiryneck) – in precedenza ASR

Le richieste del postulato saranno esaminate nell'ambito del progetto di riforma «Panorama universitario svizzero».

2002 P 01.3456 Borse di studio vincolate ai risultati conseguiti (N 18.3.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro) – in precedenza UFES

Per non mettere a repentaglio il progetto NPC il Parlamento ha rinunciato a introdurre innovazioni nella nuova legge sui sussidi all'istruzione (che dovrebbe entrare in vigore solo il 1° gennaio 2008) come previsto in primo momento. Tuttavia si ritiene che l'armonizzazione dei sussidi all'istruzione sia da migliorare con urgenza tramite altre vie tenendo conto anche di altri interventi parlamentari (M 06.3178, P 06.3300, P 06.3304, P 06.3342) in parte di tenore diverso dal presente postulato. Ne consegue che la riforma delle borse di studio svizzere va affrontata in due ambiti: nel concordato intercantonale sull'armonizzazione dei sussidi all'istruzione che la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione sta elaborando dal 2006 (e che dovrebbe riguardare tutti i livelli formativi) e nella futura legislazione sul panorama universitario svizzero (solo per il settore terziario, per il quale, ai sensi dei nuovi articoli costituzionali sulla formazione, la Confederazione mantiene una competenza finanziaria di promozione). Fino all'attuazione di queste riforme il postulato può essere mantenuto.

2002 P 02.3569 Tasse degli esami federali di maturità (N 13.12.02, Eggly) – in precedenza UFES

Il postulato invita ad esaminare la possibilità di derogare in via eccezionale al principio generale della copertura dei costi. La base legale in materia è costituita dall'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti (RS 172.041.1) che, in linea di massima, all'articolo 1 capoverso 4 e all'articolo 3 capoverso 2 ammette eccezioni. La questione sarà esaminata concretamente nell'ambito del prossimo adeguamento degli emolumenti e delle indennità per gli esami federali di maturità, previsto nel 2007.

2003 P 03.3181 Finanziamento trasparente della scienza e della ricerca (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089) – in precedenza ASR

Sulla possibilità di un eventuale disciplinamento unitario si riferirà nell'ambito del messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione 2008–2011.

2003 P 03.3182 Realizzazione unitaria di progetti di cooperazione (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089) – in precedenza UFES

Le richieste del postulato saranno esaminate nell'ambito del progetto di riforma «Panorama universitario svizzero». La procedura di consultazione concernente la legge sulle scuole universitarie, che considererà anche le richieste del postulato, è prevista per il secondo semestre 2007.

2003 M 03.3004 Overhead (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03) – in precedenza ASR

Il rapporto all'attenzione del Parlamento sarà elaborato nell'ambito del messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione 2008–2011.

2003 M 03.3184 Promovimento della ricerca: incentivare le nuove leve e garantire la qualità (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03) – in precedenza ASR

Le richieste della mozione saranno affrontate nell'ambito del messaggio sull'educazione, la ricerca e l'innovazione 2008–2011.

2003 P 03.3185 Polo di educazione, ricerca e tecnologia: «RIPENSARE IL SISTEMA» (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03) – in precedenza ASR

La questione relativa agli obiettivi di riforma da considerare in una legge federale sulle scuole universitarie sarà affrontata nell'ambito del progetto «Panorama universitario svizzero». La procedura di consultazione concernente la legge sulle scuole universitarie, che considererà anche le richieste del postulato, è prevista per il secondo semestre 2007.

2003 P 03.3395 Strategia globale per gli istituti di ricerca svizzeri (N 3.10.03, Riklin) – in precedenza ASR

A complemento dell'esame dei compiti e della posizione degli istituti di ricerca del settore dei PF (postulato Haering 00.3755), il postulato richiede un chiarimento analogo per quanto riguarda gli altri istituti di ricerca della Confederazione, in particolare le Stazioni federali di ricerca agronomica e l'Istituto di virologia e immunoprofilassi (IVI). La verifica dovrà fornire una panoramica sugli istituti di ricerca della Confederazione e tracciare la relativa strategia di promozione (tra l'altro, anche in previsione di un'eventuale revisione totale della legge sulla ricerca). Le attività di ricerca della Confederazione sono illustrate, tenendo conto delle valutazioni in corso (Commissione della gestione CN e mozione Pfister Theophil 04.3483), nell'ambito messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione 2008–2011 e sono anche oggetto del controllo strategico ERT a livello sovradipartimentale. Anche i risultati di questi lavori confluiranno nel messaggio 2008–2011.

2003 P 03.3518 Aiuti per le ristrutturazioni delle scuole universitarie (S 16.12.03, [Berger]-Leumann) – in precedenza ASR

Le richieste del postulato saranno esaminate nell'ambito del progetto di riforma «Panorama universitario svizzero». La procedura di consultazione concernente la legge sulle scuole universitarie, che considererà anche le richieste del postulato, è prevista per il secondo semestre 2007.

2004 M 04.3484 Finanziamento delle scuole universitarie. Razionalizzare le materie costose (N 17.12.04, Randegger; S 15.12.04) – in precedenza ASR

Cfr. P 03.3518

2004 M 04.3506 Finanziamento delle scuole universitarie. Razionalizzare le materie costose (S 15.12.04, Bürgi; N 17.12.04) – in precedenza ASR

Cfr. P 03.3518

2004 P 04.3601 Finanziamento delle scuole universitarie (N 17.12.04, Riklin) – in precedenza ASR

Cfr. P 03.3518

2004 P 04.3502 Partecipazione della Svizzera ai programmi di educazione dell'UE (N 17.12.04, Markwalder Bär) – in precedenza UFES

Nel messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione 2008–2011 il Consiglio federale si pronuncerà anche sulla partecipazione della Svizzera ai programmi di educazione e per la gioventù dell'UE. Nel 2007 dovrebbe essere negoziata con l'UE la partecipazione integrale della Svizzera (finora la partecipazione è solo indiretta).

2004 P 04.3558 Statuto dei ricercatori in scienze umane (N 17.12.04, Rossini) – in precedenza UFES

La richiesta sarà considerata nell'ambito del messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione 2008–2011.

Dipartimento di giustizia e polizia

Ufficio federale di giustizia

2000 P 00.3189 Riforma della direzione dello Stato (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)

Il Consiglio federale ha proposto di togliere di ruolo il postulato nel messaggio del 19 dicembre 2001 concernente la riforma della direzione dello Stato (FF 2002 1895).

2000 P 00.3270 Misure preventive per tutelare il creditore (N 6.10.00, Schwaab)

2001 P 01.3220 Coordinamento delle procedure giudiziarie nei casi di malattia e invalidità (N 5.10.01, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.438)

2004 M 02.3035 Accordo parziale (art. 112 CC). Disciplinamento della procedura (N 21.6.03, Janiak, S 3.3.04)

Lo stralcio della mozione e dei postulati è stato proposto nel messaggio del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale svizzero (CPC; FF 2006 6593).

2000 P 00.3344 Segreto professionale. Adegamenti (N 6.10.00, Hollenstein)

Il postulato invita il Consiglio federale a modificare l'articolo 321 capoverso 1 del Codice penale affinché tutti gli operatori sanitari siano tenuti al segreto professionale.

Secondo l'articolo 35 della legge sulla protezione dei dati (LPD), è punibile «chiunque intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio di una professione che richiede la conoscenza di tali dati». L'articolo 35 LPD si applica alle categorie professionali menzionate nel postulato se l'esercizio delle stesse richiede la conoscenza di dati personali degni di particolare protezione. L'articolo 170 del disegno di Codice di procedura penale (D-CPP) prevede il diritto di non deporre anche per queste persone. Il Consiglio degli Stati, in qualità di Camera prioritaria, ha approvato tale disposizione nella versione del disegno. Al momento non sembra opportuno menzionare nell'articolo 321 numero 1 CP tutte le persone che esercitano una professione nell'ambito sanitario e di riservare anche a loro il diritto di non deporre giusta l'articolo 168 D-CPP. A differenza delle persone menzionate all'articolo 321 CP e che possono rifiutarsi di deporre giusta l'articolo 168 D-CPP, altri operatori sanitari non soggiacciono in tutti i casi a un'autorità di vigilanza giusta l'articolo 321 numero 2 CP, autorità che può disporre l'esonero dal segreto professionale. In questo contesto vanno considerati i lavori di elaborazione di una legge federale sulle professioni della psicologia; l'avamprogetto del maggio 2005 prevede di assoggettare gli psicologi al segreto professionale giusta l'articolo 321 CP. I risultati della consultazione mostreranno se le obiezioni (in particolare la mancanza di un'autorità di vigilanza) sono fondate e rendono lecita la parificazione degli psicologi alle altre persone che hanno il diritto di non deporre giusta l'articolo 168 D-CPP.

2000 M 99.3656 Forme di organizzazione giuridica per i liberi professionisti (S 8.3.00, Cottier; N 7.12.00)

La mozione incarica il Consiglio federale di studiare in quali forme è possibile organizzare i membri delle professioni liberali e di proporre al Parlamento, se necessario, una base legale adeguata.

Il mercato esige sempre più, in particolare da avvocati, notai e medici, che si associno per formare grandi collettivi spesso con numerosi impiegati. A tal fine taluni Paesi hanno istituito delle categorie giuridiche specifiche. Sono già stati intrapresi i lavori preparatori. In vista di altri progetti di legge urgenti (in particolare la revisione del diritto della società anonima), tale progetto non è tuttavia prioritario.

2001 P 00.3236 Clausola riguardante il ripristino del debito garantito da obbligazioni ipotecarie al portatore (N 20.3.01, Jossen)

La richiesta di creare una base legale per le «clausole riguardanti il ripristino del debito garantito per ipoteche in capitale e obbligazioni ipotecarie al portatore», istituto sviluppato dalla pratica, è stata esaminata nell'ambito dell'attuale revisione del CC (diritti reali immobiliari e diritto del registro fondiario). L'abrogazione degli articoli 843 e 844 capoverso 2 CC dovrebbe soddisfare tale esigenza e dovrebbe comportare la possibilità, in tutti i Cantoni, di scegliere la cedola ipotecaria come forma di pegno immobiliare ottimale per tutte le parti. Il 10 giugno 2005 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e ha incaricato il DFGP di elaborare il messaggio che sarà sottoposto al Consiglio federale nella prima metà del 2007.

2001 P 00.3723 Protocollo n. 12 della CEDU (N 23.3.01, Nabholz) – in precedenza DFAE

2002 P 00.3674 Ratifica del Protocollo n. 12 riguardante il divieto della discriminazione (N 6.3.02, Teuscher)

Il Consiglio federale ha esaminato la possibilità di firmare e ratificare il Protocollo n. 12 della CEDU. Pur riconoscendo l'importanza di tale strumento, il Consiglio federale rileva che la sua portata e le conseguenze della sua attuazione per l'ordine giuridico svizzero sono ancora difficili da stimare (campo d'applicazione, margine di manovra dello Stato, eventuali effetti orizzontali, eventuali obblighi positivi di legiferare). Per questo motivo ha per il momento rinunciato ad aderire a tale strumento. Nondimeno il Consiglio federale continuerà a seguire l'evoluzione del diritto per vedere se nuovi elementi gli permetterebbero di firmare il Protocollo n. 12. La firma di tale strumento non è tuttavia prevista nel corso della presente legislatura.

2001 P 01.3163 Migliorare la situazione delle madri nubili (N 22.6.01, Schmied Walter)

La questione relativa al miglioramento della situazione delle madri nubili deve essere esaminata in occasione del trattamento delle due iniziative parlamentari relative alle prestazioni complementari a favore delle famiglie (00.436 Fehr Jacqueline, 00.437 Meier-Schatz). In ambedue i casi il Consiglio nazionale ha deciso una proroga del termine sino alla sessione estiva del 2007.

2001 M 00.3513 Aggressioni ai danni di impiegati dei trasporti pubblici. Modificazione del Codice penale o della legislazione speciale (N 20.3.01, Jutzet, S 2.10.01)

Nel messaggio del 23 febbraio 2005 concernente la Riforma delle ferrovie 2 (FF 2005 2183) il Consiglio federale ha proposto lo stralcio del postulato. Del resto, la modifica dell'articolo 18a della legge sul trasporto viaggiatori, in vigore dal 1° gennaio 2007, tiene conto delle richieste contenute nella mozione.

2001 M 00.3714 Criminalità cibernetica. Modifica delle disposizioni legali (S 6.3.01, Pfisterer Thomas; N 20.9.01)

Il 10 dicembre 2004 il Consiglio federale ha deciso di avviare una procedura di consultazione riguardo a due progetti di legge che si basavano sulle proposte dei gruppi di lavoro «Criminalità in rete» e «Genesis». Il primo progetto (avamprogetto A) mira a disciplinare in maniera specifica la responsabilità penale dei provider per i contenuti illeciti su Internet, mentre il secondo (avamprogetto B) prevede nuove possibilità d'indagine per la Confederazione. Quest'ultimo propone anche che, al fine di coordinare l'esecuzione delle procedure, la Polizia giudiziaria federale possa impartire istruzioni alle autorità cantonali preposte al perseguimento penale. La procedura di consultazione si è conclusa a fine aprile 2005. I pareri espressi da 99 dei 283 interpellati sono stati riassunti e valutati nel rapporto del settembre 2005. Pur essendo stato in linea di principio accettato dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione, l'avamprogetto A è stato criticato molto nel dettaglio. Tutt'altra è la situazione dell'avamprogetto B. La competenza proposta dal Consiglio federale nell'articolo 344 capoverso 1 AP-CP, che permette al Ministero pubblico della Confederazione e alla Polizia giudiziaria federale di svolgere le prime indagini urgenti nei casi in cui un reato sottoposto alla giurisdizione cantonale è stato commesso mediante reti di comunicazione elettronica e non è ancora noto il Cantone competente, è stata accettata dalla maggioranza. Inizialmente era previsto di presentare al Consiglio federale, nella prima metà del 2006, un rapporto sui risultati della consultazione nonché un messaggio concernente l'avamprogetto B, che doveva essere sottoposto separatamente al Parlamento. I tempi della procedura si sono tuttavia allungati, poiché si sono resi necessari chiarimenti complementari, in particolare in merito alle modalità di finanziamento delle risorse supplementari necessarie per le nuove competenze d'indagine della Confederazione.

2001 P 01.3288 Possibilità per chi sopravvive a un genocidio e per i loro discendenti di costituirsi parte civile (N 5.10.01, Mugny)

Il Consiglio federale ha proposto lo stralcio del postulato nel messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale (FF 2006 989).

2002 P 01.3673 Il «dopo Swissair»: modificare la legge sull'esecuzione e il fallimento? (S 18.3.02, Lombardi)

2002 P 02.3045 Analisi giuridica conseguente al «disastro Swissair» (S 5.6.02, Wicki)

2002 P 02.3474 Convergenza dei diversi interessi nel quadro del processo di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)

2002 P 02.3475 Orientamento della LEF in funzione della procedura di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)

L'Ufficio federale di giustizia ha istituito un gruppo d'esperti come gruppo di riflessione incaricato di esaminare la necessità di rivedere la legge sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) tenendo conto degli interventi parlamentari. Tre gruppi di questioni sono prioritari. Anzitutto si tratta di chiarire se e in che misura la procedura svizzera di risanamento (soprattutto la procedura concordataria della LEF) debba essere ulteriormente adeguata al *Chapter Eleven* dello *US-Bankruptcy Code* (p. es. strumenti per facilitare l'avvio della procedura, rafforzamento degli effetti di una moratoria concordataria). In seguito vanno esaminati i punti di contatto tra il diritto materiale privato e il diritto in materia di fallimenti. A tale proposito si tratta soprattutto del trattamento dei rapporti di obbligazione di lunga durata (p. es. contratti di lavoro e di locazione, leasing). L'esperienza pratica ha dimostrato che il mantenimento di contratti di lunga durata può compromettere considerevolmente il risanamento dell'impresa interessata. Il terzo gruppo di questioni riguarda il problema del fallimento di un gruppo di società. Va esaminata l'opportunità di una normativa speciale che si applichi al fallimento di un gruppo di società. Il gruppo d'esperti si è messo al lavoro alla fine del 2003 e ha consegnato ad aprile 2005 all'Ufficio federale di giustizia il suo rapporto concernente la necessità di legiferare. Il gruppo d'esperti ha rilevato una necessità d'intervento puntuale. Nell'agosto 2006 l'Ufficio federale di giustizia ha incaricato il gruppo d'esperti di elaborare entro l'autunno del 2007 un avamprogetto di revisione parziale in materia.

2002 M 00.3169 Basta con i concorsi truccati (N 20.3.01, Sommaruga; S 4.6.02)

Le richieste formulate nella mozione sono state esaminate nell'ambito della revisione totale della legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate. Dopo una consultazione durata un anno, il 18 maggio 2004 il Consiglio federale ha deciso di sospendere temporaneamente i lavori, per dare l'opportunità ai Cantoni di colmare le lacune riscontrate. Nel frattempo i Cantoni hanno elaborato un progetto di concordato che è entrato in vigore il 1° luglio 2006. Siccome sia l'entrata in vigore del concordato sia l'istituzione delle nuove strutture d'esecuzione intercantonali previste si sono protratte di circa un anno, il DFGP potrà sottoporre il relativo rapporto al Consiglio federale soltanto un anno dopo il previsto, ossia all'inizio del 2008.

2002 M 01.3196 Miglioramento della procedura nella lotta contro la criminalità su Internet (N 20.9.01, Aeppli Wartmann; S 4.6.02)

La mozione chiede al Consiglio federale di adottare strumenti efficaci al fine di lottare contro le attività criminali di cui sono vittime i bambini, in particolare su Internet. Il Consiglio federale ha proposto di respingere alcune parti dell'intervento parlamentare, ribadendo tuttavia la sua risolutezza a impegnarsi per la repressione dei reati contro l'integrità dei bambini e a lottare maggiormente contro gli atti punibili commessi con l'ausilio di sistemi d'informazione e di comunicazione.

Nella seduta del 10 dicembre 2004 il Consiglio federale ha approvato due nuovi progetti di legge posti in consultazione che si basavano sulle proposte dei gruppi di lavoro «Criminalità in rete» e «Genesis». Il primo progetto (avamprogetto A) mira a disciplinare in particolare la responsabilità dei provider per i contenuti illeciti pubblicati su Internet, mentre il secondo (avamprogetto B) prevede di attribuire alla Confederazione nuove competenze in materia di indagini. Tale progetto prevede che, al fine di coordinare l'esecuzione delle procedure, la Polizia giudiziaria federale (PGF) possa impartire istruzioni alle autorità cantonali preposte al perseguimento penale. I pareri espressi da 99 dei 283 interpellati sono stati riassunti e valutati nel rapporto del settembre

2005. Pur essendo stata in linea di principio accettata dalla maggioranza, la normativa proposta nell'avamprogetto A è stata criticata molto nel dettaglio. Tutt'altra è la situazione dell'avamprogetto B. La competenza proposta dal Consiglio federale nell'articolo 344 capoverso 1 AP-CP, che permette al MPC e alla PGF di svolgere le prime indagini urgenti nei casi in cui un reato sottoposto alla giurisdizione cantonale è stato commesso mediante reti di comunicazione elettronica e non è ancora noto il Cantone competente, è stata accettata dalla maggioranza. Inizialmente era previsto di proporre al Consiglio federale nella prima metà del 2006 di separare l'avamprogetto B dal progetto globale e di sottoporre un messaggio separato al Parlamento. I tempi della procedura si sono tuttavia allungati, poiché si sono resi necessari chiarimenti complementari, in particolare in merito alle modalità di finanziamento delle risorse supplementari necessarie per le nuove competenze d'indagine della Confederazione.

2002 P 01.3261 Rafforzamento della posizione degli azionisti minoritari (N 11.3.02, Leutenegger Oberholzer; S 5.6.02)

Il postulato invita il Consiglio federale a esaminare in che misura è possibile migliorare, sotto il profilo materiale e formale, i diritti degli azionisti minoritari.

La questione della protezione degli azionisti minoritari sarà trattata nell'ambito di un'ampia revisione del diritto della società anonima. Tale progetto si estenderà ai punti seguenti: flessibilizzazione del capitale, impiego di nuove tecnologie, governo d'impresa e, in particolare, protezione degli azionisti minoritari. La procedura di consultazione riguardo alla revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile è stata condotta nel 2006. Il Consiglio federale licenzierà il relativo messaggio nel 2007.

2002 P 01.3329 Società per azioni. Principi della «corporate governance» (N 5.10.01, Walker Felix, S 5.6.02), punti 1–3

Il postulato incarica il Consiglio federale di studiare la compatibilità del diritto svizzero della società anonima con i principi del governo d'impresa (*corporate governance*) e di indicare eventuali lacune del diritto vigente.

La tematica del governo d'impresa costituisce un aspetto importante di una vasta revisione del diritto della società anonima che si estenderà anche alla flessibilizzazione del capitale e all'impiego di nuove tecnologie. La procedura di consultazione riguardo alla revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile si è svolta nel 2006. Il Consiglio federale licenzierà il relativo messaggio nel 2007.

2002 P 02.3086 Corporate Governance. Protezione degli investitori (N 21.6.02, Walker Felix)

Il postulato invita il Consiglio federale a chiarire in che modo è possibile migliorare la protezione degli investitori nel caso di società quotate in borsa. L'intervento parlamentare comprende due gruppi di questioni: da un lato i requisiti della revisione del conto annuale, dall'altro il diritto materiale del rendiconto.

Gli aspetti che riguardano la revisione sono stati presi in considerazione dal messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione) e dalla legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori.

Un adeguamento del diritto materiale del rendiconto è esaminato nell'ambito dell'attuale revisione del diritto della società anonima. Il 2 dicembre 2005 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione riguardo alla revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile. La consultazione concernente l'avamprogetto del Consiglio federale si è svolta nel 2006. Il Consiglio federale licenzierà il relativo messaggio nel 2007.

2002 P 02.3149 Limite dell'aggravio. Nozione da rivedere (N 4.10.02, Chevrier)

2003 M 01.3713 Legge federale sul diritto fondiario rurale. Modifica (S 18.3.02, Hess Hans; N 3.12.03)

Lo stralcio della mozione e del postulato è stato proposto nel messaggio del 17 maggio 2006 concernente l'evoluzione della politica agricola (Politica agricola 2011), FF 2006 5815.

2002 P 02.3489 Rendiconto e revisione contabile (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer); punti 1–5 e 7–9

Il postulato chiede al Consiglio federale di esaminare in che misura è necessario rivedere i diversi aspetti del diritto materiale del rendiconto.

Un adeguamento del diritto materiale del rendiconto è esaminato nell'ambito della corrente revisione del diritto della società anonima. La consultazione concernente l'avamprogetto del Consiglio federale si è svolta nel 2006. Il Consiglio federale licenzierà il relativo messaggio nel 2007.

2002 P 02.3532 Disposizioni del CO in materia edilizia. Protezione del committente (N 13.12.02, Fässler)

Il postulato chiede al Consiglio federale di esaminare se le disposizioni del CO relative alle prestazioni fornite da costruttori e architetti debbano essere riunite sotto un nuovo titolo, aggiornate e completate, in particolare al fine di 1) disciplinare in modo preciso i periodi di accertamento e i termini di garanzia nonché il periodo durante il quale si applica la responsabilità; 2) obbligare il mandatario a produrre una garanzia bancaria o una garanzia della sua assicurazione per proteggere il diritto di garanzia del mandante e il suo diritto di invocare la responsabilità del mandatario; 3) definire chiaramente i requisiti da soddisfare nel quadro di un contratto di appalto generale o di contratti che prevedono un prezzo fisso o forfetario per varie prestazioni; 4) sottoporre alla responsabilità causale le prestazioni degli architetti.

Alla fine di aprile 2004 il Consiglio federale ha avviato una procedura di consultazione concernente un avamprogetto di revisione parziale del Codice civile (diritti reali immobiliari e diritto del registro fondiario) che prevede, tra l'altro, diverse precisazioni e modifiche concernenti l'ipoteca legale di artigiani e imprenditori. Il 10 giugno 2005 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e ha incaricato il DFGP di elaborare un messaggio, che sarà presentato al Consiglio federale nella prima metà del 2007. Non sono previste ulteriori revisioni legislative (cfr. anche la risposta del Consiglio federale all'interrogazione Fässler-Osterwalder Hildegard 04.1058. Protezione del committente. Qual è la situazione?).

2003 M 02.3470 Inasprimento delle disposizioni legali sul rendiconto e sul controllo delle imprese (S 12.12.02, Commissione della gestione CS; N 4.6.03)

La mozione invita il Consiglio federale a inasprire le disposizioni del diritto delle obbligazioni in materia di rendiconto e di controllo delle imprese, se del caso in una nuova legge.

Il 23 giugno 2004 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (FF 2004 3545). Il disegno è stato approvato dal Parlamento il 16 dicembre 2005 ed entrerà probabilmente in vigore nella seconda metà del 2007. La nuova legge permette di colmare alcune lacune della legislazione vigente e di mettere a punto una concezione moderna ed equilibrata della revisione, applicabile a tutti i soggetti di diritto privato, al fine di assicurare la qualità della revisione dei conti e di restaurare la fiducia nell'ufficio di revisione. Le disposizioni del Codice delle obbligazioni e del Codice civile concernenti l'ufficio di revisione devono essere completate da una nuova legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (legge sulla sorveglianza dei revisori). Adottando un sistema di abilitazione, un'autorità di sorveglianza statale garantirà che i servizi di revisione siano forniti unicamente da specialisti sufficientemente qualificati. Inoltre, gli uffici di revisione delle società con azioni quotate in borsa saranno sottoposti a una sorveglianza rigorosa.

La tematica del governo d'impresa nonché la revisione del diritto contabile materiale costituiscono aspetti importanti di una vasta revisione del diritto della società anonima. La revisione verterà in particolare sugli ambiti seguenti: direzione e controllo delle imprese, miglioramento dei diritti degli azionisti, rappresentanza istituzionale degli azionisti, svolgimento dell'assemblea generale (impiego di nuove tecnologie come ad es. Internet), procedura di modifica del capitale (la cosiddetta forbice di capitale) che si estenderà anche alla flessibilizzazione del capitale e all'impiego di nuove tecnologie. La procedura di consultazione riguardo alla revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile si è svolta nel 2006. Il Consiglio federale licenzierà il relativo messaggio nel 2007.

2003 P 01.3523 Eutanasia. Colmare le lacune legali invece di ammettere l'omicidio (N 11.12.01, Zäch; S 17.6.03)

2004 M 03.3180 Eutanasia e medicina palliativa (S 17.6.03, Commissione degli affari giuridici CS; N 10.3.04)

Il postulato invita il Consiglio federale a esaminare se e in che forma è necessario disciplinare per legge l'eutanasia attiva diretta e l'eutanasia passiva conformemente alle direttive dell'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM). Il Consiglio federale dovrà inoltre sottoporre al Parlamento un pacchetto di misure volte a promuovere la medicina palliativa. Perseguono gli stessi obiettivi anche la mozione «Eutanasia e medicina palliativa» (S 17.6.03, Commissione degli affari giuridici CS; N 10.3.04) e la mozione 05.3352 «Eutanasia: attività peritale» del gruppo radicale-liberale, non ancora trattata dalle Camere. Nell'autunno del 2004 il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia ha istituito un gruppo di lavoro interno incaricato di valutare la necessità di un intervento legislativo. In un primo tempo i lavori si sono concentrati sui problemi inerenti al cosiddetto «turismo del suicidio», ma in seguito lo studio è stato esteso in risposta alla discussione condotta con esperti interni ed esterni nel corso del 2005 ed è stato stilato il rapporto «L'eutanasia e la medicina palliativa – La Confederazione deve legiferare?». Il rapporto vaglia in primo luogo la necessità di un intervento legislativo in materia di eutanasia attiva indiretta, di eutanasia passiva, di aiuto al suicidio e del cosiddetto «turismo del suicidio», e valuta possibili provvedimenti atti a incentivare la medicina palliativa. Il rapporto è stato sottoposto al Parlamento a fine maggio 2006 con le raccomandazioni del Consiglio federale quanto all'ulteriore modo di procedere.

2003 M 02.3323 Lotta contro la violenza sui trasporti pubblici (N 4.10.02, Hess Bernhard; S 2.10.03)

La mozione invita il Consiglio federale a sottoporre proposte in merito alla revisione del Codice penale, al fine di sanzionare in futuro come reati perseguibili d'ufficio le violenze commesse contro il personale dei mezzi pubblici. L'intervento persegue il medesimo obiettivo della mozione Jutzet 00.3513, il cui stralcio è stato richiesto nel messaggio del 23 febbraio 2005 concernente la Riforma delle ferrovie 2 (FF 2005 2183).

2003 M 02.3246 Sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali (*insider-trading*) (N 4.10.02, Jossen; S 2.10.03)

La mozione incarica il Consiglio federale di proporre al Parlamento una modifica della norma penale applicabile ai reati insider (art. 161 CP), affinché detta norma includa in futuro anche le vendite di titoli effettuate prima dell'annuncio di un crollo degli utili, al fine di neutralizzare gli effetti di un deprezzamento delle quotazioni. La rispettiva modifica della legge è stata realizzata sotto la responsabilità del DFE nel quadro dell'avamprogetto inerente all'attuazione delle raccomandazioni rivedute della «Financial action task force» (FATF). Nel primo trimestre del 2005 è stata effettuata la procedura di consultazione. A fine settembre 2005 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati. A fine settembre 2006 il Consiglio federale ha deciso come procedere per attuare le raccomandazioni rivedute della FATF. Nel contempo il Consiglio federale ha deciso di separare la revisione parziale della norma penale sull'insider trading dalle raccomandazioni della FATF per trattare la prima in modo accelerato. L'8 dicembre 2006 il Consiglio federale ha trasmesso il messaggio al Parlamento per realizzare la mozione Jossen (FF 2007 407).

2003 P 03.3344 Misure di protezione per i «Whistleblowers» (S 2.10.03, Marty Dick)

Il Consiglio federale ha esaminato la questione della protezione dei «Whistleblowers» nell'ambito della M 03.3212 Gysin Remo «Protezione giuridica per chi denuncia un caso di corruzione». In questo contesto è giunto alla conclusione che non vi è la necessità di legiferare. Ciò nonostante il 13 giugno 2005 il Consiglio nazionale ha accolto l'intervento. Dal canto suo, il 22 marzo il Consiglio degli Stati ha accolto la mozione in una nuova formulazione, che definisce con maggior chiarezza la necessità di legiferare e lascia aperta la questione delle modifiche da apportare al diritto del lavoro (protezione dal licenziamento). Il Consiglio federale ha così potuto sostenere la mozione. Il 23 novembre 2006, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha parimenti adottato la mozione. Il Consiglio nazionale si pronuncerà all'inizio del 2007.

2003 P 03.3580 Disposizioni penali in caso di violazione del segreto d'ufficio (S 9.12.03, Commissione delle istituzioni politiche 03.013)

La legge sulla trasparenza e la modifica del Codice penale sono entrate in vigore rispettivamente il 1° luglio 2006 e il 1° gennaio 2007. È ancora troppo presto per valutare gli effetti di questi due testi di legge. L'auspicato esame della disposizione penale sulla violazione del segreto d'ufficio e la valutazione della necessità di un eventuale inasprimento di tale disposizione sulla base delle esperienze maturate saranno possibili soltanto tra qualche anno.

2004 M 03.3235 Benessere del fanciullo e Convenzione dell'Aia (N 3.10.03, Leuthard; S 3.3.04)

La mozione Leuthard incarica il Consiglio federale di fare i passi necessari per rivedere la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori nonché di adoperarsi affinché siano applicate le norme vigenti in materia di diritto dei fanciulli. La Convenzione dell'Aia può essere adeguata nell'ambito della Conferenza dell'Aia. I rappresentanti degli Stati firmatari si incontrano in media ogni cinque anni e discutono, in seno a una commissione speciale all'Aia, dell'applicazione della Convenzione sui rapimenti internazionali di minori. In occasione della riunione della *Commission des affaires générales et de la politique* (organo direttivo) nell'aprile 2006, la delegazione svizzera aveva chiesto, in vista della 5ª Commissione speciale in ottobre/novembre 2006, di migliorare la Convenzione considerando il bene del fanciullo. L'organo direttivo aveva presentato una corrispondente richiesta d'esame presso la 5ª Commissione speciale. Il documento di lavoro svizzero figura nel documento finale della 5ª Commissione speciale. Spetta ora all'organo direttivo porre all'ordine del giorno una revisione o un complemento eventuale della Convenzione. Per applicare meglio la Convenzione in Svizzera, il Consiglio federale ha elaborato un progetto di legge che è stato posto in consultazione l'11 luglio 2006. Il Consiglio federale intende sottoporre al Parlamento il disegno di legge e il relativo messaggio nella prima metà del 2007.

2004 P 02.3085 Le aggressioni a soldati in uniforme sono reati perseguibili d'ufficio (N 10.3.04, Schlüer)

La mozione Schlüer del 20 marzo 2002 chiede di creare le basi legali che consentano di punire d'ufficio le aggressioni a soldati in uniforme. L'intervento è stato trasmesso sotto forma di postulato il 10 marzo 2004. Il relativo rapporto sarà sottoposto al Consiglio federale nel corso del 2007.

2004 M 03.3305 Adeguamento del registro fondiario (S 2.10.03, Lauri; N 15.6.04)

La richiesta di mettere a disposizione dei Cantoni, mediante una modifica del CC, gli strumenti necessari ad alleggerire il registro fondiario da iscrizioni ormai prive di significato o poco chiare, e a prevenire l'inserimento di iscrizioni superflue è stata esaminata nell'ambito della revisione parziale in corso del CC (diritti reali immobiliari e diritto del registro fondiario). Tale richiesta implica una revisione degli articoli 743 e 744 nonché 976. In futuro, per ogni divisione e ogni riunione di fondi dovranno essere appurate, oltre alle servitù, anche le annotazioni e le menzioni. I Cantoni potranno inoltre ordinare una procedura pubblica di appuramento per determinati territori. Per ragioni inerenti alla sistematica, le disposizioni rivedute relative all'appuramento saranno integrate nel diritto del registro fondiario. Il 10 giugno 2005 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e ha incaricato il DFGP di elaborare il relativo messaggio, che sarà sottoposto al Consiglio federale nella prima metà del 2007.

Ufficio federale di polizia

2001 M 00.3418 Imitazione di armi e armi ad aria compressa («soft air guns»). Lotta agli abusi (N 6.10.00, Commissione della politica di sicurezza CN 00.400; S 6.3.01)

2001 P 01.3001 Modifica della legge sulle armi (N 14.3.01, Commissione della politica di sicurezza CN 00.307; S 19.9.01)

Nel messaggio dell'11 gennaio 2006 concernente la modifica della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (legge sulle armi, LArm) il Consiglio federale propone lo stralcio della mozione e del postulato (FF 2006 2531).

2001 P 01.3271 Indagine sulla criminalità economica (N 5.10.01, Mugny)

Accogliendo il postulato, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a indagare sul numero di reati commessi in Svizzera nei settori propri alla criminalità economica. L'Ufficio federale di polizia ha redatto un rapporto di analisi strategica dedicato alla criminalità economica che spiega le possibilità di delimitare il fenomeno sul piano metodologico e di quantificarlo. Le conclusioni di tale rapporto sono state illustrate in dettaglio nel Rapporto Sicurezza interna della Svizzera 2002. Il rapporto annuale Sicurezza interna della Svizzera (BISS) contiene d'altronde un capitolo consacrato allo studio della criminalità economica. È stato così mosso un primo passo nella direzione chiesta dal postulato.

Nel dicembre 1999 il Parlamento federale ha adottato il «progetto sull'efficienza» (misure tese al miglioramento dell'efficienza e della legalità nell'ambito del perseguimento penale (EffVor)). Alla Confederazione sono state conferite nuove competenze nella lotta contro la criminalità organizzata e la criminalità economica.

Nel febbraio 2006 il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha istituito un gruppo di progetto, diretto dal consigliere di Stato Hanspeter Uster (Zugo), incaricato di analizzare la situazione nell'ambito del «progetto efficienza» (EffVor). Il rapporto («rapporto Uster») è stato approvato dal gruppo di progetto il 31 agosto 2006 ed è stato pubblicato il 29 settembre.

Il 15 dicembre 2006 il Consiglio federale ha approvato l'orientamento del «rapporto Uster», secondo cui occorre concentrarsi su procedimenti complessi e dispendiosi, in particolare sui casi complessi di criminalità economica. In un primo tempo un gruppo di progetto presenterà un rapporto particolareggiato, e in seguito si passerà alla fase di attuazione. Il nuovo approccio sarà in vigore a partire dal 1° gennaio 2008. Durante la fase di attuazione, la lotta contro la criminalità economica dovrebbe ancora una volta essere analizzata in modo approfondito.

2002 P. 01.3009 Coordinamento nel campo della sicurezza (N 20.3.02, Commissione della politica di sicurezza CN)

Su proposta del Consiglio federale, secondo cui occorre attendere la conclusione del progetto di esame del sistema di sicurezza interna della Svizzera (USIS), il 20 marzo 2002 il Consiglio nazionale ha trasmesso la mozione sotto forma di postulato. Dalla conclusione del progetto USIS, nella primavera del 2004, il Consiglio federale ha adottato misure d'ordine strutturale volte a instaurare un coordinamento e una collaborazione efficaci, a livello federale, tra i servizi incaricati di compiti di sicurezza.

È stato pertanto deciso di creare uno stato maggiore interdipartimentale centralizzato di gestione delle crisi (Stato maggiore GSic). Istituito nel 2006, lo Stato maggiore GSic assiste la GSic e l'Organo direttivo in materia di sicurezza aggiornando il loro fabbisogno di informazioni, riassumendo i rapporti dell'amministrazione al fine di allestire un'analisi integrale della situazione in materia di sicurezza (SWISSREL), fungendo da segreteria della GSic e dell'ODSic e contribuendo, a livello federale, alla gestione delle crisi. Appoggia altri organi della Confederazione incaricati della gestione delle crisi, mette a disposizione l'infrastruttura necessaria e funge da organo di informazione e di contatto. Per migliorare la partecipazione dei Cantoni, un rappresentante dei Cantoni è stato accolto nell'ODSic quale membro permanente. Le istruzioni rivedute sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale sono entrate in vigore il 1° agosto 2006. Infine, il Consiglio federale ha esaminato la collaborazione tra i servizi d'informazione e il potere esecutivo che li dirige. Le decisioni sono previste per il gennaio del 2007.

Il Consiglio federale ha adottato misure per ottimizzare la collaborazione tra gli organi in materia di sicurezza, a livello sia federale sia cantonale, e per rafforzare la condotta in materia di politica di sicurezza. Ne segue l'attuazione, ne esamina l'efficacia e, se del caso, ordinerà altri adeguamenti.

2002 M 01.3012 Lotta contro la pedofilia (N 11.12.01, Commissione degli affari giuridici CN; S 4.6.02)

2002 P 02.3522 Competenza della Confederazione d'impartire istruzioni in merito a procedure penali che riguardano più Cantoni (N 13.12.02, Gruppo popolare-democratico)

La mozione chiede al Consiglio federale di adottare strumenti efficaci al fine di lottare contro le attività criminali di cui sono vittime i bambini, in particolare su Internet. Il Consiglio federale ha proposto di respingere alcune parti dell'intervento parlamentare, ribadendo tuttavia la sua risolutezza a impegnarsi per la repressione dei reati contro l'integrità dei bambini e a lottare maggiormente contro gli atti punibili commessi con l'ausilio di sistemi d'informazione e di comunicazione.

Nella seduta del 10 dicembre 2004 il Consiglio federale ha approvato due avamprogetti che si basavano sulle proposte dei gruppi di lavoro «Criminalità in rete» e «Genesis». Il primo progetto (avamprogetto A) mira a disciplinare in particolare la responsabilità dei provider per i contenuti illeciti pubblicati su Internet, mentre il secondo (avamprogetto B) propone di attribuire alla Confederazione nuove competenze in materia di indagini. Tale progetto prevede che, al fine di coordinare l'esecuzione delle procedure, la Polizia giudiziaria federale (PGF) possa impartire istruzioni alle autorità cantonali preposte al perseguimento penale. I pareri dei espressi da 99 dei 283 interpellati sono stati riassunti e valutati nel rapporto del settembre 2005. Pur essendo stata in linea di principio accettata dalla maggioranza, la normativa proposta nell'avamprogetto A è stata criticata molto nel dettaglio. Tutt'altra è la situazione dell'avamprogetto B. La competenza proposta dal Consiglio federale nell'articolo 344 capoverso 1 AP-CP, che permette al MPC e alla PGF di svolgere le prime indagini urgenti nei casi in cui un reato sottoposto alla giurisdizione cantonale è stato commesso mediante reti di comunicazione elettronica e non è ancora noto il Cantone competente, è stata accettata dalla maggioranza. Inizialmente era previsto di proporre al Consiglio federale nella prima metà del 2006 di separare l'avamprogetto B dal progetto globale e di sottoporre un messaggio separato al Parlamento. I tempi della procedura si sono tuttavia allungati, poiché si sono resi necessari chiarimenti complementari, in particolare in merito alle modalità di finanziamento delle risorse supplementari necessarie per le nuove competenze d'indagine della Confederazione.

2002 P 02.3441 Statistica dei crimini e dei delitti commessi con armi (S 2.12.02, Berger)

Negli ultimi due anni è stata avviata la revisione della statistica criminale della polizia. Questa nuova statistica prevede ulteriori informazioni conformemente alla richiesta del postulato. La realizzazione del progetto è affidata all'Ufficio federale di statistica. L'armonizzazione tra tutti i Cantoni, molto complessa, dovrebbe concludersi nel 2009; la prima statistica sarà disponibile nella sua nuova forma nel 2010.

2003 P 02.3742 Istituzione di un Dipartimento della sicurezza (N 20.6.03, Vaudroz René)

Il Consiglio federale ha accolto il postulato il 14 maggio 2003. Sulla base delle esperienze maturate con l'adozione di misure di sicurezza in occasione di eventi importanti, il Consiglio federale ha esaminato la collaborazione, a livello federale, tra i servizi incaricati della sicurezza e ha deciso, l'8 settembre 2004, di rafforzare mediante misure d'ordine strutturale la condotta in materia di sicurezza. Ha affidato la presidenza della sua Giunta in materia di sicurezza (GSic) al capo del DDPS e ha incaricato la GSic di concepire uno Stato maggiore di crisi interdipartimentale. Nel contempo, ha deciso di attendere le esperienze maturate con lo Stato maggiore e con l'associazione della Svizzera agli accordi di Schengen e Dublino prima di esaminare la questione dell'istituzione di un Dipartimento della sicurezza. Il 22 dicembre 2004 il Consiglio federale ha deciso di creare uno Stato maggiore centrale di crisi (Stato maggiore GSic) e ne ha approvato l'organizzazione il 22 giugno 2005. Ha inoltre incaricato la GSic di procedere a una valutazione dello Stato maggiore GSic entro la fine del 2008.

Lo Stato maggiore GSic è stato istituito nel 2006. Assiste la GSic e l'Organo direttivo in materia di sicurezza aggiornando il loro fabbisogno di informazioni, riassumendo i rapporti dell'amministrazione al fine di allestire un'analisi integrale della situazione in materia di sicurezza (SWISSREL), fungendo da segreteria della GSic e dell'ODSic, allestendo pianificazioni preventive e contribuendo, a livello federale, alla gestione delle crisi. Appoggia altri organi della Confederazione incaricati della gestione delle crisi, mette a disposizione l'infrastruttura necessaria e funge da organo di informazione e di contatto. Le istruzioni rivedute sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale sono entrate in vigore il 1° agosto 2006.

Il Consiglio federale esaminerà la questione dell'istituzione di un Dipartimento della sicurezza qualora i risultati della valutazione dello Stato maggiore GSic vadano in tale direzione, ossia al più presto a partire dalla fine del 2008.

2003 P 03.3188 Protezione dell'infanzia e della gioventù (N 3.10.03, Commissione degli affari giuridici CN 02.457)

Il postulato della Commissione degli affari giuridici incarica il Consiglio federale di sottoporre a una verifica i provvedimenti proposti con il postulato Janiak (00.3469 Legge quadro per una politica in materia di infanzia e gioventù).

Nella risposta al postulato il Consiglio federale ha spiegato i criteri in base ai quali l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) concede sovvenzioni alle organizzazioni mantello nel settore della protezione dell'infanzia. Da allora la prassi nella concessione di sovvenzioni non è mutata. Dal 1° gennaio 2006 il settore «Famiglia, generazioni e questioni sociali» sostituisce la Centrale per le questioni familiari e con un nuovo credito potrà sostenere in modo mirato progetti di prevenzione nel settore della protezione dell'infanzia.

Le misure d'indagine e di repressione contro gli atti commessi direttamente o indirettamente mediante Internet contro i bambini sono state rafforzate. Il Servizio di coordinazione contro la criminalità su Internet (SCOCI) si è ormai affermato a livello svizzero e dal 2003 ha individuato e trasmesso ai Cantoni competenti centinaia di casi sospetti con riferimento alla Svizzera. I problemi relativi all'obbligo di comunicare i dati marginali da parte dei provider, rilevati nella risposta al postulato, sono stati nel frattempo risolti. Anche se la collaborazione su base volontaria con i provider svizzeri funziona perfettamente, tutti gli interessati sono favorevoli a una normativa che confermi la prassi attuale. A medio termine sarà perciò necessaria una modifica dell'ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT). Anche il coordinamento di operazioni di polizia contro la pedopornografia a livello internazionale è stato notevolmente migliorato. Con la creazione e l'istituzione di un commissariato PMM (pedofilia, pornografia, tratta di esseri umani e traffico di migranti) in seno alla Polizia giudiziaria federale (PGF), nelle operazioni successive all'operazione Genesis si sono ottenuti miglioramenti nel trattamento delle pratiche, nel coordinamento a livello cantonale, nella procedura delle operazioni, nella valutazione e nella comunicazione con i mass media.

Oltre alle summenzionate misure di lotta contro la pedocriminalità, si è intensificato anche il lavoro a livello politico. Nel marzo 2005 il Consiglio federale ha ratificato il protocollo aggiuntivo concernente i diritti dei fanciulli, la tratta di minori nonché la prostituzione e la pornografia infantile. Anche i menzionati lavori di miglioramento a livello legislativo sono proseguiti. La revisione della parte generale del Codice penale (PG-CP), approvata dal Parlamento il 13 dicembre 2002 e il cui articolo 5 prevede in pratica l'applicazione del principio di universalità al perseguimento di gravi reati sessuali e altri reati commessi all'estero contro fanciulli, è entrata in vigore il 1° gennaio 2007. In base alla decisione del Consiglio federale del 2 dicembre 2005, l'entrata in vigore del nuovo articolo 386 CP, concernente le misure preventive, è anticipata al 1° gennaio 2006.

Sotto la responsabilità della Prevenzione svizzera della criminalità (PSC), una campagna nazionale di prevenzione della pedopornografia e della pedocriminalità su Internet, della durata di tre anni, è stata lanciata nel 2005 su mandato della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP). La campagna è cofinanziata da Confederazione e Cantoni.

2003 M 02.3723 Centro internazionale di competenza per la lotta contro la criminalità su Internet (N 21.3.03, Fehr Jacqueline; S 9.12.03)

La mozione, che chiedeva l'istituzione di un centro di competenza per la lotta contro la criminalità su Internet presso le Nazioni Unite (ONU), è stata trasmessa al Consiglio federale dal Consiglio degli Stati, in qualità di seconda Camera, il 9 dicembre 2003. Come rilevato nella risposta dell'allora capo del DFGP Ruth Metzler-Arnold, il Consiglio federale giudica quanto richiesto dalla mozione – ossia che la Svizzera assuma un ruolo guida in occasione dell'istituzione di un centro di competenza per la lotta contro la criminalità su Internet nell'ambito dell'ONU – soprattutto un segnale politico volto a far confluire anche a livello internazionale le esperienze maturate dalla Svizzera nell'ambito della lotta contro la criminalità su Internet. Tale obiettivo è già stato raggiunto a livello operativo, in particolare con il Servizio di coordinamento per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI) e ora con la Centrale d'annuncio e di analisi per la sicurezza dell'informazione (MELANI). La cooperazione internazionale nonché lo scambio di informazioni e di conoscenze con partner all'estero sono già molto diffusi in seno a questi due organi e vengono ampliati costantemente.

Il Dipartimento responsabile (DFGP) contatterà il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) per proseguire nella direzione, auspicata dalla mozione, dell'istituzione di un centro internazionale di competenza.

2004 P 03.3579 Direzione della Confederazione. Avvenimenti di portata nazionale (N 19.3.04, Commissione della politica di sicurezza CN)

Il Consiglio federale ha accolto il postulato l'11 febbraio 2004. Sulla base delle esperienze maturate con l'adozione di misure di sicurezza in occasione di eventi importanti, il Consiglio federale ha esaminato la collaborazione, a livello federale, tra i servizi incaricati della sicurezza e ha deciso, l'8 settembre 2004, di rafforzare mediante misure d'ordine strutturale la condotta in materia di sicurezza. Ha affidato la presidenza della sua Giunta in materia di sicurezza (GSic) al capo del DDPS e ha incaricato la GSic di concepire uno Stato maggiore di crisi interdipartimentale. Il 22 dicembre 2004 il Consiglio federale ha deciso di creare uno Stato maggiore centrale di crisi (Stato maggiore GSic) e ne ha approvato l'organizzazione il 22 giugno 2005.

Lo Stato maggiore GSic è stato istituito nel 2006. Assiste la GSic e l'Organo direttivo in materia di sicurezza, aggiornando il loro fabbisogno di informazioni, condensando i rapporti dell'amministrazione al fine di allestire un'analisi integrale della situazione in materia di sicurezza (SWISSREL), fungendo da segreteria della GSic e dell'ODSic, allestendo pianificazioni preventive, connettendo in situazioni particolari le conoscenze specialistiche interne ed esterne alla Confederazione all'attenzione della condotta in materia di sicurezza e contribuendo, a livello federale, alla gestione delle crisi. Appoggia altri organi della Confederazione incaricati della gestione delle crisi, mette a disposizione l'infrastruttura necessaria e funge da organo di informazione e di contatto in materia di gestione delle crisi per la Confederazione e per i Cantoni. Lo Stato maggiore GSic è subordinato al capo della GSic e se del caso – ad esempio se necessario per affrontare una crisi – può essere temporaneamente rafforzato sotto il profilo del personale. Lo Stato maggiore GSic non ha né responsabilità di condotta né competenze gerarchiche e assicura la condotta della sicurezza a favore della GSic, dell'ODSic e, se del caso, dei dipartimenti. Le istruzioni rivedute sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale sono entrate in vigore il 1° agosto 2006.

Ufficio federale della migrazione

2004 P 04.3464 Esame delle convenzioni di domicilio (S 14.12.04, Stähelin) – in precedenza IMES

Il postulato incarica il Consiglio federale di riunire le convenzioni di domicilio concluse dalla Svizzera o dai Cantoni con altri Stati e non abrogate formalmente, di esaminarne l'applicabilità e la rilevanza giuridica e pratica, nonché di emanare proposte sull'ulteriore modo di procedere.

Il Consiglio federale aveva proposto di stralciare il postulato. In un primo momento era giunto alla conclusione che fosse preferibile esaminare l'applicabilità degli accordi e delle convenzioni caso per caso. Nella sua seduta del 6 giugno 2006 il Consiglio degli Stati ha tuttavia deciso di non stralciare il postulato.

L'Ufficio federale della migrazione, incaricato di condurre i lavori, ha finora valutato con gli altri uffici interessati le misure da adottare per realizzare il postulato. Oltre al Dipartimento federale di giustizia e polizia (UFM e UFG) sono parimenti interessati il Dipartimento federale degli affari esteri e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Un rapporto sarà elaborato il più presto possibile.

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

1999 P 99.3557 Indennità di diritto d'autore sulle sovvenzioni (N 22.12.99, Christen)

2000 P 00.3127 Diritto d'autore dei fabbricanti (N 23.6.00, Weigelt)

2001 P 01.3401 Iscrizione del«diritto di seguito» nella legge sui diritti d'autore (N 5.10.01, Aeppli Wartmann)
– in precedenza UFG

2001 P 01.3417 Legge sul diritto d'autore. Revisione parziale (N 5.10.01, Commissione degli affari giuridici CN)

2002 P 02.3356 Diritti d'autore: ratifica di due trattati OMPI e norme applicabili alle copie per uso privato
(N 4.10.02, Baumann J. Alexander)

Il Consiglio federale ha proposto lo stralcio dei postulati nel messaggio del 10 marzo 2006 concernente il decreto federale che approva due trattati dell'Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e la modifica della legge sul diritto d'autore (FF 2006 3135).

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Difesa

2000 P 97.3619 Servizi informazioni. Coordinamento e direzione centralizzata (N 8.3.99, Schmid Samuel; S 7.3.00)

Il postulato mira a incrementare l'efficacia dei servizi d'informazione e a migliorarne globalmente il funzionamento e il coordinamento mediante un'organizzazione il più possibile adeguata.

Il Consiglio federale si occupa già da tempo di tale obiettivo. Le ultime decisioni di principio relative a questo tema sono state adottate in occasione delle sedute del 22 giugno 2005 e del 5 luglio 2006. Al riguardo, il Consiglio federale ha tra l'altro deciso di istituire piattaforme comuni tra il SIS (DDPS) e il SAP (DFGP) e una cosiddetta «Interface» tra il SIS (DDPS) e il CPSI (DFAE), di esaminare la questione dell'attribuzione alla Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (GSic) o al presidente della GSic di eventuali competenze nel settore della condotta politica dei servizi d'informazione, nonché di sopprimere la funzione di Coordinatore della raccolta di informazioni. Allo stesso tempo, il Consiglio federale ha incaricato la GSic di valutare l'adeguatezza e le conseguenze di queste nuove misure sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza della prestazione globale dei servizi d'informazione e di allestire un rapporto in merito entro la fine del 2006.

Il Consiglio federale dovrebbe poter occuparsi soltanto all'inizio del 2007, in maniera globale, dei differenti aspetti del contesto in materia di servizi d'informazione, tra l'altro pure dei risultati della suddetta valutazione. Non appena ciò sarà avvenuto e il Consiglio federale avrà preso eventuali decisioni in merito, sarà possibile stralciare il postulato.

2000 P 00.3490 Benefici economici della difesa nazionale (N 15.12.00, Engelberger)

2000 P 00.3508 Benefici della difesa nazionale (N 15.12.00, Borer)

Il DDPS era in un primo tempo intenzionato ad aggiornare lo studio «Costi della difesa nazionale» (Esercito 95) allestito nel 2000. A causa delle progressive riduzioni di personale in seno alla Direzione della politica di sicurezza e al settore dipartimentale «Difesa», tale progetto non potrà essere affrontato prima del 2008.

L'analisi, notevolmente più complessa, dei benefici della difesa nazionale non è attualmente realizzabile alle condizioni stabilite ai sensi del postulato, in considerazione degli sforzi di risparmio della Confederazione e della relativa autolimitazione della Confederazione ai propri compiti essenziali.

2004 P 04.3049 Rapporto Esercito XXI (N 18.6.04, Gruppo socialista)

Parti importanti delle richieste formulate nel postulato (rapporto sui scenari di minaccia, valutazioni delle strategie dell'UE e delle loro conseguenze per la Svizzera, cooperazione con l'UE, missioni dell'esercito, modelli di servizio militare, obbligo generale di prestare servizio militare) sono già state trattate in diversi documenti:

- nel messaggio del 31 maggio 2006 concernente le modifiche dell'organizzazione militare e della legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali (adeguamenti giuridici relativi alla concretizzazione della fase di sviluppo dell'esercito 2008/11);
- nel rapporto intermedio del 31 dicembre 2005 per la verifica degli obiettivi dell'esercito nel quadro del rapporto all'attenzione dell'Assemblea federale conformemente all'articolo 149b della legge militare;
- e nel rapporto sulla parità di trattamento per quanto concerne l'obbligo militare in adempimento al postulato 05.3526 CS Wicki, che dovrebbe essere approvato dal Consiglio federale nel primo trimestre del 2007.

Nelle sue risposte alle interpellanze dello stesso tenore 06.3471 e 06.3472 (Gruppo radicale-liberale e Leumann-Würsch: Politica di sicurezza. Fase di sviluppo dell'esercito 2008–2011) il Consiglio federale ha dichiarato di essere disposto a presentare al Parlamento, una volta per legislatura, un rapporto sulla strategia in materia di politica di sicurezza. Non intende tuttavia allestire ogni volta un nuovo rapporto sulla politica di sicurezza nella forma sinora vigente, in quanto ritiene più giudizioso adeguare l'entità del rapporto alla portata dei cambiamenti di strategia. Con tali rapporti viene pure accolta la principale richiesta dei due postulati.

2004 P 04.3259 Servizi d'appoggio dell'esercito. Adeguamento della procedura d'approvazione (S 5.10.04, Commissione della politica di sicurezza CS)

Il postulato invita il Consiglio federale a esaminare in che modo la procedura d'approvazione dei servizi d'appoggio dell'esercito possa essere semplificata. Si raccomanda tra l'altro l'esame di un modello bipartito, il quale prevede che i servizi d'appoggio d'importanza secondaria (per es. impieghi di routine, proroghe non controverse di impieghi) siano sottoposti ad approvazione mediante un messaggio globale e che i servizi di promovimento della pace e i servizi d'appoggio più importanti continuino per contro ad essere approvati singolarmente. Il postulato sarà trattato unitamente alla mozione del Gruppo radicale-liberale (05.3019, Impieghi dell'esercito all'estero nell'ambito di missioni di promovimento della pace: aumentare il margine di manovra del Consiglio federale) nel quadro della revisione 09 della legislazione militare (legge militare, organizzazione dell'esercito, legge federale sui sistemi d'informazione militari) e potrà quindi essere presumibilmente stralciato nel 2009.

Dipartimento delle finanze

Segreteria generale

2004 P 04.3298 Esecuzione dei compiti della Confederazione da parte dei servizi amministrativi federali. Maggiore trasparenza (S 27.09.04, Schmid-Sutter)

Il Consiglio federale è invitato a migliorare la trasparenza nell'esecuzione dei compiti della Confederazione e a pubblicare un rapporto sui mandati affidati a esterni e sui rapporti di appartenenza dei servizi federali e degli impiegati dei dipartimenti.

Sul relativo rapporto è attualmente in corso la consultazione degli Uffici; esso sarà pubblicato nel corso del 2007.

Amministrazione federale delle finanze

2000 P 98.3480 Copertura dei rischi inerenti al sistema per le banche operanti a livello internazionale. Prescrizioni in materia di fondi propri (N 24.3.00, Strahm; proposta di stralcio FF 2006 2625)

Il 1° febbraio 2006 il Consiglio federale ha approvato un messaggio sulla legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LAUFIN; FF 2006 2625). Nel messaggio il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2000 M 97.3401 Averì non reclamati. Il Consiglio federale deve agire (N 3.3.99, Grobet; S 20.6.00)
– in precedenza DFGP/UFG

Nella seconda metà degli anni Novanta, il Parlamento ha trasmesso vari interventi che esigono dal Consiglio federale un'analisi delle disposizioni dell'ordinamento giuridico svizzero sulla gestione degli averi non rivendicati. Il Consiglio federale è stato invitato a proporre al Parlamento i miglioramenti necessari, qualora il diritto vigente contenesse lacune. Gli interventi presentati prima della sessione invernale 1999 sono stati stralciati dalle Camere federali in vista della nuova legge sul Parlamento. Sono pendenti due mozioni presentate il 20 giugno 2000.

Nel 1997 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di effettuare un'analisi della situazione giuridica e di preparare un avamprogetto di legge federale sugli averi non rivendicati. Nel 2000 il DFGP e il Dipartimento federale delle finanze (DFF) hanno condotto congiuntamente una procedura di consultazione. Sulla base del decreto federale del 15 maggio 2002 è stato pubblicato il risultato della procedura di consultazione. Di principio l'avamprogetto ha ottenuto il consenso generale; tuttavia, per quanto concerne la sua concreta impostazione, i risultati della consultazione sono molto controversi. Pertanto il Consiglio federale ha incaricato il DFF di istituire una piccola commissione di esperti. Secondo il mandato del Governo la normativa dovrebbe definire le condizioni quadro per una maggiore autodisciplina. Con decisione del 1° luglio 2002, il DFF ha incaricato una Commissione di esperti presieduta dal prof. Luc Thévenoz, Ginevra, di presentare entro la fine del 2003 un rapporto corredato da un progetto di legge federale sugli averi non reclamati. Il mandato è stato prolungato fino a metà 2004, poiché i lavori e gli accertamenti hanno richiesto più tempo del previsto. Il DFF ha pubblicato il rapporto peritale il 6 luglio 2004. Il 4 maggio 2005 il Consiglio federale si è di principio espresso a favore dell'elaborazione di un messaggio da parte del DFF. Nel contempo il DFF ha affidato diversi mandati di chiarimento. Essi sono stati effettuati dal DFF. Nel quadro dell'elaborazione del messaggio deve essere esaminato in che modo è possibile realizzare gli obiettivi perseguiti nell'ambito di una revisione delle leggi vigenti (diritto privato, diritto dei mercati finanziari). Il risultato di tale esame si ripercuote sul contenuto del messaggio.

2000 M 97.3306 Esperienze con averi risalenti al tempo della Seconda guerra mondiale. Conseguenze legali (N 10.10.97, Rechsteiner Paul; S 20.6.00) – in precedenza DFGP/UFG

Cfr. M 97.3401

2000 P 00.3103 Creazione di una procedura arbitrale volta a conciliare gli interessi dei Paesi indebitati e dei loro creditori (N 4.10.00, Eymann)

Il numero elevato di creditori *hold-out* e le numerose sentenze arbitrali pronunciate nell'ambito della complessa ristrutturazione del debito dell'Argentina hanno nuovamente reso attuale la necessità di un meccanismo per regolamentare il processo di ristrutturazione del debito sovrano. La Svizzera si è impegnata attivamente negli ultimi anni per la creazione di tale meccanismo. Tuttavia, la situazione internazionale del mercato per i Paesi in via di sviluppo e i Paesi emergenti è attualmente così favorevole che dalla comunità internazionale non proviene pressoché alcun impulso per l'approntamento di un SDRM. Inoltre, per quanto riguarda l'iniziativa HIPC, il FMI ha approvato nella sua seduta annuale, a titolo di contributo per il raggiungimento degli obiettivi del Millennio dell'ONU, un'iniziativa G8 di sdebitamento a favore dei Paesi poveri fortemente indebitati (Multilateral Debt Relief Initiative, MDRI). Questa iniziativa multilaterale è appoggiata dalla Svizzera ed è finalizzata alla cancellazione completa del debito. Essa deve permettere ai suddetti Paesi di assumersi un impegno finanziario maggiore per la riduzione della povertà come pure di incentivare la crescita. Nel dicembre 2005 il FMI ha dato avvio all'iniziativa di cui, nel frattempo, hanno già beneficiato 22 Paesi membri. L'iniziativa prevede di cancellare interamente anche i debiti che i Paesi in questione hanno contratto con la Banca mondiale e la Banca africana di sviluppo.

2003 P 03.3071 SAirGroup. Domanda di risarcimento (N 20.06.03, Mozione Gruppo dell'Unione democratica di centro)

La mozione, trasmessa sotto forma di postulato, invita il Consiglio federale a esercitare la propria influenza affinché vengano intente azioni di responsabilità di diritto civile contro gli organi colpevoli di SAirGroup. In caso di rinuncia del liquidatore di SAirGroup (avv. Karl Wüthrich) all'esercizio delle azioni di responsabilità, la Confederazione dovrebbe utilizzare direttamente le possibilità di esercitare azioni legali che le sono attribuite dal diritto societario. A seguito di accertamenti approfonditi il liquidatore ha accertato che gli ex organi di SAirGroup hanno commesso atti che ne chiamano in causa la responsabilità. Secondo il Consiglio federale, il liquidatore sta facendo il possibile, in collaborazione con il comitato dei creditori, per far valere eventuali diritti di responsabilità civile secondo l'articolo 754 seg. CO. Nell'ottobre del 2006, per interrompere i termini di prescrizione, egli ha avviato una procedura di conciliazione contro oltre 40 persone. A questo proposito si rammenta che, a seguito dell'attività esercitata dai rappresentanti della Confederazione in seno al consiglio d'amministrazione di SAirGroup, singole parti lese si riservano il diritto di intentare un'azione contro la Confederazione ai sensi dell'articolo 762 capoverso 4 CO. Ciononostante,

finora non è stato formulato alcun rimprovero imputabile individualmente ai rappresentanti della Confederazione. Riassumendo, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che le controversie finanziarie relative alla crisi di Swissair potrebbero richiedere ancora molto tempo. A seconda dello sviluppo della situazione è possibile che la Confederazione sia di nuovo tenuta a intervenire. L'intervento, che va nella stessa direzione del postulato Leutenegger Oberholzer (03.3155), deve quindi essere tenuto in sospenso.

2003 P 03.3155 Rapporto Swissair di Ernst & Young. Conseguenze giuridiche (N 20.06.03, Leutenegger Oberholzer Susanne)

Il contenuto del postulato Leutenegger Oberholzer, accolto dal Consiglio federale, corrisponde in larga misura alla mozione del gruppo dell'Unione democratica di centro (M 03.3071). In aggiunta, la postulante chiede al Consiglio federale provvedere all'avvio dei procedimenti penali e all'impugnazione dei decreti d'abbandono. Per quanto riguarda l'ultimo punto, è necessario aggiungere che alla fine del mese di marzo del 2006 il Ministero pubblico del Cantone di Zurigo ha informato il pubblico che è stata promossa l'accusa nei confronti di 19 persone dell'ex direzione di SAirGroup per reati patrimoniali e in materia di documenti. Per i capi d'accusa gravi (quali diminuzione dell'attivo in danno dei creditori, cattiva gestione, falsità in documenti), l'azione penale si prescrive in 15 anni. Si può quindi presupporre che il Cantone di Zurigo continui a portare avanti il procedimento di sua competenza nell'ambito delle disposizioni legali e delle risorse disponibili. Al momento non sussiste alcun presupposto che giustifichi un intervento della Confederazione. Inoltre, il postulato della CN Leutenegger Oberholzer deve essere tenuto in sospenso per le stesse ragioni per le quali è tenuto in sospenso l'intervento del Gruppo Unione Democratica di Centro (03.3071).

2003 P 03.3345 Riforme strutturali dal punto di vista della politica finanziaria (S 3.12.03, Schweiger)

L'intervento, inizialmente trasmesso sotto forma di mozione, contiene una lista di 40 misure volte a sgravare le finanze pubbliche. Nell'ambito dei due programmi di sgravio, il Consiglio federale aveva già proposto alcune di queste misure, ma non tutte avevano ottenuto la maggioranza del Parlamento. Altre misure dovranno essere esaminate nell'ambito di riforme strutturali separate per i singoli settori di compiti oppure nel quadro dell'esame esaustivo e sistematico, deciso dal Governo il 31 agosto 2005, di tutte le attività e prestazioni della Confederazione, che dovrà avvenire sulla base di un portafoglio dei compiti. Per quanto riguarda l'esame sistematico dei compiti, il Consiglio federale valuterà in modo critico tutte le categorie di compiti dello Stato e deciderà in quali settori l'azione dello Stato continua a essere necessaria e in quali settori è possibile conseguire risparmi chiari e sostenibili tramite riforme e rinunce a determinati compiti. Nel 2006 il Consiglio federale ha preso le prime decisioni materiali: alla fine del mese di aprile ha stabilito l'obiettivo di crescita per le finanze federali, che entro il 2015 dovranno seguire la crescita economica nominale registrando in media un aumento annuo del 3 per cento. Tale andamento si traduce in una stabilizzazione della quota delle uscite della Confederazione. All'inizio di luglio 2006, il Consiglio federale ha determinato l'obiettivo di crescita globale per i singoli settori di compiti, fissando così un profilo delle priorità. Alla fine del mese di agosto del 2006 i dipartimenti responsabili hanno posto mano al vero nucleo del progetto, ossia alla verifica dei compiti e allo sviluppo di misure di riforma e di abbattimento. Entro la fine del 2007 i risultati della verifica dovranno essere riassunti in un piano d'azione che sarà oggetto del dibattito politico.

2003 P 03.3348 Esame di riforme a lungo termine dal profilo della politica finanziaria (S 3.12.03, Bürgi)

Il postulato invita il Consiglio federale ad esaminare, in aggiunta alle misure a corto e medio termine approvate nel Programma di sgravio 2003, altre 11 misure per il risanamento a lungo termine delle finanze federali. La strategia di risanamento del Consiglio federale tiene conto di questa richiesta. Mentre i due Programmi di sgravio 2003 e 2004 presentano in prima linea misure immediate per soddisfare la regola del freno all'indebitamento, misure mirate nei singoli settori di compiti intendono contribuire a portare avanti una politica finanziaria sostenibile a lungo termine. Inoltre il 31 agosto 2005 il Governo ha deciso di effettuare un esame esaustivo e sistematico di tutte le attività e prestazioni della Confederazione, che dovrà avvenire sulla base di un portafoglio dei compiti. Nell'ambito di questo progetto il Governo esaminerà tutte le categorie di compiti dello Stato e deciderà in quali settori l'azione dello Stato rimane necessaria e in quali settori è possibile conseguire risparmi chiari e sostenibili tramite riforme e importanti rinunce a determinati compiti. L'esame sistematico dei compiti comprende anche i settori menzionati nel postulato in cui si può operare sul fronte delle uscite (vedi anche le argomentazioni relative a 2003 P 03.3345).

2004 P 04.3445 Trasparenza dei costi per le prestazioni statali (N 17.12.04, Gruppo radicale-liberale)

Come indica nel parere con cui accoglie il postulato, il Consiglio federale prevede di dare seguito alla richiesta del Gruppo radicale-liberale nel quadro dei lavori del progetto sui bilaterali II e sulla riforma della statistica finanziaria. Il progetto, che si concluderà alla fine del 2008, è svolto contemporaneamente al nuovo modello contabile della Confederazione e alla riforma del modello contabile armonizzato dei Cantoni e dei Comuni. Lo scopo comune di questi progetti è garantire la maggior trasparenza possibile sull'operato del settore pubblico e, per quanto concerne le statistiche finanziarie, rendere comparabili i bilanci degli enti pubblici. Riguardo alla richiesta specifica del postulato sono già stati realizzati i seguenti lavori preliminari:

- perizia dell'Institut für Finanzwissenschaft und Finanzrecht dell'Università di San Gallo sulle basi giuridiche necessarie per armonizzare la presentazione dei conti degli enti pubblici e del settore pubblico in senso lato («Prüfung der erforderlichen Rechtsgrundlagen für die Harmonisierung der Rechnungslegung der öffentlichen Haushalte und des öffentlichen Sektors im weiteren Sinne»);
- progetto per una nuova nomenclatura dei compiti dello Stato. Il paragone fra le prestazioni pubbliche presuppone che la classificazione dei prodotti si riferisca e sia conforme alla nomenclatura dei compiti (classificazione funzionale);
- progetto per la creazione di un comitato svizzero responsabile della presentazione dei conti degli enti pubblici.

Gli ultimi due progetti, congiuntamente a quello per il nuovo manuale «Modello contabile armonizzato dei Cantoni e dei Comuni (MCA2)», saranno oggetto di una procedura di consultazione condotta nel primo semestre del 2007 dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze.

I vari lavori preliminari menzionati permetteranno al Consiglio federale di elaborare il rapporto in risposta al presente postulato nel corso del 2008.

Ufficio federale del personale

2001 P 01.3262 Stipendi minimi di 3000 franchi nell'Amministrazione federale e nelle imprese federali (N 14.12.01, Leutenegger Oberholzer)

Il rapporto concernente il postulato è pronto per essere discusso e approvato dal Consiglio federale.

Il rapporto si basa su un'inchiesta condotta presso tutti i dipartimenti e le imprese vicine alla Confederazione quali la Posta, le FFS, Skyguide, i PF, la SUVA, Swissmedic, la banca dati sul traffico di animali, l'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), la RUAG e l'Hotel Bellevue. I risultati dell'inchiesta hanno mostrato che è stato dato seguito alla richiesta di uno stipendio minimo mensile di 3 000 franchi netti formulata dall'autrice del postulato. Sostanzialmente le disposizioni vigenti garantiscono che questo importo minimo sarà rispettato anche in futuro. Si può quindi presupporre che agli impiegati dell'Amministrazione federale e delle imprese vicine alla Confederazione sarà assicurato uno stipendio minimo mensile di 3000 franchi netti anche in avvenire.

2003 P 03.3436 Continuazione del programma in favore dei praticanti (N 2.10.03, Commissione speciale del Consiglio nazionale 03.047)

Per la realizzazione di periodi di pratica per studenti universitari e universitari diplomati, nel 2007 saranno disponibili circa 5 milioni nell'ambito del credito globale a favore di persone inabili all'esercizio di un'attività lucrativa e di praticanti provenienti da scuole universitarie professionali e università. In tal modo si garantisce la continuazione del programma in favore dei praticanti. Nel marzo del 2007 la Conferenza delle risorse umane della Confederazione (CRU) deciderà sulla nuova impostazione dei periodi di pratica per studenti universitari e universitari diplomati. Si assicurerà pertanto che i suddetti periodi di pratica in seno all'Amministrazione federale soddisfino i requisiti della riforma di Bologna. La risposta al postulato sarà fornita successivamente.

2004 P 04.3416 Futura politica del personale federale (N 17.12.04, Rey)

Si attende l'elaborazione del rapporto sulla futura politica del personale della Confederazione. Il 29 novembre 2006 il Consiglio federale ha adottato le decisioni di principio sulla politica del personale e assegnato diversi incarichi sul contenuto concreto della politica del personale. Gli incarichi dovranno essere elaborati entro la fine del terzo trimestre del 2007 e i progetti dettagliati dovranno essere presentati al Consiglio federale. Il rapporto sulla politica del personale sarà elaborato dopo l'approvazione dei progetti dettagliati da parte del Consiglio federale.

Amministrazione federale delle contribuzioni

2001 M 00.3154 IVA. Rendiconto annuo (N 13.12.00, Lustenberger; S 7.6.01)

La mozione invita il Consiglio federale a modificare l'articolo 45 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA) nel senso che le imprese con un determinato limite di cifra d'affari annua, non superiore ad esempio ai due milioni di franchi, possono essere autorizzate, a richiesta, ad allestire un rendiconto annuo dell'imposta sul valore aggiunto. Al riguardo bisogna prevedere acconti d'imposta trimestrali calcolati in funzione delle loro cifre dell'anno precedente. La richiesta è motivata dal fatto che l'attuale periodo di rendiconto trimestrale provoca alle PMI un inutile onere amministrativo. Le imprese con una cifra d'affari inferiore ai 2 milioni di franchi all'anno dovrebbero pertanto poter scegliere tra un periodo di rendiconto trimestrale e annuo. Per evitare perdite fiscali, le imprese che scelgono il rendiconto annuo dovrebbero pagare trimestralmente acconti d'imposta calcolati in funzione delle cifre dell'anno precedente. Questo sistema si è già affermato nel campo dell'AVS.

Con il rapporto del 16 giugno 2003 il Governo ha deciso numerose misure per lo sgravio amministrativo delle imprese, tra le quali anche la possibilità del rendiconto annuo mediante acconti trimestrali per l'imposta sul valore aggiunto. In seguito l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha esaminato in modo approfondito la possibilità di introdurre il rendiconto annuo nel campo dell'IVA. Al riguardo sono state elaborate tre varianti, che si distinguono soprattutto per il numero dei contribuenti interessati nonché per il fatto che sono previsti o meno acconti. Il 7 giugno 2004 il Consiglio federale ne ha preso atto e avviato la consultazione.

Degli 80 interpellati che si sono pronunciati, solo 14 auspicano l'introduzione del rendiconto annuo. In generale si sollecita una semplificazione del sistema dell'imposta sul valore aggiunto. 15 Cantoni e una forte maggioranza degli altri partecipanti alla consultazione condividono il parere del Consiglio federale di non elaborare ulteriormente il progetto del rendiconto annuo. Dato che la sua introduzione comporterebbe più svantaggi che vantaggi, il Governo raccomanda di favorire una semplificazione generale del sistema dell'IVA. In questo senso, in adempimento del postulato del 19 marzo 2003 (03.3087) dell'ex consigliere nazionale Hansueli Raggenbass, il Consiglio federale ha già compiuto diversi passi per migliorare e semplificare il sistema dell'IVA (Rapporto «10 anni di imposta sul valore aggiunto»). Ad esempio il 1° gennaio 2005 rispettivamente il 1° luglio 2005, laddove sono stati necessari ulteriori chiarimenti, sono già state avviate modifiche nella prassi dell'AFC in materia di IVA (in totale 22 modifiche per ottenere semplificazioni formali).

Il 24 maggio 2006 il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (OLIVA) e l'ha posta in vigore il 1° luglio 2006. Le nuove disposizioni contengono indicazioni esplicite rivolte all'Amministrazione, affinché essa applichi l'imposta sul valore aggiunto in modo pragmatico, badando più alle esigenze del contribuente e meno alle formalità. Nell'ambito della revisione totale della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto, il Consiglio federale ha inoltre formulato varie proposte concrete volte a semplificare notevolmente l'imposta e ad aumentarne l'efficienza. Tali proposte andranno in consultazione all'inizio del 2007.

2001 P 01.3215 Tassa di bollo. Osservazione permanente dell'evoluzione (N 22.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.021)

Con questo intervento la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale chiede al Consiglio federale di seguire permanentemente l'evoluzione delle tasse di bollo, di fare periodicamente rapporto alla Commissione parlamentare e di proporre se del caso modifiche di legge.

Allo scopo di osservare l'evoluzione del mercato dal profilo della tassa di negoziazione, il 20 agosto 2001 è stato istituito il gruppo di lavoro PRETIME (Prévoir Droits de Timbre). Esso è composto da rappresentanti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, della Banca nazionale, dell'Unione sindacale svizzera e dell'economia privata. Il suo compito principale consiste nel riconoscere tempestivamente le tendenze del mercato allo scopo di evitare la fuga di capitali o il trasferimento delle operazioni e dei posti di lavoro all'estero.

Il gruppo di lavoro si è concentrato in particolare sulle modifiche della legge federale sulle tasse di bollo oggetto dei dibattiti parlamentari. Nel 2004, il gruppo di lavoro si è occupato principalmente dell'evoluzione delle tendenze sul mercato internazionale dei titoli.

Il Consiglio federale rinuncia a effettuare nel quadro della riforma II dell'imposizione delle imprese modifiche materiali sostanziali per le tasse di bollo. Simili profonde riforme nel diritto in materia di tasse di bollo saranno nuovamente di attualità in occasione dell'esame di nuovi sistemi fiscali (ad es. imposta duale sul reddito).

2003 P 02.3663 IVA: aliquota d'imposta ridotta per l'informazione scientifica in forma elettronica (S 5.3.03, Berger)

L'intervento chiede che l'aliquota ridotta del 2,4 per cento in vigore in conformità dell'articolo 36 LIVA sia applicata anche alla fornitura in forma elettronica dell'informazione scientifica o nell'ambito della ricerca e dell'istruzione. Il Consiglio federale è incaricato di procedere alle modifiche necessarie in occasione della prossima revisione della LIVA (variante: entro due anni).

Secondo la citata disposizione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto, l'aliquota ridotta del 2,4 per cento viene applicata alla fornitura e al consumo proprio di beni di uso corrente, medicinali e stampati. Negli articoli 32 e 33 dell'ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto, il Consiglio federale ha disciplinato in maniera esaustiva che cosa s'intende per stampati. La messa a disposizione di informazioni in forma elettronica non è considerata una fornitura come quella in forma stampata, bensì una prestazione di servizi. La prestazione di servizi consiste nella concessione del diritto di consultare programmi, banche dati e simili. Non può pertanto trattarsi di una fornitura, poiché non viene creato nessun potere di disposizione sui beni.

Già in occasione dell'elaborazione del messaggio concernente il nuovo ordinamento finanziario 2007, il Consiglio federale si è detto contrario all'introduzione di un'ulteriore aliquota ridotta per le prestazioni di servizi ad alta intensità di lavoro. Per tale ragione, si oppone anche all'introduzione di un'aliquota d'imposta ridotta per altre operazioni, come ad esempio le prestazioni di servizi nel settore delle informazioni elettroniche nell'ambito scientifico, della ricerca e dell'insegnamento. A sfavore dell'introduzione depono anche il principio della redditività di riscossione, secondo il quale occorre strutturare l'imposta sul valore aggiunto in maniera più semplice e non più complicata.

In adempimento al postulato del 19 marzo 2003 dell'ex consigliere nazionale Hansueli Raggenbass (03.3087) il Consiglio federale ha già compiuto numerosi passi in direzione di una semplificazione del sistema dell'IVA (rapporto «10 anni imposta sul valore aggiunto»). Inoltre il Governo ha avanzato proposte concrete per semplificare la legge sull'IVA. Queste proposte legislative saranno messe in consultazione nel 2007. In una variante si propone di tassare tutte le forniture e le prestazioni alla stessa aliquota, più ridotta rispetto a quella attuale (aliquota unica).

2003 P 03.3313 Meno burocrazia nella fiscalità (N 3.10.03, Gruppo popolare-democratico)

Il Gruppo popolare-democratico invita il Consiglio federale a indicare, entro la metà del 2004, le possibilità per semplificare notevolmente le dichiarazioni d'imposta e tassazioni fiscali delle persone fisiche e giuridiche. In particolare il Consiglio federale deve proporre revisioni mirate della legge sull'imposta federale diretta e della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, allo scopo di semplificare radicalmente l'iter amministrativo usufruendo delle opportunità del traffico elettronico con le autorità in campo fiscale. Le revisioni non devono incidere sul reddito, ma soprattutto agevolare il compito delle persone interessate, consentendo loro di compilare con rapidità una dichiarazione d'imposta ordinaria.

Il rapporto richiesto nel postulato è stato preparato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) in collaborazione con diverse amministrazioni cantonali delle contribuzioni e pubblicato dal Consiglio federale il 20 ottobre 2004.

Commenti esaustivi sul rapporto possono essere desunti dal rapporto di gestione dello scorso anno. Malgrado il Consiglio federale ritenga che il rapporto abbia soddisfatto la richiesta del postulato, la proposta di stralcio è stata rifiutata nell'ambito dell'ultimo rapporto di gestione.

2004 P 03.3623 Ridurre la massa cartacea dell'IVA (N 19.3.04, Triponez)

Nel presente intervento il Consiglio federale è invitato ad adottare provvedimenti per ridurre e semplificare i documenti ufficiali della Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, al fine di facilitarne la lettura e la comprensione alle piccole e medie imprese.

La documentazione (le istruzioni, gli opuscoli e le spiegazioni concernenti questioni specifiche sotto forma di promemoria) pubblicata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è voluminosa soprattutto perché l'impostazione attuale dell'imposta sul valore aggiunto è molto complessa. La documentazione intende fornire ai contribuenti e alle loro fiduciarie istruzioni con il maggior numero possibile di esempi. Il Consiglio federale e l'AFC si sono sempre sforzati di ridurre al minimo gli obblighi dei contribuenti e di facilitare loro l'adempimento dei compiti. Inoltre, i numerosi cambiamenti volti a semplificare formalmente la prassi e soprattutto i lavori effettuati nel quadro della revisione della legge sull'IVA renderanno più semplici anche le pubblicazioni. L'AFC sta rielaborando tutti i documenti in collaborazione con i contribuenti e le loro associazioni per semplificarli sistematicamente e adattarli ai destinatari. Queste pubblicazioni saranno in seguito presentate all'organo consultivo per l'IVA affinché prenda posizione e saranno pubblicati presumibilmente nel corso del secondo semestre del 2007.

Amministrazione federale delle dogane

2000 P 00.3166 Retribuzione delle guardie di confine (N 3.6.00, Schmied Walter)

Vista la situazione di partenza immutata e l'accresciuto rischio professionale il postulato rimane d'attualità. Nel settore delle remunerazioni, il Capo del DFF ha approvato a partire dal 1° gennaio 2001 un miglioramento di 1–2 classi di stipendio nelle classi di stipendio inferiori. Tuttavia, le misure adottate si ripercuotono in misura limitata sul gruppo di giovani impiegati «tentati a partire». Ciò si ripercuote anche sulla quota di fluttuazione, che globalmente rientra nei limiti. Tuttavia una gran parte delle partenze è rappresentata da impiegati di meno di 30 anni. La situazione è ulteriormente inasprita dal fatto che con il progetto di riorganizzazione Innova vengono soppressi posti quadro. Pertanto a lungo termine i giovani non hanno praticamente alcuna prospettiva di essere promossi.

La situazione è particolarmente problematica sulla piazza di Ginevra e negli altri agglomerati a causa dell'elevato costo della vita. Inoltre, l'attuazione del nuovo diritto del personale nel settore delle indennità ha avuto come conseguenza che le guardie di confine in media guadagnano mensilmente 100–200 franchi in meno.

2000 P 00.3378 Condizioni di lavoro del Corpo delle guardie di confine (N 15.12.00, Baumann J. Alexander)

Cfr. P 00.3166

Cfr. P 99.3626

2001 P 99.3626 Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine (N 2.10.00, Schmied Walter; S 13.3.01)

La scarsità di risorse in termini di personale nonché l'insufficiente densità dei controlli rimangono dei problemi. Sebbene nell'autunno del 2002 il Consiglio federale abbia autorizzato 290 guardie delle fortificazioni (oggi «sicurezza militare») che apportano il loro aiuto nel settore della sicurezza, esse non possono tuttavia assumersi i compiti di polizia e di dogana delle guardie di confine. Tale impiego comporta ulteriori spese per vitto, alloggio e trasporto. Inoltre nel 2007 il DDPS potrà mettere a disposizione solo 53 guardie delle fortificazioni (= spese per 80 membri della sicurezza militare). Questo impiego è inoltre stato autorizzato dal Parlamento soltanto fino al 31 dicembre 2007 (messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2004 – FF 2004 2513). In ragione dell'elevato rischio professionale un impiego di forze di milizia nel settore della sicurezza non è adeguato per il Corpo delle guardie di confine (Cgcf). Nel 2007 sarà condotto un progetto pilota per l'impiego di militari in ferma continuata che hanno svolto la formazione interna del Cgcf.

Anche con Schengen gli effettivi del Cgcf saranno impiegati interamente per l'adempimento dei compiti dell'AFD (compiti in materia doganale e di sicurezza). La lacuna di sicurezza creata con la soppressione della possibilità di controlli di persone sistematici ai confini e con la prevista riduzione dell'impegno alla frontiera svizzera (frontiere interne dello spazio di Schengen) delle autorità analoghe degli Stati confinanti deve essere compensata con un'elaborazione delle informazioni ottimizzata e con le misure sostitutive nazionali (in collaborazione con la polizia).

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

2001 P 01.3515 Abusi e arbitrio nell'aggiudicazione di commesse pubbliche di costruzioni (S 28.11.01, Jenny)

Il 1° settembre 2004 il Consiglio federale ha approvato gli obiettivi della revisione della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1). Il diritto in materia di acquisti dovrà essere più moderno, chiaro e flessibile. Inoltre, nell'ambito della revisione, d'intesa con i Cantoni si mira a un'armonizzazione del diritto svizzero in materia di acquisti pubblici. Gli obiettivi fissati dal Governo sono il risultato di un'ampia analisi dei punti di forza e di quelli deboli, alla quale hanno partecipato servizi di acquisti, offerenti, istituti di ricerca e cerchie economiche. Il 7 aprile 2005 il comitato di progetto diretto dall'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica ha approvato il rapporto concernente gli obiettivi (di dettaglio) e i contenuti della revisione della LAPub. Oltre a servizi della Confederazione, nel comitato di progetto siedono anche rappresentanti dei Cantoni. Il rapporto affinato costituisce la base strategica vincolante per la redazione delle norme. Quest'ultima è a buon punto. La Confederazione auspica l'armonizzazione a livello nazionale del diritto in materia di acquisti affinché le convenzioni internazionali nell'ambito degli acquisti pubblici e i principi nonché i contenuti rilevanti per il mercato interno siano fissati in un'unica legge federale e un'unica ordinanza esecutiva. In virtù della Costituzione la regolamentazione di alcuni contenuti rimane di competenza dei Cantoni. Il calendario preciso per sottoporre al Parlamento un disegno di legge dipende tra l'altro dai progressi fatti nell'ambito della corrente revisione dell'Accordo OMC sugli appalti pubblici. Essa dovrebbe concludersi nel 2007. La revisione della LAPub è parte integrante del pacchetto di misure del Governo per la promozione della crescita economica in Svizzera e, sia a medio che a lungo termine, offre un grande potenziale per l'intera economia.

2003 P 03.3535 Legge sui mercati pubblici. Modifica (N 19.12.03, Meier-Schatz)

La SECO ha elaborato un piano globale per una statistica sugli acquisti pubblici. Nel quadro della revisione del diritto in materia di acquisti pubblici occorrerà formulare un articolo sulla statistica svizzera in materia di acquisti pubblici. Per quanto riguarda lo scadenzario si rimanda alle spiegazioni concernenti l'intervento P 01.3515 Abusi e arbitrio nell'aggiudicazione di commesse pubbliche di costruzioni (S 28.11.01, Jenny).

2004 M 04.3616 Norme e standard dell'Amministrazione federale (N 6.12.04, Commissione delle finanze CN 04.047; S 8.12.04)

Ogni anno la Confederazione acquista sul mercato privato beni, prestazioni edili e prestazioni di servizi per un valore di miliardi di franchi. L'organizzazione di tali acquisti riveste una particolare importanza, in quanto essi devono essere effettuati economicamente e con la dovuta professionalità. Sotto la guida della Commissione degli acquisti della Confederazione (CA), si è pertanto valutato il modo in cui rendere adeguata a queste esigenze l'organizzazione degli acquisti dell'Amministrazione federale, disciplinata successivamente nell'ordinanza del 22 novembre 2006 concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici della Confederazione (Org-OAPub, RS 172.056.15). Uno degli scopi principali dell'ordinanza, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, è la promozione di una gestione strategica degli acquisti: i presupposti organizzativi per una gestione degli acquisti integrata e strategica (procedure di acquisto snelle e orientate al cliente attraverso l'impiego di nuove tecnologie, la conclusione di contratti qua-

dro, la professionalizzazione mediante formazione di base e perfezionamento mirati e completi come pure il sostegno specialistico) devono garantire un'attività d'acquisto economica e orientata alle prestazioni di servizi.

Per assicurare l'adempimento del proprio compito in relazione all'ottimizzazione a lungo termine del rapporto costi/benefici nella gestione degli immobili e nella logistica il DFF / l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) dispone di strumenti di gestione che stabiliscono le norme e gli standard nei settori costruzioni, gestione dei locali e logistica dell'Amministrazione federale generale.

Il DFF / UFCL mette a disposizione degli altri dipartimenti tali strumenti di gestione nel quadro del Coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione (COCIC). Il COCIC tutela gli interessi dei membri, ovvero di proprietari o possessori di immobili, committenti delle costruzioni, gestori e esercenti di immobili. Il COCIC non ha tuttavia la competenza necessaria per emanare istruzioni concernenti l'attuazione a livello di Amministrazione dei suddetti strumenti. L'ordinanza del 14 dicembre 1998 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC) deve essere modificata di conseguenza.

Questa modifica sarà ragionevolmente effettuata unicamente quando sarà fissata la futura organizzazione degli immobili dei PF. I chiarimenti necessari avverranno nell'ambito della revisione della legge sui PF.

Ufficio federale delle assicurazioni private

2001 P 00.3541 Libero passaggio integrale in caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

La limitazione obbligatoria delle riserve al momento di concludere una nuova assicurazione complementare ai sensi della LCA, che il postulato vuole introdurre allo scopo di favorire il passaggio a un'altra assicurazione complementare, lede la libertà contrattuale. Ciononostante, anche gli assicuratori non possono rimanere indifferenti alle ragioni dell'erosione delle assicurazioni complementari citate nel postulato. Si tratta in definitiva di una questione d'esame e di valutazione del rischio che, nel campo dell'assicurazione privata, rientra nelle responsabilità direzionali. Le questioni legate a questa problematica devono pertanto essere accuratamente chiarite in un ampio contesto. Tale scopo è perseguito dalla revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). La Commissione peritale diretta dal prof. dott. Anton K. Schnyder ha presentato un primo progetto per una nuova LCA all'inizio di agosto 2006. Sulla base del progetto degli esperti, il Consiglio federale ha incaricato l'Ufficio federale delle assicurazioni private di elaborare un avamprogetto entro la fine del 2007.

2001 P 00.3542 Conservazione dei vantaggi nel caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

Nell'assicurazione di base il cambiamento di assicuratore è possibile poiché il diritto al cambiamento è sancito dalla legge e l'articolo 105 LAMal prevede una compensazione dei rischi tra le casse malati.

Nelle assicurazioni complementari rette dalla LCA il cambiamento di assicuratore è reso più difficile non solo per la perdita dei vantaggi acquisiti nell'assicurazione precedente, come citato nel testo del postulato, ma segnatamente anche perché gli assicuratori non sono tenuti ad accettare un nuovo assicurato.

Pertanto il diritto di cambiare assicuratore nell'assicurazione complementare dovrebbe pure essere sancito nella LCA, ciò che costituirebbe un attacco alla libertà contrattuale. Le questioni legate a questa problematica devono quindi essere accuratamente chiarite in un ampio contesto. Tale scopo è perseguito dalla revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). La Commissione peritale diretta dal prof. dott. Anton K. Schnyder ha presentato un primo progetto per una nuova LCA all'inizio di agosto 2006. Sulla base del progetto degli esperti, il Consiglio federale ha incaricato l'Ufficio federale delle assicurazioni private di elaborare un avamprogetto entro la fine del 2007.

2001 P 00.3570 Legge federale sul contratto d'assicurazione. Disposizioni che regolano la prescrizione (N 23.3.01, Hofmann Urs)

La richiesta formulata nel postulato di aumentare il termine di due anni di prescrizione previsto nell'articolo 46 capoverso 1 LCA corrisponde a quanto affermato dalla dottrina. Ciononostante, occorre esaminare in modo approfondito se in pratica e a livello giuridico è possibile adeguare tale termine di prescrizione al termine generale del Codice delle obbligazioni (10 anni), anche per quanto concerne la normativa in materia di responsabilità civile. Tale scopo è perseguito dalla revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). La Commissione peritale diretta dal prof. dott. Anton K. Schnyder ha presentato un primo progetto per una nuova LCA all'inizio di agosto 2006. Sulla base del progetto degli esperti, il Consiglio federale ha incaricato l'Ufficio federale delle assicurazioni private di elaborare un avamprogetto entro la fine del 2007.

2001 M 00.3537 Furti. Inizio del termine di prescrizione (N 23.3.01, Jossen; S 6.12.01)

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'articolo 46 LCA, il termine di prescrizione di due anni decorre dal momento in cui è stato commesso il reato e non da quando si viene a conoscenza di quest'ultimo. Ne consegue che le pretese assicurative potrebbero già essere prescritte al momento in cui l'assicurato viene a conoscenza del fatto, ad esempio in caso di furto. Questa iniqua conseguenza giuridica dovrebbe essere soppressa. Tale scopo è perseguito dalla revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). La Commissione peritale diretta dal prof. dott. Anton K. Schnyder ha presentato un primo progetto per una nuova LCA all'inizio di agosto 2006. Sulla base del progetto degli esperti, il Consiglio federale ha incaricato l'Ufficio federale delle assicurazioni private di elaborare un avamprogetto entro la fine del 2007.

2003 P 02.3693 Indennità giornaliera LCA: un particolare scopenso (N 21.3.03, Robbiani)

Secondo la legge sul contratto d'assicurazione (LCA), l'obbligo dell'assicuratore di fornire la sua prestazione è sospeso quando lo stipulante è in arretrato con il pagamento dei premi e la diffida dell'assicuratore rimane senza effetto. Per un contratto collettivo nell'ambito dell'indennità giornaliera dell'assicurazione malattia ciò significa che i lavoratori assicurati non godono più di una copertura assicurativa, quando il datore di lavoro (stipulante) è in arretrato con il pagamento dei premi. Anche se bisogna partire dal presupposto che in tal caso gli assicurati debbano essere informati sulla sospensione della copertura assicurativa, la situazione giuridica attuale non offre loro alcuna possibilità legale di passare all'assicurazione individuale. Tuttavia già oggi esiste una prassi che tiene parzialmente conto delle richieste del postulato, nella misura in cui le condizioni generali di assicurazione di

alcuni assicuratori prevedono un obbligo di comunicazione nonché un diritto di passaggio. Pertanto la situazione insoddisfacente descritta nel postulato è ampiamente mitigata. Nonostante ciò è giustificato esaminare accuratamente la questione in un contesto più ampio. Tale scopo è perseguito dalla revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). La Commissione peritale diretta dal prof. dott. Anton K. Schnyder ha presentato un primo progetto per una nuova LCA all'inizio di agosto 2006. Sulla base del progetto degli esperti, il Consiglio federale ha incaricato l'Ufficio federale delle assicurazioni private di elaborare un avamprogetto entro la fine del 2007.

2004 P 03.3596 Relazioni tra l'assicurazione malattie di base e quella complementare (N 8.3.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.406)

Il Consiglio federale ha inteso il mandato della Commissione quale invito a illustrare le differenze tra l'assicurazione malattie di base secondo la LAMal e l'assicurazione malattie complementare ai sensi della LCA, in particolare il rapporto fra i due sistemi e la loro interazione, ponendo l'accento, alla luce delle domande sollevate, sull'assicurazione malattie fondata sul diritto privato. Per quanto concerne le richieste di elaborare delle proposte di legge al riguardo, il Consiglio federale ha rinviato ai lavori di revisione in corso (revisione LAMal e revisione totale LCA), poiché i risultati non devono essere anticipati. La Commissione peritale diretta dal prof. dott. Anton K. Schnyder ha presentato un primo progetto per una nuova LCA all'inizio di agosto 2006. Sulla base del progetto degli esperti, il Consiglio federale ha incaricato l'Ufficio federale delle assicurazioni private di elaborare un avamprogetto entro la fine del 2007.

Dipartimento dell'economia

Segreteria di Stato dell'economia

2000 P 99.3149 Garanzia dei rischi degli investimenti. Introduzione di norme sociali ed ecologiche (N 15.6.00, Strahm)

L'autore del postulato invita il Consiglio federale a esaminare, nell'ambito della prevista revisione della garanzia dei rischi degli investimenti (GRI) della Confederazione, l'eventualità di introdurre norme sociali ed ecologiche minime quale condizione per l'assegnazione della garanzia e di assicurare, in seno all'organo decisionale della GRI, la presenza di rappresentanti della società civile.

La Segreteria di Stato dell'economia ha avviato un esame per accertare la necessità di una GRI per gli investitori diretti svizzeri e per appurare quali siano le analoghe modalità di assicurazione contro i rischi degli investimenti offerte da altri Stati. A causa di altri affari prioritari (nuova legge federale concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni, ASRE) non è ancora stato possibile completare le basi decisionali e prendere decisioni in merito al futuro della GRI. Allo stato attuale non vi è alcuna decisione concernente un'effettiva revisione della GRI.

Si prevede di riavviare il processo decisionale nel corso del 2007. Verranno inoltre esaminate le richieste del postulato, approvato dal Consiglio nazionale il 15 giugno 2000.

2000 P 00.3198 OMC. Questioni sociali e ambientali (N 15.6.00, Commissione della politica estera CN 99.302)

Il nuovo ciclo di negoziati commerciali multilaterali è stato avviato nel mese di novembre 2001 a Doha in occasione della quarta Conferenza ministeriale dell'OMC. Secondo il piano operativo stabilito inizialmente, tali negoziati avrebbero dovuto concludersi entro la fine del 2004. In seguito all'esito negativo della quinta Conferenza ministeriale dell'OMC svoltasi a Cancún (settembre 2003), i membri dell'OMC hanno deciso di riprendere i negoziati il più presto possibile. La decisione adottata dal Consiglio generale dell'OMC il 1° agosto 2004 ha consentito di rilanciare i negoziati di Doha e di gettare le basi necessarie per la prossima fase negoziale, inerente alle modalità operative. Finora non è tuttavia stato possibile prendere una decisione in merito alle modalità. I negoziati sono stati addirittura sospesi alla fine di luglio 2006 e sono stati ripresi soltanto alla metà di novembre 2006. Siccome le decisioni politiche più importanti non sono ancora state prese, anche se costituiscono la condizione per un prolungamento della *Trade Promotion Authority* del presidente degli Stati Uniti, i negoziati potranno concludersi, nel migliore dei casi, alla fine del 2007 o alla metà del 2008. Se tuttavia non si dovesse trovare un accordo in merito alle modalità al più tardi entro la fine di marzo del 2007, si dovrebbe prevedere un differimento della conclusione dei negoziati fino al 2009/2010.

L'impegno profuso dalla Svizzera nel corso di questi negoziati è volto soprattutto ad ottenere l'integrazione effettiva delle questioni ambientali nella politica commerciale multilaterale. Inoltre, per quanto concerne le norme sociali, il nostro Paese vigila affinché le disposizioni adottate in seno all'OMC siano coerenti con le decisioni assunte da altre organizzazioni internazionali, e viceversa. Tuttavia numerosi Membri dell'OMC ritengono problematico il fatto di trattare tali temi nell'ambito di questa organizzazione, visto che ogni decisione in merito necessiterà comunque di un consenso. Sarà necessario attendere la conclusione dei negoziati del ciclo di Doha prima di poter effettuare una valutazione definitiva.

2002 P 01.3681 Creazione di un'Assemblea parlamentare in seno all'OMC (N 22.3.02, Commissione della politica estera CN)

Il Consiglio federale continua a ritenere che sarebbe auspicabile una maggiore partecipazione dei parlamenti ai processi negoziali dell'OMC e al ciclo di Doha in particolare. Un ruolo più attivo dei parlamenti può migliorare la preparazione e la negoziazione degli obblighi da assumere a livello internazionale e, se del caso, facilitare la trasposizione di questi ultimi nelle legislazioni nazionali. Inoltre ciò contribuirebbe a migliorare decisamente la comprensione delle attività dell'istituzione e dei problemi che deve affrontare. Tuttavia una simile iniziativa non può essere avviata soltanto da parte svizzera. Oltre a ciò, la Svizzera non può costringere altri Stati a coinvolgere i loro parlamenti nelle attività dell'OMC. La partecipazione dei parlamenti nazionali al processo negoziale dell'OMC non avrà effettivamente alcun senso se un numero possibilmente elevato di essi non vi sarà rappresentato. Occorre aggiungere che l'ordine costituzionale dei singoli Paesi influirebbe sull'accompagnamento parlamentare delle attività dell'OMC, rendendo senz'altro necessaria la ricerca di forme differenti di partecipazione. Per questo motivo la partecipazione dei parlamenti all'attività dell'OMC può costituire soltanto un obiettivo da raggiungere a lungo termine. Di conseguenza il Consiglio federale ritiene che l'iniziativa di creare una piattaforma parlamentare nell'ambito dell'OMC debba innanzitutto scaturire dalla volontà dei parlamenti. Intensificando soprattutto i contatti tra questi ultimi, si potrebbe facilitare la realizzazione di tale progetto. Ovviamente il Consiglio federale sosterrà le iniziative che vanno in questo senso.

2002 P 01.3644 Rapporto sulle misure da adottare a seguito del caso Swissair (N 21.6.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN)

L'Ufficio federale di giustizia ha istituito un gruppo di riflessione, costituito da esperti, incaricato di valutare la necessità di rivedere la legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), anche alla luce degli interventi parlamentari. In primo piano vi sono questioni inerenti a tre tematiche: innanzitutto è necessario chiarire se e in quale misura sia necessario conformare ulteriormente la procedura di risanamento adottata in Svizzera (soprattutto la procedura concordataria ai sensi della LEF) al *Chapter Eleven* dello *US-Bankruptcy Code* (p. es. con facilitazioni dell'avvio di procedura oppure rafforzando gli effetti di una moratoria concordataria). In secondo luogo devono essere esaminati gli aspetti comuni al diritto privato e al diritto fallimentare, soprattutto la questione concernente il trattamento del rapporto obbligatorio di durata (p. es.: i contratti di lavoro e di locazione, i leasing). Le esperienze maturate nella pratica hanno evidenziato come il mantenimento in vigore di contratti a lungo termine possa nuocere pesantemente al risanamento di un'impresa. Da ultimo vi è il problema del fallimento dei gruppi di società: a questo riguardo occorre valutare l'opportunità di disciplinare tale materia per mezzo di una normativa specifica. Il gruppo di esperti ha iniziato i propri lavori alla fine del 2003 e ha consegnato all'Ufficio federale di giustizia il suo rapporto concernente la necessità di legiferare nel mese di aprile 2005. In questo rapporto viene rilevata la necessità parziale di legiferare. L'Ufficio federale di giustizia ha incaricato nel mese di agosto 2006 una commissione di esperti di preparare, entro l'autunno del 2007, un adeguato avamprogetto di revisione parziale della LEF.

2002 P 01.3067 Negoziati dell'OMC. Promuovere la sicurezza delle derrate alimentari (N 13.3.02, Gruppo popolare-democratico; S 11.12.02)

Il Consiglio federale attribuisce una grande importanza alla questione della sicurezza e della qualità delle derrate alimentari nell'interesse della protezione e dell'informazione dei consumatori. In Svizzera le disposizioni e gli strumenti necessari alla realizzazione di tali obiettivi sono contemplati da diversi testi legislativi in materia di derrate alimentari. Si tratta inoltre di una questione di centrale importanza nell'ambito dei negoziati agricoli OMC del ciclo di Doha. La Svizzera continuerà a vigilare affinché, durante i negoziati in corso, queste tematiche vengano considerate con la giusta attenzione. Tuttavia non si tratterà di un compito facile, dal momento che numerosi membri dell'OMC sono di parere diverso. Prima della chiusura del ciclo negoziale, al più presto alla fine del 2007, non sarà possibile valutare in quale misura le norme che disciplinano questo settore debbano essere rafforzate.

2003 P 02.3698 Condizioni per un'economia socialmente responsabile (N 21.3.03, Walker Felix)

Il Consiglio federale, dopo la presentazione del postulato, ha già sottoposto al Parlamento diversi progetti che mirano a migliorare la «buona gestione aziendale» (corporate governance) o a rafforzare in un altro modo la responsabilità sociale delle imprese. A tale proposito occorre menzionare le nuove regole di trasparenza concernenti la retribuzione dei membri dei consigli d'amministrazione e della direzione, l'obbligo di revisione nel diritto societario o l'ulteriore inasprimento del diritto penale in materia di corruzione. Inoltre il Consiglio federale ha già preso posizione in merito a interventi parlamentari che vanno nello stesso senso, in particolare il postulato CPE-N 00.3415 «Codice di buona condotta destinato a garantire il rispetto dei diritti umani» e la mozione Gysin Remo 03.3375 «Convenzione dell'ONU sulla responsabilità internazionale delle imprese»). Una panoramica degli ulteriori sviluppi della situazione è ancora in fase di preparazione. La presa di posizione del Consiglio federale è prevista per il primo semestre del 2007.

2003 P 02.3702 Promozione del potenziale di crescita delle PMI (N 21.3.03, Walker Felix)

Il Consiglio federale condivide le preoccupazioni espresse nel postulato. Il 18 gennaio 2006 esso ha pubblicato il rapporto «Semplificare la vita delle imprese», che si occupa della riduzione degli oneri amministrativi che gravano sulle PMI. Sullo stesso tema, l'8 dicembre 2006 sono stati trasmessi al Parlamento un messaggio e un disegno di legge concernente la soppressione e la semplificazione delle procedure di autorizzazione. Per quanto riguarda gli altri temi trattati dal postulato (esportazioni, appalti pubblici, aiuti agli investimenti), nel 2007 verrà pubblicato un rapporto che descriverà nel suo complesso la politica della Confederazione a favore delle PMI.

2003 P 03.3136 Nuova politica regionale: conferenza sulle aree rurali e sulle regioni montane (S 18.6.03, Stadler)

In occasione delle deliberazioni del 19 giugno 2006 inerenti alla legge federale sulla politica regionale, il Consiglio degli Stati ha deciso, contrariamente alla proposta del Consiglio federale, di non togliere ancora di ruolo il presente postulato. L'articolo 20 della LF del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale incarica in particolare il Consiglio federale di assicurare la collaborazione con i Cantoni, le regioni montane e le aree rurali. Nel contempo esso gli affida però anche la competenza di decidere la forma che occorre conferire a questa collaborazione sotto il profilo organizzativo. Nel corso del 2007 le modalità di esecuzione di questo articolo saranno oggetto di un'ordinanza, in merito alla quale verranno consultati anche i Cantoni.

2004 P 03.3635 Uno studio su crescita economica e aliquota fiscale (N 19.3.04, Leutenegger Oberholzer)

Il messaggio sul programma di sgravio 2004 si è occupato degli effetti prodotti a breve termine sulla crescita dalle riduzioni delle spese intese a ristabilire l'equilibrio del budget. In seguito alcuni collaboratori del Dipartimento delle finanze hanno effettuato due studi che analizzano gli effetti sulla crescita dell'aliquota fiscale e della quota dello Stato (cfr. *Christoph A Schaltegger: Ist die Höhe der Staatsquote schuld an der Schweizer Wachstumsschwäche?, Die Volkswirtschaft 1/2-2005*) nonché delle diverse rubriche di spesa (cfr. *Colombier, C. (2004), Government and Growth, Working Paper of the Group of Economic Advisers, No. 4, Swiss Federal Finance Administration* (http://www.efv.admin.ch/d/wirtschaft/studien/pdf/oeft_publ04_internet.pdf)). Le altre questioni saranno trattate nel 2007, nell'ambito di un aggiornamento del rapporto del DFE sulla crescita redatto nel 2002.

2004 P 04.3001 Campagna nazionale d'informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze del lavoro nero (N 17.6.04, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.010)

Il Consiglio federale ha deciso che la nuova legge sulla lotta contro il lavoro nero e la relativa ordinanza entreranno in vigore il 1° gennaio 2008. Per informare l'opinione pubblica e le cerchie interessate in merito alle nuove disposizioni e per sensibilizzarle a tale problematica, verrà organizzata una vasta campagna nazionale d'informazione e di sensibilizzazione, come richiesto dal postulato. Essa inizierà alla fine del 2007 e durerà due anni. La SECO sta attualmente lavorando alla preparazione di questa campagna, in collaborazione con i Cantoni e i partner sociali.

Ufficio federale dell'agricoltura

2001 P 01.3183 Garanzia dell'occupazione decentrata del territorio (N 22.6.01, Fässler; proposta di stralcio FF 2006 5815)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 17 maggio 2006 concernente l'evoluzione della politica agricola.

2002 P 02.3361 Sviluppo dell'agricoltura nelle regioni di montagna e periferiche (N 4.10.02, Hassler; proposta di stralcio FF 2006 5815)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 17 maggio 2006 concernente l'evoluzione della politica agricola.

2002 P 01.3068 Sicurezza e qualità delle derrate alimentari (N 5.6.02, Gruppo popolare-democratico; S 11.12.02; proposta di stralcio FF 2006 5815)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 17 maggio 2006 concernente l'evoluzione della politica agricola.

2002 P 01.3399 Stesse opportunità per le derrate alimentari svizzere (N 13.3.02, Sommaruga; S 11.12.02; proposta di stralcio FF 2006 5815)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 17 maggio 2006 concernente l'evoluzione della politica agricola.

2003 P 02.3769 Strategie per un'agricoltura multifunzionale (N 21.3.03, Sommaruga; proposta di stralcio FF 2006 5815)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 17 maggio 2006 concernente l'evoluzione della politica agricola.

2003 P 00.3746 Animali sani anziché milioni per la malattia della mucca pazza (N 5.6.02, Sommaruga; S 18.6.03; proposta di stralcio FF 2006 5815)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 17 maggio 2006 concernente l'evoluzione della politica agricola.

2003 P 03.3003 Rafforzare la posizione concorrenziale dell'agricoltura (N 7.5.03, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.046; S 5.6.03; proposta di stralcio FF 2006 5815)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 17 maggio 2006 concernente l'evoluzione della politica agricola.

Ufficio federale di veterinaria

2003 P 02.3165 Detenzione appropriata anche per i pesci (N 4.6.03, Sommaruga)

Approvando il postulato, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a esaminare misure adeguate che permettano di proteggere meglio i pesci. Come è già stato precisato nella risposta a questo intervento parlamentare, la legge sulla protezione degli animali disciplina il comportamento che occorre osservare nei confronti di tutti i vertebrati, quindi anche nei confronti dei pesci. Tuttavia la legge non contiene finora disposizioni specificamente applicabili ai pesci. La nuova legge sulla protezione degli animali è stata approvata dalle Camere federali durante la sessione invernale del 2005. Il DFE ha messo in consultazione le disposizioni d'esecuzione relative a questa legge dal 12 luglio al 10 novembre 2006. Tali disposizioni stabiliscono le esigenze minime che occorre rispettare per quanto concerne la detenzione dei pesci e il comportamento da adottare nei loro confronti; inoltre esse prevedono una formazione delle persone che si occupano dei pesci. Dopo lo spoglio e la valutazione dei pareri pervenuti, il progetto di ordinanza sarà rielaborato e le relative disposizioni dovrebbero entrare in vigore nel mese di gennaio 2008.

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

2000 P 98.3187 Campagna di formazione compensativa (N 16.9.99, Gruppo socialista; S 20.3.00)

Nella sua risposta alla mozione che sta alla base di questo postulato, il Consiglio federale ha già menzionato i lavori corrispondenti relativi alla nuova legge sulla formazione professionale. La nuova legge sulla formazione professionale è stata approvata il 13 dicembre 2002 ed è entrata in vigore all'inizio del 2004. Essa contiene agli articoli 9 (promozione della permeabilità), 33 (esami e altre procedure di qualificazione) e 35 (promozione di altre procedure di qualificazione) disposizioni che promuovono in modo particolare le formazioni di recupero. Questo obiettivo viene raggiunto grazie al fatto che l'ammissione alle procedure di qualificazione non può più essere vincolata alla frequentazione di determinati cicli di formazione.

Allo scopo di assicurare lo sviluppo a livello nazionale di procedure di qualificazione per la validazione degli apprendimenti acquisiti, l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia ha elaborato una guida nazionale nell'ambito della piattaforma «validation des acquis», che è ampiamente rappresentativa. L'attuazione concreta delle procedure spetta ai Cantoni e alle organizzazioni del mondo del lavoro. La guida sarà applicabile a partire dall'estate del 2007 e, al termine di una fase sperimentale, la sua attuazione sarà oggetto di una valutazione nel 2009.

In linea di massima i mezzi finanziari corrispondenti vengono concessi ai Cantoni e alle organizzazioni del mondo del lavoro secondo i meccanismi di finanziamento previsti nella legge sulla formazione professionale. La Confederazione può partecipare ai costi di sviluppo e al finanziamento di prestazioni particolari in seguito alla presentazione di domande di sussidio.

2000 P 00.3271 Sensibilizzazione sull'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (N 6.10.00, Lalive d'Epinay)

Rispondendo alla mozione, accolta sotto forma di postulato, il Consiglio federale ha presentato lo stato dei lavori riguardo all'opera di sensibilizzazione sull'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In particolare esso ha menzionato i compiti affidati al Comitato interdepartimentale «Società dell'informazione» (CI SI). Il suo mandato e le sue attività sono proseguiti fino al 2005. Il Dipartimento federale dell'economia, rappresentato dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), fa parte del CI SI e del suo comitato direttivo. A nome del CI SI, l'UFFT ha elaborato nel 2004 un rapporto concernente la tematica della «discriminazione digitale», da sottoporre all'attenzione del Consiglio federale.

L'UFFT dirige diversi progetti annoverabili fra le misure di sensibilizzazione sull'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché sui loro effetti per l'attività economica.

Il più importante di questi progetti è l'iniziativa sul fronte della formazione «Partenariato pubblico-privato – La scuola in rete», lanciata nel 2002 in collaborazione con i Cantoni e l'economia privata. L'obiettivo di questa iniziativa è, da un lato, di formare e di perfezionare, dal profilo pedagogico e didattico, il maggior numero possibile di insegnanti di tutte le scuole del livello primario e secondario in vista di un'utilizzazione opportuna delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nell'insegnamento e, dall'altro, di equipaggiare tutte le scuole di entrambi i livelli delle infrastrutture TIC moderne nonché di collegarle a Internet. L'iniziativa «La scuola in rete» non deve soltanto consentire agli insegnanti e agli allievi di utilizzare le TIC nell'ambito dell'insegnamento, ma anche migliorare la comprensione delle autorità, dei docenti e dei genitori per tali tecnologie sensibilizzandoli alla loro importanza.

Negli ultimi cinque anni la Confederazione ha sostenuto complessivamente, investendo circa 35 milioni di franchi, 54 progetti intercantionali di formazione e di perfezionamento degli insegnanti, di cui 34 si sono già conclusi alla fine del 2006. Inoltre è stato possibile realizzare diversi altri progetti in favore degli insegnanti di tutta la Svizzera, come ad esempio il bando di concorso per il progetto «Good Practice», che mira a sviluppare a tutti i livelli le applicazioni e i prodotti per un'utilizzazione quotidiana delle TIC in rapporto diretto con i programmi d'insegnamento; inoltre sono state pubblicate diverse guide allo scopo di aiutare i docenti a risolvere i problemi che si pongono nell'utilizzazione quotidiana delle TIC nell'insegnamento.

Il programma «Campus virtuale svizzero» è un altro progetto che si inserisce in questo contesto e mira a sostenere le scuole universitarie nell'introduzione e nell'applicazione dell'e-learning e della formazione in linea. In tale ambito la cooperazione tra le varie scuole deve essere rafforzata. Nell'autunno del 2005 è stata approvata una quarta serie di progetti. In questa occasione le scuole universitarie professionali hanno potuto sostenere ancora 10 progetti, per un importo totale di circa un milione di franchi, la cui scadenza è prevista tra il 2006 e il 2007.

2000 P 98.3355 Sviluppo la telematica (N 5.6.00, Theiler; S 7.12.00)

Cfr. parere relativo all'oggetto 2000 P 00.3271.

2001 P 01.3170 Congedo di formazione continua (N 22.6.01, Rossini)

Il Consiglio federale ha fissato quale obiettivo n. 5 del suo «pacchetto di misure per una politica di crescita» la garanzia di un sistema di formazione competitivo. Esso ha incaricato il DFE e il DFI di esaminare il ruolo della Confederazione nel settore della formazione professionale continua e di trovare nuove soluzioni che permettano di creare condizioni quadro ottimali in favore di questo ambito. Tuttavia gli attuali margini di manovra della Confederazione, definiti dalla Costituzione federale, sono limitati. Le modifiche delle disposizioni costituzionali nell'ambito della formazione, approvate in occasione della votazione popolare del 21 maggio 2006, conferiscono alla Confederazione, al nuovo articolo 64a, la competenza di stabilire i principi in materia di perfezionamento e di promuoverlo a titolo sussidiario. La legge d'esecuzione che concretizzerà il nuovo articolo costituzionale in materia di perfezionamento richiede una ridefinizione fondamentale dei principi di una politica svizzera globale nell'ambito del perfezionamento. Per ottenere un consenso in questo settore occorrerà ancora parecchio tempo. I lavori preliminari in vista di una legge globale in materia di perfezionamento sono già stati avviati.

2001 P 01.3640 Programma di incentivazione in favore del reinserimento professionale delle donne (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072)

Cfr. parere relativo all'oggetto 2000 P 98.3187. Occorre aggiungere l'osservazione seguente:

Nell'ambito dell'ordinanza sulla formazione professionale di base di operatrice/operatore socioassistenziale viene proposta una formazione standardizzata di durata limitata a favore delle persone in fase di riconversione professionale o di reinserimento nel mercato del lavoro. Altre offerte di questo genere sono previste nel settore sanitario.

2001 P 01.3641 Offensiva di formazione continua per le persone poco qualificate. Sviluppo di un sistema modulare (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072)

Cfr. parere relativo all'oggetto 2000 P 98.3187. Occorre aggiungere l'osservazione seguente:

Il rapporto con l'economia è oggetto di un'attenzione speciale. In particolare si tratterà di fare in modo che i diplomi ottenuti nell'ambito di queste procedure non possano in alcun modo essere considerati come qualificazioni di minore valore.

2002 P 01.3425 Legge sulla formazione continua (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072; S 18.9.02)

Cfr. parere relativo all'oggetto 2001 P 01.3170.

2003 P 03.3186 CTI: nuova base legale (N 5.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089)

In base alla mozione accolta sotto forma di postulato, il Consiglio federale farà esaminare la necessità e le possibilità di miglioramento delle basi legali della CTI e farà elaborare alcune proposte dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), competente in materia.

Oltre ai propri lavori, l'UFFT ha coinvolto alcuni esperti esterni incaricandoli di elaborare la relativa documentazione. Un primo incontro ha avuto luogo alla fine del 2006 tra il capo del DFE e diversi esperti a cui è stato affidato tale compito. La decisione di principio di sottoporre a revisione le basi legali della CTI figura del resto tra gli obiettivi 2007 del Consiglio federale.

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Segreteria generale

2004 P 03.3439 È opportuno che l'UIIA sia integrato nel DATEC (N 18.3.04, Commissione della gestione CN 02.448)

Il DATEC sta attualmente conducendo un progetto di riorganizzazione con i seguenti obiettivi:

Fusione dell'Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici (UIIA) e del Servizio d'inchiesta sugli infortuni dei trasporti pubblici (SII) in una «Commissione d'inchiesta sugli infortuni» (titolo di lavoro), composta da:

- una divisione operativa e
- un consiglio di amministrazione (titolo di lavoro)

Il consiglio di amministrazione dovrà in particolare assicurare il sistematico controllo della qualità dei rapporti stesi dalla divisione operativa. La Commissione federale sugli infortuni aeronautici (CFIA) verrà abolita.

Nel quadro di questo progetto (che comporterà anche modifiche legali) verrà esaminata anche l'attribuzione amministrativa della «Commissione d'inchiesta sugli infortuni»; in tal modo saranno adempiute le richieste del postulato.

Ufficio federale dei trasporti

2000 P 00.3041 Alptransit. Fermata in galleria a Sedrun (N 6.10.00, Gadiant)

Il 19 ottobre 2005 il Consiglio federale ha deciso di sostenere il «Progetto territoriale San Gottardo» e il progetto Porta Alpina Sedrun, stabilendo che la Confederazione parteciperà al finanziamento di un investimento preliminare. Secondo il documento interlocutorio del 5 ottobre 2005, la Confederazione deciderà sull'opportunità di cofinanziare l'investimento principale sulla base del Progetto territoriale San Gottardo definitivo, una volta chiarite diverse questioni operative e concernenti la tecnica in materia di sicurezza.

In linea di massima gli interventi successivi possono essere avviati fin d'ora. Il Cantone dei Grigioni insiste perché i lavori inizino quanto prima, in modo da garantire il migliore coordinamento possibile con quelli per la costruzione della galleria di base, e sottolinea che un intervento successivo comporterebbe costi maggiori.

Nel maggio 2006 il DATEC ha pertanto incaricato l'UFT di esaminare in modo approfondito, per l'inizio del 2007, la fattibilità tecnica, operativa e concernente la tecnica in materia di sicurezza del progetto Porta Alpina e di trasmettere i risultati dell'esame al Consiglio federale. In base a questi lavori il Consiglio federale potrà decidere se occorre elaborare fin d'ora un messaggio sul cofinanziamento dell'investimento principale Porta Alpina o se tale decisione va rinviata. Il Consiglio federale deciderà in merito all'inizio del 2007.

2001 P 99.3561 Futuro della ferrovia storica del San Gottardo (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)

Una volta realizzata la galleria di base del San Gottardo, le funzioni della tratta di montagna del San Gottardo saranno soprattutto tre: servirà al traffico interregionale e turistico nonché da tratta di alleggerimento per la galleria di base. Le funzioni concrete della tratta di montagna potranno però essere definite solo in seguito, ossia prima dell'entrata in servizio della galleria di base del San Gottardo, visto che i programmi d'offerta e d'esercizio dovranno essere adeguati ai bisogni effettivi, che per gli anni 2015–2020 non è possibile prevedere sin d'ora con la necessaria esattezza. Non spetta al Consiglio federale occuparsi delle possibilità di utilizzazione a medio e a lungo termine di quest'opera. Con decisione dell'8 novembre 2006 il Consiglio federale ha affidato tale compito alla FFS SA che, quale futuro gestore di questa tratta, dovrà integrare questa importante questione nei lavori di pianificazione, in modo da mettere a disposizione per tempo le necessarie basi decisionali.

2001 P 01.3139 Legge sui trasporti pubblici (N 22.6.01, Vollmer)

L'8 dicembre 2005 il Consiglio degli Stati, in qualità di secondo Consiglio, ha deciso di respingere il testo sulla Riforma delle ferrovie 2, incaricando il Consiglio federale di suddividere il progetto in più parti. Un primo messaggio tratterà gli elementi non controversi, tra cui rientra anche l'oggetto del presente intervento parlamentare. Nel 2007 il Consiglio federale presenterà al Parlamento il messaggio complementare concernente la Riforma delle ferrovie 2 (Revisione della disciplina sui trasporti pubblici).

Quando tale progetto sarà stato approvato dalle Camere federali, il presente intervento parlamentare potrà essere tolto di ruolo.

2001 P 01.3238 Rete celere Svizzera centrale (N 5.10.01, Theiler)

Con il rapporto del Cantone di Lucerna concernente la rete celere di Lucerna il Cantone ha ridefinito le priorità per quanto concerne il potenziamento dei trasporti pubblici. La Confederazione sostiene in linea di principio l'orientamento stabilito. La prima tappa di potenziamento è entrata in esercizio in concomitanza con la messa in servizio della 1^a tappa di FERROVIA 2000, alla fine del 2004.

La seconda tappa di potenziamento, che prevedeva soprattutto la costruzione di nuove fermate, avrebbe dovuto essere finanziata mediante la convenzione sulle prestazioni tra le FFS e la Confederazione per gli anni 2003 – 2006. In seguito al Programma di sgravio 2003, la Confederazione è tuttavia stata costretta a risparmiare questi fondi. Nelle convenzioni sulle prestazioni il margine di manovra disponibile per investimenti di ampliamento è molto limitato. La massima priorità è data agli interventi per eliminare carenze di capacità o per ottenere sensibili aumenti di capacità; di conseguenza la rete celere della Svizzera centrale non figura nell'elenco delle priorità della CP 07–10.

Il Cantone di Lucerna prevedeva di realizzare la terza tappa di ampliamento nel quadro della 2^a tappa di FERROVIA 2000. A causa dei necessari adeguamenti del Fondo FTP nell'ambito del progetto di modifica del finanziamento dei progetti TP (FINIS) e del Programma di sgravio 03, i lavori della 2^a tappa di FERROVIA 2000 hanno dovuto essere rinviati. Rispetto alla pianificazione originaria, il progetto FINIS riduce notevolmente il margine di manovra finanziario della Confederazione per il Fondo FTP a partire dal 2011. Il 26 maggio 2004 il Consiglio federale ha pertanto deciso di sottoporre a una verifica generale, da effettuarsi

nel 2007, tutti i grandi progetti di trasporto pubblico non ancora decisi in modo definitivo nell'ambito del progetto sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (SIF). Di questi fanno parte anche i progetti della 2ª tappa di FERROVIA 2000.

Quando il progetto concernente la verifica generale SIF sarà stato approvato dalle Camere federali, il postulato potrà essere tolto di ruolo.

2001 P 01.3284 Regolamentazione legislativa della protezione dei dati sulla mobilità personale (N 5.10.01, Vollmer)

Le richieste del postulato concernenti una regolamentazione legislativa della protezione dei dati sulla mobilità personale sono prese in considerazione nell'ambito della Riforma delle ferrovie 2. La legge federale sulle ferrovie e la legge sul trasporto viaggiatori contengono disposizioni, riferite a tutte le imprese di trasporto concessionarie (ITC), che stabiliscono principi unitari per l'elaborazione dei dati da parte delle ITC. Le ITC devono poter rilevare i dati presso i loro clienti ed elaborarli. Soltanto in questo modo possono orientare in modo ottimale il loro esercizio secondo i bisogni della clientela e, in particolare, rilasciare titoli di trasporto personali (abbonamenti generali e a metà prezzo) o introdurre un sistema elettronico per l'emissione dei titoli di trasporto. Lo scambio di dati facilita alle imprese il reciproco riconoscimento dei titoli di trasporto, consentendo loro di adottare strategie comuni per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori. La pubblicazione dei dati da proteggere è disciplinata in modo restrittivo a livello di ordinanza. Pertanto, nell'ambito del messaggio sulla Riforma delle ferrovie 2 il Consiglio federale ha proposto lo stralcio del postulato.

L'8 dicembre 2005 il Consiglio degli Stati, in qualità di secondo Consiglio, ha deciso di respingere il testo sulla Riforma delle ferrovie 2, incaricando il Consiglio federale di suddividere il progetto in più parti. Un primo messaggio tratterà gli elementi non controversi, tra cui rientra anche l'oggetto del presente intervento parlamentare. Quando il progetto relativo al messaggio complementare sulla Riforma delle ferrovie 2 (Revisione della disciplina sui trasporti pubblici) sarà stato approvato dalle Camere federali, il postulato potrà essere tolto di ruolo.

2001 P 01.3403 Collegamenti ferroviari con i Grigioni (N 5.10.01, Gadiet)

Il 12 dicembre 2004 è stata messa in servizio la prima tappa di FERROVIA 2000, che comprende anche la nuova tratta Mattstetten–Rothrist. Quest'ultima consente di ridurre notevolmente i tempi di percorrenza tra Berna e Zurigo, il che va anche a beneficio dei collegamenti della Svizzera romanda e dell'Espace Mittelland con la Svizzera orientale. Coira è ora raggiungibile da Berna in soli 140 minuti (anziché 177) e da Losanna in 210 minuti (anziché 249). La maggiore attrattiva di questi collegamenti avrà un effetto sul volume di viaggiatori. Per poter disporre di dati fondati in proposito, si è deciso di attendere prima di procedere al rilevamento richiesto con il presente postulato. Soltanto in questo modo potrà essere garantito che i dati acquisiti corrispondano allo stato effettivo e rispecchino le esigenze attuali. I risultati saranno considerati nel 2007 nell'ambito dei lavori preliminari concernenti la verifica generale dei progetti FTP in merito allo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (SIF).

Quando il progetto concernente la verifica generale SIF sarà stato approvato dalle Camere federali, il postulato potrà essere tolto di ruolo.

2001 P 01.3460 Ferrovia 2000, 1ª tappa: impiego di fondi residui per la realizzazione di progetti infrastrutturali respinti (N 14.12.01, Weigelt)

La costruzione di una nuova infrastruttura non è mai fine a se stessa. Da quando il popolo ha approvato il progetto di FERROVIA 2000 è stato possibile ottenere riduzioni dei tempi di viaggio grazie a sviluppi tecnici (per es. treni ad assetto variabile) anche senza ampliare l'infrastruttura. Nell'ambito dei lavori per il raccordo alla rete europea ad alta velocità (RAV) e per la seconda tappa di FERROVIA 2000, è stata valutata l'opportunità di realizzare interventi previsti in precedenza.

Nel frattempo, i presupposti politici e finanziari sono profondamente cambiati: i necessari adeguamenti del Fondo FTP nell'ambito del progetto di modifica del finanziamento dei progetti FTP (FINIS) riducono notevolmente il margine di manovra finanziario della Confederazione a partire dal 2011. Il 26 maggio 2004 il Consiglio federale ha pertanto deciso di ripartire in diverse fasi la realizzazione dei progetti RAV e di sottoporre a una verifica generale tutti i grandi progetti di trasporto pubblico non ancora decisi definitivamente. I miglioramenti richiesti per la Svizzera orientale, come quelli tra San Gallo e St. Margrethen, saranno realizzati nella prima fase del progetto RAV, mentre tutti gli altri progetti saranno esaminati nel 2007 nell'ambito dei lavori preliminari concernenti la verifica generale dei progetti FTP in merito allo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (SIF).

Quando il progetto concernente la verifica generale SIF sarà stato approvato dalle Camere federali, il postulato potrà essere tolto di ruolo.

2002 P 01.3710 Parità di trattamento fra tutte le imprese di trasporti pubblici (N 21.6.02, Bezzola)

Il Consiglio federale intende garantire che le condizioni quadro stabilite per legge siano le stesse per tutte le imprese. La Riforma delle ferrovie 2 doveva servire tra l'altro a questo scopo. Nell'ambito del materiale rotabile l'obiettivo è l'armonizzazione dei presupposti finanziari. Inizialmente ci si attendeva che le ferrovie si sarebbero organizzate, di propria iniziativa, in una società per il materiale rotabile. Nonostante il considerevole fabbisogno di acquisto e le offerte di supporto provenienti dal settore finanziario, sono stati intrapresi soltanto singoli passi in questa direzione. Questa iniziativa continuerà però ad essere considerata un compito delle imprese; di conseguenza, si rinuncerà a una regolamentazione degli acquisti di materiale rotabile. La questione della garanzia statale e dell'apertura degli acquisti tramite Eurofima (società europea per il finanziamento di materiale ferroviario) per le ferrovie private può essere risolta anche senza l'istituzione di un pool per il materiale rotabile. Per ottenere un'equiparazione tra le FFS e le altre ferrovie, le ferrovie private devono poter beneficiare di una garanzia statale (eventualmente attraverso Eurofima). Una proposta in tal senso era contenuta nel messaggio concernente la Riforma delle ferrovie 2. Pertanto, nell'ambito del messaggio sulla Riforma delle ferrovie 2, il Consiglio federale ha proposto di togliere di ruolo il postulato.

L'8 dicembre 2005 il Consiglio degli Stati, in qualità di secondo Consiglio, ha deciso di respingere la Riforma delle ferrovie 2, incaricando il Consiglio federale di dividere il progetto in diverse parti. Un primo messaggio tratterà gli elementi non contestati, tra cui rientra anche l'oggetto del presente intervento parlamentare. Quando il progetto relativo al messaggio complementare sulla Riforma delle ferrovie 2 (Revisione della disciplina sui trasporti pubblici) sarà stato approvato dalle Camere federali il postulato potrà essere tolto di ruolo.

2002 P 02.3217 Integrazioni infrastrutturali per il traffico ferroviario nella regione di Lucerna (S 6.6.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.301)

La richiesta è stata esaminata nell'ambito dei lavori per la seconda tappa di Ferrovia 2000. Nel frattempo, le condizioni quadro della politica finanziaria hanno subito notevoli mutamenti: i necessari adeguamenti del Fondo FTP nel quadro del progetto di modifica del finanziamento dei progetti TP (FINIS) riducono notevolmente il margine di manovra finanziario della Confederazione a partire dal 2011. Il 26 maggio 2004 il Consiglio federale ha pertanto deciso di sottoporre tutti i progetti di trasporto pubblico non ancora decisi in modo definitivo a una verifica generale. Tra questi figura anche l'auspicata trasformazione della stazione di Lucerna in un nodo principale a tutti gli effetti e in un centro della rete celere della Svizzera centrale. Il relativo progetto concernente la verifica generale FTP rispettivamente relativo allo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (SIF) sarà disponibile nel 2007.

Quando il progetto concernente la verifica generale SIF sarà stato approvato dalle Camere federali, il postulato potrà essere tolto di ruolo.

2003 M 01.3753 Armonizzazione del finanziamento dei trasporti pubblici (S 6.3.02, Brändli; N 5.3.03; proposta di stralcio FF 2005 2183)

Cfr. P 01.3710

2003 P 02.3386 Integrazioni infrastrutturali per il traffico ferroviario nella regione di Lucerna (N 2.6.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 02.301)

La richiesta è stata esaminata nell'ambito dei lavori per la seconda tappa di Ferrovia 2000. Nel frattempo, le condizioni quadro della politica finanziaria hanno subito notevoli mutamenti: i necessari adeguamenti del Fondo FTP nel quadro del progetto di modifica del finanziamento dei progetti TP (FINIS) riducono notevolmente il margine di manovra finanziario della Confederazione a partire dal 2011. Il 26 maggio 2004 il Consiglio federale ha pertanto deciso di sottoporre tutti i progetti di trasporto pubblico non ancora decisi in modo definitivo ad una verifica generale. Tra questi figura anche l'auspicata trasformazione della stazione di Lucerna in un nodo principale a tutti gli effetti e in un centro della rete celere della Svizzera centrale. Il relativo progetto concernente la verifica generale FTP rispettivamente relativo allo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (SIF) sarà disponibile nel 2007.

Quando il progetto concernente la verifica generale SIF sarà stato approvato dalle Camere federali, il postulato potrà essere tolto di ruolo.

Ufficio federale dell'aviazione civile

2000 P 00.3162 Traffico aereo e misure di igiene dell'aria (N 23.6.00, Leutenegger Oberholzer) – in precedenza UFAPP

Nel 1993, su incarico dell'Ufficio federale dell'aviazione civile e dell'Ufficio federale degli aerodromi militari, la società Elektrowatt Ingenieurunternehmung AG EWI aveva pubblicato lo studio «*Die Auswirkungen der Luftfahrt auf die Umwelt*», dedicato agli effetti dell'aviazione civile sull'ambiente; questo documento prendeva già posizione sulle domande formulate dall'autrice del postulato. L'UFAC e i suoi partner (UFEFA, ARE, UFAPP, Seco) stanno attualmente aggiornando lo studio, ampliandone il campo d'indagine. Con questo nuovo documento, dal titolo «*Nachhaltiger Luftverkehr: Bestandesaufnahme – Perspektiven – Handlungsspielraum*» (Aviazione civile sostenibile: panoramica – prospettive – margini di manovra), si intende presentare sotto diverse angolature ed analizzare le ricadute economiche, sociali ed ecologiche dell'aviazione civile nei prossimi 15 anni. Finora, a livello federale, sono state svolte indagini relative alle ripercussioni del traffico aereo su economia, ambiente, società nonché su specifici aspetti inerenti all'inquinamento fonico e alla pianificazione del territorio. Poiché è opportuno e sensato che lo studio venga coordinato con i lavori di valutazione della sostenibilità di diverse varianti d'esercizio nel processo del Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) per l'aeroporto di Zurigo, i risultati dell'indagine probabilmente non saranno disponibili prima della metà del 2007.

2002 P 02.3339 Vietare l'elisci nella zona Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, patrimonio mondiale dell'UNESCO (N 4.10.02, Teuscher)

Nel 2000, nel quadro del progetto PSIA, il Consiglio federale aveva affidato l'incarico di riesaminare a titolo generale la rete delle aree di atterraggio in montagna e di valutare se, e in quale misura, sia opportuno continuare a praticare l'elisci. Originariamente, il rapporto finale dell'UFAC avrebbe dovuto essere presentato al Consiglio federale alla fine del 2002. In seguito ai tragici incidenti aerei di Halifax, Nassenwil, Bassersdorf e Überlingen e alla necessità, da essi scaturita, di intensificare la vigilanza sulla sicurezza, tra il novembre 2003 e il luglio 2005 per volere del DATEC gli altri progetti sono stati sospesi. Nel frattempo i lavori relativi alla parte concettuale «PSIA B6a Aree di atterraggio in montagna» sono stati ripresi. Nell'autunno del 2006, presso i Cantoni interessati, le associazioni di categoria e le organizzazioni ambientaliste si è svolta un'indagine conoscitiva relativa alla bozza della parte concettuale elaborata congiuntamente da UFAC, ARE, UFAM e DDPS. Il progetto, rielaborato in base ai risultati di questa procedura, verrà sottoposto nel gennaio 2007 ai Cantoni interessati, conformemente all'ordinanza sulla pianificazione del territorio. Al termine di questa seconda consultazione e dell'eliminazione di eventuali divergenze, la parte concettuale del piano sarà sottoposta al parere degli Uffici federali interessati, prima di poter essere adottata dal Consiglio federale al più presto nel corso dell'estate 2007.

2002 P 02.3096 Integrazione del traffico aereo nell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (N 13.12.02, Rechsteiner-Basel)

Nel giugno 2006 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento la legge federale sul controllo della sicurezza tecnica (LCSic), unitamente al relativo messaggio. Attualmente sono in corso i dibattiti parlamentari. La CAPTE del Consiglio degli Stati ha deciso che nel gennaio 2007 avrà luogo una serie di hearing con le associazioni e le organizzazioni interessate. In base alla LCSic, gli aeroporti saranno tenuti a pubblicare un rapporto sulla sicurezza. Gli esercenti di ogni scalo dovranno dimostrare che il loro impianto corrisponde ai requisiti di sicurezza tecnica e che il rischio ad esso legato è sostenibile per la popolazione e l'ambiente. Rispetto ad oggi, tale rapporto consentirà una migliore visione d'insieme degli incidenti rilevanti; gli obiettivi del postulato verrebbero realizzati con l'attuazione di questa nuova legge che, tuttavia, non entrerà in vigore prima di inizio 2008.

2002 P 02.3472 Verifica della durata di validità dell'autorizzazione di esercizio (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)

Con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, degli accordi settoriali sul traffico aereo tra la Svizzera e l'Unione europea, il nostro Paese ha recepito nel diritto interno, quale parte integrante del terzo pacchetto di liberalizzazione, anche il Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (2407/92, GUCE n. L 240 del 24.8.1992, p. 1). A partire dal 1° giugno 2002, tale regolamento è pertanto direttamente applicabile in Svizzera.

Circa la validità temporale delle autorizzazioni di esercizio, diversamente dalle disposizioni della legge federale sulla navigazione aerea (RS 748.0) e della relativa ordinanza (RS 748.01), il Regolamento 2407/92 non prevede alcuna limitazione. Un'autorizzazione di esercizio è valida finché l'impresa di trasporto aereo adempie i propri obblighi giusta il Regolamento 2407/92. Quando ciò non è più il caso, l'autorizzazione dev'essere ritirata. Fatta questa premessa, la limitazione della durata di validità prevista dal diritto aeronautico svizzero non ha senso, tanto più che anche le altre autorizzazioni tecnico-operative non sono necessariamente soggette a un limite temporale. Poiché una limitazione della durata di validità non ha alcun influsso sull'efficienza operativa, tecnica ed economica di un'impresa di trasporto aereo, e poiché il Regolamento 2407/92 prevale sulle disposizioni della legge e dell'ordinanza sulla navigazione aerea, non è prioritario modificare questi due disposti. Per ragioni di trasparenza, il Consiglio federale procederà tuttavia ai necessari adeguamenti nel quadro di altre modifiche di legge previste prossimamente. La revisione parziale della legge sulla navigazione aerea, attualmente in corso, dovrebbe entrare in vigore all'inizio del 2009. Entro tale data verrà modificata anche l'ordinanza sulla navigazione aerea.

2003 P 03.3124 Società di gestione trinazionale per l'EuroAirport di Basilea-Mulhouse-Friburgo (N 20.6.03, Kurrus)

Nel corso del 2006, la questione della gestione trinazionale dell'EuroAirport (binazionale) è stata analizzata in modo approfondito da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città. Da quest'analisi è emerso che un'effettiva gestione trinazionale, ossia l'integrazione a pari diritti e doveri della Germania nell'accordo internazionale franco-svizzero, in tempo utile sarebbe difficilmente realizzabile sia sotto il profilo finanziario che giuridico e politico.

È invece ipotizzabile, tramite adeguati strumenti istituzionali, far partecipare alla gestione dello scalo la Germania ed eventualmente altri organismi privati, conferendo loro maggiori diritti di partecipazione. Al riguardo occorrerà tenere conto degli esiti dei colloqui con le autorità tedesche in merito all'utilizzazione dello spazio aereo della Germania del sud per gli atterraggi e i decolli dall'aeroporto di Zurigo. Questa proposta di soluzione verrà perseguita anche in futuro e discussa con i partner della Svizzera.

Ufficio federale dell'energia

2004 P 04.3283 Riserve petrolifere limitate. Diversi scenari (N 8.10.04, Gruppo ecologista)

Attualmente il Consiglio federale sta conducendo un'ampia discussione sul futuro dell'approvvigionamento energetico in Svizzera (strategia energetica). I suoi esiti costituiranno la base per lo stralcio del postulato.

Ufficio federale delle strade

2000 M 99.3456 Verifica del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali (S 6.10.99, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 99.408; N 20.3.00)

Nel 2002, la bozza del Piano settoriale Strade (e Ferrovia) era stata sottoposta a un'ampia consultazione. In base ai suoi risultati, il DATEC aveva deciso di riunire i due Piani. Il Piano settoriale Trasporti, risultato da questa fusione, è finalizzato a creare le basi a lungo termine per le infrastrutture di trasporto di responsabilità della Confederazione. Nella parte programmatica del Piano settoriale, già ora disponibile, sono descritti i criteri funzionali in base ai quali è definita la rete stradale federale (rete di base e rete complementare). Il 26 aprile 2006 il Consiglio federale ha approvato la parte programmatica del Piano settoriale Trasporti, incaricando il DATEC della sua attuazione. Segue ora, in stretta collaborazione con i Cantoni, l'attuazione dei principi strategici.

Nel quadro del Piano settoriale Trasporti è stata messa a punto una proposta per la configurazione della rete, che viene trattata dall'USTRA nell'ambito del progetto «Rete stradale federale 2020».

Il 6 ottobre 2006 il Parlamento ha inoltre adottato la legge federale sul Fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato, la rete delle strade nazionali e le strade principali nelle regioni periferiche e di montagna. Il progetto «Rete stradale federale 2020» deve ora essere coordinato con i singoli progetti del Fondo infrastrutturale. Con ogni probabilità, nel 2008 verrà trasmesso al Parlamento il messaggio concernente la proposta di rete.

Nel quadro del progetto «Rete stradale federale 2020» vengono esaminate tutte le richieste di ampliamento della rete e di riclassificazione di collegamenti verso le strade nazionali presentate nel quadro di interventi parlamentari.

2000 M 00.3201 Maggiore chiarezza sulla futura rete delle strade nazionali (S 16.6.00, Commissione speciale CS 00.016; N 20.6.00)

Cfr. M 99.3456

2000 M 00.3217 Piano per la futura rete delle strade nazionali (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)

Cfr. M 99.3456

2000 P 99.3238 Raccordo dei Cantoni di Appenzello Interno ed Esterno alla rete di strade nazionali (N 19.9.00, Vallender)

Cfr. M 99.3456

2000 M 99.3374 Galleria dell'Hirzel (N 19.9.00, Bosshard)

Cfr. M 99.3456

1999 P 99.3421 Gran San Bernardo, l'alternativa al Monte Bianco (N 19.9.00, [Epiney]-Chevrier)

Cfr. M 99.3456

2000 M 00.3302 Accesso all'Emmental (N 6.10.00, Schenk)

Cfr. M 99.3456

2000 M 00.3381 Classificazione del raccordo autostradale J20-A16 nell'elenco delle strade nazionali (N 6.10.00, Schmied Walter)

Cfr. M 99.3456

2000 P 00.3589 Ampliamento dello svincolo Sciaffusa sud della A4 in modo da privilegiare l'aggiramento di Neuhausen am Rheinfall (S 30.11.00, Briner)

Il postulato chiede che venga esaminata la possibilità di ampliare lo svincolo di Sciaffusa sud della A4 con un aggiramento del Comune di Neuhausen a.Rhf. (galleria del Galgenbuck).

Effettivamente, l'attuale svincolo di Sciaffusa sud grava pesantemente sul Comune di Neuhausen a.Rhf. in quanto i flussi di traffico da e per l'autostrada transitano in un punto sfavorevole sotto il profilo tecnico. Nel dicembre 2001 le autorità cantonali erano pertanto state incaricate di elaborare un progetto generale.

Il 21 dicembre 2005, su richiesta del Governo del Cantone Sciaffusa, il Consiglio federale ha approvato il progetto generale di ampliamento del collegamento stradale verso l'autostrada A4. Segue ora l'elaborazione del progetto esecutivo, che sarà probabilmente esposto al pubblico all'inizio del 2007; in seguito potranno essere avviati i lavori di costruzione, sempre che i mezzi a disposizione e i tempi necessari all'evasione di eventuali opposizioni lo consentano. Il progetto evolve pertanto secondo lo scadenario previsto.

2001 P 99.3545 Negoziati bilaterali e traffico pesante (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)

Sistema efficiente di gestione del traffico merci stradale attraverso le Alpi: un simile strumento è stato nel frattempo ideato, valutato e ottimizzato. A giudizio degli addetti ai lavori, l'attuale regime del contagocce si rivela efficace e consente di raggiungere gli obiettivi fissati. Nuovi sistemi di informazione attraverso Internet e i media (per es. Truck-Info) contribuiscono ulteriormente a regolare il traffico e a evitare il formarsi di code.

Messa a punto di un sistema elettronico in grado di ottimizzare i flussi di traffico coordinato a livello internazionale: nel 2003 l'USTRA ha ideato un piano di gestione del traffico in Svizzera (Verkehrsmanagementsystem Schweiz, VM-CH) con le seguenti componenti: management dei dati sul traffico, regolazione e informazione sul traffico. Sono inoltre stati vagliati gli aspetti giuridico-organizzativi. La struttura e le componenti parziali della soluzione sono state messe a punto. L'attuazione del sistema è prevista a partire dal 1° gennaio 2008 nel quadro della NPC.

Creazione di aree di sosta e di attesa supplementari per evitare il formarsi di code sulla carreggiata: il piano previsto è in fase di attuazione. La sede del centro di controllo e dell'area di sosta a nord della galleria del S. Gottardo è stata definita (Ripshausen, UR); i lavori di progettazione di un centro simile a sud del S. Gottardo avanzano.

Centrale di comando in grado di simulare situazioni di traffico, diffondere informazioni e deviare il traffico: la realizzazione di una simile struttura è prevista nel quadro del progetto «Gestione del traffico Svizzera»; i lavori preliminari sono in corso.

Le linee guida per la telematica stradale ITS-CH 2012 sono state pubblicate.

2000 P 01.3007 Rete delle strade nazionali (N 19.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni, CN 00.401)

Cfr. M 99.3456

2001 P 01.3402 Rapporto sull'importanza e sulla promozione del traffico lento (N 5.10.01, Aeschbacher)

Una maggiore promozione del traffico lento (pedonale, ciclistico, ecc.) contribuirà a soddisfare le esigenze presenti e future di mobilità della popolazione svizzera in modo ecologico, rispettoso della salute ed efficiente in termini economici. Assumendo questo incarico, in collaborazione con gli Uffici federali interessati, i rappresentanti di diversi Cantoni e agglomerati, nonché organizzazioni private del settore, l'USTRA ha elaborato una prima bozza di linee guida comprendenti prospettive future, una strategia di base, nonché principi e misure per la promozione del traffico lento.

Nell'ambito della procedura di consultazione, svolta dal DATEC nel 2003, aveva incontrato ampio sostegno l'idea centrale delle linee guida, ossia parificare il traffico lento al traffico motorizzato privato e al trasporto pubblico, considerandolo come terzo pilastro di un'efficiente politica del trasporto viaggiatori. Il traffico lento, oltre a rappresentare una forma di mobilità autonoma, è importante anche in quanto anello di congiunzione per gli altri modi di trasporto (mobilità combinata, catene di trasporto). Un'opposizione di fondo nei confronti della promozione del traffico lento si è manifestata soltanto riguardo al finanziamento, alla ripartizione dei compiti tra Confederazione, Cantoni e privati nonché alla costituzionalità di singoli ambiti d'intervento.

Attualmente l'USTRA concentra le proprie limitate risorse in primo luogo sulle misure direttamente applicabili, atte a promuovere il traffico lento. Tra queste si annoverano l'adeguata integrazione del traffico lento nei progetti d'agglomerato, conformemente alla legge sul fondo infrastrutturale, e la presa in considerazione delle esigenze del traffico lento nel Piano settoriale Trasporti adottato dal Consiglio federale. Si tratta però anche di intensificare le misure di attuazione della legge sui percorsi pedonali e i sentieri escursionistici nonché di sfruttare le possibilità offerte dalla legge sulla circolazione stradale e dall'ordinanza concernente le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone d'incontro. L'USTRA intende inoltre iscrivere il promovimento del traffico lento nella «Strategia per uno sviluppo sostenibile 2007» del Consiglio federale.

2001 P 01.3147 Ripresa delle norme europee di costruzione per rimorchi e semi-rimorchi (N 5.10.01, Giezendanner)

Non appena saranno in vigore le approvazioni generali CE per i rimorchi, i relativi certificati di conformità (COC) verranno riconosciuti già in base alle prescrizioni vigenti (analogamente alle norme relative ai veicoli a motore, i motoveicoli e i trattori agricoli). I veicoli importati per uso personale, muniti del certificato di conformità CE, sono in generale esonerati dall'approvazione del tipo (art. 4 cpv. 1 OATV). La procedura di approvazione generale CE applicata ai rimorchi è già disciplinata dalla Direttiva 70/156/CEE; conformemente al progetto della Commissione del 14 luglio 2003, l'applicazione sarà obbligatoria a partire dal 2008; l'introduzione di approvazioni volontarie su questa base sarà possibile a partire dall'anno seguente la decisione definitiva.

Con l'attuazione del nuovo articolo 12 capoverso 3 LCStr, si rinuncia anche all'obbligo di approvazione del tipo per i rimorchi muniti di un'approvazione generale CE. Non appena l'UE avrà attuato i propri provvedimenti, la richiesta del postulato sarà pertanto soddisfatta.

2001 M 01.3308 Riclassificazione della strada Leuk-Leukerbad (N 5.10.01, Jossen)

Cfr. M 99.3456

2001 P 01.3372 I costi dei controlli del traffico sulle strade nazionali da parte di organi di polizia (N 5.10.01, Steinegger)

Nel suo parere, il Consiglio federale aveva fatto presente che non si tratta di finanziare ancora una volta le attività correnti dei corpi di polizia bensì di esaminare in quale misura la Confederazione può farsi carico dei costi strettamente legati alla gestione del traffico su singoli tratti delle strade nazionali.

Dopo il grave incendio dell'ottobre 2001 nella galleria del San Gottardo, sull'asse di transito nord-sud è stato istituito un sistema di gestione del traffico pesante; i Cantoni hanno inoltre intensificato i controlli dei veicoli pesanti. Entrambe le misure sono finanziate con gli introiti della TTPCP. La questione è esaminata anche nel quadro del progetto NPC.

2001 P 01.3264 Modifica del piano relativo alla rete delle strade nazionali (S 25.9.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.320)

Cfr. M 99.3456

2001 P 01.3383 Armonizzazione della prassi cantonale in materia di autorizzazioni per i trasporti speciali (N 14.12.01, Estermann)

Del postulato si è già tenuto parzialmente conto in occasione della revisione dell'ONC in vista dell'aumento del peso totale dei veicoli a partire dal 1° gennaio 2005; da allora è infatti possibile rilasciare autorizzazioni a tempo indeterminato per trasporti speciali con veicoli lunghi fino a 30 m, larghi 3, alti 4, con un peso effettivo di 44 t, valide per le «Strade di grande transito in tutta la Svizzera». Grazie al minore onere amministrativo, ne derivano una semplificazione e un'unificazione delle procedure di autorizzazione. Nel corso del 2006 sono state poste in consultazione ulteriori proposte di revisione dell'ONC: soppressione del divieto di transito attraverso le località in determinate fasce orarie, estensione della regolamentazione delle competenze del Cantone di stanza, semplificazione delle procedure amministrative per le autorizzazioni di circolare la notte e la domenica, modifica della procedura d'impugnazione, trasporti con contrappeso nel caso di gru per automobili e carico posteriore sporgente (gli ultimi due punti sono proposte dell'ASTAG, dichiarate come tali nella procedura di audizione). Nel 2007, il Consiglio federale deciderà in merito a tali proposte.

Dal 2004, inoltre, il gruppo di lavoro «autorizzazioni speciali» dell'Associazione dei servizi della circolazione (asa) si riunisce di nuovo regolarmente; l'USTRA funge da organo consulente. Il gruppo mira ad unificare ulteriormente le procedure di autorizzazione cantonali. Su iniziativa di quest'organo, la direzione dell'asa ha adottato il documento «Technische Mitteilungen 1/2005», finalizzato in primo luogo ad allentare le prescrizioni in vigore in questo settore. Le imprese di trasporto approfittano notevolmente di questa misura poiché, con i veicoli attuali, possono ora trasportare pesi di gran lunga maggiori. Nel corso del 2007 verrà inoltre semplificata e resa unitaria la prassi concernente l'accompagnamento da parte di personale ausiliario.

2001 P 01.3483 Piano di emergenza e di risanamento per la galleria del San Gottardo (N 14.12.01, Estermann)

In relazione ai gravi incidenti occorsi nelle gallerie del Monte Bianco, dei Tauri e del San Gottardo, i Paesi dell'arco alpino hanno istituito diversi gruppi di lavoro incaricati di svolgere un'indagine. L'analisi verte tra l'altro sulla sicurezza nelle gallerie e sull'armonizzazione delle misure di gestione del traffico sui principali passi alpini. Diverse richieste del postulato vengono esaminate in questo contesto.

Per i lavori di manutenzione correnti, i Cantoni interessati applicano da anni una strategia consolidata, che ha sempre dato buoni frutti: i lavori all'interno dei tunnel vengono effettuati ogni anno sull'arco di diverse settimane, durante quattro notti ciascuna. Nei giorni in questione, le gallerie rimangono chiuse al traffico dalle ore 20.00 alle ore 05.00. Interventi di miglioria che renderebbero necessaria la chiusura del traforo del San Gottardo per diversi mesi sono previsti soltanto fra ca. 30 anni. Non appare molto sensato analizzare ora i problemi che potrebbero presentarsi allora.

2002 P 01.3396 Colonne di veicoli pesanti sulle autostrade svizzere (N 21.3.02, Hegetschweiler)

I problemi del traffico pesante, in particolare sull'asse nord-sud, hanno richiesto l'adozione di diversi provvedimenti. La riapertura della galleria stradale del San Gottardo dopo l'incidente dell'ottobre 2001, per esempio, è stata accompagnata da misure di gestione del traffico. Sia sull'asse del San Gottardo che al San Bernardino sono stati introdotti sistemi di dosaggio, nel frattempo ottimizzati, che nell'insieme danno buoni risultati. La sicurezza nelle gallerie e la fluidità del traffico sono state migliorate. Grazie al regime del dosaggio al San Gottardo, le code alla dogana di Chiasso sono praticamente scomparse.

Al centro dell'attenzione vi è l'idea di creare un sufficiente numero di aree di sosta al di fuori del sedime autostradale. Pur non essendo facile trovare ubicazioni adeguate, si è ora giunti a una soluzione: la sede del centro di controllo e dell'area di sosta a nord della galleria del San Gottardo sarà a Ripshausen, nel Cantone di Uri; avanzano intanto i lavori di progettazione di un centro simile a sud del San Gottardo.

Presso alcune dogane (per es. a Basilea) sono nel frattempo state create corsie speciali per il traffico pesante; in tal modo il traffico ordinario non sarà più disturbato dai camion in attesa. L'impianto doganale provvisoriamente ampliato (Peza) è in funzione dall'ottobre 2005. Per evitare il formarsi di code, i veicoli pesanti con merce da sdoganare vengono convogliati sistematicamente verso un'apposita area di sosta per essere poi diretti, in modo scaglionato, ai punti di sdoganamento. I costi del Peza, pari a 20 milioni di franchi, sono stati interamente coperti dalla Confederazione con gli introiti della TTPCP.

2002 P 01.3103 Sicurezza sui passaggi a livello (N 21.3.02, Hollenstein)

Nel postulato si chiede al Consiglio federale di valutare quale supporto finanziario possa fornire la Confederazione per rendere sicuri i passaggi a livello ferroviari a rischio. Nel quadro del programma di sgravio 2003, l'Assemblea federale ha deciso di sopprimere il contributo federale annuo, pari a 12 milioni di franchi, per il risanamento dei passaggi a livello più pericolosi. Data l'urgenza di determinati lavori, il Consiglio federale ha rimandato la soppressione del sussidio al 1° gennaio 2007 e istituito una Task Force incaricata di impiegare rapidamente, e senza lungaggini burocratiche, i mezzi a disposizione per colmare le attuali lacune di sicurezza. Alla fine di novembre 2006, 120 dei 190 passaggi più pericolosi erano stati risanati, soppressi o oggetto di lavori di miglioria. Altri 24 passaggi a livello sono in fase di realizzazione o quasi terminati; 21 non beneficeranno di un contributo federale in quanto non soddisfano le condizioni poste; essi verranno pertanto risanati o soppressi. Per i restanti 25 passaggi sono in corso le procedure di autorizzazione dei piani o la prima fase di pianificazione.

2002 P 01.3098 Rete delle strade nazionali. Completamento (N 21.3.02, Schmid Odilo)

Cfr. M 99.3456

2002 P 01.3111 Tangenziale Lucerna (N 21.3.02, Theiler)

Cfr. M 99.3456

2002 P 01.3759 Misure attive di sicurezza e di prevenzione in prossimità delle gallerie. Portale termografico (N 22.3.02, Simoneschi)

L'idea, proposta inizialmente, di individuare e fermare i camion surriscaldati ha dovuto essere abbandonata. Nessuno dei dispositivi esaminati consentiva infatti di risolvere in modo soddisfacente il problema, ossia individuare i camion con motori surriscaldati e toglierli dalla colonna in marcia. Mancavano inoltre le aree di sosta adatte a questo scopo.

Con il sistema di dosaggio introdotto nel frattempo sull'asse di transito nord-sud, le condizioni quadro sono mutate: tutti i camion vengono ora fermati, anche se solo brevemente, ai portali del traforo del San Gottardo, e i veicoli surriscaldati possono essere facilmente individuati. Visto quanto precede, si è deciso di esaminare ancora una volta la questione del portale termografico.

Nel frattempo l'USTRA ha demandato l'attuazione di questa misura alla direzione della galleria stradale del San Gottardo. L'installazione di un impianto pilota è prevista nel corso del 2007.

2002 P 01.3680 Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (S 6.3.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS)

Dall'ottobre 2001, quando si è verificato il grave incidente nella galleria stradale del San Gottardo, l'aspetto della sicurezza viene considerato in un'ottica globale, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti (utenti della strada, infrastruttura, esercizio e veicoli). Nel frattempo sono state esaminate, e in parte attuate, diverse misure atte a migliorare la sicurezza nei tunnel. Di queste fanno parte un più efficace sistema di rivelazione del calore (appositi cavi e telecamere, ecc.), migliori sistemi di aerazione (in particolare nelle gallerie del San Gottardo e del San Bernardino), autosalvataggio degli automobilisti (specifica formazione in vista dell'esame di guida, informazione più sistematica circa il corretto comportamento da tenere in caso d'incidente), migliore segnalazione dei dispositivi di sicurezza (nicchie SOS, vie di fuga, uscite di emergenza), pianificazione e ampliamento di migliori o nuove vie di fuga (nelle gallerie del San Bernardino e del Gran San Bernardo), più adeguato equipaggiamento dei camion (obbligo dell'estintore).

In linea di massima, gran parte di queste misure produce il suo effetto in tutte le opere stradali sotterranee, in particolare nelle gallerie della rete di strade nazionali e principali. Le misure vengono attuate costantemente nel quadro delle attuali possibilità, e in ossequio al principio di proporzionalità. Sono inoltre allo studio ulteriori provvedimenti, in parte in collaborazione con servizi esteri specializzati.

In data 29 giugno 2005, il Consiglio federale ha inoltre incaricato il DATEC di portare avanti il progetto di realizzazione di due impianti d'esercitazione a Balsthal (SO) e Lungern (OW). Queste strutture consentiranno ai servizi sanitari e alla polizia di prepararsi a un evento in condizioni realistiche, all'interno di un tunnel. Il pacchetto globale di misure di sicurezza da applicare nelle gallerie situate lungo le strade nazionali potrà essere completato con queste strutture; la sicurezza delle squadre d'intervento e degli utenti della strada ne risulterà ulteriormente migliorata.

2002 P 02.3116 Aumentare la sicurezza sulle autostrade (N 21.6.02, Gruppo popolare-democratico)

I problemi del traffico pesante, in particolare sull'asse nord-sud, hanno richiesto l'adozione di diversi provvedimenti. La riapertura della galleria stradale del San Gottardo dopo l'incidente dell'ottobre 2001, per esempio, è stata accompagnata da misure di gestione del traffico. Sia sull'asse del San Gottardo che al San Bernardino sono stati introdotti sistemi di dosaggio, nel frattempo ottimizzati, che nell'insieme danno buoni risultati. La sicurezza nelle gallerie e la fluidità del traffico sono state migliorate. Grazie al regime di dosaggio al San Gottardo, le code alla dogana di Chiasso sono praticamente scomparse.

Al centro dell'attenzione vi è l'idea di creare un sufficiente numero di aree di sosta al di fuori del sedime autostradale. Pur non essendo facile trovare ubicazioni adeguate, si è ora giunti a una soluzione: la sede del centro di controllo e dell'area di sosta a nord della galleria del San Gottardo sarà a Ripshausen, nel Cantone di Uri; avanzano intanto i lavori di progettazione di un centro simile a sud del San Gottardo.

Presso alcune dogane (per es. a Basilea), sono nel frattempo state create corsie speciali per il traffico pesante; in tal modo il traffico ordinario non sarà più disturbato dai camion in attesa. L'impianto doganale provvisoriamente ampliato (Peza) è in funzione dall'ottobre 2005. Per evitare il formarsi di code, i veicoli pesanti con merce da sdoganare vengono convogliati sistematicamente verso un'apposita area di sosta per essere poi diretti, in modo scaglionato, ai punti di sdoganamento. I costi del Peza, pari a 20 milioni di franchi, sono stati interamente coperti dalla Confederazione con gli introiti della TTPCP.

Possono essere ordinati divieti di sorpasso per i camion nella misura in cui ciò è nell'interesse delle sicurezze e della fluidità del traffico. Simili provvedimenti vengono continuamente esaminati per l'insieme della rete. Non è tuttavia opportuno ordinare indistintamente divieti per tutte le rampe di accesso e le cinture degli agglomerati. I fattori determinanti per la valutazione sono le specificità locali e, in particolare, la situazione del traffico.

Già prima dell'incendio dell'ottobre 2001, nella galleria stradale del San Gottardo erano stati avviati i lavori di installazione di un sistema di ventilazione più efficace. Per il momento non si impone la posa di dispositivi antincendio fissi e automatici. I sistemi attuali non sono infatti ancora sviluppati al punto da rispondere in modo ideale ai requisiti tecnici e di redditività che le particolari condizioni di un tunnel impongono. Gli svantaggi, e addirittura i rischi inerenti a simili sistemi, nonché la carente maturità sul piano tecnologico per il momento non ne fanno apparire sensata l'installazione.

Infine, anche la segnaletica delle strutture di sicurezza è stata migliorata e verrà ulteriormente completata.

2002 P 02.3216 Traffico nord-sud. Aggiornamento dell'agglomerato di Lucerna (S 6.6.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.300)

Cfr. M 99.3456

2002 P 01.3735 Analisi dei rischi per ridurre i pericoli nelle gallerie e sui tratti stradali particolarmente pericolosi (N 13.12.02, Hollenstein)

L'allestimento di analisi dei rischi relativi alle gallerie e ai tratti stradali particolari è un modo per ridurre i pericoli. Dopo l'incidente verificatosi nell'ottobre 2001 nella galleria del San Gottardo, la sicurezza nelle gallerie viene considerata in un'ottica più globale, tenendo conto di tutti i fattori che possono influire sulla sicurezza (utenti della strada, infrastruttura, esercizio e veicoli). Su questa base, vengono attuate misure corrispondenti allo stato attuale della tecnica e delle conoscenze, tenendo conto delle reali possibilità e del principio di proporzionalità.

In relazione ai rischi nei tunnel autostradali, i Cantoni sono già oggi tenuti a elaborare scenari di incidenti, ad analizzare sistematicamente i rischi e ad adottare tutte le misure organizzative necessarie per ridurre al minimo il pericolo per gli utenti della strada. Il coordinamento da parte delle autorità federali sarà ulteriormente rafforzato in futuro.

Il 23 novembre 2005 il Consiglio federale ha discusso il programma d'azione «Via sicura», ribadendo la propria intenzione di migliorare ulteriormente la sicurezza sulle strade svizzere. Il DATEC sottoporrà al Consiglio federale un pacchetto di misure concrete con diverse varianti.

2003 P 02.3126 Condizioni di lavoro dei camionisti (N 20.6.03, Rechsteiner Paul)

Il 1° maggio 2006 l'UE ha introdotto l'odocronografo digitale. Le relative modifiche del diritto svizzero sono entrate in vigore il 1° novembre 2006. A partire dal 1° gennaio 2007 (termine del periodo transitorio), i veicoli messi in circolazione per la prima volta dovranno pertanto essere equipaggiati con un odocronografo digitale. Il sistema renderà più efficiente il lavoro di controllo delle autorità esecutive, migliorerà la protezione degli autisti e, grazie ai dispositivi di sicurezza contro le manipolazioni, aumenterà la sicurezza stradale.

In Svizzera si stanno attualmente creando veri e propri centri di controllo del traffico pesante; uno è già in funzione presso Unterrealta (GR). Questi centri renderanno ancora più efficienti e sistematiche le attività di controllo delle autorità esecutive. Inoltre si sta rivedendo il sistema di notifica all'UE delle infrazioni all'OLR commesse da conducenti esteri in Svizzera. In tal modo verrà rafforzata la collaborazione internazionale, migliorato il perseguimento penale delle infrazioni e aumentata la sicurezza stradale.

A livello europeo, nel dicembre 2005 sono state adottate nuove disposizioni in materia di ore di lavoro e di riposo che, nell'UE, entreranno in vigore l'11 aprile 2007. Tali disposizioni miglioreranno le condizioni sociali degli autisti e, in generale, la sicurezza stradale. È inoltre stato deciso anche l'inasprimento delle disposizioni di controllo (aumento del numero di giorni sottoposti a controllo dall'1 al 3 per cento; aumento del numero dei controlli nelle aziende rispetto ai controlli stradali. L'ordinanza per gli autisti viene attualmente adeguata al nuovo diritto comunitario (novembre 2006 – gennaio 2007: indagine conoscitiva presso i Cantoni e le organizzazioni interessate). Le nuove disposizioni, recepite nel diritto interno, entreranno in vigore nel 2008.

2003 P 02.3385 Traffico nord-sud. Aggiornamento dell'agglomerato di Lucerna (N 2.6.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 02.300)

Cfr. M 99.3456

2003 P 02.3236 Piano settoriale strade 2004 e ampliamento della A4 nel Cantone di Zugo (N 18.12.03, Scherer Marcel)

In data 4 maggio 2005 il Consiglio federale ha approvato il progetto generale di ampliamento a sei corsie della A4 nel Cantone di Zugo. L'opera è stata realizzata in vista di una gestione più sicura del traffico su questo tratto autostradale dopo l'apertura della A4 nel distretto di Knonau (2010 ca.). Stando alle stime relative all'evoluzione del traffico, una volta messa in servizio la A4 nel triangolo Zurigo-ovest – galleria dell'Islisberg – distretto del Knonau, il volume di traffico giornaliero medio sarà pari a 90 000 veicoli. L'ampliamento del tratto a tre corsie in entrambi i sensi di marcia (più corsie d'emergenza) tra le diramazioni di Blegi e Rotkreuz consentirà, su questo segmento comune, di gestire in modo efficace e sicuro il traffico sulle due autostrade A4 (da e per Zurigo) e A4a (in direzione Zugo/Baar). Per giunta, quest'opera realizzata nel Cantone di Zugo rappresenta un'infrastruttura di traffico coordinata con la prevista evoluzione degli insediamenti nella regione.

2003 P 01.3684 Misure di protezione anticendio per opere stradali sotterranee (N 18.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)

Cfr. P 01.3680

2004 P 04.3249 Mantenimento dell'idoneità a condurre (N 8.10.04, Marty Kälin)

La richiesta del postulato presuppone una modifica della legge sulla circolazione stradale. Con ogni probabilità tale modifica sarà posta in consultazione nel 2007 unitamente alle misure di «Via sicura», programma d'azione della Confederazione a favore di una maggiore sicurezza stradale, che richiedono una modifica di legge.

2004 P 04.3404 Evitare gli incidenti stradali gravi che coinvolgono gli autocarri (N 8.10.04, Marty Kälin)

La richiesta del postulato sarà posta in consultazione nel 2007 unitamente alle misure di «Via sicura», programma d'azione della Confederazione a favore di una maggiore sicurezza stradale, che richiedono una modifica di legge.

2004 P 04.3315 Collegamento di Appenzello alla rete delle strade nazionali (S 8.10.04, Altherr)

Cfr. M 99.3456

2004 M 03.3587 Sanzioni più severe per chi guida un veicolo a motore senza la necessaria licenza (N 19.3.04, Joder; S 9.12.04)

Cfr. P 04.3249

2004 P 04.3516 LCStr. Nessuna rinuncia ai diritti di regresso in caso di colpa grave (N 17.12.04, Joder)

Cfr. P 04.3249

2004 P 04.3512 Stop ai pirati della strada (N 17.12.04, Teuscher)

Cfr. P 04.3249

2004 P 04.3472 Piano di misure contro i pirati della strada (N 17.12.04, Hochreutener)

Cfr. P 04.3249

2004 P 04.3496 Integrazione della regione di Glarona nella rete delle strade nazionali (S 9.12.04, Jenny)

Cfr. M 99.3456

Ufficio federale dell'ambiente

2000 P 00.3275 Revisione dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (N 6.10.00, Theiler)

Il postulato chiede una modifica dei criteri relativi ai siti adibiti a discariche. Nei siti in cui lo spessore degli strati rocciosi impermeabili è ridotto, la situazione deve poter essere migliorata con interventi tecnici. Un apposito gruppo di lavoro ha elaborato una modifica dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR), che è stata inviata in consultazione nell'agosto 2004. Da tale indagine conoscitiva sono emerse proposte talmente divergenti da rendere necessaria una nuova revisione dell'ordinanza. Nella versione emendata sono state introdotte anche disposizioni di diritto transitorio. Nel quadro di una seconda indagine conoscitiva, effettuata nella primavera del 2005, è stato a più riprese chiesto di tenere particolarmente conto delle difficili condizioni riscontrabili nell'ambito della costruzione delle discariche. La versione definitiva sarà pronta all'inizio del 2007.

2000 M 00.3184 Piano relativo alle misure di igiene dell'aria della Confederazione (N 23.6.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 99.077; S 27.11.00)

La mozione incarica il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento un rapporto che illustra come intende raggiungere gli obiettivi di protezione contro l'inquinamento atmosferico e come è possibile rispettare i valori limite per tutti gli inquinanti. Un relativo rapporto tecnico di base (Weiterentwicklung des Luftreinhalte-Konzepts, BUWAL, Schriftenreihe Umwelt Nr. 379, disponibile anche in francese) è stato pubblicato nel novembre 2005.

In seguito agli alti livelli di inquinamento da polveri fini rilevati nei mesi invernali di questi ultimi due anni, il Consiglio federale ha approvato, il 16 giugno 2006, il piano d'azione contro le polveri fini. Nell'ambito di detto piano sono state anticipate le misure relative a una parte della strategia contro l'inquinamento atmosferico, ovvero quelle riguardanti la fuliggine da diesel, particolarmente pericolosa, e le altre emissioni di polveri fini. Per ragioni di capacità e a seguito della complessità della materia, non è stato possibile ultimare le parti rimanenti di detta strategia.

2001 P 01.3628 Strade forestali e rurali. Partecipazione della Confederazione ai lavori di risanamento (N 14.12.01, Lustenberger)

Il postulato chiede di esaminare se non sia opportuno prevedere un sostegno finanziario non solo per la costruzione e il ripristino delle strade forestali e rurali, ma anche per il loro risanamento. La prassi relativa all'erogazione di sussidi per gli impianti di raccordo forestali viene esaminata nel quadro della revisione parziale della legge forestale.

2002 P 02.3125 Tossicologia. Ricerca indipendente in Svizzera (N 30.9.02, Graf) – in precedenza DFI/UFES

Il postulato chiede al Consiglio federale di illustrare in un rapporto le possibilità di garantire, in futuro, l'insegnamento, la ricerca e l'informazione indipendenti nei diversi settori della tossicologia. In particolare, detto rapporto deve illustrare sia le possibili modalità di promozione delle capacità e dei giovani ricercatori che le possibilità di finanziamento di una ricerca tossicologica indipendente in Svizzera. Nel suo parere il Governo ha infine incaricato i servizi federali competenti di illustrare nel rapporto anche le esigenze del settore tossicologico in materia di insegnamento, ricerca e prestazione di servizi che la Confederazione è tenuta a realizzare nell'ambito dell'attuazione delle norme esistenti.

Il gruppo di lavoro interdipartimentale incaricato di elaborare il rapporto ha nel frattempo concluso i suoi lavori. Il rapporto verrà sottoposto al Consiglio federale a inizio 2007.

2003 M 02.3382 Riduzione, senza ripercussioni sul bilancio, del prezzo dei carburanti gassosi al fine di diminuire le emissioni di CO₂ (N 6.3.03, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 01.3690; S 16.6.03, proposta di stralcio FF 2006 3889)

Lo stralcio della mozione viene proposto nel messaggio relativo alla modifica del 3 maggio 2006 della legge sull'imposizione degli oli minerali.

2003 P 03.3261 Paesaggi terrazzati della Svizzera (N 3.10.03, Schmid Odilo)

Nell'ambito dei suoi interventi aventi particolare incidenza paesaggistica, effettuati nel quadro della legislazione vigente e dei mezzi finanziari disponibili, il Consiglio federale tiene conto della richiesta di conservare e rivalutare i paesaggi terrazzati della Svizzera. Per mancanza di risorse la Confederazione ha rinunciato sinora a elaborare, insieme ai Cantoni, principi e metodi comuni volti a inventariare e conservare i paesaggi terrazzati.

2004 P 03.3590 Riduzione degli effetti della sovraconcimazione e dei prodotti fitosanitari sull'ambiente (S 9.3.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)

Il rapporto del 21 maggio 2003 del Consiglio federale sulla riduzione dei rischi ambientali derivanti da concimi e prodotti fitosanitari ha illustrato, in maniera esauriente, i problemi legati all'impiego di concimi, in particolare delle eccedenze di concime aziendale a livello regionale, e di prodotti fitosanitari (PFS). Sulla base di tale rapporto nonché della constatazione che gli obiettivi importanti dal punto di vista ambientale non sono ancora stati raggiunti, la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) ha inoltrato un secondo postulato in cui invita il Consiglio federale a valutare gli effetti ambientali dell'impiego di concime aziendale, delle emissioni di ammoniaca generate dagli allevamenti di bestiame da reddito intensivi e dai PFS come pure di esaminare se e quali misure supplementari sono necessarie ai fini della protezione dell'ambiente.

Il gruppo di lavoro incaricato della stesura del presente rapporto ha raccolto i dati più recenti relativi alla stima degli effetti ambientali dai quali ha desunto possibili misure da proporre. È previsto di sottoporre il rapporto al Consiglio federale entro la fine del 2007.

2004 M 02.3005 Legge forestale. Rimboschimento di superfici agricole (N 18.3.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 01.443; S 29.9.04)

La mozione chiede una modifica della legge forestale volta ad arginare il fenomeno del rimboschimento di superfici agricole. Il messaggio relativo alla modifica della legge federale sulle foreste (legge forestale) e all'iniziativa popolare «Salvate il bosco svizzero» riprende le proposte della mozione estendendo da un lato le possibilità di fissare dei limiti statici per il bosco e attenuando dall'altro l'obbligo di compensazione del dissodamento.

2004 P 04.3460 Cambiamenti climatici e riserve d'acqua (N 17.12.04, Rey) – in precedenza UFAEG

Il postulato chiede la preparazione di un rapporto riguardante le possibili ripercussioni dei cambiamenti climatici sulle riserve d'acqua. Oltre a stabilire i dati da rilevare, tale rapporto deve fornire indicazioni su come seguire la problematica per individuare sviluppi critici e sulle misure che vanno adottate in tempi utili per le aree interessate. I lavori preparatori necessari per la stesura del rapporto sono stati effettuati anche nel quadro del progetto dell'OcCC «Auswirkungen der Klimaänderung auf die Schweiz im Jahre 2050» e sono quasi terminati. È previsto di sottoporre il rapporto al Consiglio federale nel corso del 2007.

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

1995 P 94.3514 Consentire il road pricing nelle città (N 24.3.95, Vollmer) – in precedenza SG

Nel postulato del 16 novembre 2004 (04.3619), la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT-N) invitava il Consiglio federale a illustrare in un rapporto a quali condizioni, e in che modo, potrebbe essere utile introdurre in Svizzera un sistema di pedaggi stradali. In particolare, si chiedeva che il rapporto valutasse,

- se l'introduzione del pedaggio stradale presuppone una modifica della Costituzione federale;
- per quali strade, per quali scopi e con quali basi di valutazione sarebbe eventualmente utile introdurre un pedaggio stradale, e come sarebbe possibile attuare eventuali compensazioni con altre tasse sul traffico stradale;
- a quali condizioni sarebbe eventualmente opportuno e possibile sperimentare il pedaggio stradale.

Le richieste del postulato Vollmer (94.3514) riguardano essenzialmente questioni simili.

È previsto che il Consiglio federale approvi il rapporto nel primo semestre del 2007.

2004 P 04.3619 Introduzione del Road Pricing (N 17.3.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)

Cfr. P 94.3514

2000 P 99.3459 Armonizzazione del diritto edilizio (N 4.10.99, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia 98.439; S 8.3.00)

Il 22 settembre 2005, in occasione della sua assemblea generale, la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA) ha adottato il Concordato intercantonale sull'armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE), raccomandando ai Cantoni di aderirvi. Nel frattempo, la procedura di adesione è stata avviata; il Cantone dei Grigioni ha aderito per primo al Concordato; in altri Cantoni sono in corso i lavori preliminari in vista dell'adesione. Per fornire un sostegno mirato alle autorità cantonali, nel corso del 2007 verrà messo a punto uno strumento di aiuto all'esecuzione. Per quanto riguarda le definizioni edilizie e le procedure di misurazione – uno dei temi centrali dell'armonizzazione del diritto edilizio chiesta dal postulato – sono così stati creati ottimi presupposti. Alla fine del 2006 l'associazione «Normen für die Raumplanung» (Norme per lo sviluppo territoriale) ha inoltre adottato il rapporto finale dell'Institut für Raumentwicklung der Hochschule Rapperswil sulle procedure applicate nella pianificazione di utilizzazione. Sulla base di tale rapporto si analizzerà se questa tematica, dopo le definizioni edilizie e le procedure di misurazione, possa essere sviluppata e consolidata in un secondo modulo del CIAE. In stretta collaborazione con la Confederazione, si continuerà pertanto a lavorare su questa base, allo scopo di uniformare ulteriori settori del diritto edilizio formale.

2003 P 02.3733 Rapporto sul traffico del tempo libero (S 11.3.03, Bieri)

L'autore del postulato chiede un rapporto che:

- illustri l'importanza del traffico del tempo libero nel quadro della politica dei trasporti e in altri settori quali ad esempio il turismo;
- esamini misure atte a rendere sostenibile il traffico del tempo libero;
- illustri le possibilità e necessità d'intervento della Confederazione;
- elabori proposte atte a dare maggiore rilievo al traffico del tempo libero nel quadro della politica dei trasporti.

In base al postulato vengono attualmente sostenuti diversi progetti pilota e di dimostrazione nel campo del traffico del tempo libero. Inoltre, in questo settore è in corso una serie di lavori di fondo. Il rapporto finale, che presenterà proposte di intervento concrete, sarà pubblicato con ogni probabilità alla fine del 2007.

2004 M 04.3260 Convenzione delle Alpi e regioni di montagna (S 15.6.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS, 01.083; N 21.9.04)

Gli autori della mozione chiedono un rapporto che illustri:

- in quale modo, tenuto conto dei protocolli di attuazione della Convenzione delle Alpi, l'attuale diritto nazionale garantisce lo sviluppo sostenibile delle regioni di montagna e
- quali misure e modifiche di legge, non limitate alla nuova politica regionale, saranno eventualmente necessarie.

Sotto l'egida dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), nell'autunno 2006 la Confederazione, i Cantoni e le città hanno avviato la messa a punto del Progetto territoriale Svizzera, che fungerà da base per uno sviluppo territoriale più coordinato. Da marzo a novembre 2007, in nove regioni della Svizzera verranno organizzati dei forum che permetteranno a organizzazioni e associazioni interessate, nonché ad altre cerchie politiche, economiche e sociali, di presentare le proprie esigenze in materia di sviluppo territoriale in Svizzera e di partecipare attivamente allo sviluppo del Progetto territoriale Svizzera. I primi risultati di questi forum confluiranno nella risposta a questa mozione. Si dovrà tuttavia tenere conto anche della Nuova politica regionale (NPR) decisa dal Parlamento nell'autunno 2006, del Fondo infrastrutturale, della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio nonché dello stato attuale della discussione relativa alla politica agraria 2011. Con ogni probabilità, il Consiglio federale risponderà alla mozione nell'autunno 2007.

Allegato 1: Mozioni e postulati stralciati nel 2006**a) Mozioni e postulati stralciati nel Rapporto «Mozioni e postulati 2005»**

I numeri di pagina si riferiscono al Rapporto «Mozioni e postulati» dello scorso anno o al Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale dell'anno in corso.

P 00.3696	Università e scuole universitarie professionali. Concentrazione della competenza in un Ufficio federale (N 4.10.01, Riklin)	1
P 01.3464	Pubblicazioni della Confederazione. Integrazione nel sistema ISBN (N 14.12.01, Gadiant)	1
P 03.3102	Pubblicazione di testi legislativi. Pubblicazione di atti normativi dell'UE vincolanti per la Svizzera nella Raccolta ufficiale federale (N 20.6.03, Vollmer)	1
P 99.3505	Ricerca e formazione nel settore della composizione pacifica delle controversie (N 22.12.99, Haering Binder)	3
P 01.3160	Rapporto sul federalismo. Opzioni in materia di politica europea (S 21.6.01, Pfisterer Thomas)	3
P 03.3066	Neutralità svizzera. Rapporto (S 18.6.03, Reimann)	4
P 03.3050	Neutralità svizzera. Rapporto (N 16.12.03, Gruppo dell'Unione democratica di centro)	4
P 03.3328	Allargamento dell'UE. Contributo della Svizzera al fondo di coesione (N 16.12.03, Gruppo socialista)	4
P 02.3348	Iniziativa della Svizzera a favore della creazione di un'agenzia ONU per l'energia rinnovabile a Ginevra (N 9.3.04, [Wiederkehr]-Studer Heiner)	4
P 03.3584	Politica europea della Svizzera. Prestazioni della Svizzera (S 18.3.04, Commissione della politica estera CS 03.2022)	5
P 04.3233	Israele. Arresto della costruzione del muro nei Territori occupati (N 8.10.04, Maury Pasquier)	5
P 01.3154	Analisi dell'attuazione dei principi paritari in tutti i documenti (N 22.6.01, Leutenegger Oberholzer)	6
P 01.3461	Sostegno alle organizzazioni culturali (N 16.4.02, Müller-Hemmi)	6
P 01.3092	Salvare il patrimonio culturale audiovisivo svizzero (N 16.4.02, Widmer)	6
P 00.3422	Rapporto sulla riduzione dei premi per i cittadini dell'UE (N 25.9.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.047)	6
P 00.3482	Trasparenza dei costi nell'ambito della somministrazione medica di eroina (N 16.4.02, Waber)	6
P 02.3175	Rafforzamento della pianificazione ospedaliera intercantonale (S 18.6.02, Commissione della gestione CS)	7
P 02.3176	Preparazione del passaggio alla pianificazione delle prestazioni (S 18.6.02, Commissione della gestione CS)	7
P 02.3233	Dichiarazione del Paese di origine del pesce (N 4.10.02, Zisyadis)	7
P 02.3248	Depressione. Ricerca delle cause e campagna d'informazione (N 4.10.02, Dormann Rosmarie)	7
P 02.3251	Prevenzione dei suicidi (N 4.10.02, Widmer)	8
M 00.3670	Casse malati. Trasparenza e controllo (N 30.9.02, Meyer Thérèse; S 10.3.03)	8
P 03.3237	Valutazione dei contributi della Confederazione all'assicurazione malattie (N 18.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079)	8
P 03.3010	Rapporto concernente una strategia nazionale sulla salute psichica (N 20.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)	8
P 02.3642	Realizzazione di complessi progetti di riforma nell'ambito della sanità (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079)	8
P 00.3178	Lacune legislative nell'ambito della protezione dei dati medici (N 13.6.00, Commissione degli affari giuridici CN 99.093)	8
P 00.3007	Centro per le questioni sociali (N 23.6.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 99.423)	8
P 02.3183	Miglioramento dell'assistenza amministrativa nell'ambito della previdenza professionale (N 21.6.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027)	9
P 02.3495	Confronto tra LPP e AVS. Rapporto (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer)	9
P 02.3640	Parità di trattamento nella liquidazione parziale e nel libero passaggio (S 28.11.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 00.027)	9

P 03.3103	Esercizio dell'attività professionale da parte di persone con più di 65 anni. Basi (N 20.6.03, Gruppo radicale-democratico)	9
P 03.3522	Ripercussioni del risparmio imposto istituzionalmente sulla crescita economica (N 19.12.03, Strahm)	9
P 05.3176	Mantenere gli invalidi nel processo lavorativo (S 14.6.05, Ory)	9
P 99.3502	Incoraggiamento della formazione musicale (S 21.12.99, Danioth)	10
P 01.3549	Inizio dell'istruzione scolastica a 6 anni (N 18.3.02, Gutzwiller)	10
P 01.3734	Strategia a livello nazionale in materia di educazione (N 22.3.02, Zbinden)	10
P 03.3183	Donazioni alle scuole universitarie (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089)	10
P 00.3004	Ratifica della Convenzione sulla salvaguardia dell'ambiente per via penale (N 23.3.00, Commissione della politica estera CN 00.003)	11
P 00.3118	Legislazione sui brevetti in materia di software (N 23.6.00, Cina)	11
P 00.3187	Partecipazione e tutela contro i licenziamenti in caso di trasferimento di imprese e chiusure di centri di produzione (N 23.6.00 Commissione dell'economia e dei tributi CN 99.422)	11
P 00.3681	Applicazione del nuovo diritto in materia di divorzio (N 20.3.01, Jutzet)	11
P 00.3734	Commercio elettronico. Diritti dei consumatori. (N 22.6.01, Vollmer)	11
P 02.3524	Pedopornografia su Internet (N 13.12.02, Gruppo popolare-democratico)	11
M 02.3479	CC. Modifica della proibizione di contrarre matrimonio (N 13.12.02, Janiak; S 2.10.03)	12
P 03.3422	Controllo delle condizioni generali (N 2.10.03, Commissione degli affari giuridici CN 02.461 [Minoranza Leuthard])	12
P 03.3489	Esercizio della professione di avvocato mediante mezzi di telecomunicazione (S 9.12.03, Leumann)	12
P 04.3267	Ditte di sicurezza private (S 22.9.04, Stähelin)	12
M 04.3203	Referendum facoltativo in materia di trattati internazionali. Parallelismo delle norme di diritto internazionale e di diritto interno (N 8.10.04, Commissione delle istituzioni politiche CN; S 15.6.05; N 6.10.05)	12
P 03.3131	Rinvio dei richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta (N 20.6.03, Bugnon)	12
P 02.3521	Sospensione dell'aiuto allo sviluppo in caso di importanti abusi in materia di diritto d'asilo (N 24.9.03, Hess Bernhard)	13
P 02.3567	Conclusione di accordi di rimpatrio (N 24.9.03, Lalive d'Epinay)	13
P 03.3191	Ruolo delle ONG in materia d'asilo e di rifugiati (S 2.10.03, Commissione della politica estera CS)	14
P 04.3620	Libera circolazione delle persone. Seguire l'andamento del mercato del lavoro (N 13.12.04, Commissione speciale «Libera circolazione delle persone» CN 04.067)	14
P 03.3573	Provvedimenti contro la tratta di esseri umani in Svizzera (N 16.12.04, Commissione degli affari giuridici CN)	14
P 03.3471	Swisstopo. Esonero dagli emolumenti per le organizzazioni di utilità pubblica (N 19.12.03, Genner)	16
P 05.3463	Nessun contributo militare alla pubblicazione «Guida delle reclute» (N 7.10.05, Gruppo dei Verdi)	16
P 02.3717	Utilizzazione di software liberi nell'Amministrazione federale (S 17.3.03, Gentil)	17
P 01.3484	Vigilanza sugli amministratori di beni (N 14.12.01, Walker Felix)	17
P 02.3000	Regolamentazione internazionale dei mercati finanziari (N 22.3.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.404 [Minoranza Gysin Remo])	17
P 03.3464	Pubblicazione dei sussidi nel conto di Stato (N 19.12.03, [Imhof]-Imfeld)	18
P 03.3435	Ulteriore programma di sgravio (N 4.12.03, Commissione speciale del Consiglio nazionale 03.047)	18
P 99.3571	Passaggio al primato dei contributi (N 21.12.99, Commissione delle finanze CN 99.023)	19
M 00.3179	Cassa pensioni della Confederazione (N 6.6.00, Commissione delle istituzioni politiche 99.023; S 14.6.00)	19
P 01.3004	Deduzioni fiscali per il lavoro di utilità pubblica (N 20.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 00.418)	20

P 03.3087	Giudizio sull'IVA (N 20.6.03, Raggenbass)	20
P 00.3578	Expo.02. Trasparenza totale dei costi per la Confederazione e crediti massimi (N 27.9.01, Baumann J. Alexander; S 14.3.02)	22
P 03.3423	Rapporto sull'esaurimento regionale nel diritto in materia di brevetti (N 3.10.03, Commissione dell'economia e dei tributi CN)	22
P 98.3063	Adeguamento della protezione dei consumatori svizzeri al livello offerto dai Paesi dello SEE / dell'UE (N 9.3.00, Vollmer)	22
P 00.3057	Regolamentare il commercio elettronico (N 23.6.00, Durrer)	22
P 01.3362	Denominazione d'origine dei beni di consumo (N 13.3.02, Grobet)	22
P 02.3629	Mutamenti strutturali nel mercato interno. Rapporto (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer)	22
P 02.3473	Individuazione precoce a livello di economia nazionale (S 11.12.02, Commissione della gestione CS)	22
P 03.3456	Negoziati dell'OMC. Deroghe nel settore dei servizi pubblici e dei pubblici sussidi (N 19.12.03, Commissione della politica estera CN)	22
P 00.3605	Formazione continua incentrata sulla domanda (N 23.3.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 99.304)	22
P 01.3208	Regolare la libera circolazione degli architetti (N 22.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 00.445)	23
P 01.3765	Offerte di formazione presso le scuole d'agricoltura (N 22.3.02, Fässler)	23
P 02.3008	Provvedimenti concernenti la penuria di personale qualificato presso le strutture d'accoglienza per bambini (N 17.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.403)	23
P 02.3627	Scuole universitarie professionali e modello di Bologna. Rapporto del Consiglio federale (N 21.3.03, Strahm)	24
P 03.3100	Mettiamo a profitto i nostri talenti e i nostri brevetti (N 20.6.03, Fässler)	24
M 02.3492	La dichiarazione di Bologna e le scuole universitarie professionali (N 21.3.03, Randegger; S 11.12.03)	24
P 03.3663	Libere professioni. Rapporto (N 19.3.04, Cina)	25
P 00.3218	Privatizzazione e liberalizzazione di Swisscom, Posta e FFS (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)	26
P 00.3045	Servizio pubblico: principi e modelli di attuazione (N 6.10.00, Robbiani)	26
P 00.3046	Strategia delle aziende controllate dalla Confederazione (N 6.10.00, Robbiani)	26
M 00.3419	Liberalizzazione con un servizio pubblico alla popolazione e all'economia a livello nazionale (S 5.10.00, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 99.309; N 5.3.01)	26
P 01.3472	Ex-regie federali e regioni periferiche (N 14.12.01, Robbiani)	26
P 02.3765	Valutazione della progressiva liberalizzazione del mercato postale (N 21.3.03, Gruppo socialista)	26
P 00.3335	Riapertura della linea ferroviaria Belfort-Delsberg (N 6.10.00, Gross Andreas)	26
P 01.3709	Traffico a carri completi (N 21.6.02, Hollenstein)	27
P 03.3581	Porta Alpina Surselva. Sostenibilità (S 17.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 03.2026)	27
P 02.3044	Sicurezza degli aeroporti svizzeri. Equipaggiamento ILS (N 21.6.02, Polla)	27
P 02.3557	Partecipazione della Svizzera al sistema unico di gestione del traffico aereo (N 13.12.02, Widmer)	28
P 02.3471	Verifica delle competenze per quanto riguarda le concessioni di rotta (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)	28
P 01.3658	Verità dei costi nell'aviazione (N 2.6.03, Gruppo socialista)	29
P 03.3133	Gruppo di coordinamento aviazione (N 20.6.03, Gruppo socialista)	29
P 99.3483	Ricerca alpina interdisciplinare (S 8.12.99, Danioth)	29
M 99.3483	Ricerca interdisciplinare sull'arco alpino (S 8.12.99, [Danioth]-Inderkum; N 21.6.00)	29
P 02.3704	Il futuro approvvigionamento di energia elettrica. Rapporto (N 20.6.03, Gruppo socialista)	29
P 01.3360	Maggiore sicurezza e qualità di vita per i pedoni (N 5.10.01, Hubmann)	30

P 01.3766	Inosservanza dell'obbligo di dare precedenza ai pedoni sui passaggi pedonali. Inserimento nell'elenco delle multe disciplinari (N 22.3.02, Wiederkehr)	30
P 02.3760	Ulteriore sostegno a misure contro la guida in stato di ebbrezza (N 21.3.03, Simoneschi)	30
P 03.3130	Divieto di passaggio attraverso gli assi di transito alpini per i veicoli pesanti EURO-0 (N 3.10.03, Pedrina)	30
P 03.3084	Divieto di circolazione per i mezzi pesanti Euro 0 sugli assi transalpini (N 17.3.05, [Mariétan]-Kohler)	30
P 02.3002	Traffico pesante attraverso le Alpi. Misure contro il superamento dei limiti di peso massimi consentiti (N 18.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)	30
P 99.3389	Misure adottate sinora e previste per la protezione contro l'inquinamento fonico (N 22.12.99, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)	31
P 00.3572	Il rumore in Svizzera: lo stato della situazione (N 15.12.00, Leutenegger Oberholzer)	31
P 99.3649	Iscrizione dei ghiacciai dell'Aar nell'elenco del patrimonio mondiale dell'Unesco (N 12.6.01, Teuscher)	31
P 01.3615	Riscaldamento climatico. Protezione delle regioni di montagna (N 14.12.01, Gruppo socialista)	31
P 00.3682	Elettrosmog. Ricerca (N 4.3.02, Wyss)	31
P 01.3642	Riciclaggio di rifiuti di materie plastiche (N 22.3.02, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)	31
P 01.3137	Derrate alimentari. Dichiarazione (N 17.4.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro)	AB N 1111
P 01.3775	Autorizzazione di ulteriori materiali come lettiera per suini (N 4.6.03, Scherer)	AB N 1111
P 01.3193	Mantenimento in buona salute della popolazione suina (N 22.6.01, Leu)	AB N 1111

b) Proposta di stralcio in messaggi del 2006

I numeri delle pagine indicati sono quelli del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale, che è suddiviso in base ai Consigli legislativi. (N = Consiglio nazionale, S = Consiglio degli Stati). Una menzione speciale segnala che si tratta del Bollettino ufficiale dell'anno precedente. Le indicazioni tra parentesi si riferiscono al Consiglio competente. Per le mozioni sono indicati entrambi i Consigli.

P 04.3135	Priorità nelle infrastrutture di trasporto (S 15.6.04, Brändli)	S 237
P 01.3648	Il concetto di «invalidità» è discriminatorio (N 13.12.01, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 01.015)	N 417
P 01.3134	Determinazione dell'invalidità. Reddito ipotetico conseguito da un invalido (N 6.6.02, Widmer)	N 417
P 04.3088	Reintegrare le persone invece di escluderle e di versare loro rendite! (N 18.6.04, Gruppo socialista)	N 417
M 04.3618	Misure tariffali. Rapporto annuale (N 9.3.05, Commissione della politica estera CN; S 2.6.05)	N 258 / S 30
P 04.3098	Rendita d'invalidità flessibile (S 2.6.04, Ory)	S 612
M 04.3091	Indennità giornaliera al posto di una rendita (N 18.6.04, Gruppo socialista; S 15.12.04)	N 417 / S 612
M 04.3201	Prevenzione tempestiva dell'invalidità (S 2.6.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 3.3.05)	N 417 / S 612
P 99.3300	Soppressione della doppia imposizione per le imprese familiari (N 24.3.00, Imhof)	N 858
P 99.3455	Migliorare l'efficacia delle riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (N 24.3.00, Commissione dell'economia e dei tributi CN)	N 858
M 99.3472	Estensione ai Cantoni delle disposizioni sul capitale a rischio (N 21.12.99, Commissione dell'economia e dei tributi CN 97.400; S 22.6.00)	N 858 / S 125
P 00.3155	Società anonime e azionisti. Soppressione della doppia imposizione dei redditi (N 13.12.00, Zuppiger)	N 858
P 01.3556	Ricambio generazionale in seno a un'impresa. Rinvio dell'imposizione (N 14.12.01, Bader Elvira)	N 858
P 01.3557	Imposizione degli utili in capitale al momento della cessazione dell'attività lucrativa (N 22.3.02, Eberhard)	N 858
M 01.3214	Eliminazione delle ingiustizie fiscali per le PMI (N 26.9.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.021; S 5.6.02)	N 858 / S 125
M 02.3638	Rapida presentazione di un messaggio sulla seconda riforma dell'imposizione delle imprese (N 2.12.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.021; S 17.3.03)	N 858 / S 125
P 02.3696	Valore locativo al momento della cessazione di un'azienda agricola (N 21.3.03, Gruppo dell'Unione democratica di Centro)	N 858 / S 125
P 03.3112	Perennità delle imprese familiari (N 3.10.03, Fattebert)	N 858
P 03.3445	Sgravio fiscale per le società di persone (N 19.12.03, Eggly)	N 858
P 01.3371	Legge sul CO ₂ . Base decisionale (N 5.10.01, Leutenegger Hajo)	N 1069
P 00.3064	Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (N 14.6.00, Leuthard)	N 1105
P 01.3729	Prescrizione delle pretese ai sensi della legge sull'aiuto alle vittime di reati (N 22.3.02, Jossen)	N 1105
P 00.3603	Legge sulle armi. Modifica (S 13.12.00, Commissione della politica di sicurezza CS 00.307)	S 377
P 01.3017	Nuovi orientamenti strategici in materia di politica regionale (S 19.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CS)	S 508
P 02.3171	Impianti di risalita: misure d'accompagnamento (S 12.6.02, Epiney)	S 508
P 04.3574	Sostenere la NPR sulla base di un bilancio della politica regionale attuale (S 16.12.04, Berset)	S 508
P 00.3656	Ripensare la politica regionale (N 23.3.01, Robbiani)	N 1393
P 01.3003	Politica regionale. Colmare le attuali lacune e migliorare il coordinamento dei diversi strumenti (N 7.3.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 00.075)	N 1393

P 02.3753	Accelerare la rielaborazione della politica regionale (N 21.3.2003, Robbiani)	N 1393
P 03.3015	Finanziamento della nuova politica regionale (N 3.10.03, Gadiant)	N 1393
P 03.3140	Il futuro delle regioni di montagna (N 20.6.03, Chevrier)	N 1393
M 03.3059	Approvvigionamento sicuro nel mercato dell'energia elettrica (S 16.6.03, Schweiger; N 18.3.04)	2005: N 1098 / S 907
M 03.3393	Iniziativa propria della popolazione rurale (N 3.10.03, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 25.9.03)	N 205 / S 815
M 03.3343	Migliorare l'utilizzazione degli edifici abitativi esistenti nello spazio rurale (S 25.9.03, Lauri; N 3.10.03)	N 205 / S 815
M 02.3218	Alleggerimento del traffico d'agglomerato. Partecipazione della Confederazione (N 4.10.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 11.3.03)	S 237 / N 1419
P 00.3369	Imposta federale diretta: attenuazione della progressione (N 13.12.00, Ragenbass; S 8.6.01)	N 1547 / S 492
M 04.3380	Imposizione della famiglia (N 15.6.05, Gruppo popolare-democratico; S 28.9.05)	N 1547 / S 492
M 03.3012	Presenza in considerazione dei pozzi di carbonio contemplati dal Protocollo di Kyoto (N 18.3.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 02.059; S 29.9.04)	N 1069 / S V
P 04.3316	CO ₂ : colmare il divario rispetto agli obiettivi stabiliti (S 29.9.04, Stähelin)	S V
P 03.3233	Piazza finanziaria svizzera: necessità di accelerare il riconoscimento dei trust (N 19.12.03, [Suter]-Pelli)	N V
P 01.3596	Risorse biologiche del Sud. Diritto di partecipazione (N 14.12.01, Sommaruga)	N V
P 03.3043	Fondi pubblici versati agli allevatori di cavalli (S 18.6.03, Jenny)	S V
P 03.3179	Votazioni popolari. Informazione da parte delle autorità federali (N 23.9.03, Commissione delle istituzioni politiche CN; S 29.9.05)	S 308 / N V

Allegato 2: Mozioni e postulati trasmessi dalle Camere federali e ancora pendenti alla fine del 2006

Cancelleria federale

2000 P 00.3194	E-Switzerland. Lo Stato come utente modello (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)
2000 P 00.3208	E-Switzerland (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)
2000 M 00.3190	Impiego delle tecnologie dell'informazione a favore della democrazia diretta (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)
2000 M 00.3208	E-Switzerland (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00), punto 1
2000 P 00.3298	E-Switzerland. Modifiche legislative, scadenziario e mezzi (N 6.10.00, Gruppo radicale-democratico)
2000 P 00.3208	E-Switzerland (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)
2000 P 00.3347	E-Switzerland. Modifiche legislative, scadenziario e mezzi (S 18.9.00, Leumann)
2000 P 00.3595	Alleviamenti amministrativi per le imprese a livello di procedure federali (S 14.12.00, Commissione dell'economia e dei tributi CS), punti 1, 2 e 5
2004 P 04.3159	Anglicismi. E perché allora non chiamare il Consiglio federale «Federal Executive Committee»? (N 18.6.04, Berberat)
2004 P 04.3462	Consenso in materia di ortografia. Prassi e scuola non devono divergere (N 17.12.04, Riklin)
2005 M 03.3311	Pacchetto di efficienza (N 27.9.04, Gruppo popolare-democratico; S 7.3.05)
2005 M 04.3755	Studi elaborati da periti esterni. Raccolta e pubblicazione centralizzate (N 18.3.05, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 29.9.05)
2005 M 04.3803	Riforma delle strutture amministrative della Confederazione (N 17.6.05, Häberli-Koller; S 29.9.05)
2006 M 04.3702	Riforma delle strutture amministrative della Confederazione (S 9.6.05, Stähelin; N 9.5.06)
2006 M 05.3815	Sfoltire il diritto federale (S 23.3.06, Stähelin; N 19.12.06)
2006 P 06.3612	Rendere più leggibili gli opuscoli sulle votazioni (N 20.12.06, Kiener-Nellen)

Dipartimento degli affari esteri

2000 P 98.3396	Protocollo addizionale del 1952 alla CEDU. Ratifica da parte della Svizzera (N 18.12.98, Baumberger; S 9.3.00)
2000 P 00.3414	Rapporto periodico sulla politica della Svizzera in materia di diritti umani (N 3.10.00, Commissione della politica estera CN)
2000 P 00.3527	Protocollo facoltativo alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. Firma e ratifica da parte della Svizzera (N 15.12.00, Maury Pasquier)
2002 M 00.3277	Parità di trattamento tra pensionati belgi e svizzeri (N 6.3.02, Neiryneck; S 4.10.01)
2002 M 01.3334	Parità di trattamento fra pensionati belgi e svizzeri (S 4.10.01, Paupe; N 6.3.02)
2002 P 01.3306	Nuovi negoziati bilaterali con l'UE. Esami paralleli delle ripercussioni di un'eventuale adesione (N 6.3.02, Commissione della politica estera CN)
2002 P 02.3394	Istituzione di una Commissione federale dei diritti dell'uomo (S 3.10.02, Commissione della politica estera CS 01.463)
2002 P 02.3625	Rapporto sui beni pubblici globali (N 13.12.02, Gadiant)
2002 P 02.3591	Condizionalità (N 13.12.02, Leuthard)
2003 P 02.3730	Adesione della Svizzera all'UE. Rapporto (N 21.3.03, Rennwald)
2003 P 03.3178	Promozione della pace e gestione dei conflitti (N 30.9.03, Commissione della politica di sicurezza CS 02.076)
2004 P 02.3529	Cooperazione allo sviluppo con i popoli indigeni delle foreste tropicali (N 9.3.04, Eggly)
2004 P 02.3093	Candidatura della Svizzera alla Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU (N 21.6.02, Gysin Remo; S 18.3.04)
2004 M 02.3786	Ratifica immediata della Convenzione internazionale del diritto del mare (N 9.3.04, Wyss; 15.12.04)
2004 P 04.3424	Fondo di coesione nel quadro dei Bilaterali II (N 17.12.04, Walker Felix)
2004 P 04.3571	La quinta Svizzera come legame con il mondo (S 15.12.04, Lombardi)
2004 P 04.3621	Valutazione degli accordi bilaterali con l'UE (N 9.12.04, Commissione della politica estera CN 04.063)
2005 M 04.3796	Regole internazionali applicabili alle imprese militari e alle imprese private di sicurezza (N 17.6.05, Wyss; S 15.12.05)
2005 M 05.3017	Per una valutazione internazionale trasparente dell'aiuto allo sviluppo (N 17.6.05, Gruppo radicale-liberale; S 15.12.05)
2005 P 05.3657	Trattato sul commercio di armi (S 15.12.05, Gentil)
2005 P 05.3564	Accordo quadro tra la Svizzera e l'UE (S 15.12.05, Stähelin)
2006 P 05.3747	I bambini nella politica svizzera dello sviluppo (N 24.3.06, Gadiant)
2006 P 06.3006	Il finanziamento del contributo svizzero alla coesione dell'UE non deve essere a carico dell'aiuto pubblico allo sviluppo (N 13.3.06, Commissione della politica estera CN 04.021)
2006 P 05.3711	Cooperazione allo sviluppo della Svizzera. Migliorare l'efficienza e l'efficacia (S 20.3.06, Commissione della politica estera CS)
2006 M 05.3808	Contributo alla riduzione delle disparità (N 13.3.06, Leuthard; S 9.6.06)
2006 M 05.3900	Contributo svizzero al Fondo mondiale di lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria (S 20.3.06, Amgwerd; N 14.6.06)

Dipartimento dell'interno

Segreteria generale

Nessuno.

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

2005 P 05.3694 Studiare le cause della violenza e adottare contromisure (N 16.12.05, Stump)

Ufficio federale della cultura

2000 P 99.3507 La promozione della musica da parte della Confederazione (N 24.3.00, Gysin Remo)
2000 P 00.3094 Sostegno della Confederazione al Salone del libro di Ginevra (N 23.6.00, Neirynek)
2000 M 00.3193 Misure volte a migliorare la comprensione a livello federale (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016, S 3.10.00; proposta di stralcio FF 2006 8229)
2000 P 00.3466 Analfabetismo funzionale. Rapporto (N 15.12.00, Widmer)
2001 M 00.3034 Sostegno ai Cantoni plurilingui (N 13.6.00, Jutzet, S 20.3.01; proposta di stralcio FF 2006 8229)
2001 P 01.3385 Accordo sui prezzi dei libri (N 5.10.01, Widmer)
2001 P 01.3482 Gioventù e musica (N 14.12.01, Meier-Schatz)
2001 P 01.3431 Sostegno della Confederazione al Salone del libro di Ginevra (N 14.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)
2002 P 00.3321 Riforma di Pro Helvetia (N 18.3.02, Zbinden)
2002 P 00.3497 Introduzione del prezzo unico dei libri (N 18.3.02, Zisyadis)
2002 P 02.3276 Garantire l'esistenza e il mandato del Museo alpino svizzero (S 19.9.02, Maissen)
2003 P 03.3426 Eliminare le discriminazioni nei confronti dei nomadi in Svizzera (N 3.10.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)
2003 P 02.3068 Museo nazionale svizzero. Mandato di prestazioni al Museo svizzero dei trasporti (N 5.6.03, Widmer; S 16.12.03)
2004 P 04.3343 Legge sulla promozione della cultura (S 21.9.04, Bieri)
2005 P 04.3643 Promozione libraria ed editoriale (N 18.3.05, Müller-Hemmi)

Ufficio federale di meteorologia e climatologia

2006 M 05.3692 Sistema d'allerta meteorologico unitario (N 16.12.05, Wyss; S 25.9.06)

Archivio federale

Nessuno.

Ufficio federale della sanità pubblica

1998 P 98.3025 Commissione d'inchiesta in caso di gravi incidenti nell'ambito medico (N 9.10.98, Günter)
2000 M 98.3543 Creazione di una legge federale concernente la ricerca medica sull'essere umano (S 16.3.99, Plattner; N 21.3.00)
2000 P 00.3342 Finanziamento delle cure palliative (N 6.10.00, Rossini) – in precedenza UFAS
2000 P 99.3621 Coltivazione della canapa (N 30.11.00, Simoneschi)
2000 P 00.3435 Divieto della pubblicità in favore del tabacco (N 15.12.00, Tillmanns)
2001 M 00.3615 Protezione dei titoli delle professioni legate alla psicologia (N 26.11.01, Triponez; S 19.3.01)
2001 M 00.3646 Protezione dei titoli per le professioni legate alla psicologia (S 19.3.01, Wicki; N 26.11.01)
2001 P 01.3604 Introduzione di un finanziamento monistico degli ospedali. Rapporto (N 14.12.01, Zäch; proposta di stralcio FF 2004 4903) – in precedenza UFAS
2002 P 00.3565 Radiazioni non ionizzanti. Valori limite (N 16.4.02, Sommaruga)
2002 P 01.3397 Impatto delle politiche pubbliche sullo stato di salute della popolazione (N 17.4.02, Rossini)
2002 P 00.3368 Lavoratori indipendenti. Possibilità di assicurarsi al di fuori dell'INSAI (N 6.6.02, Borer) – in precedenza UFAS
2002 P 00.3544 Assicurazione contro gli infortuni. Soppressione del monopolio dell'INSAI (N 6.6.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro) – in precedenza UFAS
2002 P 02.3177 Esame degli effetti di TARMED (S 18.6.02, Commissione della gestione CS) – in precedenza UFAS
2002 P 00.3536 Fondo per i pazienti (N 30.9.02, Gross Jost) – in precedenza UFAS

2002 P 01.3049	Medicina di punta. Riduzione della sovracapacità mediante l'assegnazione di licenze (N 30.9.02, Zäch; proposta di stralcio FF 2004 4903) – in precedenza UFAS
2002 P 02.3135	Informazione, educazione e formazione in materia di alimentazione (N 30.9.02, Gutzwiller)
2002 P 02.3379	Protezione dal fumo passivo (N 25.9.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.020)
2002 P 02.3446	Limitazione del numero di medici. Accompagnamento scientifico (N 13.12.02, Gruppo radicale-democratico; proposta di stralcio FF 2004 3837) – in precedenza UFAS
2002 P 02.3383	Assistenza speciale post-partum alle puerpere (N 13.12.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.2009 [minoranza Goll]) – in precedenza UFAS
2003 P 02.3674	Rapporto sulle implicazioni di un finanziamento ospedaliero monistico (N 21.3.03, Zisyadis; proposta di stralcio FF 2004 4903) – in precedenza UFAS
2003 P 02.3750	Modelli per la pianificazione ospedaliera (N 21.3.03, Rossini; proposta di stralcio FF 2004 4903) – in precedenza UFAS
2003 P 02.3626	Trasparenza e coerenza tra le diverse prestazioni delle assicurazioni sociali e della LAMal (N 20.6.03, Loepfe; proposta di stralcio FF 2005 1839) – in precedenza UFAS
2003 P 03.3042	Creazione di regioni di copertura nell'ambito delle cure ospedaliere ai sensi della LAMal. Esame del Consiglio federale (N 20.6.03, Wirz-von Planta; proposta di stralcio FF 2004 4903) – in precedenza UFAS
2003 P 03.3046	Ridurre i costi armonizzando l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni (N 20.6.03, Zäch) – in precedenza UFAS
2003 P 03.3236	Studio previsionale sulla demografia medica (N 18.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) – in precedenza UFAS
2003 M 03.3007	Ricerca sull'essere umano. Base costituzionale (S 12.3.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 02.083; N 18.9.03)
2003 P 03.3302	Celiachia. Una lacuna da colmare (N 3.10.03, Robbiani) – in precedenza UFAS
2003 P 02.3087	Farmaci. Confezioni più piccole (N 8.12.03, Joder) – in precedenza UFAS
2003 P 02.3643	Compensazione dei rischi. Fondo per i costi elevati (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) – in precedenza UFAS
2003 P 02.3644	Rapporto sulla libertà di contrarre (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; proposta di stralcio FF 2004 3837) – in precedenza UFAS
2003 P 02.3645	Rapporto su un modello duale (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; proposta di stralcio FF 2005 1839) – in precedenza UFAS
2003 P 03.3424	Copertura delle infermità congenite da parte dell'assicurazione invalidità (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307) – in precedenza UFAS
2003 P 03.3425	Partecipazione ai costi in caso d'infermità congenita e malattie gravi o croniche (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307 [minoranza Gross Jost]) – in precedenza UFAS
2003 P 03.3520	Legge sull'assicurazione contro gli infortuni. Modifica (N 19.12.03, Bortoluzzi) – in precedenza UFAS
2004 M 02.3170	Pianificazione della medicina di punta (S 19.9.02, Frick; N 1.3.04; proposta di stralcio FF 2004 4903)
2004 M 03.3239	Razionalizzazione della procedura ricorsuale concernente la LAMal (S 17.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 10.3.04) – in precedenza DFGP/UFG
2004 P 04.3000	Lacune e incoerenze della LAMal in materia d'indennità giornaliera (N 17.3.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.301)
2004 P 02.3122	Riesame del catalogo delle prestazioni (S 19.9.02, Stähelin; N 1.3.04)
2004 M 03.3597	Riforma del sistema di finanziamento delle cure medico-sanitarie (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; S 3.6.04; proposta di stralcio FF 2005 1839)
2004 P 02.3641	Persone sole ai sensi dell'art. 104 OAMal (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; S 3.6.04)
2004 P 02.3378	Servizio indipendente per la sicurezza delle derrate alimentari (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 01.452; S 3.6.04)
2004 P 04.3205	Doppioni e assicurazione militare (N 18.6.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN) – in precedenza UFAM
2004 P 04.3436	Attuazione dell'integrazione dell'assicurazione militare nell'INSAI (S 21.9.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.025) – in precedenza UFAM
2004 P 04.3440	Varianti concernenti la compensazione dei rischi (N 6.10.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.031)

2004 P 04.3509	Premi dell'assicurazione infortuni non professionali (N 17.12.04, Rime)
2005 P 04.3594	Potenziale di rischio delle reti senza fili (N 18.3.05, Allemann)
2005 P 04.3540	Introduzione efficace della tessera d'assicurato (N 18.3.05, Stahl)
2005 M 04.3611	Sospensione dell'obbligo d'assicurazione durante la scuola reclute (N 18.3.05, Berberat; S 14.6.05)
2005 P 05.3161	Trasparenza e coordinamento nella prevenzione e nella promozione della salute (N 17.6.05, Humbel Näf)
2005 P 05.3230	Impiego di risorse della Confederazione per la prevenzione sanitaria (S 14.6.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)
2005 M 04.3614	Prestazioni d'invalidità dell'assicurazione infortuni. Coordinazione (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.3601; S 20.9.05)
2005 M 05.3009	Verifica periodica dei prezzi dei medicinali dopo la scadenza dei brevetti (N 17.6.05, Gruppo popolare-democratico; S 12.12.05)
2005 M 05.3136	Maggiore trasparenza nell'ambito degli studi clinici (N 17.6.05, Hubmann; S 12.12.05)
2005 M 04.3439	Autorizzazione della diagnosi preimpianto (N 16.6.05, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 04.423; S 13.12.05)
2005 P 05.3625	Per una migliore informazione degli assicurati (N 16.12.05, Robbiani)
2005 P 05.3650	Adeguamento dell'organizzazione dell'INSAI ai principi del buon governo (N 16.12.05, Recordon)
2005 P 05.3678	Rimborso dei prezzi dei medicinali generici (N 16.12.05, Darbellay)
2005 P 05.3708	Riduzione dei premi nell'assicurazione malattie. Monitoraggio (N 16.12.05, Rossini)
2006 M 05.3119	Potere d'acquisto e prezzi 5. Riduzione dei prezzi dei medicinali (S 14.6.05, Sommaruga Simonetta; N 14.3.06)
2006 M 04.3624	Garanzia della qualità e sicurezza dei pazienti nel settore sanitario (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.433, S 14.6.05; N 14.3.06)
2006 P 05.3693	Creare le condizioni per un impiego ottimale della telemedicina (N 24.3.06, Stump)
2006 P 05.3878	Assistenza sanitaria. Incentivi positivi per il promovimento della sicurezza dei pazienti e della garanzia della qualità (N 24.3.06, Heim Bea)
2006 M 05.3436	Strategia nazionale per la promozione della salute e una migliore autonomia in età avanzata (N 7.10.05, Heim Bea; S 15.6.06)
2006 M 05.3392	Assicurazione contro gli infortuni. Finanziamento dell'indennità di rincarato (N 7.10.05, Hochreutener; S 15.6.06)
2006 P 06.3063	Domande scomode sul nostro sistema sanitario (S 15.6.06, Sommaruga Simonetta)
2006 M 05.3591	Prestazioni in caso di maternità (N 24.3.06, Gutzwiller; S 20.9.06)
2006 P 06.3222	Sanzioni più severe contro chi vende bevande alcoliche agli adolescenti (N 6.10.06, Marty Kälin)
2006 P 06.3380	Una migliore informazione sugli ingredienti dei medicinali (N 6.10.06, Robbiani)
2006 P 06.3414	Prassi di Swissmedic in materia di omologazione dei medicinali (N 6.10.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)
2006 P 06.3438	Cure del cancro troppo care (S 5.12.06, David)

Ufficio federale di statistica

2000 P 98.3286	Dati epidemiologici sulla morbilità per cancro (N 21.3.00, Cavalli)
2000 P 97.3393	Statistica delle persone invalide (N 4.3.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 95.418; S 15.3.00)
2000 P 00.3546	Studio sull'invalidità e la mortalità nel mondo del lavoro (N 15.12.00, Teuscher)
2002 P 01.3733	Statistica sui posti d'accoglienza per bambini al di fuori del quadro familiare (N 22.3.02, Fehr Jacqueline)
2002 P 01.3788	Legislatura. «Rapporto sociale» (N 22.3.02, Rossini)
2002 P 02.3491	Creazione di un barometro delle disuguaglianze e della povertà (N 13.12.02, Rennwald) – in precedenza DFE/SECO
2003 P 03.3534	Rapporto sulla parità salariale (N 19.12.03, Teuscher)
2006 P 06.3037	Pari opportunità. Rilevazione della struttura dei salari (N 23.6.06, Fehr Hans-Jürg)
2006 P 05.3809	Censimento della popolazione 2010. Pianificazione delle misure di accompagnamento (N 23.6.06, Widmer)

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

2000 P 97.3068	Promozione della proprietà di abitazioni per gli invalidi (N 4.3.99, Borel; S 15.3.00)
2000 P 98.3076	Casse pensioni. Controllo degli attivi (N 21.3.00, [Hochreutener]-Widrig)
2000 P 00.3200	Modelli a garanzia del futuro della sicurezza sociale (S 16.6.00, Commissione speciale CS 00.016)
2000 P 00.3291	Età pensionabile per chi svolge lavori fisicamente molto pesanti (N 6.10.00, Gruppo dell'Unione democratica di centro; proposta di stralcio FF 2006 1823)
2001 P 01.3172	Prestazioni complementari AVS/AI. Valutazione (N 22.6.01, Rossini)
2001 P 00.3400	Migliorare la partecipazione dei giovani alla vita politica (N 26.11.01, Wyss) – in precedenza UFC
2001 P 01.3450	Casse di compensazione per gli assegni familiari e assegni familiari. Rapporto (N 14.12.01, Meier-Schatz)
2002 P 00.3743	Visione d'insieme sulle assicurazioni sociali (N 17.4.02, Baumann J. Alexander)
2002 P 00.3499	Pensionamento flessibile per il ceto medio (N 17.4.02, Wandfluh; proposta di stralcio FF 2006 1823)
2002 P 02.3006	LPP. Necessità di regolamentare le prestazioni d'invalidità (N 16.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027)
2002 P 00.3231	Migliorare lo statuto delle famiglie con figli (N 17.4.02, Commissione speciale CN 00.016 [minoranza Leutenegger Oberholzer])
2002 P 02.3160	Aliquota di conversione. Statistica speciale per il calcolo (N 21.6.02, Egerszegi-Obrist; proposta di stralcio FF 2006 8683)
2002 P 02.3208	LPP. Promovimento dell'impiego di persone di età superiore ai 55 anni (N 21.6.02, Polla)
2002 P 02.3172	Maggiore fabbisogno delle assicurazioni sociali. Quadro generale aggiornato (S 18.6.02, Beerli)
2002 P 00.3469	Legge quadro per una politica svizzera dell'infanzia e dei giovani (N 26.11.01, Janiak; S 18.6.02) – in precedenza UFC
2002 P 01.3350	Diritto di proposta per la Sessione federale dei giovani (N 30.9.02, Wyss) – in precedenza UFC
2002 P 02.3405	Alta vigilanza della Confederazione sulla previdenza professionale (N 3.10.02, Hess Walter)
2002 P 02.3420	LPP. Esame delle prescrizioni in materia d'investimenti (N 3.10.02, Gruppo socialista)
2002 P 02.3429	Secondo pilastro. Instaurare un controllo e creare trasparenza (N 3.10.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
2002 P 02.3457	Fondazioni collettive rese autonome quali organi di gestione del patrimonio (N 3.10.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)
2002 M 02.3007	Fondazioni collettive. Nuova regolamentazione (N 16.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027; S 28.11.02)
2002 P 02.3453	Vigilanza integrale sugli istituti di previdenza professionale (N 3.10.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 28.11.02) – in precedenza DFF/AFF
2003 M 02.3401	Sicurezza e fiducia nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia (N 3.10.02, Gruppo radicale-democratico; S 4.6.03)
2003 M 02.3418	Vigilanza sulle assicurazioni (N 3.10.02, Gruppo socialista; S 4.6.03)
2003 P 03.3269	Migliorare le norme sul premio rischio nella previdenza professionale (N 3.10.03, Robbiani)
2003 P 03.3298	Violenza giovanile (N 3.10.03, Leuthard) – in precedenza UFC
2003 P 02.3167	Panoramica generale aggiornata dei nuovi bisogni finanziari delle assicurazioni sociali (N 8.12.03, Gruppo radicale-democratico)
2003 P 03.3541	Politica a favore degli anziani. Sviluppo di una strategia (N 19.12.03, Leutenegger Oberholzer)
2003 P 03.3470	Flessibilizzazione delle rendite AVS (N 19.12.03, Studer Heiner; proposta di stralcio FF 2006 1823)
2003 P 03.3434	Indicizzazione delle rendite AVS (N 2.10.03, Commissione speciale CN 03.047; S 2.12.03)
2003 P 03.3430	Previdenza professionale. Vigilanza unitaria della Confederazione su tutti gli istituti (S 18.12.03, Commissione dell'economia e dei tributi CS 03.035) – in precedenza DFF/UFAP
2003 P 03.3009	Rapporto concernente l'obbligo d'informare gli aventi diritto a prestazioni complementari (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.428)
2004 M 03.3314	Snellimento della burocrazia nei rapporti con le assicurazioni sociali (N 3.10.03, Gruppo popolare-democratico; S 17.3.04)
2004 M 03.3578	Misure di risanamento per le casse pensioni pubbliche (S 4.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 03.060; N 1.3.04)

2004 P 03.3008	Informazione nel quadro della LPC (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.428; S 2.6.04)
2004 P 04.3234	Rendita d'invalidità flessibile (N 8.10.04, Meyer Thérèse; proposta di stralcio FF 2006 1823)
2004 M 03.3438	Rafforzare la fiducia nella previdenza professionale (S 1.10.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità pubblica CS, N 6.12.04; proposta di stralcio FF 2006 8683)
2005 M 04.3200	Migliori possibilità di assicurazione per le PMI nel quadro della previdenza professionale (S 2.6.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 3.3.05)
2005 M 03.3454	Per un finanziamento trasparente dell'AVS (S 18.9.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 00.014; N 3.3.05)
2005 P 03.3570	Assicurare a lungo termine il Fondo AVS/AI (S 4.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 3.3.05)
2005 P 05.3070	Attività leggere e diritto all'AI (N 17.6.05, Robbiani)
2005 M 04.3623	Flessibilizzazione dell'età di pensionamento (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.467; S 20.9.05; N 29.11.05)
2005 M 05.3154	Più concorrenza nella fornitura di mezzi ausiliari AI (N 17.6.05, Müller Walter; S 6.12.05)
2005 M 05.3276	Revisione AI. Concorrenza nel settore dei mezzi ausiliari e degli apparecchi (N 7.10.05, Meier-Schatz; S 6.12.05)
2006 M 05.3468	Elaborare una strategia globale per rafforzare la vigilanza della Confederazione sull'esecuzione dell'AI (S 6.12.05, Commissione della gestione CS; N 22.3.06)
2006 P 05.3651	Modifica del calcolo degli accrediti di vecchiaia LPP in modo da non sfavorire i salariati più anziani (N 24.3.06, Gruppo popolare-democratico)
2006 P 06.3003	Anticipo e incasso degli alimenti. Armonizzazione (N 7.6.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)
2006 M 06.3001	Strategia a livello nazionale per lottare contro la povertà (N 24.3.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 13.12.06)

Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

2000 P 99.3528	Incoraggiamento della formazione musicale (N 24.3.00, Bangerter) – in precedenza UFES
2000 P 99.3510	Apprendimento d'una delle lingue ufficiali della Svizzera come prima lingua straniera (N 13.6.00, Zwygart; proposta di stralcio FF 2006 8229) – in precedenza UFES
2000 P 00.3283	Tasse universitarie (N 6.10.00, Zbinden) – in precedenza UFES
2001 P 00.3755	Valutazione dei centri di ricerca dei PF (N 23.3.01, Haering) – in precedenza ASR
2001 P 00.3697	Attrattive mancanti degli studi scientifici (N 22.6.01, Riklin) – in precedenza UFES
2001 P 01.3490	Autonomia del sistema universitario svizzero (N 14.12.01, Kofmel) – in precedenza ASR
2001 P 01.3532	Svizzera: ricerca di punta (N 14.12.01, Randegger) – in precedenza ASR
2001 P 01.3534	Rapporto sull'efficacia delle misure di regolazione nel campo della formazione e della ricerca (N 14.12.01, Fetz) – in precedenza ASR
2001 P 01.3546	La Svizzera: una società del sapere (N 14.12.01, Gruppo radicale-democratico) – in precedenza ASR
2001 P 01.3568	La Svizzera: una società del sapere (S 29.11.01, Langenberger) – in precedenza ASR
2002 P 00.3276	Consiglio d'amministrazione del Consiglio dei PF (N 18.3.02, Neiryneck) – in precedenza ASR
2002 P 01.3456	Borse di studio vincolate ai risultati conseguiti (N 18.3.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro) – in precedenza UFES
2002 P 01.3731	Competenze scolastiche di base. Valutazione sistematica (N 22.3.02, Widmer) – in precedenza UFES
2002 P 02.3569	Tasse degli esami federali di maturità (N 13.12.02, Eggly) – in precedenza UFES
2003 P 03.3181	Finanziamento trasparente della scienza e della ricerca (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089) – in precedenza ASR
2003 P 03.3182	Realizzazione unitaria di progetti di cooperazione (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089) – in precedenza UFES
2003 M 03.3004	Overhead (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03) – in precedenza ASR
2003 M 03.3184	Promovimento della ricerca: incentivare le nuove leve e garantire la qualità (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03) – in precedenza ASR
2003 P 03.3185	Polo di educazione, ricerca e tecnologia: «RIPENSARE IL SISTEMA» (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03) – in precedenza ASR

2003 P 03.3282	Rapporto sulla ricerca nella formazione (N 3.10.03, Simoneschi-Cortesi) – in precedenza UFES
2003 P 03.3395	Strategia globale per gli istituti di ricerca svizzeri (N 3.10.03, Riklin) – in precedenza ASR
2003 P 03.3518	Aiuti per le ristrutturazioni delle scuole universitarie (S 16.12.03, [Berger]-Leumann) – in precedenza ASR
2004 P 04.3024	Rivoluzione delle TIC e piazza imprenditoriale e del sapere svizzera (N 18.6.04, Widmer) – in precedenza UFES
2004 M 04.3484	Finanziamento delle scuole universitarie. Razionalizzare le materie costose (N 17.12.04, Randegger; S 15.12.04) – in precedenza ASR
2004 M 04.3506	Finanziamento delle scuole universitarie. Razionalizzare le materie costose (S 15.12.04, Bürgi; N 17.12.04) – in precedenza ASR
2004 P 04.3601	Finanziamento delle scuole universitarie (N 17.12.04, Riklin) – in precedenza ASR
2004 P 04.3502	Partecipazione della Svizzera ai programmi di educazione dell'UE (N 17.12.04, Markwalder Bär) – in precedenza UFES
2004 P 04.3558	Statuto dei ricercatori in scienze umane (N 17.12.04, Rossini) – in precedenza UFES
2005 P 04.3627	Programma d'impulso per sfruttare il potenziale di crescita nel settore delle biotecnologie (N 18.3.05, Gruppo radicale-liberale)
2005 P 04.3658	Giusto equilibrio tra insegnamento e ricerca (N 18.3.05, Widmer)
2005 P 04.3737	Piano d'azione «Educazione per uno sviluppo sostenibile nelle scuole universitarie» (S 16.3.05, Ory)
2005 P 05.3399	Verifica delle prestazioni nel campo dell'educazione, della ricerca e della tecnologia (N 7.10.05, Bruderer)
2005 M 04.3206	Finanziamento degli stranieri che studiano presso le scuole universitarie (N 16.6.05, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 03.437; S 6.12.05)
2005 M 05.3223	Costituzione di riserve per il Fondo nazionale svizzero (N 2.6.05, Commissione speciale CN 04.080; S 6.12.05)
2005 P 05.3508	Provvedimenti per incrementare la percentuale di studentesse nelle facoltà di scienze matematiche, naturali e tecniche (S 6.12.05, Fetz)
2005 P 05.3595	Garanzia della qualità e concessione di aiuti finanziari alle università (S 6.12.05, David)
2005 P 05.3596	Quadro generale delle risorse necessarie in materia di educazione, ricerca e innovazione negli anni 2007–2011 (S 6.12.05, Fetz)
2006 M 04.3105	Promovimento della ricerca medica (N 29.11.05, Dunant; S 13.3.06)
2006 M 05.3360	Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (S 21.9.05, Bürgi; N 14.3.06)
2006 P 06.3050	Costituzione di una fondazione ricerca svizzera (N 23.6.06, Gruppo radicale-liberale)
2006 P 06.3068	Conflitti d'interesse nella ricerca. Direttive unitarie (N 23.6.06, Widmer)
2006 M 05.3378	Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Pfister Theophil; S 20.9.06)
2006 M 05.3379	Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Widmer; S 20.9.06)
2006 M 05.3380	Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Randegger; S 20.9.06)
2006 M 05.3381	Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Riklin; S 20.9.06)
2006 M 05.3777	Agricoltura. Rischi e vantaggi della tecnologia genetica (N 24.3.06, Gruppo socialista; S 25.9.06)
2006 M 05.3828	Ricerca sui rischi per la salute di piante e alimenti transgenici (N 24.3.06, Gruppo socialista; S 25.9.06)
2006 P 06.3263	Microtecnica e nanoscienze. Progetto strategico d'interesse nazionale (N 6.10.06, Burkhalter)
2006 P 06.3321	Rapporto sulla conciliabilità tra studio e famiglia (N 6.10.06, Fehr Jacqueline)
2006 P 06.3342	Sistema di finanziamento degli studi a livello nazionale (N 6.10.06, Randegger)
2006 P 06.3304	Sistema di finanziamento degli studi a livello nazionale (S 20.9.06, Leumann)
2006 P 06.3278	Rapporto sull'educazione (S 20.9.06, Schmid-Sutter Carlo)
2006 M 06.3408	Priorità dell'educazione e della ricerca. Per una vera cooperazione fra Confederazione e Cantoni (N 5.10.06, Gruppo radicale-liberale; S 13.12.06)
2006 P 06.3497	Il futuro del Dizionario storico della Svizzera e la divulgazione delle conoscenze di storia svizzera (S 5.12.06, Frick)

Consiglio dei Politecnici federali

Nessuno.

Dipartimento di giustizia e polizia

Segreteria generale

Nessuno.

Commissione federale delle case da gioco

Nessuno.

Ufficio federale di giustizia

- 2000 P 00.3189 Riforma della direzione dello Stato (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; proposta di stralcio FF 2002 1895)
- 2000 P 00.3270 Misure preventive per tutelare il creditore (N 6.10.00, Schwaab; proposta di stralcio FF 2006 6593)
- 2000 P 00.3344 Segreto professionale. Adeguamenti (N 6.10.00, Hollenstein)
- 2000 M 99.3656 Forme di organizzazione giuridica per i liberi professionisti (S 8.3.00 Cottier; N 7.12.00)
- 2001 P 00.3236 Clausola riguardante il ripristino del debito garantito da obbligazioni ipotecarie al portatore (N 20.3.01, Jossen)
- 2001 P 00.3723 Protocollo n. 12 della CEDU (N 23.3.01, Nabholz) – in precedenza DFAE
- 2001 P 01.3163 Migliorare la situazione delle madri nubili (N 22.6.01, Schmied Walter)
- 2001 P 01.3038 Riforma della giustizia. Sgravio dei tribunali federali e cantonali (S 12.6.01, Commissione degli affari giuridici CS 00.301)
- 2001 M 00.3513 Aggressioni ai danni di impiegati dei trasporti pubblici. Modificazione del Codice penale o della legislazione speciale (N 20.3.01, Jutzet; S 2.10.01; proposta di stralcio FF 2005 2183)
- 2001 M 00.3714 Criminalità cibernetica. Modifica delle disposizioni legali (S 6.3.01, Pfisterer Thomas; N 20.9.01)
- 2001 P 01.3288 Possibilità per chi sopravvive a un genocidio e per i loro discendenti di costituirsi parte civile (N 5.10.01, Mugny; proposta di stralcio FF 2006 989)
- 2001 P 01.3220 Coordinamento delle procedure giudiziarie nei casi di malattia e invalidità (N 5.10.01, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.438; proposta di stralcio FF 2006 6593)
- 2002 P 00.3674 Ratifica del Protocollo n. 12 della CEDU concernente il divieto della discriminazione (N 6.3.02, Teuscher)
- 2002 P 01.3660 Legislazione sui viaggi. Modifiche necessarie (N 22.3.02, Sommaruga)
- 2002 P 01.3673 Il «dopo Swissair»: modificare la legge sull'esecuzione e il fallimento? (S 18.3.02, Lombardi)
- 2002 M 00.3169 Basta con i concorsi truccati (N 20.3.01, Sommaruga; S 4.6.02)
- 2002 M 01.3196 Miglioramento della procedura nella lotta alla criminalità su Internet (N 20.9.01, Aepli Wartmann; S 4.6.02) – in precedenza UFP
- 2002 P 01.3261 Rafforzamento della posizione degli azionisti minoritari (N 11.3.02, Leutenegger Oberholzer; S 5.6.02)
- 2002 P 01.3329 Società per azioni. Principi della «corporate governance» (N 5.10.01, Walker Felix; S 5.6.02), punti 1–3
- 2002 P 02.3142 Nessun licenziamento di ritorsione contro donne che si difendono (N 21.6.02, Hubmann)
- 2002 P 02.3086 Corporate Governance. Protezione degli investitori (N 21.6.02, Walker Felix)
- 2002 P 02.3045 Analisi giuridica conseguente al «disastro Swissair» (S 5.6.02, Wicki)
- 2002 P 02.3149 Limite dell'aggravio. Nozione da rivedere (N 4.10.02, Chevrier; proposta di stralcio FF 2006 5815)
- 2002 P 02.3239 Situazione dell'affiliazione in Svizzera (N 4.10.02, Fehr Jacqueline)
- 2002 P 02.3489 Rendiconto e revisione contabile (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer), punti 1–5 e 7–9
- 2002 P 02.3532 Disposizioni del CO in materia edilizia. Protezione del committente (N 13.12.02, Fässler)
- 2002 P 02.3474 Convergenza dei diversi interessi nel quadro del processo di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)
- 2002 P 02.3475 Orientamento della LEF in funzione della procedura di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)
- 2003 M 02.3470 Inasprimento delle disposizioni legali sul rendiconto e sul controllo delle imprese (S 12.12.02, Commissione della gestione CS; N 4.6.03)
- 2003 P 01.3523 Eutanasia. Colmare le lacune legali invece di ammettere l'omicidio (N 11.12.01, Zäch; S 17.6.03)
- 2003 M 02.3323 Lotta contro la violenza sui trasporti pubblici (N 4.10.02, Hess Bernhard; S 2.10.03)

2003 M 02.3246	Sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali (insider trading) (N 4.10.02, Jossen; S 2.10.03)
2003 P 03.3344	Misure di protezione per i «Whistleblowers» (S 2.10.03, Marty Dick)
2003 M 01.3713	Legge federale sul diritto fondiario rurale. Modifica (S 18.3.02, Hess Hans; N 3.12.03; proposta di stralcio FF 2006 5816)
2003 P 03.3266	Revisione del Codice penale. Repressione del vandalismo (N 19.12.03, Eggly)
2003 P 03.3580	Disposizioni penali in caso di violazione del segreto d'ufficio (S 9.12.03, Commissione delle istituzioni politiche 03.013)
2004 M 02.3035	Accordo parziale (art. 112 CC). Disciplinamento della procedura (N 21.6.03, Janiak; 3.3.04; proposta di stralcio FF 2006 6593)
2004 M 03.3235	Benessere del fanciullo e Convenzione dell'Aia (N 3.10.03, Leuthard; S 3.3.04)
2004 M 03.3180	Eutanasia e medicina palliativa (S 17.6.03, Commissione degli affari giuridici CS; N 10.3.04)
2004 M 03.3239	Razionalizzazione della procedura ricorsuale concernente la LAMal (S 17.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 10.3.04)
2004 P 02.3085	Le aggressioni a soldati in uniforme sono reati perseguibili d'ufficio (N 10.3.04, Schlüer)
2004 P 02.3194	Protezione dei fanciulli. Soppressione delle riserve (N 10.3.04, Teuscher)
2004 M 03.3305	Adeguamento del registro fondiario (S 2.10.03, Lauri; N 15.6.04)
2004 P 03.3233	Piazza finanziaria svizzera: necessità di accelerare il riconoscimento dei trust (N 19.12.03, [Suter]-Pelli; S 22.9.04)
2004 P 04.3367	Protezione efficace dei fanciulli in caso di rapimento da parte di un genitore (N 17.12.04, Vermot-Mangold)
2005 M 04.3411	Ministero pubblico della Confederazione. Rivedere la vigilanza (N 8.10.04, Hofmann Urs; S 8.3.05)
2005 P 03.3214	Convenzione dell'Aia sul rapimento internazionale di minori. Protezione dei fanciulli (N 13.6.05, Vermot-Mangold)
2005 P 05.3069	Adeguamento delle procedure di dichiarazione della scomparsa in caso di catastrofi naturali (N 17.6.05, Nordmann)
2005 P 05.3138	Rapporto sulle adozioni (N 17.6.05, Hubmann)
2005 P 04.3250	Autorità parentale. Parità di diritti (N 28.9.05, Wehrli)
2005 P 05.3443	Reati commessi in banda. Campagna di sensibilizzazione e adeguamento del diritto penale (N 7.10.05, Chevrier)
2005 P 05.3477	Punibilità dei matrimoni forzati o di compiacenza (N 28.9.05, Commissione delle istituzioni politiche CN 02.024)
2006 M 05.3232	Disposizione costituzionale sul servizio universale (S 16.6.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 04.076; N 6.3.06) – in precedenza DATEC/SG
2006 M 06.3004	Misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive (S 7.3.06, Commissione degli affari giuridici CS 05.065; N 9.3.06) – in precedenza UFP
2006 P 05.3807	Diritto in materia di esecuzione forzata e relazioni con l'estero (N 24.3.06, Widmer)
2006 P 06.3026	Libero accesso via Internet a dati dei registri di commercio (N 23.6.06, Imfeld)
2006 M 06.3049	Responsabilizzare i proprietari di cani (N 23.6.06, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 28.9.06)
2006 P 06.3402	Agevolazione del trasferimento successorio di aziende (S 28.9.06, Brändli)
2006 M 05.3713	Diritto del divorzio. Revisione delle disposizioni relative alla compensazione della previdenza e alle questioni riguardanti i figli (N 15.3.06, Commissione degli affari giuridici CN (04.405); S 18.12.06)

Ufficio federale di polizia

2000 P 00.3206	Criminalità di ampie proporzioni – Criminalità elettronica (N 8.6.00, Commissione speciale CN 00.016)
2001 M 00.3418	Imitazione di armi e armi ad aria compressa («soft air guns»). Lotta agli abusi (N 6.10.00, Commissione della politica di sicurezza CN 00.400; S 6.3.01; proposta di stralcio FF 2006 2531)
2001 P 01.3271	Indagine sulla criminalità economica (N 5.10.01, Mugny)
2001 P 01.3001	Modifica della legge sulle armi (N 14.3.01, Commissione della politica di sicurezza CN 00.307; S 19.9.01; proposta di stralcio FF 2006 2531)
2002 P 01.3009	Coordinamento nel campo della sicurezza (N 20.3.02, Commissione della politica di sicurezza CN)
2002 M 01.3012	Lotta contro la pedofilia (N 11.12.01, Commissione degli affari giuridici CN; S 4.6.02)
2002 P 02.3522	Competenza della Confederazione d'impartire istruzioni in merito a procedure penali che riguardano più Cantoni (N 13.12.02, Gruppo popolare-democratico)
2002 P 02.3441	Statistica criminale e reati a mano armata (S 2.12.02, Berger)

2003 P 02.3742	Istituzione di un Dipartimento della sicurezza (N 20.6.03, Vaudroz René)
2003 P 03.3222	Collaborazione tra i corpi di polizia cantonali in occasione del G8 (N 3.10.03, Guisan)
2003 P 03.3188	Protezione dell'infanzia e della gioventù (N 3.10.03, Commissione degli affari giuridici CN 02.457)
2003 M 02.3723	Centro internazionale di competenza per la lotta contro la criminalità su Internet (N 21.3.03, Fehr Jacqueline; S 9.12.03)
2003 P 03.3444	Sicurezza interna, coerenza e solidarietà in occasione di impieghi di polizia (N 19.12.03, Eggly)
2004 P 03.3579	Direzione della Confederazione. Avvenimenti di portata nazionale (N 19.3.04, Commissione della politica di sicurezza CN)
2005 M 04.3224	Impiego di simboli che esaltano i movimenti estremisti istigando alla violenza e alla discriminazione razziale (N 7.3.05, Commissione degli affari giuridici CN 04.2010; S 15.6.05)
2005 P 05.3006	Lotta più efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata (S 15.6.05, Commissione della politica di sicurezza CS)
2006 P 05.3610	Panoramica sui dati statistici in materia di polizia (N 24.3.06, Haering)

Ufficio federale della migrazione

2001 P 00.3659	Donna e asilo (N 23.3.01, Menétrey-Savary) – in precedenza UFR
2003 P 03.3276	Conseguenze dell'allargamento ai nuovi membri dell'UE dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Rapporto (N 3.10.03, Heberlein) – in precedenza IMES
2003 P 03.3327	Ripercussioni dell'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone sui nuovi Stati membri dell'UE. Rapporto (N 3.10.03, Gruppo socialista) – in precedenza IMES
2004 P 04.3464	Esame delle convenzioni di domicilio (S 14.12.04, Stähelin) – in precedenza IMES

Ministero pubblico della Confederazione

2005 M 03.3574	Misure contro la tratta degli esseri umani in Svizzera. Protezione delle vittime e dei testimoni (N 19.3.04 Commissione degli affari giuridici CN; S 8.3.05)
----------------	--

Ufficio federale di metrologia e di accreditamento

Nessuno.

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

1999 P 99.3557	Indennità di diritto d'autore sulle sovvenzioni (N 22.12.99, Christen; proposta di stralcio FF 2006 3135)
2000 P 00.3127	Diritto d'autore dei fabbricanti (N 23.6.00, Weigelt; proposta di stralcio FF 2006)
2001 P 01.3401	Iscrizione del «diritto di seguito» nella legge sui diritti d'autore (N 5.10.01, Aeppli Wartmann; proposta di stralcio FF 2006 3135) – in precedenza UFG
2001 P 01.3417	Legge sul diritto d'autore. Revisione parziale (N 5.10.01, Commissione degli affari giuridici CN; proposta di stralcio FF 2006 3135)
2002 P 02.3356	Diritti d'autore: ratifica di due trattati OMPI e norme applicabili alle copie per uso privato (N 4.10.02, Baumann J. Alexander; proposta di stralcio FF 2006 3135)
2006 P 06.3056	Protezione del marchio Svizzera (N 23.6.06, Hutter Jasmin)
2006 P 06.3174	Tutela del marchio Made in Switzerland (S 9.6.06, Fetz)

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Difesa

2000 P 97.3619	Servizi informazioni. Coordinamento e direzione centralizzata (N 8.3.99, Schmid Samuel; S 7.3.00)
2000 P 00.3354	Esercito XXI. Sistema efficace di pianificazione del budget (N 6.10.00, Marti Werner)
2000 P 00.3490	Benefici economici della difesa nazionale (N 15.12.00, Engelberger)
2000 P 00.3508	Benefici della difesa nazionale (N 15.12.00, Borer)
2001 P 00.3702	Partecipazione della Confederazione ai costi di risanamento del suolo inquinato degli impianti di tiro (N 23.3.01, Heim)
2003 P 02.3395	Coordinamento del Servizio informazioni (N 23.9.03, Commissione della politica di sicurezza CN 02.403)
2004 P 04.3049	Rapporto Esercito XXI (N 18.6.04, Gruppo socialista)
2004 P 04.3259	Servizi d'appoggio dell'esercito. Adeguamento della procedura d'approvazione (S 5.10.04, Commissione della politica di sicurezza CS)
2005 P 05.3221	Criteri per la cessione di immobili del DDPS (S 8.6.05, Lombardi)
2005 M 05.3001	Creazione di basi legali dettagliate per il sistema dei servizi d'informazione (N 6.6.05, Commissione della politica di sicurezza CN 02.403; S 19.9.05; N 28.11.05)
2005 P 05.3526	Rapporto sulla parità di trattamento per quanto concerne l'obbligo militare (S 5.12.05, Wicki)
2006 P 06.3418	Creare premesse favorevoli per un eventuale potenziamento dell'esercito (N 3.10.06, Commissione della politica di sicurezza CN 06.050)
2006 M 06.3318	Esigenze in materia di formazione per gli ufficiali di professione (N 6.10.06, Rutschmann; S 18.12.06)
2006 M 06.3013	Trasferimento dall'esercito alla polizia civile di compiti di protezione delle rappresentanze straniere (N 12.6.06, Commissione della politica di sicurezza CN; S 18.12.06)

Protezione della popolazione

2006 M 05.3715	Punto della situazione sugli impianti di protezione e i rifugi (N 16.3.06, Commissione delle finanze CN 05.047; S 18.12.06)
----------------	---

Sport

Nessuno.

Dipartimento delle finanze

Segreteria generale

- 2004 P 04.3298 Esecuzione dei compiti della Confederazione da parte dei servizi amministrativi federali. Maggiore trasparenza (S 27.9.04, Schmid-Sutter Carlo)
- 2005 P 04.3645 Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine tramite parti della Sicurezza militare (S 14.3.05, Pfisterer Thomas)
- 2005 P 05.3239 Nuovo approccio per il Governo elettronico (N 7.10.05, Noser)
- 2006 M 05.3470 Determinazione e attuazione di norme e standard nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (N 8.3.06, Commissione delle finanze CN; S 20.6.06)

Amministrazione federale delle finanze

- 2000 P 98.3480 Copertura dei rischi inerenti al sistema per le banche operanti a livello internazionale. Prescrizioni in materia di fondi propri (N 24.3.00, Strahm; proposta di stralcio FF 2006 2625)
- 2000 M 97.3401 Averì non reclamati. Il Consiglio federale deve agire (N 3.3.99, Grobet; S 20.6.00) – in precedenza DFGP/UFG
- 2000 M 97.3306 Esperienze con averì risalenti al tempo della Seconda guerra mondiale. Conseguenze legali (N 10.10.97, Rechsteiner Paul; S 20.6.00) – in precedenza DFGP/UFG
- 2000 P 00.3103 Creazione di una procedura arbitrale volta a conciliare gli interessi dei Paesi indebitati e dei loro creditori (N 4.10.00, Eymann)
- 2003 P 03.3071 SAir Group. Domanda di risarcimento (N 20.6.03, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
- 2003 P 03.3155 Rapporto Swissair di Ernst & Young. Conseguenze giuridiche (N 20.6.03, Leutenegger Oberholzer)
- 2003 P 03.3345 Riforme strutturali dal punto di vista della politica finanziaria (S 3.12.03, Schweiger)
- 2003 P 03.3348 Esame di riforme a lungo termine dal profilo della politica finanziaria (S 3.12.03, Bürgi)
- 2004 P 02.3443 Rispettare il freno all'indebitamento; ridurre la quota delle uscite della Confederazione (N 9.6.04, Gruppo popolare-democratico)
- 2004 P 02.3444 Rispettare il freno all'indebitamento; ridurre la quota delle uscite della Confederazione (N 9.6.04, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
- 2004 P 02.3442 Rispettare il freno all'indebitamento; ridurre la quota delle uscite della Confederazione (N 9.6.04, Gruppo radicale-democratico)
- 2004 P 02.3560 Freno alle spese (N 9.6.04, Gruppo radicale-democratico)
- 2004 P 04.3445 Trasparenza dei costi per le prestazioni statali (N 17.12.04, Gruppo radicale-liberale)
- 2004 P 04.3584 Attivi e debiti dello Stato. Allestimento di un bilancio (N 17.12.04, Gruppo socialista)
- 2004 P 04.3542 Trasparenza dei debiti (N 17.12.04, Zuppiger)
- 2005 P 04.3441 Gestione amministrativa nel 3° cerchio (S 14.3.05, Commissione della gestione CS; proposta di stralcio FF 2006 7545)
- 2005 P 04.3573 Trasparenza dei debiti (S 14.3.05, Lauri)
- 2005 M 04.3811 Verifica del catalogo dei compiti dello Stato (S 14.3.05, Altherr; N 2.6.05)
- 2005 M 05.3003 Il cosiddetto modello dei quattro cerchi (N 17.3.05, Commissione delle finanze CN 04.077; S 13.6.05; proposta di stralcio FF 2006 7545)
- 2005 P 05.3148 Cassa pensioni delle FFS. Situazione preoccupante (N 17.6.05, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
- 2005 P 05.3175 Attuazione delle raccomandazioni del GAFI in altri Paesi. Valutazione (S 14.6.05, Stähelin)
- 2005 M 04.3810 Verifica del catalogo dei compiti dello Stato (N 2.6.05, Favre; S 28.9.05)
- 2005 M 04.3518 Maggiori uscite giustificate dalla politica della crescita (S 14.3.05, Schweiger; N 19.9.05)
- 2005 M 05.3228 Fusione di UFAE, UFAG, UFV e Direzione federale delle foreste (N 2.6.05, Commissione speciale CN 04.080; S 29.9.05)
- 2005 P 05.3363 ITC e Cassa pensioni ASCOOP. Misure della Confederazione (S 28.9.05, Lauri)
- 2005 P 05.3456 Costi, benefici e successi delle raccomandazioni del GAFI (S 28.9.05, Stähelin)
- 2006 M 05.3714 Struttura e contenuto del piano finanziario (N 7.12.05, Commissione delle finanze CN 05.047; S 21.3.06)
- 2006 P 05.3783 Definizione delle priorità e rinuncia a determinati compiti (N 24.3.06, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
- 2006 M 04.3202 Attuazione giuridica delle raccomandazioni di Basilea sui requisiti patrimoniali (Basilea I e Basilea II) favorevole alla crescita e alle PMI (N 17.3.05, Commissione dell'economia e dei tributi CN)

- 2006 M 05.3224 Utilizzazione a destinazione vincolata dell'imposta sugli oli minerali (N 2.6.05, Commissione 04.080 CN; S 20.6.06)
- 2006 M 05.3287 Concretizzazione di riforme strutturali importanti per la politica finanziaria (S 8.12.05, Lauri; N 21.6.06)
- 2006 M 06.3176 Attendibilità degli obiettivi strategici della Confederazione (N 9.5.06, Commissione della gestione CN; S 5.10.06)

Ufficio federale del personale

- 2000 P 00.3147 Nuova regolamentazione delle pensioni (N 6.10.00, Mathys)
- 2001 P 01.3143 Commissioni extraparlamentari. Trasparenza delle indennità (N 22.6.01, Bühlmann)
- 2001 P 01.3262 Stipendi minimi di 3'000 franchi nell'amministrazione e nelle imprese federali (N 14.12.01, Leutenegger Oberholzer)
- 2003 P 02.3388 Attività lucrativa accessoria dei membri del Corpo diplomatico (N 21.3.03, Commissione della politica estera CN)
- 2003 P 03.3436 Continuazione del programma in favore dei praticanti (N 2.10.03, Commissione speciale CN 03.047)
- 2004 P 03.3241 Limitazione della cerchia dei beneficiari d'indennità e riduzione delle indennità accordate ai quadri in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (N 8.3.04, Commissione delle finanze CN; S 4.6.04)
- 2004 P 04.3416 Futura politica del personale federale (N 17.12.04, Rey)
- 2005 M 05.3152 Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (N 17.6.05, Berberat; S 29.9.05)
- 2005 P 05.3286 Partenariato sociale vincolante anche per la Confederazione (S 28.9.05, Fetz)
- 2006 M 05.3186 Discriminazioni linguistiche nei bandi di concorso (N 7.10.05, Simoneschi-Cortesi; S 6.3.06)
- 2006 M 05.3174 Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (S 14.6.05, Studer Jean; N 8.3.06)
- 2006 P 06.3029 Parità. Prassi salariale della Confederazione (N 23.6.06, Graf-Litscher)
- 2006 P 06.3144 Come contribuisce la Confederazione al collocamento dei giovani? (N 6.10.06, Robbiani)

PUBLICA

Nessuno.

Amministrazione federale delle contribuzioni

- 1999 P 98.3352 Penalizzazione della sottrazione d'imposta (N 16.12.99, Grobet)
- 2000 P 99.3499 Garanzie dello Stato di diritto nella procedura relativa alle inchieste fiscali speciali (IFS) (N 4.10.00, Steiner)
- 2001 M 00.3154 IVA. Rendiconto annuo (N 13.12.00, Lustenberger; S 7.6.01)
- 2001 P 01.3215 Tassa di bollo. Osservazione permanente dell'evoluzione (N 22.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.021)
- 2002 P 02.3264 Tassa di negoziazione per le casse pensioni ed evoluzione della legislazione europea (S 19.9.02, Saudan)
- 2003 P 02.3663 IVA: aliquota d'imposta ridotta per l'informazione scientifica in forma elettronica (S 5.3.03, Berger)
- 2003 P 02.3650 Imposta federale diretta. Deduzione totale dei premi dell'assicurazione malattie (N 20.6.03, Mörgeli)
- 2003 P 03.3313 Meno burocrazia nella fiscalità (N 3.10.03, Gruppo popolare-democratico)
- 2004 P 03.3623 Ridurre la massa cartacea dell'IVA (N 19.3.04, Triponez)
- 2004 P 03.3565 Trattamento fiscale delle spese di perfezionamento (S 10.3.04, David)
- 2004 P 03.3433 Aumento del numero degli ispettori fiscali (N 8.3.04, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.308 [minoranza Berberat])
- 2005 M 03.3481 Segreto bancario per i negozianti di titoli (S 2.3.04, [Merz]-Büttiker; N 17.3.05)
- 2005 P 03.3175 Esenzione delle casse pensioni dalle imposte sugli utili immobiliari e dalle tasse di mutazione (N 15.3.05, Kaufmann)
- 2005 P 04.3430 Prossimi passi nell'imposizione della coppia e della famiglia (S 14.3.05, Commissione dell'economia e dei tributi CS 03.314)
- 2005 P 05.3049 Trasferimento di diritti di partecipazione in relazione alla successione d'impresa (S 14.6.05, Heberlein)
- 2005 M 04.3179 Esenzione fiscale del soldo dei vigili del fuoco (N 8.10.04, Banga; S 28.9.05)
- 2005 M 04.3263 Progetto indipendente per l'imposizione dei coniugi e della famiglia (N 15.6.05, Donzé; S 28.9.05)
- 2005 M 04.3276 Passaggio all'imposizione individuale (N 15.6.05, Gruppo radicale-liberale; S 28.9.05)
- 2005 M 04.3495 Revisione della legge federale sull'IVA (N 17.12.04, Gruppo popolare-democratico; S 5.10.05)
- 2006 M 05.3465 Limitazione a cinque anni degli esoneri dall'IVA (S 5.10.05, Commissione dell'economia e dei tributi; N 8.3.06)

- 2006 M 05.3466 Semplificazione dell'IVA e unificazione delle aliquote (S 5.10.05, Commissione dell'economia e dei tributi; N 8.3.06)
- 2006 P 05.3646 Ammissione dei FCII in Svizzera (N 23.6.06, Kaufmann) – in precedenza AFF
- 2006 P 05.3779 Rapporto sulle conseguenze dell'introduzione dell'imposizione individuale (N 23.6.06, Meier-Schatz)
- 2006 P 06.3042 Imposta duale sul reddito (N 23.6.06, Sadis)
- 2006 P 06.3376 L'imposta sul valore aggiunto compromette il settore della previdenza sanitaria (N 20.12.06, Gutzwiller)

Amministrazione federale delle dogane

- 2000 P 00.3166 Retribuzione delle guardie di confine (N 23.6.00, Schmied Walter)
- 2000 P 00.3378 Condizioni di lavoro del Corpo delle guardie di confine (N 15.12.00, Baumann J. Alexander)
- 2001 P 99.3626 Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine (N 2.10.00, Schmied Walter; S 13.3.01)
- 2004 P 04.3435 Cambiamento del sistema concernente il computo dei dazi (N 29.9.04, Commissione dell'economia e dei tributi CN 03.078)
- 2005 M 04.3275 Adesione ai trattati di Schengen e Dublino. Piano di sicurezza (N 8.10.04, Gruppo radicale-liberale; S 8.3.05)
- 2006 M 05.3860 Riscossione della TTPCP sui trasporti di carburante delle aziende della Confederazione ad aziende dell'economia privata (N 23.6.06, Giezendanner; S 26.9.06)

Regia federale degli alcool

- 2006 M 05.3336 Vini naturali superiori al 15 per cento del volume d'alcool (N 7.10.05, Germanier; S 26.9.06)

Ufficio federale dell'informatica

Nessuno.

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

- 2001 P 01.3515 Abuso e arbitrio nell'aggiudicazione di commesse pubbliche di costruzioni (S 28.11.01, Jenny)
- 2003 P 03.3535 Acquisti pubblici (N 19.12.03, Meier-Schatz)
- 2004 M 04.3616 Norme e standard dell'Amministrazione federale (N 6.12.04, Commissione delle finanze CN 04.047; S 8.12.04)

Ufficio federale delle assicurazioni private

- 2001 P 00.3541 Libero passaggio integrale in caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
- 2001 P 00.3542 Conservazione dei vantaggi nel caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01 Gruppo dell'Unione democratica di centro)
- 2001 P 00.3570 Legge federale sul contratto d'assicurazione. Disposizioni che regolano la prescrizione (23.3.01, Hofmann Urs)
- 2001 M 00.3537 Furti. Inizio del termine di prescrizione (N 23.3.01, Jossen; S 6.12.01)
- 2003 P 02.3693 Indennità giornaliera LCA: un particolare scopenso (N 21.3.03, Robbiani)
- 2004 P 03.3437 Ritornare sulla decisione del modello «Winterthur» (N 8.3.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)
- 2004 P 03.3596 Relazioni tra l'assicurazione malattie di base e quella complementare (N 8.3.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.406)
- 2004 P 04.3051 Lavoratori frontalieri e indennità giornaliera (N 18.6.04, Robbiani)
- 2005 P 05.3237 Solvibilità delle assicurazioni sulla vita (N 7.10.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.488)

Controllo federale delle finanze

Nessuno.

Dipartimento dell'economia

Segreteria generale

Nessuno.

Organo d'esecuzione del servizio civile

2006 M 04.3672 Servizio civile: introduzione della prova dell'atto (N 14.12.05, Studer Heiner; S 20.6.06; N 18.12.06)

Ufficio del consumo

Nessuno.

Commissione della concorrenza

2006 P 06.3634 Rapporto sugli accordi verticali illeciti secondo la legge sui cartelli (N 20.12.06, Commissione degli affari giuridici CN 05.082)

Segreteria di Stato dell'economia

- 1997 P 97.3070 Forme di lavoro atipiche (N 20.6.97, Rennwald)
- ¹ 1997 M 96.3618 Effetti di leggi e ordinanze nuove o esistenti sulle piccole e medie imprese (PMI) (S 30.4.97, Forster; N 19.12.97)
- 1999 P 99.3547 Regioni di frontiera minacciate dalla libera circolazione delle persone. Sostegno (N 22.12.99, Lachat)
- 2000 P 99.3433 OIL. Convenzione 169 concernente i popoli indigeni e tribali (N 24.3.00, Gysin Remo)
- 2000 P 99.3149 Garanzia dei rischi degli investimenti. Introduzione di norme sociali ed ecologiche (N 15.6.00, Strahm)
- 2000 P 00.3198 OMC. Questioni sociali e ambientali (N 15.6.00, Commissione della politica estera CN 99.302)
- 2000 P 00.3442 Compensazione per le regioni periferiche (N 15.12.00, Robbiani)
- 2001 P 00.3343 Sostegno alle regioni di frontiera (N 5.6.01, Robbiani)
- 2001 P 01.3069 Servizi pubblici polivalenti nelle zone discoste (N 22.6.01, Robbiani)
- 2002 P 01.3681 Creazione di un'Assemblea parlamentare in seno all'OMC (N 22.3.02, Commissione della politica estera CN)
- 2002 P 01.3644 Rapporto sulle misure da adottare a seguito del caso Swissair (N 21.6.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN)
- 2002 P 01.3067 Negoziati dell'OMC. Promuovere la sicurezza delle derrate alimentari (N 13.3.02, Gruppo popolare-democratico; S 11.12.02)
- 2003 P 02.3698 Condizioni per un'economia socialmente responsabile (N 21.3.03, Walker Felix)
- 2003 P 02.3702 Promozione del potenziale di crescita delle PMI (N 21.3.03, Walker Felix)
- 2003 M 01.3089 Politica della crescita. Sette provvedimenti (N 5.6.02, Gruppo radicale-democratico; S 18.6.03)
- 2003 P 03.3136 Nuova politica regionale: conferenza sulle aree rurali e sulle regioni montane (S 18.6.03, Stadler)
- 2003 P 03.3153 Sostegno alle imprenditrici (N 3.10.03, Fetz)
- 2004 P 03.3635 Uno studio su crescita economica e aliquota fiscale (N 19.3.04, Leutenegger Oberholzer)
- 2004 P 04.3001 Campagna nazionale d'informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze del lavoro nero (N 17.6.04, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.010)
- 2004 P 04.3199 Coordinamento della promozione turistica nazionale (S 9.6.04, Commissione dell'economia e dei tributi CS 04.019)
- 2004 P 04.3390 Principio «Cassis de Dijon» (N 8.10.04, Leuthard)
- 2004 P 04.3434 Programma per una promozione turistica coordinata della Svizzera (N 29.9.04, Commissione dell'economia e dei tributi CN 04.019)
- 2004 P 04.3647 Legge sui lavoratori distaccati. Efficacia delle sanzioni (N 13.12.04, Commissione speciale «Libera circolazione delle persone» CN 04.067)
- 2004 P 04.3648 Abusi nel settore della fornitura di personale a prestito (N 13.12.04, Commissione speciale «Libera circolazione delle persone» CN 04.067)
- 2005 P 05.3185 Rapporto del Consiglio federale sulla politica di accesso ai mercati dei servizi (N 17.6.05, Rey)
- 2005 P 05.3121 Potere d'acquisto e prezzi 7. Eliminazione degli ostacoli tariffali. Adeguamento della tariffa doganale (N 17.6.05, Gruppo socialista)

¹ La M 96.3618 è stata per errore tolta di ruolo nel rapporto sulla gestione 2000. Dev'essere reintrodotta nell'elenco degli interventi non attuati (proposta del CS Forster in occasione della trattazione, il 4.6.03, del rapporto sulla gestione 2002 (ad 03.001/IV Rapporto complementare della CdG all'attenzione delle Camere federali).

2005 P 05.3122	Potere d'acquisto e prezzi 8. Eliminazione degli ostacoli non tariffali (N 17.6.05, Gruppo socialista)
2005 M 04.3712	Legge sul collocamento. Impedire l'aggiramento delle misure d'accompagnamento (N 18.3.05, Gysin Hans Rudolf; S 27.9.05)
2005 P 05.3375	Ripercussioni dei futuri accordi di libero scambio sul dossier agricolo nei negoziati di Doha (N 7.10.05, Walter Hansjörg)
2005 M 05.3473	Accordi bilaterali. Facilitare l'accesso delle PMI svizzere ai mercati dei Paesi membri dell'UE (S 27.9.05, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 16.12.05)
2005 P 05.3649	Monitoraggio delle misure di accompagnamento (N 16.12.05, Fehr Hans-Jürg)
2006 M 04.3473	Soppressione degli ostacoli tecnici al commercio (S 2.6.05, Hess Hans; N 15.3.06)
2006 P 05.3816	Svizzera. Isola dei prezzi elevati (S 7.3.06, David)
2006 P 05.3862	Turismo degli acquisti oltre confine: conseguenze per l'economia svizzera (S 7.3.06, Germann)
2006 P 06.3151	Riconoscimento unilaterale del principio «Cassis de Dijon». Chiarezza sulle probabili conseguenze (N 23.6.06, Baumann J. Alexander)
2006 M 03.3603	Pacchetto di provvedimenti volti a conciliare vita familiare e professionale (N Fehr Jacqueline; S 21.9.06)
2006 P 06.3333	Cluster, reti per lo sviluppo economico (N 6.10.06, Rey)
2006 P 06.3401	Accordo di libero scambio con l'UE nel settore agricolo. Patti chiari prima di avviare le trattative (S 21.9.06, Frick)
2006 P 06.3574	TIC. Più crescita, maggiore produttività, Svizzera competitiva (N 20.12.06, Gruppo popolare-democratico)

Ufficio federale dell'agricoltura

2001 P 01.3183	Garanzia dell'occupazione decentrata del territorio (N 22.6.01, Fässler; proposta di stralcio FF 2006 5815)
2002 P 02.3361	Sviluppo dell'agricoltura nelle regioni di montagna e periferiche (N 4.10.02, Hassler; proposta di stralcio FF 2006 5815)
2002 P 01.3068	Sicurezza e qualità delle derrate alimentari (N 5.6.02, Gruppo popolare-democratico; S 11.12.02; proposta di stralcio FF 2006 5815)
2002 P 01.3399	Stesse opportunità per le derrate alimentari svizzere (N 13.3.02, Sommaruga; S 11.12.02; proposta di stralcio FF 2006 5815)
2003 P 02.3769	Strategie per un'agricoltura multifunzionale (N 21.3.03, Sommaruga; proposta di stralcio FF 2006 5815)
2003 P 00.3746	Animali sani anziché milioni per la malattia della mucca pazza (N 5.6.02, Sommaruga; S 18.6.03; proposta di stralcio FF 2006 5815)
2003 P 03.3003	Rafforzamento delle condizioni di concorrenza in agricoltura (N 7.5.03, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.046; S 5.6.03; proposta di stralcio FF 2006 5815)
2005 M 04.3301	Applicazione dell'articolo 182 della legge sull'agricoltura (N 8.10.04, Glasson; S 15.3.05)
2006 M 04.3764	Minor onere amministrativo per le aziende agricole (N 18.3.05, Darbellay, S 7.3.06; proposta di stralcio FF 2006 5816)
2006 P 05.3883	Conseguenze della vendita all'asta di contingenti d'importazione di carne. Rapporto (N 24.3.06, Walter Hansjörg)
2006 P 06.3637	Bilancio di concimazione equilibrato (S 20.12.06, Commissione dell'economia e dei tributi CS 06.038)

Ufficio federale di veterinaria

2003 P 02.3165	Detenzione appropriata anche per i pesci (N 4.6.03, Sommaruga)
2006 M 05.3576	Tenere gli animali selvatici in buone condizioni (N 16.12.05, Aeschbacher; S 20.6.06)
2006 M 05.3812	Articoli 7a e 7c legge sulla protezione degli animali. Entrata in vigore (N 15.3.06, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.092; S 20.6.06)
2006 M 05.3790	Articoli 7a e 7c della legge sulla protezione degli animali. Entrata in vigore (S 16.3.06, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 02.092; N 15.06.06)
2006 M 06.3062	Cani pericolosi. La miglior protezione è la responsabilità (N 23.6.06, Gruppo radicale-liberale; S 21.9.06)
2006 P 06.3515	Controllo degli animali da macello e delle carni (N 20.12.06, Wehrli)

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

2000 P 98.3187	Campagna di formazione compensativa (N 16.6.99, Gruppo socialista; S 20.3.00)
2000 P 00.3271	Sensibilizzazione sull'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (N 6.10.00, Lalive d'Epinay)
2000 P 98.3355	Sviluppare la telematica (N 5.6.00, Theiler; S 7.12.00)
2001 P 01.3170	Congedo di formazione continua (N 22.6.01, Rossini)
2001 P 01.3640	Programma di incentivazione in favore del reinserimento professionale delle donne (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072)
2001 P 01.3641	Offensiva di formazione continua per le persone poco qualificate. Sviluppo di un sistema modulare (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura 00.072)
2002 P 01.3425	Legge sulla formazione continua (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072; S 18.9.02)
2003 P 03.3186	CTI: nuova base legale (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089)
2005 P 04.3809	Eterogeneità delle denominazioni professionali in base alla nuova legge sulla formazione professionale (N 18.3.05, Vollmer)
2005 M 04.3552	Accreditamento delle scuole private (N 17.12.04, Freysinger; S 6.6.05)
2005 P 03.3621	Rapporto e piano di misure per migliorare la situazione dei posti di tirocinio (N 17.6.05, Galladé)
2005 M 04.3688	Adeguare l'organizzazione della CTI (N 18.3.05, Noser; S 27.9.05)
2006 P 06.3018	Rapporto concernente il deficit nel settore dei posti di tirocinio (N 23.6.06, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)
2006 P 06.3546	Cicli di formazione nella formazione professionale superiore (N 20.12.06, Rechsteiner Paul)
2006 P 06.3613	Università, scuole universitarie professionali e scuole professionali. Management ambientale e management della sostenibilità (N 20.12.06, Markwalder-Bär)

Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese

Nessuno.

Ufficio federale delle abitazioni

Nessuno.

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Segreteria generale

- 2004 P 03.3439 È opportuno che l'UIIA sia integrato nel DATEC (N 18.3.04, Commissione della gestione CN 02.448)
 2005 M 04.3433 Sostegno alla stampa mediante contributi ai costi di distribuzione (S 4.10.04, Commissione delle istituzioni politiche CS 03.448; N 17.3.05)

Ufficio federale dei trasporti

- 2000 P 00.3041 Alptransit. Fermata in galleria a Sedrun (N 6.10.00, Gadiant)
 2000 P 00.3551 Partecipazione finanziaria da parte della Confederazione agli investimenti destinati all'infrastruttura per i trasporti pubblici negli agglomerati (S 30.11.00, Béguelin)
 2001 P 99.3561 Futuro della storica ferrovia del San Gottardo (N 5.3.01 [Ratti]-Simoneschi)
 2001 P 01.3192 Migliori collegamenti ferroviari tra il Ticino e la Svizzera occidentale (N 22.6.01, Simoneschi)
 2001 P 01.3139 Legge sui trasporti pubblici (N 22.6.01, Vollmer)
 2001 P 01.3205 Migliori collegamenti ferroviari tra il Ticino e la Svizzera occidentale (S 14.6.01, Béguelin)
 2001 M 01.3010 Collegamento ferroviario Ginevra-Annemasse (S 15.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.317; N 17.9.01)
 2001 P 01.3238 Rete celere regionale nella Svizzera interna (N 5.10.01, Theiler)
 2001 P 01.3284 Regolamentazione legislativa della protezione dei dati sulla mobilità personale (N 5.10.01, Vollmer)
 2001 P 01.3403 Collegamenti ferroviari con i Grigioni (N 5.10.01, Gadiant)
 2001 P 01.3176 Ridurre al minimo i rischi di trasporti pericolosi (N 14.12.01, Teuscher)
 2001 P 01.3460 Ferrovia 2000, 1ª tappa: impiego di fondi residui per la realizzazione di progetti infrastrutturali respinti (N 14.12.01, Weigelt)
 2002 P 01.3710 Parità di trattamento fra tutte le imprese di trasporti pubblici (N 21.6.02, Bezzola)
 2002 P 02.3217 Integrazioni infrastrutturali per il traffico ferroviario nella regione di Lucerna (S 6.6.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.301)
 2003 M 01.3753 Armonizzazione del finanziamento dei trasporti pubblici (S 6.3.02, Brändli; N 5.3.03)
 2003 P 02.3386 Integrazioni infrastrutturali per il traffico ferroviario nella regione di Lucerna (N 2.6.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 02.301)
 2005 P 03.3260 NFTA-Alptransit Lötschberg/Sempione. Protezione contro il rumore (N 17.3.05, Cina)
 2005 P 05.3475 Aumento della capacità nel nodo ferroviario di Zurigo (S 8.12.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 04.3401)
 2006 M 05.3388 Ammissione di ditte private all'effettuazione dei controlli ADR dei veicoli cisterna, dei contenitori cisterna e degli IBC (N 7.10.05, Giezendanner; S 16.3.06)
 2006 P 05.3856 Un sistema di trasporto di merci ferroviario moderno sull'asse est-ovest (N 24.3.06, Müller Walter)
 2006 P 06.3123 Raddoppio della linea ferroviaria presso Ligerz (N 23.6.06, Joder)
 2006 P 06.3179 Rapporto sullo stato dell'infrastruttura delle ferrovie private (S 21.6.06, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 06.027)
 2006 M 05.3561 Traffico merci. Riduzione delle emissioni foniche di carri merci provenienti dall'UE (N 16.12.05, Abate; S 5.10.06)
 2006 P 06.3232 Cadenza semioraria sulla tratta Zurigo-Sciaffusa (N 6.10.06, Bühler)
 2006 P 06.3243 Cadenza semioraria sulla tratta Zurigo-Sciaffusa (S 2.10.06, Briner)

Ufficio federale dell'aviazione civile

- 2000 P 00.3162 Traffico aereo e misure di igiene dell'aria (N 23.6.00, Leutenegger Oberholzer) – in precedenza UFAPF
 2002 P 02.3339 Vietare l'elisci nella zona Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, patrimonio mondiale dell'UNESCO (N 4.10.02, Teuscher)
 2002 P 02.3096 Integrazione del traffico aereo nell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (N 13.12.02, Rechsteiner-Basel)
 2002 P 02.3469 Rinvio alle normative comunitarie della legge federale sulla navigazione aerea (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)
 2002 P 02.3472 Verifica della durata di validità dell'autorizzazione di esercizio (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)
 2003 P 03.3124 Società di gestione trinazionale per l'EuroAirport di Basilea-Mülhouse-Freiburg (N 20.6.03, Kurrus)
 2005 P 05.3666 Collegamento aereo Lugano-Berna. Rilascio di concessioni in base agli «oneri di servizio pubblico» (N 16.12.05, Abate)

- 2005 P 05.3696 Collegamento aereo Lugano-Berna. Rilascio di concessioni in base agli «oneri di servizio pubblico» (S 15.12.05, Lombardi)
- 2006 M 05.3572 Sicurezza aerea. Migliorare la protezione dei consumatori (N 27.3.06, Berberat; S 14.6.06)
- 2006 M 04.3210 Attività di Skyguide all'estero (N 16.12.05, Kohler; S 14.6.06)
- 2006 M 05.3321 Revisione totale della legge sulla navigazione aerea (S 4.10.05, Stadler, N 23.3.06; S 14.6.06)

Ufficio federale dell'energia

- 2000 P 00.3477 Posizione dell'energia idroelettrica indigena in un mercato dell'elettricità liberalizzato (S 4.12.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 99.055)
- 2003 P 03.3414 Basi legali per la sicurezza delle centrali nucleari (N 3.10.03, Teuscher)
- 2003 P 03.3279 Depositi finali per scorie nucleari: effetti in superficie (N 19.12.03, Fehr Hans-Jürg)
- 2003 P 03.3532 Modifiche della legge e dell'ordinanza sull'energia (N 19.12.03, Rechsteiner-Basel)
- 2004 P 04.3283 Riserve petrolifere limitate. Diversi scenari (N 8.10.04, Gruppo dei Verdi)
- 2005 P 05.3370 Aumento della produzione nazionale di energia elettrica per migliorare la sicurezza di approvvigionamento a lungo termine (N 7.10.05, Wäfler)
- 2005 P 05.3462 Apparecchi elettrici. Indicazione visibile del consumo di energia (N 7.10.05, Rechsteiner-Basel)
- 2005 P 05.3614 Produzione decentrata di energia elettrica mediante combustibili fossili (centrali termiche e a gas). Condizioni quadro per investire (N 16.12.05, Banga)
- 2006 M 05.3362 Prova dello smaltimento per scorie altamente radioattive (S 4.10.05, Hofmann Hans; N 23.3.06)
- 2006 P 05.3792 Futuro delle reti elettriche (N 24.3.06, Gruppo socialista)
- 2006 P 06.3160 Adeguamento dei canoni per i diritti d'acqua (N 23.6.06, Rey)
- 2006 P 06.3089 Spezzare la dipendenza dal petrolio (N 23.6.06, Teuscher)
- 2006 M 05.3683 Politica energetica: strategia globale per i prossimi 25 anni (N 16.12.05, Lustenberger; S 5.10.06)

Ufficio federale delle strade

- 2000 M 99.3456 Verifica del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali (S 6.10.99, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 99.408; N 20.3.00)
- 2000 M 00.3201 Maggiore chiarezza sulla futura rete delle strade nazionali (S 16.6.00, Commissione speciale CS 00.016; N 20.6.00)
- 2000 M 00.3217 Piano per la futura rete delle strade nazionali (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)
- 2000 P 99.3238 Raccordo dei Cantoni di Appenzello Interno ed Esterno alla rete di strade nazionali (N 19.9.00, Vallender)
- 2000 P 99.3374 Galleria dell'Hirzel (N 19.9.00, Bosshard)
- 2000 P 99.3421 Gran San Bernardo, l'alternativa al Monte Bianco (N 19.9.00, [Epiney]-Chevrier)
- 2000 P 00.3302 Accesso all'Emmental (N 6.10.00, Schenk)
- 2000 P 00.3381 Classificazione del raccordo autostradale J20-A16 nell'elenco delle strade nazionali (N 6.10.00, Schmied Walter)
- 2000 P 00.3589 Ampliamento dello svincolo Sciaffusa Sud della A4 in modo da privilegiare l'aggiramento di Neuhausen am Rheinfall (S 30.11.00, Briner)
- 2001 P 99.3545 Negoziati bilaterali e traffico pesante (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)
- 2001 P 01.3007 Rete delle strade nazionali (N 19.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 00.401)
- 2001 P 01.3402 Rapporto sull'importanza e sulla promozione del traffico lento (N 5.10.01, Aeschbacher)
- 2001 P 01.3147 Ripresa delle norme europee di costruzione per rimorchi e semi-rimorchi (N 5.10.01, Giezendanner)
- 2001 P 01.3308 Riclassificazione della strada Leuk-Leukerbad (N 5.10.01, Jossen)
- 2001 P 01.3372 I costi del controllo del traffico sulle strade nazionali da parte degli organi di polizia (N 5.10.01, Steinegger)
- 2001 P 01.3264 Modifica del piano relativo alla rete delle strade nazionali (N 25.9.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.320)
- 2001 P 01.3383 Armonizzazione della prassi cantonale in materia di autorizzazioni per i trasporti speciali (N 14.12.01, Estermann)
- 2001 P 01.3483 Piano di emergenza e di risanamento per la galleria del San Gottardo (N 14.12.01, Estermann)

2002 P 01.3396	Colonne di veicoli pesanti sulle autostrade svizzere (N 21.3.02, Hegetschweiler)
2002 P 01.3103	Sicurezza sui passaggi a livello (N 21.3.02, Hollenstein)
2002 P 01.3098	Rete delle strade nazionali. Completamento (N 21.3.02, Schmid Odilo)
2002 P 01.3111	Tangenziale Lucerna (N 21.3.02, Theiler)
2002 P 01.3759	Misure attive di sicurezza e di prevenzione prima delle gallerie. Portale termografico (N 22.3.02, Simoneschi)
2002 P 01.3680	Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (S 6.3.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS)
2002 P 02.3116	Aumentare la sicurezza sulle autostrade (N 21.6.02, Gruppo popolare-democratico)
2002 P 02.3216	Traffico nord-sud. Aggiramento dell'agglomerato di Lucerna (S 6.6.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.300)
2002 P 01.3735	Analisi dei rischi per ridurre i pericoli nelle gallerie e sui tratti stradali particolarmente pericolosi (N 13.12.02, Hollenstein)
2003 P 02.3126	Condizioni di lavoro dei camionisti (N 20.6.03, Rechsteiner Paul)
2003 P 02.3385	Traffico nord-sud. Aggiramento dell'agglomerato di Lucerna (N 2.6.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 02.300)
2003 P 02.3236	Piano settoriale strade 2004 e ampliamento della A4 nel Cantone di Zugo (N 18.12.03, Scherer Marcel)
2003 P 01.3684	Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (N 18.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)
2004 P 04.3249	Mantenimento dell'idoneità a condurre (N 8.10.04, Marty Kälin)
2004 P 04.3404	Evitare gli incidenti stradali gravi che coinvolgono gli autocarri (N 8.10.04, Marty Kälin)
2004 P 04.3315	Collegamento di Appenzello alla rete delle strade nazionali (S 8.10.04, Altherr)
2004 M 03.3587	Sanzioni più severe per chi guida un veicolo a motore senza la necessaria licenza (N 19.3.04, Joder; S 9.12.04)
2004 P 04.3516	LCStr. Nessuna rinuncia ai diritti di regresso in caso di colpa grave (N 17.12.04, Joder)
2004 P 04.3512	Stop ai pirati della strada (N 17.12.04, Teuscher)
2004 P 04.3472	Piano di misure contro i pirati della strada (N 17.12.04, Hochreutener)
2004 P 04.3496	Integrazione della regione di Glarona nella rete delle strade nazionali (S 9.12.04, Jenny)
2005 P 03.3408	Aumento del carico utile dei veicoli da trasporto (N 17.3.05, Bigger)
2005 P 03.3352	Modifica dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (N 17.3.05, Simoneschi-Cortesi)
2005 M 04.3304	Sicurezza dei bambini sui mezzi di trasporto pubblici (N 8.10.04, Darbellay; S 1.6.05)
2005 P 05.3317	Maggiore sicurezza per i motociclisti (N 7.10.05, Joder)
2006 P 05.3452	Sgravio di Schwamendingen dai rumori dell'autostrada (N 24.3.06, Hegetschweiler)
2006 P 06.3119	Provvedimenti contro l'elusione delle multe disciplinari (N 23.6.06, Hubmann)

Ufficio federale delle comunicazioni

2003 P 02.3488	Trasmissioni radiofoniche e televisive adattate alle esigenze delle persone udolose (N 21.3.03, Joder)
2004 M 03.3492	Operatori telefonici che spillano denaro ai loro clienti (N 19.12.03, Vollmer; S 15.6.04)
2004 P 04.3302	Obbligo di servizio universale per l'ADSL (N 8.10.04, Rey)
2005 P 05.3053	Interventi necessari nel campo della tecnologia RFID (N 17.6.05, Allemann)
2006 M 05.3222	Mantenere l'offerta swissinfo/SRI (S 9.6.05, Lombardi; N 6.3.06)
2006 M 05.3863	Comunicazione a banda larga. Parte integrante del servizio universale (S 9.3.06, Maissen; N 10.5.06)
2006 P 06.3331	Rapporto sulle privatizzazioni delle imprese di telecomunicazione in Europa (N 6.10.06, Gruppo popolare-democratico)

Ufficio federale dell'ambiente

2000 P 00.3275	Revisione dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (N 6.10.00, Theiler)
2000 M 00.3184	Piano relativo alle misure di igiene dell'aria della Confederazione (N 23.6.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 99.077; S 27.11.00)
2001 P 01.3628	Strade forestali e rurali. Partecipazione della Confederazione ai lavori di risanamento (N 14.12.01, Lustenberger)
2002 P 02.3125	Tossicologia. Ricerca indipendente in Svizzera (N 30.9.02, Graf) – in precedenza DFI/UFES
2003 M 02.3382	Meno emissioni di CO ₂ grazie alla riduzione, senza incidenze sul bilancio, del prezzo dei carburanti gassosi (N 6.3.03, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 01.3690; S 16.6.03; proposta di stralcio FF 2006 3889)
2003 P 03.3261	Paesaggi terrazzati della Svizzera (N 3.10.03, Schmid Odilo)
2004 P 03.3590	Riduzione degli effetti della sovraconcimazione e dei prodotti fitosanitari sull'ambiente (S 9.3.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)
2004 M 02.3005	Legge forestale. Rimboschimento di superfici agricole (N 18.3.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 01.443; S 29.9.04)
2004 P 04.3460	Cambiamenti climatici e riserve d'acqua (N 17.12.04, Rey)
2004 P 04.3115	Antenne di telefonia mobile. Conseguenze (N 17.12.04, Humbel Näf)
2005 P 05.3476	Promozione della benzina alchilata per piccoli apparecchi a motore (S 15.12.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS)
2006 M 04.3572	Utilizzare il legno per raggiungere gli obiettivi di Kyoto (S 9.12.04, Hess Hans; N 23.3.06)
2006 M 05.3471	Aiuto finanziario per i parchi d'importanza nazionale (S 15.12.05, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS (05.027); N 20.6.06)
2006 P 06.3000	Promozione dei carburanti per piccoli motori senza additivi (N 21.6.06, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 04.307)
2006 M 04.3664	Migliorare il coordinamento fra protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio (S 16.6.05, Commissione degli affari giuridici CS 02.436; N 4.10.06)
2006 P 06.3316	Protezione del clima: definizione degli obiettivi a lungo termine (N 6.10.06, Noser)

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

1995 P 94.3514	Consentire il road-pricing nelle città (N 24.3.95, Vollmer) – in precedenza SG
2000 P 99.3459	Armonizzazione del diritto di superficie (N 4.10.99, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia 98.439; S 8.3.00)
2003 P 02.3733	Rapporto sul traffico del tempo libero (S 11.3.03, Bieri)
2004 M 04.3260	Convenzione delle Alpi e regioni di montagna (S 15.6.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 01.083; N 21.9.04)
2005 P 04.3583	Promuovere il recupero di aree industriali e commerciali dismesse (N 18.3.05, Leutenegger Oberholzer)
2005 P 04.3619	Introduzione del Road Pricing (N 17.3.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 03.471)
2005 P 05.3393	Finanziamento dei trasporti secondo il principio di causalità (N 7.10.05, Walker Felix)